

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Guida sull'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

Diritto a un processo equo
(profilo penale)

Aggiornata il 30 aprile 2022

Elaborata dalla Cancelleria. Non vincola la Corte.

Gli editori o le organizzazioni che desiderano tradurre e/o riprodurre totalmente o parzialmente la presente guida, sotto forma di pubblicazione stampata o in formato elettronico (web), sono invitati a contattare publishing@echr.coe.int per conoscere le modalità di autorizzazione.

Il testo originale di questa guida è in inglese. La guida viene aggiornata regolarmente. La presente versione è aggiornata al 30 aprile 2022. Può subire modifiche di forma.

Le guide sulla giurisprudenza possono essere scaricate dal sito www.echr.coe.int (Jurisprudence – Analyse jurisprudentielle – Guides sur la jurisprudence). Per qualsiasi informazione relativa alle pubblicazioni, è possibile consultare l'account Twitter della Corte https://twitter.com/ECHR_CEDH.

La presente traduzione è pubblicata a seguito di accordo con il Consiglio d'Europa e la Corte europea dei diritti dell'uomo sotto l'esclusiva responsabilità del Ministero della Giustizia italiano.

Il testo originale è stato utilizzato con l'autorizzazione del CdE/CEDU.

© Consiglio d'Europa / Corte europea dei diritti dell'uomo, 2022

Indice

Avviso al lettore.....	5
I. Considerazioni generali sul profilo penale dell'articolo 6.....	7
A. Principi fondamentali.....	7
B. Rinuncia.....	9
II. Campo di applicazione: la nozione di «accusa in materia penale»	10
A. Principi generali	10
1. L'esistenza di un'«accusa»	10
2. Il carattere «penale» di un'accusa	11
B. Applicazione dei principi generali.....	12
1. Procedimenti disciplinari	12
2. Procedimenti amministrativi, fiscali, doganali, finanziari e relativi al diritto della concorrenza, e altri procedimenti speciali	14
3. Questioni politiche.....	15
4. Espulsione ed estradizione	15
5. Le varie fasi dei procedimenti penali, procedimenti connessi e ricorsi successivi	16
III. Diritto di accesso a un tribunale	17
Limitazioni.....	18
1. L'immunità parlamentare	18
2. Le norme procedurali.....	18
3. L'esigenza di esecuzione di una decisione anteriore	19
4. Altre restrizioni che violano il diritto di accesso a un tribunale	19
IV. Garanzie di ordine generale: esigenze di ordine istituzionale	20
A. La nozione di «tribunale»	20
B. Tribunale costituito per legge.....	21
1. Principi pertinenti	21
2. Esempi.....	23
C. Indipendenza e imparzialità del tribunale	24
1. Tribunale indipendente	24
2. Tribunale imparziale	26
V. Garanzie di ordine generale: esigenze di ordine procedurale	33
A. Equità.....	33
1. Partecipazione effettiva al procedimento	33
2. Parità delle armi e procedimento in contraddittorio	35
3. Motivazione delle decisioni giudiziarie	39
4. Diritto di non rispondere e di non contribuire alla propria incriminazione	42
5. Utilizzo delle prove	44
6. Provocazione.....	47
7. Il principio di immediatezza	52
8. Certezza del diritto e giurisprudenza divergente.....	53
9. Pubblicità pregiudizievole.....	54
10. Transazione penale	55
B. Pubblicità del processo	56

1. Il principio della pubblicità.....	56
2. Il diritto a un processo pubblico e alla presenza in udienza	56
3. Eccezioni al principio della pubblicità	61
4. Sentenze rese pubblicamente	62
C. Termine ragionevole	63
1. La determinazione della durata del procedimento	63
2. La valutazione del termine ragionevole.....	64
3. Qualche esempio	66
VI. Garanzie specifiche	67
A. La presunzione di innocenza (articolo 6 § 2)	67
1. La portata dell'articolo 6 § 2	67
2. Dichiarazioni pregiudizievoli	71
3. Campagna stampa negativa.....	73
4. Sanzioni per mancata comunicazione di informazioni	74
5. Onere della prova	74
6. Presunzioni di fatto e di diritto	75
B. I diritti della difesa (articolo 6 § 3).....	76
1. Informazioni sulla natura e la causa dell'accusa (articolo 6 § 3 a))	77
2. Preparazione della difesa (articolo 6 § 3 b))	79
3. Diritto di difendersi personalmente o tramite avvocato (articolo 6 § 3 c)).....	82
4. Esame dei testimoni (articolo 6 § 3 d))	92
5. Interpretazione (articolo 6 § 3 e)).....	104
VII. Effetto extraterritoriale dell'articolo 6	107
A. Flagrante diniego di giustizia	107
B. Il «rischio reale»: grado e onere della prova	108
Elenco delle cause citate	109

Avviso al lettore

(Si veda la versione inglese) La presente guida fa parte della serie delle Guide sulla giurisprudenza pubblicata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito «la Corte», «la Corte europea» o «la Corte di Strasburgo»), allo scopo di fornire agli operatori della giustizia informazioni sulle più importanti sentenze rese dalla Corte stessa. La presente guida analizza e riassume la giurisprudenza relativa al profilo penale dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (di seguito «la Convenzione» o «la Convenzione europea»). Il lettore vi troverà i principi fondamentali elaborati in materia e i precedenti pertinenti.

La giurisprudenza citata è stata selezionata tra le sentenze e decisioni di principio, importanti e/o recenti.*

Le sentenze della Corte servono non solo a dirimere le cause di cui essa è investita, ma in modo più ampio anche a chiarire, salvaguardare e approfondire le norme della Convenzione; esse contribuiscono in tal modo al rispetto, da parte degli Stati, degli impegni dagli stessi assunti nella loro qualità di Parti contraenti (*Irlanda c. Regno Unito*, 18 gennaio 1978, § 154, serie A n. 25, e, più recentemente, *Jeronovičs c. Lettonia* [GC], § 109, e *Nagmetov c. Russia* [GC], § 64, 30 marzo 2017).

Il sistema istituito dalla Convenzione ha pertanto lo scopo di definire, nell'interesse generale, questioni che rientrano nell'ordine pubblico, elevando le norme di tutela dei diritti dell'uomo ed estendendo la giurisprudenza in questo ambito a tutta la comunità degli Stati parte alla Convenzione (*Konstantin Markin c. Russia* [GC], n. 30078/06, § 89, CEDU 2012). Infatti, la Corte ha sottolineato il ruolo della Convenzione in quanto «strumento costituzionale dell'ordine pubblico europeo» nel settore dei diritti dell'uomo (*Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda* [GC], n. 45036/98, § 156, CEDU 2005-VI e, più recentemente, *N.D. e N.T. c. Spagna* [GC], § 110).

La presente guida contiene il riferimento delle parole chiave per ciascuno dei citati articoli della Convenzione o dei suoi Protocolli addizionali. Le questioni giuridiche trattate in ciascuna causa sono sintetizzate in una [Lista di parole chiave](#), che proviene da un thesaurus contenente termini direttamente estratti (per la maggior parte) dal testo della Convenzione e dei suoi Protocolli.

La [banca dati HUDOC](#) della giurisprudenza della Corte permette la ricerca per mezzo di parole chiave. Perciò, la ricerca con tali parole chiave permetterà al lettore di trovare un gruppo di documenti aventi contenuto giuridico simile (per ciascuna causa il ragionamento e le conclusioni della Corte sono riassunte per mezzo di parole chiave). Le parole chiave per ciascuna causa sono disponibili nella Scheda dettagliata del documento. Per ogni necessario chiarimento, consultare il [manuale di utilizzo HUDOC](#).

* La giurisprudenza citata può essere in una delle due lingue ufficiali (francese e inglese) della Corte e della Commissione europea dei diritti dell'uomo. Salvo indicazioni diverse dopo il nome della causa, il riferimento citato è quello di una sentenza sul merito emessa da una camera della Corte. L'indicazione «(dec.)» rinvia a una decisione della Corte e l'indicazione «[GC]» significa che la causa è stata esaminata dalla Grande Camera. Le sentenze di una camera che non erano definitive alla data di pubblicazione del presente aggiornamento sono contrassegnate da un asterisco (*).

Articolo 6 della Convenzione – Diritto a un processo equo

«1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole, da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.

2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:

a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;

b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;

c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;

d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.»

Parole chiave HUDOC

Procedimento civile (6) – Procedimento penale (6) – Procedimento amministrativo (6) – Procedimento costituzionale (6) – Procedimento disciplinare (6) – Procedimento esecutivo (6) – Espulsione (6) – Estradizione (6)

1. Diritti e doveri di carattere civile (6-1): Decidere (6-1) – Controversia (6-1) – Accusa in materia penale (6-1): Pronunciarsi (6-1) – Accesso a un tribunale (6-1) – Processo equo (6-1): Procedura in contraddittorio (6-1); Parità delle armi (6-1); Assistenza giudiziaria (6-1) – Udienda pubblica (6-1): Tenuta di un'udienza (6-1); Accesso vietato alla stampa (6-1); Accesso vietato al pubblico (6-1) – Necessario in una società democratica (6-1) : Protezione della morale (6-1); Protezione dell'ordine pubblico (6-1); Sicurezza nazionale (6-1); Protezione dei minori (6-1); Protezione della vita privata delle parti (6-1); Misura giudicata strettamente necessaria (6-1); Pregiudizio agli interessi della giustizia (6-1) – Termine ragionevole (6-1) – Tribunale indipendente (6-1) – Tribunale imparziale (6-1) – Tribunale costituito per legge (6-1) – Sentenza resa pubblicamente (6-1)

2. Accusato di un reato (6-2) – Presunzione di innocenza (6-2) – Colpevolezza legalmente accertata (6-2)

3. Accusato di un reato (6-3) – Diritti della difesa (6-3)

(a) Informazione sulla natura e la causa dell'accusa (6-3-a) – Informazione nel più breve tempo possibile (6-3-a) – Informazione in una lingua comprensibile (6-3-a) – Informazione dettagliata (6-3-a)

(b) Preparazione della difesa (6-3-b) – Tempo necessario (6-3-b) – Facilitazioni necessarie (6-3-b) – Accesso al fascicolo (6-3-b)

(c) Difendersi personalmente (6-3-c) – Difendersi con l'assistenza di un difensore (6-3-c) – Assistenza di un difensore di propria scelta (6-3-c) – Mezzi insufficienti (6-3-c) – Assistenza gratuita di un avvocato d'ufficio (6-3-c) – Richiesto dagli interessi della giustizia (6-3-c)

(d) Testimoni (6-3-d) – Esame dei testimoni (6-3-d) – Ottenere la convocazione di testimoni (6-3-d) – Stesse condizioni (6-3-d)

(e) Assistenza gratuita di un interprete (6-3-e)

I. Considerazioni generali sul profilo penale dell'articolo 6

A. Principi fondamentali

1. Il principio fondamentale che regola l'applicazione dell'articolo 6 è l'equità (*Gregačević c. Croazia*, § 49). Tuttavia, la definizione del concetto di processo equo non può essere soggetta a una regola unica e invariabile ma, al contrario, è funzione delle circostanze particolari di ciascun caso (*Ibrahim e altri c. Regno Unito* [GC], § 250).

2. In ogni causa, la Corte è principalmente attenta a valutare l'equità complessiva del processo penale. Il rispetto delle esigenze del processo equo si valuta caso per caso, tenendo conto del modo in cui è stato condotto il procedimento nel suo insieme, e non sulla base dell'esame isolato di un singolo punto o incidente. Tuttavia, non si può escludere che un determinato elemento sia a tal punto decisivo da permettere di giudicare l'equità del processo in una fase precoce (*ibidem*, § 250). A tale riguardo, quando è stato rilevato un vizio di forma, spetta in primo luogo ai giudici interni esaminare se tale vizio sia stato corretto nel prosieguo del procedimento, e l'assenza di esame di tale questione è di per sé a priori incompatibile con le esigenze di un processo equo ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione (*Mehmet Zeki Çelebi c. Turchia*, § 51). Inoltre, l'effetto cumulativo di vari vizi di procedura può portare

a una violazione dell'articolo 6 anche qualora la Corte non abbia concluso per la mancanza di equità del processo in ragione di ciascuno di essi, considerato isolatamente (*Mirilashvili c. Russia*, § 165).

3. Le esigenze generali di equità poste dall'articolo 6 si applicano a tutti i procedimenti penali, a prescindere dal tipo di reato in causa (si vedano, per esempio, *Negulescu c. Romania*, §§ 39-42, e *Buliga c. Romania*, §§ 41-44, che riguardano procedimenti per reati minori). Resta il fatto che, per determinare se il procedimento nel suo insieme sia stato equo, è ammissibile tenere conto del peso dell'interesse pubblico all'esercizio dell'azione penale per il reato particolare in questione e all'applicazione di una sanzione per il suo autore. Inoltre, l'articolo 6 non deve essere applicato in modo tale da causare alle autorità di polizia delle difficoltà eccessive per combattere con misure effettive il terrorismo e altri crimini gravi, come le stesse devono fare per rispettare l'obbligo, derivante dagli articoli 2, 3 e 5 § 1 della Convenzione, di proteggere il diritto alla vita e il diritto all'integrità fisica dei cittadini. Tuttavia, le preoccupazioni di interesse generale non possono giustificare delle misure che privino della loro stessa sostanza i diritti della difesa di un ricorrente (*Ibrahim e altri c. Regno Unito* [GC], § 252).

4. Le esigenze di equità del processo sono più rigorose dal punto di vista penale che dal punto di vista civile dell'articolo 6 (*Moreira Ferreira c. Portogallo (n. 2)* [GC], § 67; *Carmel Saliba c. Malta*, § 67). Tuttavia, le garanzie offerte dal profilo penale dell'articolo 6 non si applicano necessariamente con la stessa rigorosità a tutte le cause, in particolare a quelle che non rientrano nelle categorie tradizionali del diritto penale, ad esempio i procedimenti in materia di maggiorazione di imposta (*Jussila c. Finlandia* [GC], § 43), le violazioni minori del codice della strada (*Marčan c. Croazia*, § 37) o l'imposizione di una sanzione pecuniaria amministrativa per aver messo a disposizione dei locali destinati alla prostituzione (*Sancaklı c. Turchia*, §§ 43-52).

5. L'articolo 6 non sancisce alcun diritto a non essere perseguito penalmente (*Banca internazionale per il commercio e lo sviluppo AD e altri c. Bulgaria*, § 129), né garantisce un diritto assoluto a ottenere una sentenza su accuse penali che riguardano il ricorrente, in particolare quando non ne deriva alcuna conseguenza fondamentale irreversibile a scapito delle parti (*Kart c. Turchia* [GC], § 113).

6. Nessuno può dirsi vittima di una violazione del suo diritto a un processo equo sancito dall'articolo 6 della Convenzione che, secondo l'interessato, è avvenuta nel corso di un procedimento che si è chiuso con la sua assoluzione o con un'archiviazione (*Khlyustov c. Russia*, § 103). In effetti, l'abbandono dell'azione penale nei confronti del ricorrente lo priva della qualità di vittima per le violazioni dedotte dei suoi diritti derivanti dall'articolo 6 (*Batmaz c. Turchia*, § 36). Inoltre, il ricorrente non può denunciare una violazione di questi stessi diritti se i giudici nazionali si sono limitati ad applicare una misura che sospende la pronuncia di una sanzione penale nei suoi confronti (*Kerman c. Turchia*, §§ 100-106).

7. Infine, si deve osservare che il processo di una persona deceduta viola i principi dell'articolo 6 in quanto, per la sua stessa natura, è contrario al principio della parità delle armi e a tutte le garanzie di un processo equo. Inoltre, va da sé che una persona deceduta non può essere punita, il che ostacola quantomeno il corso della giustizia penale. Qualsiasi sanzione inflitta a una persona deceduta offenderebbe la sua dignità. Infine, il processo di una persona deceduta sarebbe contrario all'oggetto e allo scopo dell'articolo 6 della Convenzione, nonché ai principi della buona fede e dell'effetto utile, inerenti a tale disposizione (*Magnitskiy e altri c. Russia*, § 281; si veda anche, *Grădinar c. Moldavia*, §§ 90-104, relativa a un processo proseguito dopo il decesso dell'imputato su richiesta della moglie di quest'ultimo, la quale voleva ottenere conferma del fatto che egli non avesse perpetrato il reato, aspetto che la Corte ha esaminato sotto il profilo civile dell'articolo 6).

8. Tuttavia, l'articolo 6 non vieta di comminare una sanzione pecuniaria a una società nata dalla fusione tra una società madre e la sua controllata in quanto la prima ha proseguito l'attività principale della seconda (*Carrefour France c. Francia* (dec.)).

B. Rinuncia

9. La Corte ha affermato che né la lettera né lo spirito dell'articolo 6 della Convenzione impediscono a una persona di rinunciare spontaneamente, in maniera espressa o tacita, alle garanzie di un processo equo. Tuttavia, per essere rilevante dal punto di vista della Convenzione, tale rinuncia deve essere accertata in maniera inequivocabile, e deve essere contornata da un minimo di garanzie corrispondenti alla sua gravità (*Pfeifer e Plankl c. Austria*, § 37), e non deve contrastare con alcun interesse pubblico importante (*Hermi c. Italia* [GC], § 73; *Sejdovic c. Italia* [GC], § 86; *Dvorski c. Croazia* [GC], § 100).

10. Per poter considerare che un accusato abbia implicitamente rinunciato, con il suo comportamento, a un diritto importante dal punto di vista dell'articolo 6 della Convenzione, occorre provare che egli avrebbe potuto ragionevolmente prevedere le conseguenze del suo comportamento a tale riguardo (*Hermi c. Italia* [GC], § 74; *Sejdovic c. Italia* [GC], § 87). Pertanto, ad esempio, la Corte ha affermato che i ricorrenti che avevano accettato in maniera volontaria, consapevole e informata di essere processati con il giudizio abbreviato, il che presentava alcuni vantaggi per la difesa, avevano rinunciato inequivocabilmente al loro diritto alle garanzie derivanti dall'articolo 6, che erano escluse nei procedimenti in questione (audizione di testimoni in appello) (*Di Martino e Molinari c. Italia*, §§ 33-40).

11. Analogamente, la Corte ha dichiarato che un ricorrente che, per undici mesi fino all'arringa conclusiva del giudizio di appello, si era rifiutato varie volte di partecipare al procedimento in videoconferenza (il che, alla luce delle circostanze, costituiva una forma legittima di partecipazione al processo), aveva rinunciato a partecipare all'udienza nel proprio processo (*Dijkhuizen c. Paesi Bassi*, § 60).

12. Alcune garanzie derivanti dall'articolo 6, ad esempio il diritto a un difensore, che è un diritto fondamentale tra quelli che costituiscono la nozione di processo equo e garantisce l'effettività del resto delle garanzie indicate nell'articolo 6 della Convenzione, richiedono la tutela speciale del criterio cosiddetto della «rinuncia consapevole e informata», stabilito dalla giurisprudenza della Corte (*Dvorski c. Croazia* [GC], § 101; *Pishchalnikov c. Russia*, §§ 77-79).¹ Tuttavia, ciò non significa che la presenza di un avvocato sia necessaria affinché il ricorrente rinunci validamente al suo diritto di accesso a un avvocato (*Fariz Ahmadov v. Azerbaijan*, §§ 50-55).

13. Analogamente, la rinuncia al diritto di interrogare un testimone, che rientra tra i diritti fondamentali elencati nell'articolo 6 § 3 costitutivi della nozione di processo equo, deve essere strettamente conforme ai criteri di rinuncia derivanti dalla giurisprudenza della Corte (*Murtazaliyeva c. Russia* [GC], § 118).

¹. Si veda la sezione Assistenza di un avvocato.

II. Campo di applicazione: la nozione di «accusa in materia penale»

Articolo 6 § 1 della Convenzione

«1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (...) da un tribunale (...), il quale sia chiamato a pronunciarsi (...) sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. (...)»

Parole chiave HUDOC

Procedimento penale (6) – Procedimento amministrativo (6) – Procedimento costituzionale (6) – Procedimento disciplinare (6) – Procedimento esecutivo (6) – Espulsione (6) – Estradizione (6)

Accusa in materia penale (6-1): – Pronunciarsi (6-1)

A. Principi generali

14. La nozione di «accusa in materia penale» ha un significato «autonomo», indipendente dalle categorizzazioni utilizzate dai sistemi giuridici nazionali degli Stati membri (*Blokhin c. Russia* [GC], § 179; *Adolf c. Austria*, § 30). Questo vale quando è necessario deliberare sia sul carattere «penale» di un'accusa che sul momento a partire dal quale esiste l'«accusa».

15. Nell'utilizzare le espressioni «accusa in materia penale» e «accusato di un reato», i tre paragrafi dell'articolo 6 si riferiscono a situazioni identiche. Di conseguenza, il criterio dell'applicabilità del profilo penale dell'articolo 6 è lo stesso per i tre paragrafi.

1. L'esistenza di un'«accusa»

16. La nozione di «accusa» deve intendersi nel senso della Convenzione. La Corte opta per una concezione «materiale», e non «formale», dell'accusa di cui all'articolo 6 (*Deweert c. Belgio*, § 44). L'accusa può pertanto essere definita come «la notifica ufficiale, proveniente dall'autorità competente, dell'addebito di un reato», definizione che corrisponde anche al criterio delle «ripercussioni importanti sulla situazione della [persona sospettata]» (*ibidem*, §§ 42 e 46; *Eckle c. Germania*, § 73, e anche *Ibrahim e altri c. Regno Unito* [GC], § 249; *Simeonovi c. Bulgaria* [GC], § 110).

17. Secondo la Corte, una persona arrestata in quanto sospettata di avere perpetrato un reato (*Heaney e McGuinness c. Irlanda*, § 42; *Brusco c. Francia*, §§ 47-50), una persona sospettata interrogata in merito alla sua partecipazione a fatti costitutivi di un reato (*Aleksandr Zaichenko c. Russia*, §§ 41-43; *Yankov e altri c. Bulgaria*, § 123; *Schmid-Laffer c. Svizzera*, §§ 30-31), e una persona interrogata in quanto sospettata di essere implicata in un reato (*Stirmanov c. Russia*, § 39), pur essendo formalmente trattata come testimone (*Kalēja c. Lettonia*, §§ 36-41), così come una persona formalmente imputata di un reato nell'ambito di un procedimento previsto dal diritto interno (*Pélissier e Sassi c. Francia* [GC], § 66; *Pedersen e Baadsgaard c. Danimarca* [GC], § 44) possono essere tutte viste come «persona accusata» e richiedere la protezione dell'articolo 6 della Convenzione. Al contrario, non si può considerare che sia oggetto di un'accusa penale una persona interrogata nell'ambito di un controllo di frontiera, se non è necessario pronunciarsi sull'esistenza di motivi plausibili per sospettarla di un reato (*Beghal c. Regno Unito*, § 121). Nella causa *Sassi e Benchellali c. Francia*, §§ 70-78, che riguardava delle dichiarazioni che i ricorrenti avevano fatto dinanzi alle autorità francesi in una base americana a Guantánamo, la Corte ha dichiarato che le audizioni, non correlate ai procedimenti giudiziari, effettuate nell'ambito di missioni amministrative allo scopo di identificare i detenuti e raccogliere informazioni, e non di raccogliere prove di presunti reati, non costituivano un'accusa in materia penale.

18. Nella causa *Deweert c. Belgio* (§§ 41-47), una lettera indirizzata dal procuratore del Re al ricorrente con cui quest'ultimo veniva informato della chiusura del suo esercizio commerciale e intimato a versare una somma di denaro a titolo di transazione per non essere perseguito penalmente equivaleva all'esistenza di una «accusa in materia penale», che comportava l'applicazione dell'articolo 6 della Convenzione.

19. Analogamente, nella causa *Blaj c. Romania*, §§ 73-74, la Corte ha esaminato il contesto nel quale erano state adottate delle misure contro il ricorrente, colto in flagrante delitto di corruzione passiva. A suo parere, i prelievi scientifici sul luogo del reato e sul corpo del ricorrente, e l'invito fatto a quest'ultimo di aprire una busta nel suo ufficio, dimostravano che le autorità lo trattavano come una persona sospetta. In queste condizioni, le informazioni comunicate al ricorrente durante l'interrogatorio condotto successivamente avevano avuto implicitamente e sostanzialmente delle ripercussioni sulla sua situazione, rendendo applicabile l'articolo 6.

2. Il carattere «penale» di un'accusa

20. Per quanto riguarda la nozione autonoma di «penale», la Convenzione non si oppone al passaggio alla «depenalizzazione» all'interno degli Stati contraenti. Tuttavia, i reati classificati tra i reati «regolamentari» a seguito della depenalizzazione possono rientrare nella nozione autonoma di illecito «penale». Il fatto di lasciare agli Stati il potere di escludere tali reati potrebbe portare a risultati incompatibili con l'oggetto e lo scopo della Convenzione (*Öztürk c. Germania*, § 49).

21. Inoltre, come ha affermato la Corte, la Convenzione permette agli Stati, nello svolgimento del loro ruolo di custodi dell'interesse pubblico, di mantenere o creare una distinzione tra diritto penale e diritto disciplinare, e di tracciare una linea di demarcazione tra i due, ma soltanto ad alcune condizioni. Essa li lascia liberi di considerare reato un'azione o un'omissione che non costituisce l'esercizio normale di uno dei diritti da essa protetti. Questa scelta, che produce l'effetto di rendere applicabili gli articoli 6 e 7, sfugge in linea di principio al controllo della Corte, mentre la scelta inversa è soggetta a regole più rigide. Se gli Stati contraenti potessero a loro piacimento qualificare un illecito come disciplinare piuttosto che penale, o perseguire l'autore di un illecito «misto» sul piano disciplinare piuttosto che su quello penale, il gioco delle clausole fondamentali degli articoli 6 e 7 sarebbe subordinato alla volontà sovrana degli Stati. Una libertà così ampia rischierebbe di condurre a risultati incompatibili con l'oggetto e lo scopo della Convenzione. La Corte è pertanto competente per assicurarsi, ai sensi dell'articolo 6 e anche senza riferimento agli articoli 17 e 18, che la sfera disciplinare non prevalga indebitamente sulla sfera penale (*Gestur Jónsson and Ragnar Halldór Hall c. Islanda* [GC], § 76).

22. Il punto di partenza dell'esame dell'applicabilità del profilo penale dell'articolo 6 della Convenzione si basa sui criteri esposti nella sentenza *Engel e altri c. Paesi Bassi*, (§§ 82-83):

1. la qualificazione nel diritto interno;
2. la natura del reato;
3. la severità della pena nella quale la persona interessata rischia di incorrere.

23. Il primo criterio ha un peso relativo e serve unicamente come punto di partenza. È fondamentale stabilire se, nel diritto interno, un determinato fatto sia previsto o meno come illecito penale. In assenza di tale previsione, la Corte analizzerà cosa ci sia dietro la classificazione nazionale esaminando la realtà sostanziale della procedura in questione (*Gestur Jónsson e Ragnar Halldór Hall c. Islanda* [GC], §§ 85 e 77-78).

24. Esaminando il secondo criterio, che è considerato più importante (*Jussila c. Finlandia* [GC], § 38), si può tenere conto dei seguenti fattori:

- la questione se la norma giuridica interessata sia rivolta esclusivamente a un gruppo specifico o si imponga per definizione a tutti (*Bendenoun c. Francia*, § 47);

- la questione se il procedimento sia avviato da un'autorità pubblica in virtù di poteri legali di esecuzione (*Benham c. Regno Unito*, § 56);
- la questione se la norma giuridica abbia una funzione repressiva o dissuasiva (*Öztürk c. Germania*, § 53; *Bendenoun c. Francia*, § 47);
- la questione se la norma di diritto sia volta a proteggere gli interessi generali della società normalmente tutelati dal diritto penale (*Produkcija Plus Storitveno podjetje d.o.o. c. Slovenia*, § 42);
- la questione se la condanna a una qualsiasi pena dipenda dalla constatazione di colpevolezza (*Benham c. Regno Unito*, § 56);
- il modo in cui altri Stati membri del Consiglio d'Europa classificano procedure analoghe (*Öztürk c. Germania*, § 53).

25. Il terzo criterio è determinato in riferimento alla pena massima comminabile prevista dalla legge applicabile (*Campbell e Fell c. Regno Unito*, § 72; *Demicoli c. Malta*, § 34).

26. Il secondo e terzo criterio enunciati nella sentenza *Engel e altri c. Paesi Bassi* sono alternativi e non necessariamente cumulativi: affinché l'articolo 6 sia ritenuto applicabile, è sufficiente che l'illecito in questione sia, per definizione, considerato «penale» dal punto di vista della Convenzione o che il reato renda l'individuo passibile di una sanzione che, per la sua natura o il grado di severità, rientri in generale nella sfera «penale» (*Lutz c. Germania*, § 55; *Öztürk c. Germania*, § 54). Il fatto che un illecito non sia punibile con una pena detentiva non è di per sé determinante, in quanto la modesta entità della sanzione applicabile non priva un illecito della sua natura penale intrinseca (*ibidem*, § 53; *Nicoleta Gheorghe c. Romania*, § 26).

Tuttavia, quando un'analisi distinta di ciascun criterio non permette di giungere a una conclusione chiara circa l'esistenza di una accusa in materia penale, è possibile adottare un approccio cumulativo (*Bendenoun c. Francia*, § 47).

B. Applicazione dei principi generali

1. Procedimenti disciplinari

27. Le infrazioni alla disciplina militare, sanzionate con l'assegnazione a una unità disciplinare per un periodo di alcuni mesi, rientrano nel profilo penale dell'articolo 6 della Convenzione (*Engel e altri c. Paesi Bassi*, § 85). Invece, la consegna di rigore per due giorni è stata giudicata di durata troppo breve per rientrare nella sfera del «diritto penale» (*ibidem*).

28. Per quanto riguarda i procedimenti in materia di disciplina professionale, nella sentenza *Albert e Le Compte c. Belgio* (§ 30), la Corte ha ritenuto inutile decidere in materia, avendo concluso che il procedimento rientrava nella sfera civile. Essa ha tuttavia sottolineato che i due profili, civile e penale, dell'articolo 6, non si escludevano l'un l'altro (*ibidem*). La Corte ha invece ritenuto che il profilo penale dell'articolo 6 non fosse applicabile a dei procedimenti disciplinari condotti dinanzi alla commissione di una federazione sportiva (*Ali Rıza e altri c. Turchia*, § 154).

29. Nella causa *Müller-Hartburg c. Austria*, §§ 42-49, che riguardava un procedimento disciplinare avviato contro un avvocato, la Corte non ha considerato applicabile l'elemento penale dell'articolo 6, e ha ritenuto che la disposizione disciplinare in questione fosse applicabile non *erga omnes*, ma a membri di un gruppo professionale dotati di uno statuto particolare, e che la stessa fosse volta ad assicurare che i membri del foro rispettino le norme specifiche che regolano il loro comportamento professionale. Questa causa presentava dunque delle caratteristiche non penali ma piuttosto disciplinari. Inoltre, per il ricorrente non si era mai trattato di una privazione della libertà e la sanzione pecuniaria in cui incorreva, sebbene di un importo che si può considerare punitivo, non era di per sé sufficiente per qualificare la misura come penale. Lo stesso valeva per la sanzione che consiste nel

radiare il ricorrente dall'albo degli avvocati, che non era necessariamente di effetto permanente e non conferiva all'accusa un carattere «penale».

30. Per quanto riguarda un procedimento disciplinare che ha comportato il pensionamento d'ufficio o la destituzione di un funzionario, la Corte non ha riconosciuto la natura «penale» dello stesso, ai sensi dell'articolo 6, in quanto le autorità hanno saputo mantenere la loro decisione in un ambito puramente amministrativo (*Moulet c. Francia* (dec.); *Trubić c. Croazia* (dec.), § 26; *Pişkin c. Turchia*, §§ 105-109; *Čivinskaitė c. Lituania*, §§ 98-99). Essa ha anche escluso dal profilo penale dell'articolo 6 una controversia avente ad oggetto la rimozione di un ufficiale dall'esercito per atti di insubordinazione (*Suküt c. Turchia* (dec.)), nonché un procedimento disciplinare militare finalizzato a un divieto di promozione e a una riduzione dello stipendio (*R.S. c. Germania* (dec.), § 33).

31. La Corte ha anche dichiarato che la procedura di destituzione di un ufficiale giudiziario (*Bayer c. Germania*, § 37) o di un magistrato (*Oleksandr Volkov c. Ucraina*, §§ 93-95; *Kamenos. c. Cipro*, §§ 51-53) non implicava una decisione su «un'accusa in materia penale», e che il profilo penale dell'articolo 6 non era dunque applicabile (*Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo* [GC], §§ 124-128). Analogamente, per quanto riguarda la rimozione di un giudice a seguito di una procedura di abilitazione, la Corte ha ritenuto che il profilo penale dell'articolo 6 non si applicasse sebbene la rimozione gli chiudesse definitivamente l'accesso alla magistratura (*Xhoxhaj c. Albania*, § 245).

32. Pur tenendo «debitamente conto» del contesto penitenziario e del regime disciplinare speciale all'interno delle carceri, l'articolo 6 si può applicare alle infrazioni in materia di disciplina penitenziaria, a causa della natura e della gravità delle pene (rispettivamente 40 giorni supplementari di detenzione e 7 giorni di detenzione nella causa *Ezeh e Connors c. Regno Unito* [GC], § 82; si veda a contrario *Štitić c. Croazia*, §§ 51-63). Tuttavia, il contenzioso penitenziario in quanto tale non rientra, in linea di principio, nel profilo penale dell'articolo 6 (*Boulois c. Lussemburgo* [GC], § 85). Così, per esempio, il fatto di assegnare un detenuto ad un settore ad alto livello di sorveglianza non riguarda la fondatezza di un'accusa in materia penale; l'accesso a un tribunale per contestare tale misura e le relative restrizioni devono essere analizzati sotto il profilo civile dell'articolo 6 § 1 (*Enea c. Italia* [GC], § 98).

33. Le misure ordinate da un tribunale in virtù di norme che sanzionano i comportamenti sconvenienti in udienza (oltraggio al tribunale) si considerano come non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 6 in quanto assimilabili all'esercizio di poteri disciplinari (*Ravnsborg c. Svezia*, § 34; *Putz c. Austria*, §§ 33-37). Tuttavia, la natura del reato e la severità della pena possono rendere l'articolo 6 applicabile a una condanna per oltraggio al tribunale (*Mariusz Lewandowski c. Polonia*, §§ 29-31, relativa a una misura di isolamento nei confronti di un detenuto), soprattutto se classificata secondo il diritto interno tra le condanne penali (*Kyprianou c. Cipro* [GC], §§ 61-64, che aveva ad oggetto una sanzione di cinque giorni di detenzione).

34. Nella sentenza *Gestur Jónsson e Ragnar Halldór Hall c. Islanda* [GC], §§ 84-98, la Corte ha dichiarato, per quanto riguarda il primo e il secondo criterio Engel, che non era stato dimostrato che il reato di oltraggio alla Giustizia era qualificato come «penale» nel diritto interno, e che, malgrado la gravità dell'inosservanza degli obblighi professionali ascritta ai ricorrenti, la natura, penale o disciplinare, dei reati di cui questi ultimi sono stati riconosciuti colpevoli non era chiara. Per quanto riguarda il terzo criterio, ossia la gravità della sanzione, essa ha precisato che l'assenza di un limite massimo per l'importo delle multe non permetteva, di per sé, di deliberare sulla questione dell'applicabilità del profilo penale dell'articolo 6. A tale riguardo essa ha osservato in particolare che le multe in questione non potevano essere convertite in privazione della libertà in caso di mancato pagamento, come invece avveniva nelle cause pertinenti, che tali multe non erano state inserite nel casellario giudiziale dei ricorrenti, e che il loro importo non era eccessivo.

35. Per quanto riguarda l'oltraggio al parlamento, la Corte opera una distinzione tra i poteri di cui dispone un corpo legislativo per regolamentare i propri procedimenti in materia di violazione dei privilegi nei confronti dei suoi membri, da una parte, e una competenza estesa che consiste nel sanzionare i terzi per atti commessi altrove, dall'altra. I primi potrebbero essere considerati dei poteri

disciplinari per natura, mentre la Corte considera i secondi come poteri penali, tenuto conto dell'applicazione generale e della severità della pena che avrebbe potuto eventualmente essere inflitta (detenzione fino a sessanta giorni e una multa nella causa *Demicoli c. Malta*, § 32).

2. Procedimenti amministrativi, fiscali, doganali, finanziari e relativi al diritto della concorrenza, e altri procedimenti speciali

36. I seguenti illeciti amministrativi possono rientrare nel profilo penale dell'articolo 6:

- infrazioni in materia di circolazione stradale punibili con multe o restrizioni relative alla patente di guida, come il ritiro di punti o la sospensione o l'annullamento della patente (*Lutz c. Germania*, § 182; *Schmautzer c. Austria*; *Malige c. Francia*; *Marčan c. Croazia* § 33; *Igor Pascari c. Repubblica di Moldavia*, §§ 20-23; *a contrario*, *Matijašić c. Croazia* (dec.));
- contravvenzioni per disturbo della quiete pubblica o turbativa dell'ordine pubblico (*Lauko c. Slovacchia*; *Nicoleta Gheorghe c. Romania*, §§ 25-26; *Şimşek, Andiç e Boğatekin c. Turchia* (dec.), ricorso che la Corte ha dichiarato irricevibile per assenza di un pregiudizio importante);
- violazione della normativa in materia di previdenza sociale (*Hüseyin Turan c. Turchia*, §§ 18-21, per una mancata dichiarazione di assunzione, nonostante la multa inflitta sia di lieve entità);
- illecito amministrativo consistente nella promozione e diffusione di documenti che incitano all'odio per motivi etnici, sanzionato con un monito amministrativo e la confisca della pubblicazione in questione (*Balsyte-Lideikiene c. Lituania*, § 61);
- illecito amministrativo relativo riguardante la tenuta di un'assemblea pubblica (*Kasparov e altri c. Russia*, §§ 39-45; *Mikhaylova c. Russia*, §§ 50-75).

37. L'articolo 6 non si applica ai procedimenti fiscali ordinari, che in linea di principio non hanno una «connotazione penale» (*Ferrazzini c. Italia* [GC], § 20). Tuttavia, esso è stato dichiarato applicabile ad alcune procedure in materia di maggiorazioni di imposta (*Jussila c. Finlandia* [GC], § 38; *Steininger c. Austria*, §§ 34-37; *Chap Ltd c. Armenia*, § 36; *Melgarejo Martinez de Abellanosa c. Spagna*, § 25).

38. Il profilo penale dell'articolo 6 è stato dichiarato applicabile ai procedimenti relativi alle maggiorazioni di imposta, in particolare sulla base dei seguenti elementi:

- la legge che stabilisce le pene si applicava a tutti i cittadini nella loro qualità di contribuenti;
- la maggiorazione non rappresentava una riparazione pecuniaria del danno causato, ma costituiva principalmente una sanzione volta a impedire la perpetrazione di un illecito della stessa natura;
- la maggiorazione è stata imposta in virtù di una norma generale con finalità dissuasive e repressive;
- la maggiorazione era di notevole entità (*Bendenoun c. Francia*; si vedano, *a contrario*, gli interessi di mora nella causa *Mieg de Boofzheim c. Francia* (dec.)).

La natura penale del reato può bastare a rendere applicabile l'articolo 6, nonostante l'esiguo importo della maggiorazione di imposta (10% del debito fiscale risanato nella causa *Jussila c. Finlandia* [GC], § 38).

39. L'articolo 6, nel suo profilo penale, è stato considerato applicabile al diritto doganale (*Salabiaku c. Francia*), alle pene inflitte da un tribunale competente in materia di disciplina di bilancio e finanziaria (*Guisset c. Francia*), nonché ad alcune autorità amministrative competenti in materia di diritto economico, finanziario e della concorrenza (*Lilly c. Francia* (dec.); *Dubus S.A. c. Francia*; *A. Menarini Diagnostics S.R.L. c. Italia*; *Produkcija Plus Storitveno podjetje d.o.o. c. Slovenia*, §§ 45-46; *a contrario*

Prina c. Romania (dec.)), anche per quanto riguarda le manipolazioni del mercato (*Grande Stevens e altri c. Italia*, §§ 94-101).

40. Nella sentenza *Blokhin c. Russia* [GC] (§§ 179-182), la Corte ha ritenuto che l'articolo 6 fosse applicabile a una procedura di collocamento di un minore in un centro di custodia cautelare per minori delinquenti. Essa ha tenuto conto della natura, della durata e delle modalità di esecuzione della privazione della libertà nella quale incorreva il ricorrente e che gli era stata concretamente inflitta, e ha sottolineato che tale privazione della libertà aveva fatto presumere che il procedimento penale avviato a suo carico fosse «penale» nel senso dell'articolo 6, e che tale presunzione potesse essere confutata solo in circostanze del tutto eccezionali e solo se si poteva considerare che la privazione della libertà avesse comportato un «pregiudizio importante» tenuto conto della sua natura, della sua durata o delle sue modalità di esecuzione. Nel caso di specie, non vi erano circostanze eccezionali tali da confutare la presunzione.

41. In alcuni casi, il profilo penale dell'articolo 6 può essere applicabile alla procedura di internamento in ospedale psichiatrico degli alienati che abbiano commesso dei reati. Tutto dipende dalle caratteristiche particolari del procedimento interno e dalle sue modalità di funzionamento in pratica (*Kerr c. Regno Unito* (dec.), e *Antoine c. Regno Unito* (dec.)), in cui non si applicava il profilo penale; si vedano, *a contrario*, *Valeriy Lopata c. Russia*, § 120, e *Vasenin c. Russia*, § 130, nelle quali tale profilo era applicabile).

42. Infine, il profilo penale dell'articolo 6 non si applica ai procedimenti penali privati. Il diritto di far perseguire o condannare penalmente dei terzi non può essere ammesso di per sé: esso deve imperativamente andare di pari passo con l'esercizio da parte della vittima del suo diritto di intentare l'azione, per natura civile, offerta dal diritto interno, anche soltanto ai fini di ottenere una riparazione simbolica o la tutela di un diritto di carattere civile, come ad esempio il diritto di godere di una «buona reputazione» (*Perez c. Francia* [GC], § 70; *Arlewin c. Svezia*, §§ 51-52).

3. Questioni politiche

43. L'articolo 6 è stato ritenuto non applicabile, nel suo profilo penale, a procedimenti relativi a sanzioni elettorali (*Pierre-Bloch c. Francia*, §§ 53-60); allo scioglimento di partiti politici (*Refah Partisi (Partito della prosperità) e altri c. Turchia* (dec.)); a commissioni di inchiesta parlamentari (*Montera c. Italia* (dec.)); alla constatazione pubblica di un conflitto di interessi riguardante un eletto (*Cătăniciu c. Romania* (dec.), §§ 38-41); e a una procedura di destituzione del Presidente della Repubblica per violazione grave della Costituzione (*Paksas c. Lituania* [GC], §§ 66-67; si veda, *a contrario*, *Haarde c. Islanda*, relativa al processo di un ex primo ministro dinanzi all'Alta Corte di giustizia). La Corte ha inoltre dichiarato che l'incandidabilità e la decadenza da un mandato elettivo per effetto di condanne penali per corruzione e abuso di potere non erano assimilabili a delle sanzioni penali (*Galan c. Italia* (dec.), §§ 80-96).

44. Per quanto riguarda i procedimenti in materia di lustrazione, la Corte ha concluso che la predominanza degli elementi aventi connotazioni penali (natura dell'illecito – falsa dichiarazione di lustrazione – e natura e severità della pena – interdizione dall'esercizio di alcune professioni per un lungo periodo) può far rientrare questi procedimenti nell'ambito di applicazione del profilo penale dell'articolo 6 della Convenzione (*Matyjek c. Polonia* (dec.); si vedano *a contrario* *Sidabras e Džiautas c. Lituania* (dec.), e *Polyakh e altri c. Ucraina*, §§ 56-59).

4. Espulsione ed estradizione

45. Le procedure di espulsione degli stranieri, anche se possono essere avviate nell'ambito di procedimenti penali, non rientrano nel profilo penale dell'articolo 6 (*Maaouia c. Francia* [GC], § 39). La stessa esclusione si applica alle procedure di estradizione (*Peñafiel Salgado c. Spagna* (dec.)) o alle procedure relative al mandato d'arresto europeo (*Monedero Angora c. Spagna* (dec.)).

46. Al contrario, la sostituzione di una pena detentiva con una espulsione con interdizione dal territorio per dieci anni può essere considerata una pena alla stregua di quella fissata al momento della condanna iniziale (*Gurguchiani c. Spagna*, §§ 40 e 47-48).

5. Le varie fasi dei procedimenti penali, procedimenti connessi e ricorsi successivi

47. Le misure adottate per impedire disordini o atti criminali non sono coperte dalle garanzie dell'articolo 6 (*Raimondo c. Italia*, § 43 e *De Tommaso c. Italia* [GC], § 143, per una sorveglianza speciale da parte della polizia; *R. c. Regno Unito* (dec.), per un ammonimento della polizia a un minore che ha commesso atti contrari al pudore nei confronti di ragazze della sua scuola).

48. Per quanto riguarda la fase predibattimentale (inchiesta, istruzione), la Corte considera i procedimenti penali nella loro interezza, includendo pertanto anche tale fase (*Dvorski c. Croazia* [GC], § 76). La Corte sottolineava già nella sua giurisprudenza passata che anche alcune condizioni richieste dall'articolo 6, come il termine ragionevole o i diritti della difesa, possono essere pertinenti in questa fase del procedimento, in quanto l'equità del processo può essere gravemente inficiata dall'inosservanza iniziale delle stesse (*Imbrioscia c. Svizzera*, § 36). Se il giudice istruttore non è chiamato a pronunciarsi sulla fondatezza di un'«accusa in materia penale», gli atti dallo stesso compiuti influiscono direttamente sull'andamento e sull'equità del procedimento successivo, compreso il processo propriamente detto. Pertanto, l'articolo 6 § 1 si può ritenere applicabile al procedimento istruttorio condotto da un giudice istruttore, anche se alcune delle garanzie procedurali previste dall'articolo 6 § 1 possono non applicarsi (*Vera Fernández-Huidobro c. Spagna*, §§ 108-114).

49. L'articolo 6 § 1 si applica dall'inizio alla fine del procedimento allo scopo di stabilire la fondatezza di ogni «accusa in materia penale», anche durante la fase di fissazione della pena (ad esempio, le procedure di confisca che permettono ai tribunali nazionali di fissare l'importo che dovrebbe essere previsto dall'ordinanza di confisca, come nella causa *Phillips c. Regno Unito*, § 39; si veda anche *Aleksandr Dementyev c. Russia*, §§ 23-26, che riguarda la fissazione di una pena complessiva che implica la conversione della durata del lavoro di interesse generale in giornate di detenzione in carcere). L'articolo 6 si può applicare anche, nel suo profilo penale, a un processo che comporta la demolizione di una casa costruita abusivamente, misura che può essere qualificata come una «pena» (*Hamer c. Belgio*, § 60). Tuttavia, esso non è applicabile a una procedura finalizzata a rendere conforme una condanna iniziale con il nuovo codice penale più favorevole (*Nurmagomedov c. Russia*, § 50), mentre è applicabile a una procedura di rettifica di una pena quando vi sia un impatto sulla durata complessiva della detenzione del ricorrente (*Kereselidze c. Georgia*, §§ 32-33).

50. Le procedure riguardanti l'esecuzione delle pene – come le procedure di richiesta di amnistia (*Montcornet de Caumont c. Francia* (dec.)), le procedure di liberazione condizionale (*A. c. Austria*, decisione della Commissione) o le procedure di trasferimento che rientrano nella Convenzione sul trasferimento delle persone condannate (*Szabó c. Svezia* (dec.)), ma si veda a contrario *Buijen c. Germania*, §§ 40-45) – o le procedure relative all'*exequatur* di una ordinanza di confisca emessa da un tribunale straniero (*Saccoccia c. Austria* (dec.)) non rientrano nell'ambito di applicazione penale dell'articolo 6.

51. In linea di principio, le misure di confisca che ledono i diritti di proprietà di terzi, in assenza di minacce di procedimenti penali contro questi ultimi, non equivalgono alla «determinazione della fondatezza di una accusa in materia penale» (*Air Canada c. Regno Unito*, § 54, riguardante il sequestro di un aereo; *AGOSI c. Regno Unito*, §§ 65-66, relativo alla confisca di monete d'oro). Queste misure rientrano piuttosto nel profilo civile dell'articolo 6 (*Silickienė c. Lituania*, §§ 45-46).

52. Le garanzie dell'articolo 6 si applicano, in linea di principio, ai ricorsi per cassazione (*Meftah e altri c. Francia* [GC], § 40), e ai procedimenti costituzionali (*Gast e Popp c. Germania*, §§ 65-66; *Caldas Ramírez de Arrellano c. Spagna* (dec.); *Üçdağ c. Turchia*, § 29) quando tali procedimenti costituiscono

una fase successiva del procedimento penale corrispondente e l'esito degli stessi può essere decisivo per le persone condannate.

53. Infine, l'articolo 6 non si applica in linea di principio alle procedure di ricorso straordinarie, ad esempio la riapertura di un procedimento. Secondo il ragionamento della Corte, una persona che chiede la riapertura dopo che la sua condanna sia passata in giudicato, non è «accusata di un reato» nel senso di detto articolo (*Moreira Ferreira c. Portogallo (n. 2)* [GC], *Fischer c. Austria* (dec.)). Solo i nuovi procedimenti, una volta autorizzata la riapertura del giudizio, si possono considerare attinenti alla determinazione della fondatezza di un'accusa in materia penale (*Löffler c. Austria*, § 18-19). Questo ragionamento è stato seguito anche nelle cause di richiesta di riapertura di un procedimento penale conseguente a una constatazione di violazione da parte della Corte (*Öcalan c. Turchia* (dec.)).

54. Invece, se un ricorso straordinario porta, di pieno diritto o alla luce delle circostanze della causa, a fare interamente riesaminare la controversia, l'articolo 6 si applica nel modo consueto alla procedura di «riesame». Inoltre, la Corte ha ritenuto che l'articolo 6 sia applicabile in alcune cause in cui, sebbene definito «straordinario» o «eccezionale» nel diritto interno, il procedimento era stato dichiarato assimilabile, per la sua natura e la sua portata, a un procedimento di appello ordinario, non essendo la qualificazione a livello interno considerata dalla Corte come determinante per la questione dell'applicabilità. In definitiva, la natura, la portata e le caratteristiche particolari del ricorso straordinario in questione nell'ordinamento giuridico in causa possono far rientrare tale ricorso nel campo di applicazione dell'articolo 6 § 1 (*Moreira Ferreira c. Portogallo (n. 2)* [GC], §§ 60-72; si veda anche, per esempio, *Serrano Contreras c. Spagna (n. 2)*, §§ 27-28).

55. Analogamente, le procedure di revisione che comportano una modifica di una decisione emessa in ultimo grado rientrano nel profilo penale dell'articolo 6 (*Vanyan c. Russia*, § 58).

56. Infine, è opportuno osservare che la Corte può esaminare una doglianza relativa all'articolo 6 – che era stata precedentemente cancellata dal ruolo per effetto di una dichiarazione unilaterale che riconosceva una violazione di tale disposizione – se la causa è stata nuovamente iscritta al ruolo in quanto i giudici nazionali non hanno dato effetto alla dichiarazione unilaterale riaprendo il procedimento in questione (*Willems e Gorjon c. Belgio*, §§ 54-66).

III. Diritto di accesso a un tribunale

Articolo 6 § 1 della Convenzione

«1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (...) da un tribunale (...), il quale sia chiamato a pronunciarsi (...) sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti»

Parole chiave HUDOC

Accesso a un tribunale (6-1)

57. Il «diritto a un tribunale» non è assoluto in materia penale più di quanto lo sia in materia civile, e si presta a limitazioni implicite (*Deweert c. Belgio*, § 49; *Kart c. Turchia* [GC], § 67).

58. Queste limitazioni non possono tuttavia restringerne l'esercizio in maniera tale o a un punto tale che il diritto in questione si trovi ad essere compromesso nella sua stessa sostanza. Esse devono tendere a uno scopo legittimo e deve esistere un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (*Guérin c. Francia*, [GC], § 37; *Omar c. Francia* [GC], § 34, in cui si fa riferimento anche a cause in materia civile).

Limitazioni

59. Le limitazioni al diritto di accesso a un tribunale possono derivare da:

1. L'immunità parlamentare

60. Le garanzie offerte dall'immunità parlamentare, nei suoi due aspetti (irresponsabilità e inviolabilità), derivano dalla stessa necessità, ossia assicurare l'indipendenza del Parlamento nell'adempimento delle sue funzioni. Ora, senza alcun dubbio l'inviolabilità contribuisce a garantire questa piena indipendenza prevenendo ogni possibile procedimento penale motivato dall'intenzione di nuocere all'attività politica del deputato, proteggendo in tal modo anche l'opposizione dalle pressioni o dagli abusi della maggioranza (*Kart c. Turchia* [GC], § 90, in cui vengono citate anche cause in materia civile). Inoltre, un'azione penale contro un deputato può inficiare il funzionamento stesso dell'assemblea alla quale appartiene l'interessato e turbare la serenità dei lavori parlamentari. Questo regime di immunità che deroga alle norme del diritto comune può dunque essere inteso nel senso di perseguire uno scopo legittimo (*ibidem*, § 91).

61. Tuttavia, non è possibile trarre dalla constatazione di legittimità dell'inviolabilità parlamentare una presunzione di conformità di quest'ultima con la Convenzione senza tenere conto delle circostanze del caso di specie. Si deve verificare che l'inviolabilità parlamentare non limiti il diritto di accesso a un tribunale a un punto tale che il diritto in questione ne risulti lesa nella sua stessa sostanza. Questo controllo di proporzionalità implica che si tenga conto del giusto equilibrio da assicurare tra l'interesse generale costituito dal mantenimento dell'integrità del Parlamento e l'interesse individuale del ricorrente, che vorrebbe ottenere la revoca della sua immunità parlamentare per difendersi dinanzi a un tribunale dall'azione penale avviata nei suoi confronti. Quando si pronuncia sulla proporzionalità, la Corte deve prestare un'attenzione particolare alla portata dell'inviolabilità nel caso di specie (*ibidem*, §§ 92-93). Quanto meno la misura di protezione considerata è funzionale all'integrità del Parlamento, tanto più la sua giustificazione deve essere imperiosa. Così, per esempio, la Corte ha potuto dichiarare che l'impossibilità per un deputato di rinunciare al beneficio della sua immunità non aveva pregiudicato il suo diritto a un tribunale, in quanto si trattava solo di un ostacolo procedurale temporaneo alla conclusione del procedimento, limitato alla durata del mandato parlamentare (*ibidem*, §§ 92-93, 95 e 111-113).

2. Le norme procedurali

62. Si tratta, ad esempio, delle condizioni di ammissibilità di un ricorso. L'articolo 6 della Convenzione non obbliga gli Stati contraenti a creare corti d'appello o di cassazione (*Dorado Baúlde c. Spagna* (dec.), § 18). Tuttavia, quando tali giurisdizioni esistono, le garanzie dell'articolo 6 devono essere rispettate, ad esempio quella del diritto di accesso effettivo a una tale giurisdizione (*Maresti c. Croazia*, § 33; *Reichman c. Francia*, § 29).

63. Anche se il diritto di esercitare un ricorso può essere ovviamente subordinato a condizioni di legge, i tribunali, applicando norme procedurali, devono evitare un eccessivo formalismo che pregiudicherebbe l'equità del procedimento (*Walchli c. Francia*, § 29; *Evaggelou c. Grecia*, § 23). Può accadere infatti che un'applicazione particolarmente rigorosa di una norma procedurale pregiudichi il diritto di accesso a un tribunale nella sua stessa sostanza (*Labergère c. Francia*, § 23), in particolare se si tiene conto dell'importanza dell'appello e della posta in gioco di quest'ultimo per un ricorrente condannato a una pena detentiva severa (*ibidem*, § 20).

64. Il diritto di accesso a un tribunale è lesa nella sua stessa sostanza anche in caso di mancato rispetto della procedura, ad esempio quando l'ufficiale della procura, incaricato di verificare le condizioni di ammissibilità delle richieste di esonero o dei reclami contro gli avvisi di multa, eccedendo i suoi poteri, ha deliberato egli stesso sulla fondatezza di un reclamo, privando in tal modo i ricorrenti di un esame da parte del giudice di prossimità dell'«accusa» in questione (*Josseume c. Francia*, § 32).

65. Lo stesso si può dire quando una decisione di inammissibilità per un motivo erroneo ha comportato la riscossione della cauzione equivalente al pagamento dell'ammenda forfettaria, da cui è conseguito il pagamento dell'ammenda e dunque l'estinzione dell'azione penale, comportando l'impossibilità per il ricorrente di contestare dinanzi a un «tribunale» l'infrazione in materia di codice della strada a lui ascritta dopo il pagamento dell'ammenda (*Célice c. Francia*, § 34).

66. Un altro esempio: il ricorrente ha subito un ostacolo eccessivo al suo diritto di accesso a un tribunale quando il suo ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile poiché non sono stati rispettati i termini di legge, se tale inosservanza riguarda la modalità lacunosa con la quale le autorità hanno adempiuto all'obbligo di notificare la decisione, emessa dalla giurisdizione di grado inferiore, al ricorrente (*Davran c. Turchia*, §§ 40-47; *Maresti c. Croazia*, §§ 33-43; a contrario *Johansen c. Germania*, §§ 46-57).

3. L'esigenza di esecuzione di una decisione anteriore

67. In caso di inammissibilità d'ufficio del ricorso per cassazione di ricorrenti che sono stati oggetto di un mandato d'arresto e si sono sottratti all'esecuzione dello stesso:

- l'inammissibilità del ricorso, per motivi legati alla latitanza del ricorrente, si traduce in una sanzione sproporzionata, considerato il posto fondamentale che occupano in una società democratica i diritti della difesa e il principio della preminenza del diritto (*Poitrimol c. Francia*, § 38; *Guérin c. Francia* [GC], § 45; *Omar c. Francia* [GC], § 42);
- l'inammissibilità di un ricorso per cassazione, basata unicamente sul fatto che il ricorrente non si è costituito in esecuzione della decisione giudiziaria oggetto del ricorso, costringe l'interessato ad autoinfliggersi da subito la privazione della libertà derivante dalla decisione impugnata, mentre questa decisione non può essere considerata definitiva fintanto che non sia intervenuta la decisione sul ricorso o non sia scaduto il termine per il ricorso. In questo modo, si impone al ricorrente un onere sproporzionato, rompendo il giusto equilibrio che deve esistere tra, da una parte, la preoccupazione legittima di garantire l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e, dall'altra, il diritto di accesso al giudice di cassazione e l'esercizio dei diritti della difesa (*ibidem*, §§ 40-41; *Guérin c. Francia* [GC], § 43).

68. Lo stesso vale nel caso in cui vi sia decadenza dal diritto di ricorso per cassazione a causa dell'inosservanza dell'obbligo di costituirsi (*Khalfaoui c. Francia*, § 46; *Papon c. Francia (n. 2)*, § 100).

69. Invece, il fatto di esigere che sia versata una cauzione prima di proporre reclamo contro una multa per eccesso di velocità, allo scopo di prevenire l'esercizio di ricorsi dilatori o abusivi in materia di circolazione stradale, può costituire una restrizione legittima e non sproporzionata al diritto di accesso a un tribunale (*Schneider c. Francia* (dec.)).

4. Altre restrizioni che violano il diritto di accesso a un tribunale

70. Altre restrizioni possono verificarsi, ad esempio, quando un imputato viene convinto dalle autorità a rinunciare all'appello in cambio di una falsa promessa di condono della pena inflitta dal tribunale di primo grado (*Marpa Zeeland B.V. e Metal Welding B.V. c. Paesi Bassi*, §§ 46-51), o quando una corte d'appello ha omesso di informare un imputato di un nuovo termine per nominare un avvocato allo scopo di presentare un ricorso per cassazione, dopo che il suo avvocato d'ufficio si era rifiutato di assisterlo (*Kulikowski c. Polonia*, § 70).

71. Vi sarà restrizione all'accesso a un tribunale anche quando è stato impossibile per il ricorrente contestare una multa imposta dall'amministrazione dinanzi a un tribunale dotato di un potere di

controllo sufficiente in materia di decisioni amministrative (*Julius Kloiber Schlachthof GmbH e altri c. Austria*, §§ 28-34).²

IV. Garanzie di ordine generale: esigenze di ordine istituzionale

Articolo 6 § 1 della Convenzione

«1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (...) da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi (...) sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. (...)»

Parole chiave HUDOC

Tribunale indipendente (6-1) – Tribunale imparziale (6-1) – Tribunale costituito per legge (6-1)

72. La nozione di «tribunale costituito per legge», insieme a quelle di «indipendenza» e di «imparzialità» di un tribunale, fanno parte delle «esigenze istituzionali» dell'articolo 6 § 1. Nella giurisprudenza della Corte, queste nozioni sono strettamente collegate tra loro (*Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda* [GC], § 218).

73. La Corte ritiene, in particolare, che un organo giurisdizionale che non soddisfi le esigenze di indipendenza – soprattutto rispetto al potere esecutivo – e di imparzialità, non possa nemmeno essere definito un «tribunale» ai sensi dell'articolo 6 § 1. Analogamente, la «legge» ai sensi della quale un «tribunale» si può considerare «costituito» comprende qualsiasi disposizione di diritto interno – comprese, in particolare, quelle in materia di indipendenza dei membri di una giurisdizione – la cui inosservanza renderebbe «irregolare» la partecipazione di uno o più giudici all'esame di una causa. Inoltre, l'indipendenza di un tribunale, ai sensi dell'articolo 6 § 1, si valuta, tra l'altro, in base al modo in cui i suoi membri sono stati nominati, questione che rientra nell'ambito della costituzione di un «tribunale». Pertanto, anche se le esigenze istituzionali dell'articolo 6 § 1 perseguono ciascuna uno scopo preciso che le rende delle garanzie specifiche di un processo equo, esse hanno in comune il fatto che mirano al rispetto dei principi fondamentali della preminenza del diritto e della separazione dei poteri (*ibidem*, §§ 232-233).

A. La nozione di «tribunale»

74. Nella giurisprudenza della Corte, un tribunale viene definito tale in riferimento alle sue funzioni giudiziarie, che consistono nel definire le questioni di sua competenza sulla base di norme di diritto e all'esito di un procedimento condotto in debita forma. Esso deve anche soddisfare alcune altre esigenze: indipendenza, in particolare rispetto al potere esecutivo; imparzialità; durata del mandato dei suoi componenti; garanzie offerte dalla sua procedura, alcune delle quali compaiono nel testo dello stesso articolo 6 § 1 (*Belilos c. Svizzera*, § 64; *Coëme e altri c. Belgio*, § 99; *Richert c. Polonia*, § 43). Inoltre, la nozione stessa di «tribunale» implica che quest'ultimo sia composto da giudici selezionati in base al merito – ossia giudici che, grazie alle loro competenze professionali e alla loro integrità morale, sono capaci di esercitare le funzioni giudiziarie associate a tale carica in uno Stato che si basa sul principio della preminenza del diritto (*Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda* [GC], §§ 219-220 e 232).

². Si veda la sezione Garanzie di ordine generale: esigenze di ordine istituzionale.

75. Così, ad esempio, conferire all'autorità amministrativa il potere di perseguire e punire gli illeciti «penali» di minore gravità non è contrario alla Convenzione, purché l'interessato abbia la facoltà di impugnare qualsiasi decisione da essa adottata nei suoi confronti dinanzi a un tribunale che offra le garanzie di cui all'articolo 6 (*Öztürk c. Germania*, § 56; *A. Menarini Diagnostics S.R.L. c. Italia*; *Flisar c. Slovenia*, § 33). Di conseguenza, le decisioni rese da un'autorità amministrativa che non soddisfino le condizioni dell'articolo 6 § 1 devono subire il controllo successivo di un «organo giudiziario di piena giurisdizione». Tra le caratteristiche che definiscono quest'ultimo vi è il potere di annullare su tutti i punti, di fatto o di diritto, la decisione dell'organo di grado inferiore (*Schmautzer c. Austria*, § 36; *Gradinger c. Austria*, § 44; *Grande Stevens e altri c. Italia*, § 139). Ciò avviene, ad esempio, quando i giudici amministrativi esercitano un controllo giurisdizionale che va oltre un controllo «formale» di legalità, e che comporta un'analisi dettagliata dell'opportunità e della proporzionalità della pena imposta dall'autorità amministrativa (*A. Menarini Diagnostics S.R.L. c. Italia*, §§ 63-67, nel caso di una multa inflitta da un'autorità di controllo indipendente operante in materia di concorrenza). Analogamente, un controllo giurisdizionale potrà soddisfare le condizioni dell'articolo 6 anche se è la legge stessa che determina la pena a seconda della gravità del reato (*Malige c. Francia*, §§ 46-51, nel caso della sottrazione di punti al titolare di una patente di guida).

76. Il potere di pronunciare una decisione obbligatoria non modificabile da un'autorità non giudiziaria è insito nella nozione stessa di «tribunale» (*Findlay c. Regno Unito*, § 77).

B. Tribunale costituito per legge

1. Principi pertinenti

77. Ai sensi dell'articolo 6 § 1, un tribunale deve sempre essere «costituito per legge». Questa espressione rispecchia il principio dello stato di diritto, insito in tutto il sistema di protezione istituito dalla Convenzione e dai suoi Protocolli (*Jorgic c. Germania*, § 64; *Richert c. Polonia*, § 41). In effetti, un organo che non sia stato costituito conformemente alla volontà del legislatore sarebbe necessariamente privo della legittimità richiesta in una società democratica per esaminare le cause individuali (*Lavents c. Lettonia*, § 114; *Gorguiladzé c. Georgia*, § 67; *Kontalexis c. Grecia*, § 38).

78. La «legge» di cui all'articolo 6 § 1 è costituita dunque non soltanto dalla legislazione relativa alla individuazione e alla competenza degli organi giudiziari (*Lavents c. Lettonia*, § 114; *Richert c. Polonia*, § 41; *Jorgic c. Germania*, § 64), ma anche da ogni altra disposizione del diritto interno la cui inosservanza rende irregolare la partecipazione di uno o più giudici all'esame della causa (*Pandjigidzé e altri c. Georgia*, § 104; *Gorguiladzé c. Georgia*, § 68). L'espressione «costituito per legge» riguarda non solo la base legale dell'esistenza stessa del «tribunale» ma anche il rispetto da parte di quest'ultimo delle norme particolari che lo regolano (*ibidem*) e la sua composizione in ciascuna causa (*Posokhov c. Russia*, § 39; *Fatullayev c. Azerbaijan*, § 144; *Kontalexis c. Grecia*, § 42). Inoltre, viste le conseguenze fondamentali che il processo di nomina dei giudici comporta per il buon funzionamento e la legittimità del potere giudiziario in uno Stato democratico regolato dalla preminenza del diritto, la Corte ritiene che esso costituisca necessariamente un elemento insito nella nozione di «tribunale costituito per legge» (*Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda* [GC], § 227).

79. Pertanto, un tribunale non competente per giudicare un imputato conformemente alle disposizioni applicabili del diritto nazionale «non è costituito per legge» nel senso dell'articolo 6 § 1 (*Richert c. Polonia*, § 41; *Jorgic c. Germania*, § 64).

80. L'introduzione dell'espressione «costituito per legge» nell'articolo 6 «ha lo scopo di evitare che l'organizzazione del sistema giudiziario (...) venga lasciata alla discrezione dell'esecutivo e di far sì che la materia sia disciplinata da una legge del Parlamento» (*Richert c. Polonia*, § 42; *Coëme e altri c. Belgio*, § 98). In alcuni paesi di diritto codificato, l'organizzazione del sistema giudiziario non può essere lasciata alla discrezione delle autorità giudiziarie, il che non esclude tuttavia che a queste ultime

possa essere riconosciuto un certo potere di interpretazione della legislazione nazionale in materia (*ibidem*; *Gorguiladzé c. Georgia*, § 69).

81. L'inosservanza, da parte di un tribunale, delle disposizioni di diritto interno che regolano l'individuazione e la competenza degli organi giudiziari comporta, in linea di principio, una violazione dell'articolo 6 § 1 (si veda *Tempel c. Repubblica ceca*, 2020, nella quale le questioni relative all'attribuzione della competenza di un tribunale sono state esaminate sotto il profilo dell'equità generale del processo). La Corte è dunque competente per pronunciarsi sul rispetto delle norme di diritto interno su questo punto. Tuttavia, visto il principio generale secondo il quale sono in primo luogo gli stessi giudici nazionali a dover interpretare la legislazione interna, la Corte ritiene di non dover mettere in discussione la loro valutazione se non nei casi di evidente violazione di tale legislazione (*Coëme e altri c. Belgio*, § 98 *in fine*; *Lavents c. Lettonia*, § 114; *Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda* [GC], §§ 216 e 242). Il compito della Corte si limita dunque a verificare se esistano motivi ragionevoli che giustifichino la dichiarazione di competenza delle autorità (*Jorgic c. Germania*, § 65).

82. La Corte ha inoltre spiegato che deve procedere al suo esame dal punto di vista dell'esigenza di un «tribunale costituito per legge» senza perdere di vista lo scopo comune delle esigenze istituzionali dell'articolo 6 § 1 e verificando sistematicamente se l'irregolarità dedotta in una determinata causa fosse di una gravità tale da pregiudicare i principi fondamentali sopra menzionati e compromettere l'indipendenza della giurisdizione in questione. A tale riguardo, l'«indipendenza» è quella che, da un punto di vista personale e istituzionale, è necessaria per prendere una decisione imparziale, ed è pertanto un presupposto dell'imparzialità. Essa denota, da una parte, un atteggiamento mentale che indica l'impermeabilità del giudice verso qualsiasi pressione esterna in quanto attributo della sua integrità morale e, dall'altra, un insieme di disposizioni istituzionali e funzionali – che comprendono sia una procedura che permette di nominare i giudici in maniera da garantire la loro indipendenza, sia dei criteri di selezione fondati sul merito –, in modo tale da offrire delle garanzie contro un'influenza abusiva e/o un potere discrezionale illimitato delle altre autorità dello Stato, sia nella fase iniziale della nomina di un giudice che durante l'esercizio da parte di quest'ultimo delle sue funzioni (*Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda* [GC], § 234).

83. A questo proposito, la Corte ha inoltre osservato che concludere che una giurisdizione non è un «tribunale costituito per legge» può avere delle ripercussioni notevoli sui principi della certezza del diritto e dell'inamovibilità dei giudici. Ciò premesso, far rispettare questi principi ad ogni costo, e a scapito delle esigenze di un «tribunale costituito per legge», può essere in alcune circostanze ancora più pregiudizievole per la preminenza del diritto e per la fiducia dei cittadini nella giustizia. Come in tutte le cause in cui sono in conflitto dei principi fondamentali della Convenzione, si deve garantire un equilibrio in modo da determinare se esista un bisogno imperioso – di natura sostanziale e categorica – di discostarsi dal principio della certezza del diritto e dell'autorità della cosa giudicata e da quello dell'inamovibilità dei giudici, nella misura in cui essi siano pertinenti, nelle circostanze particolari di una causa (*ibidem*, § 240).

84. Per quanto riguarda le dedotte violazioni dell'esigenza di un «tribunale costituito per legge» nel processo di nomina dei giudici, la Corte ha stabilito i criteri seguenti, da considerare cumulativamente, che offrono una base solida per il suo esame (*ibidem*, §§ 243-252):

- In primo luogo, la Corte considera che, in linea di principio, deve esistere una violazione manifesta del diritto interno, nel senso che quest'ultima deve essere oggettivamente e realmente riconoscibile in quanto tale. Tuttavia, l'assenza di quest'ultima non esclude di per sé la possibilità di una violazione del diritto in questione, in quanto una procedura che è a priori conforme alle norme interne pertinenti può comunque comportare delle conseguenze che sono incompatibili con l'oggetto e lo scopo del diritto a un «tribunale costituito per legge»;
- In secondo luogo, solo le violazioni delle norme fondamentali della procedura di nomina dei giudici – ossia quelle che priverebbero della sua stessa sostanza il diritto a un «tribunale costituito per legge»

– sono tali da comportare una violazione di tale diritto, come ad esempio la nomina alla funzione di giudice di una persona che non soddisfi le condizioni necessarie o le violazioni che compromettano in altro modo lo scopo e gli effetti dell'«esigenza di un tribunale costituito per legge». Di conseguenza, le violazioni puramente formali si devono considerare al di sotto della soglia di gravità richiesta;

- In terzo luogo, il controllo operato dai giudici nazionali sulla questione delle conseguenze giuridiche di una inosservanza delle norme di diritto interno che regolano le nomine giudiziarie deve essere operato in riferimento alle norme pertinenti della Convenzione. In particolare, si deve garantire un equilibrio giusto e proporzionato in modo tale da determinare se esistesse un bisogno imperioso – di natura sostanziale e imperativa – di discostarsi dai principi concomitanti della certezza del diritto e dell'inalterabilità dei giudici, purché questi siano pertinenti, alla luce delle circostanze particolari di un determinato caso. Più passa il tempo, più sarà importante preservare la certezza del diritto nel bilanciamento da operare.

85. Nella sentenza *Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda* [GC] la Corte, applicando i suddetti criteri, ha dichiarato che il diritto del ricorrente a un «tribunale costituito per legge» era stato privato della sua stessa sostanza a causa della partecipazione al suo processo di un giudice la cui procedura di nomina era stata viziata da una violazione grave e manifesta di una norma fondamentale di diritto interno intesa a limitare l'influenza del potere esecutivo e a rafforzare l'indipendenza del potere giudiziario. Il primo e il secondo criterio erano pertanto soddisfatti. Quanto al terzo, la Corte suprema non ha operato un controllo conforme alla Convenzione né garantito un giusto equilibrio tra i principi pertinenti in gioco, sebbene le irregolarità in questione fossero state accertate anche prima dell'entrata in funzione dei giudici in questione. Non è stata data risposta ad alcuna delle argomentazioni estremamente pertinenti formulate dal ricorrente. La moderazione dimostrata dalla Corte suprema nell'esaminare questa causa ha pregiudicato il ruolo importante che il potere giudiziario esercita nel mantenimento degli equilibri inerenti alla separazione dei poteri.

2. Esempi

86. Ecco degli esempi in cui la Corte ha dichiarato che l'organo in questione non era un «tribunale costituito per legge»:

- la Corte di cassazione, quando ha giudicato imputati che non erano ministri per reati connessi a quelli per i quali i ministri erano perseguiti, in quanto la regola della connessione non era stata prevista dalla legge (*Coëme e altri c. Belgio*, §§ 107-108);
- una giurisdizione composta da due giudici assessori eletti, nell'ambito di una determinata causa, in violazione dell'obbligo di estrazione a sorte e della limitazione della durata massima di servizio a due settimane l'anno (*Posokhov c. Russia*, § 43);
- una giurisdizione composta da giudici assessori che avevano continuato a svolgere le loro funzioni conformemente alla tradizione consolidata anche se la legge sui giudici assessori era stata abrogata e non era stata adottata nessuna nuova legge (*Pandjigidzé e altri c. Georgia*, §§ 108-111);
- una giurisdizione la cui composizione non era conforme alla legge, a causa dell'incompatibilità di due giudici (*Lavents c. Lettonia*, § 115);

87. La Corte ha dichiarato che il tribunale era «costituito per legge» nei casi seguenti:

- una giurisdizione tedesca che giudicava una persona per fatti di genocidio commessi in Bosnia Erzegovina (*Jorgic c. Germania*, §§ 66-71);
- una giurisdizione specializzata in materia di corruzione e di criminalità organizzata (*Fruni c. Slovacchia*, § 140);
- il distacco di un giudice unico da parte di una giurisdizione superiore per esaminare il caso dei ricorrenti (*Maciszewski e altri c. Polonia* (dec.));

- rinvio di una causa dinanzi a una giurisdizione specializzata avvenuto conformemente alla legge e in assenza di elementi che indicassero un'intenzione di influenzare l'esito del processo (*Bahaettin Uzan c. Turchia*).

88. Per altri esempi in cui la corte ha esaminato l'esigenza di un «tribunale costituito per legge» - sia sotto il profilo civile che sotto il profilo penale dell'articolo 6 § 1 – si veda *Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda* [GC], § 217).

C. Indipendenza e imparzialità del tribunale

89. Il diritto a un processo equo sancito dall'articolo 6 § 1 richiede che tutte le cause siano trattate da un «tribunale indipendente e imparziale» costituito per legge. Vi è un legame stretto tra le nozioni di indipendenza e di imparzialità oggettiva. Per questo motivo, spesso la Corte esamina congiuntamente la questione relativa al loro rispetto (*Findlay c. Regno Unito*, § 73).

I principi applicabili per determinare se un tribunale possa essere considerato «indipendente e imparziale» si applicano anche ai giudici togati, ai giudici onorari e ai giurati (*Holm c. Svezia*, § 30).

90. Tuttavia, le garanzie di indipendenza e di imparzialità derivanti dall'articolo 6 § 1 riguardano soltanto l'organo che deve deliberare sull'accusa penale formulata contro il ricorrente, e non si applicano ai rappresentanti dell'accusa, che non sono parti al procedimento (*Kontalexis c. Grecia*, § 57; *Haarde c. Islanda*, § 94; *Thiam c. Francia*, § 71).

1. Tribunale indipendente

a. Principi generali

91. L'articolo 6 § 1 esige un'indipendenza rispetto agli altri poteri – ossia l'esecutivo e il legislativo – ma anche rispetto alle parti (*Ninn-Hansen c. Danimarca* (dec.)).

92. La nozione di separazione dei poteri degli organi politici dello Stato e dell'autorità giudiziaria assume un'importanza sempre maggiore nella giurisprudenza della Corte. Tuttavia, né l'articolo 6 né altre disposizioni della Convenzione obbligano gli Stati a conformarsi a una qualsiasi nozione costituzionale teorica relativa alla possibilità di limitare l'interazione tra i poteri. La questione è sempre quella di stabilire se, in una determinata causa, le esigenze della Convenzione siano state soddisfatte (*Henryk Urban e Ryszard Urban c. Polonia*, § 46).

b. Criteri di valutazione dell'indipendenza

93. Il rispetto dell'esigenza di indipendenza viene esaminato in particolare sulla base di criteri di natura statutaria (*Mustafa Tunç e Fecire Tunç c. Turchia* [GC], § 221). Per determinare se un organo possa essere considerato «indipendente», la Corte tiene conto dei seguenti criteri (*Findlay c. Regno Unito*, § 73):

- la modalità di nomina dei suoi membri e
- la durata del mandato dei suoi componenti,
- l'esistenza di una tutela contro le pressioni esterne,
- la questione se vi sia o meno una parvenza di indipendenza.

i. Modalità di nomina dei componenti dell'organo

94. Il fatto che i giudici siano nominati dal Parlamento non può di per sé far sorgere dubbi in merito alla loro indipendenza (*Filippini c. San Marino* (dec.); *Ninn-Hansen c. Danimarca* (dec.))

95. Analogamente, la nomina dei giudici da parte dell'esecutivo può essere consentita, a condizione che questi ultimi non siano sottoposti ad alcuna influenza né ad alcuna pressione quando esercitano

le loro funzioni giurisdizionali (*Henryk Urban e Ryszard Urban c. Polonia*, § 49; *Campbell e Fell c. Regno Unito*, § 79; *Maktouf e Damjanović c. Bosnia Erzegovina* [GC], § 49).

96. Benché l'assegnazione di una causa a un determinato giudice o tribunale rientri nel margine di apprezzamento di cui godono le autorità nazionali in materia, la Corte deve essere convinta che detta assegnazione sia compatibile con l'articolo 6 § 1, e in particolare con le esigenze di indipendenza e di imparzialità (*Moiseyev c. Russia*, § 176).

ii. Durata del mandato dei componenti dell'organo

97. Per quanto riguarda la durata del mandato, non è stato stabilito alcun minimo necessario. L'inamovibilità di giudici in corso di mandato deve essere in generale considerata come un corollario della loro indipendenza. Tuttavia, il fatto che l'inamovibilità non sia espressamente riconosciuta in diritto non implica di per sé una mancanza di indipendenza quando vi sia riconoscimento di fatto e le altre condizioni necessarie siano soddisfatte (*Campbell e Fell c. Regno Unito*, § 80).

98. La presenza di magistrati internazionali distaccati, per un periodo di due anni rinnovabili, all'interno di una giurisdizione che giudica crimini di guerra, era comprensibile tenuto conto del carattere provvisorio della presenza internazionale nel paese e del funzionamento dei distacchi internazionali (*Maktouf e Damjanović c. Bosnia Erzegovina* [GC], § 51).

iii. Garanzie contro le pressioni esterne

99. L'indipendenza giudiziaria esige che nessun giudice subisca un'indebita influenza esterna o interna alla magistratura. L'indipendenza giudiziaria interna esige che i giudici non siano sottoposti ad alcuna direttiva o pressione da parte dei loro colleghi o dei titolari di responsabilità amministrative all'interno del tribunale, come ad esempio il presidente di quest'ultimo o di una delle sue sezioni. L'assenza di garanzie sufficienti a tutela dell'indipendenza dei giudici all'interno della magistratura e, in particolare, nei confronti dei giudici di grado superiore può portare la Corte a concludere che i dubbi di un ricorrente circa l'indipendenza e l'imparzialità di un tribunale possono essere considerati oggettivamente giustificati (*Parlov-Tkalčić c. Croazia*, § 86; *Daktaras c. Lituania*, § 36; *Moiseyev c. Russia*, § 184).

iv. Parvenza di indipendenza

100. Per decidere se un tribunale possa essere considerato «indipendente» come esige l'articolo 6 § 1, anche le apparenze possono assumere una certa importanza. Ne va della fiducia che, in una società democratica, i tribunali devono ispirare alla persona sottoposta a giudizio, a cominciare, in ambito penale, dagli imputati (*Sahiner c. Turchia*, § 44).

101. Ai fini della decisione sull'esistenza di un motivo legittimo per temere, da parte di una giurisdizione, una mancanza di indipendenza o di imparzialità, si deve tenere in considerazione il punto di vista dell'imputato, che tuttavia non ha un ruolo decisivo. L'elemento determinante consiste nello stabilire se i timori dell'interessato possano essere considerati oggettivamente giustificati (*Incal c. Turchia*, § 71). Non vi è alcun problema di indipendenza quando la Corte ritiene che, alla luce delle circostanze del caso di specie, un «osservatore obiettivo» non avrebbe alcun motivo di preoccuparsi (*Clarke c. Regno Unito* (dec.)).

102. Quando tra i componenti di un tribunale vi sono persone che si trovano in uno stato di subordinazione, quanto a funzioni e servizi, rispetto a una delle parti, gli imputati possono legittimamente dubitare dell'indipendenza di tali persone (*Sahiner c. Turchia*, § 45).

103. Nella sentenza *Thiam c. Francia*, §§ 75-85, la Corte ha ritenuto che i timori del ricorrente circa l'indipendenza e l'imparzialità del giudice chiamato a decidere sull'accusa in materia penale di cui egli era oggetto per un reato commesso in danno del Presidente della Repubblica, che si era costituito parte civile, non fossero giustificati per il solo fatto che il Presidente interviene nella nomina e nella

promozione dei magistrati. Essa ha osservato che l'inamovibilità dei giudici è garantita a livello costituzionale e li protegge da eventuali attacchi alla loro indipendenza. Inoltre, essi non sono subordinati al Ministero della Giustizia e non subiscono, nell'esercizio della loro funzione giurisdizionale, alcuna pressione o istruzione, soprattutto da parte del Presidente. La Corte ha anche tenuto conto del fatto che le decisioni che riguardano la nomina dei magistrati giudicanti, l'evoluzione della loro carriera, il loro trasferimento e la loro promozione, sono prese previo intervento del Consiglio superiore della magistratura all'esito di una procedura in contraddittorio. Peraltro, il decreto di nomina di un magistrato non è un atto discrezionale, in quanto può essere oggetto di un ricorso per annullamento dinanzi al Consiglio di Stato. Essa ha osservato che il ricorrente non aveva fornito alcun elemento concreto di natura tale da dimostrare che egli poteva avere il timore oggettivamente giustificato che i giudici, nel suo processo, si trovassero sotto l'influenza del Presidente della Repubblica. In particolare, la causa sottoposta non presentava alcun nesso con le funzioni politiche del Presidente, e quest'ultimo non aveva né esercitato l'azione penale, né fornito elementi destinati a stabilire la colpevolezza del ricorrente; i giudici interni avevano debitamente esaminato tutti gli argomenti del ricorrente; e le riforme costituzionali intervenute successivamente avevano escluso l'intervento del Presidente nella nomina dei magistrati alle loro funzioni.

2. Tribunale imparziale

104. L'articolo 6 § 1 impone a tutti i tribunali che rientrano nel suo campo di applicazione di essere «imparziali». L'imparzialità si definisce normalmente come l'assenza di pregiudizio o di partito preso e si può valutare in diversi modi (*Kyprianou c. Cipro* [GC], § 118; *Micallef c. Malta* [GC], § 93).

a. Criteri di valutazione dell'imparzialità

105. La Corte stabilisce una distinzione tra:

- i. un *approccio soggettivo*, ossia cercare di accertare la convinzione o l'interesse personale di un giudice in una determinata causa;
- ii. un *approccio oggettivo*, ossia accertare che il giudice offriva garanzie sufficienti per escludere, al riguardo, qualsiasi dubbio legittimo (*Kyprianou c. Cipro* [GC], § 118; *Piersack c. Belgio*, § 30; *Grievies c. Regno Unito* [GC], § 69; *Morice c. Francia* [GC], § 73).

106. Tuttavia, il confine tra i due concetti non è perfettamente delineato in quanto non solo la condotta stessa di un giudice può, dal punto di vista di un osservatore esterno, far sorgere dei dubbi oggettivamente giustificati sulla sua imparzialità (approccio oggettivo), ma può anche riguardare la questione della sua convinzione personale (approccio soggettivo). Pertanto, l'applicabilità di uno dei due criteri o di entrambi dipenderà dalle circostanze particolari che caratterizzano il comportamento contestato (*Kyprianou c. Cipro* [GC], §§ 119 e 121).

i. Approccio soggettivo

107. Nell'ambito dell'approccio soggettivo la Corte ha sempre considerato che l'imparzialità personale di un magistrato si presume fino a prova contraria (*Kyprianou c. Cipro* [GC], § 119; *Hauschildt c. Danimarca*, § 47).

108. Per quanto riguarda il tipo di prova richiesto la Corte, ad esempio, ha cercato di verificare la fondatezza delle affermazioni secondo le quali un giudice aveva dato prova di ostilità o avversione, oppure, mosso da motivi di ordine personale, aveva fatto in modo di ottenere l'attribuzione di una causa (*De Cubber c. Belgio*, § 25). Tuttavia, il solo fatto che il giudice possa avere adottato delle decisioni di natura procedurale sfavorevoli alla difesa non è indicativo di una mancanza di imparzialità (*Khodorkovskiy e Lebedev c. Russia (n. 2)*, § 430).

109. Sebbene a volte sia difficile fornire la prova che ribalti la presunzione di imparzialità soggettiva di un magistrato, l'esigenza di imparzialità oggettiva offre una garanzia supplementare importante. La

Corte riconosce la difficoltà di stabilire se vi sia stata una violazione dell'articolo 6 per parzialità soggettiva e dunque, nella maggior parte dei casi, ricorre all'approccio oggettivo (*Kyprianou c. Cipro* [GC], § 119; *Morice c. Francia* [GC], § 75).

ii. Approccio oggettivo

110. L'approccio oggettivo, quando viene messa in questione una giurisdizione a composizione collegiale, porta a chiedersi se, indipendentemente dalla condotta personale di uno dei suoi componenti, alcuni fatti verificabili autorizzino a mettere in discussione l'imparzialità della stessa (*Castillo Algar c. Spagna*, § 45).

111. Per pronunciarsi sull'esistenza, in una determinata causa, di un motivo legittimo per temere che un giudice manchi di imparzialità, il punto di vista di chi solleva la questione viene preso in considerazione ma non svolge un ruolo decisivo. L'elemento determinante consiste nello stabilire se le preoccupazioni dell'interessato possano essere considerate oggettivamente giustificate (*Ferrantelli e Santangelo c. Italia*, § 58; *Padovani c. Italia*, § 27).

112. La valutazione oggettiva riguarda principalmente i legami, gerarchici o di altro tipo, tra il giudice e altre parti del procedimento, che giustifichino oggettivamente eventuali dubbi circa l'imparzialità del tribunale e non soddisfino dunque la norma della Convenzione in materia di imparzialità oggettiva (*Micallef c. Malta* [GC], § 97). Pertanto, bisogna decidere in ciascuna fattispecie se la natura e il grado del legame in questione siano tali da denotare una mancanza di imparzialità da parte del tribunale (*Pullar c. Regno Unito*, § 38).

113. In materia, anche le apparenze possono assumere una certa importanza. Ne va della fiducia che i tribunali di una società democratica devono ispirare alle persone sottoposte alla giustizia, compresi gli imputati. Pertanto, ogni giudice del quale si possa legittimamente temere una mancanza di imparzialità deve essere ricusato (*Castillo Algar c. Spagna*, § 45; *Morice c. Francia* [GC], § 78; *Škrlj c. Croazia*, § 43). In particolare, spetta al singolo giudice individuare eventuali ostacoli alla sua partecipazione e poi astenersi o, quando si trova in una situazione nella quale si può affermare che egli dovrebbe essere sospeso, anche se la legge non prevede che debba essere inequivocabilmente escluso, portare la questione all'attenzione delle parti per consentire loro di contestare la sua partecipazione (*Sigríður Elín Sigfúsdóttir c. Islanda*, § 35).

114. Si deve inoltre tenere conto di considerazioni di carattere organico (*Piersack c. Belgio*, § 30 d)). L'esistenza di procedure nazionali destinate a garantire l'imparzialità, ossia norme in materia di astensione dei giudici, è un fattore pertinente. Tali norme esprimono la preoccupazione del legislatore nazionale di dissipare ogni ragionevole dubbio riguardo all'imparzialità del giudice o della giurisdizione interessata e costituiscono un tentativo di garantire l'imparzialità eliminando la causa delle suddette preoccupazioni in materia. Oltre a garantire l'assenza di un vero e proprio partito preso, esse mirano a eliminare ogni apparenza di parzialità e rafforzano in tal modo la fiducia che i tribunali di una società democratica devono ispirare ai cittadini (*Micallef c. Malta* [GC], § 99; *Mežnarić c. Croazia*, § 27; *Harabin c. Slovacchia*, § 132).

115. La Corte terrà conto di queste regole per valutare se il tribunale sia stato imparziale e, soprattutto, se i timori del ricorrente possano essere considerati oggettivamente giustificati (*Pfeifer e Plankl c. Austria*, § 6; *Oberschlick c. Austria (n. 1)*, § 50; *Pescador Valero c. Spagna*, §§ 24-29). Perciò, i ricorrenti sono tenuti ad avvalersi delle norme derivanti dal diritto interno pertinente (*Zahirović c. Croazia*, §§ 31-37).

116. Per quanto riguarda la procedura di ricusazione per mancanza di imparzialità, la Corte esamina la natura dei motivi sui quali è fondata la domanda di tale procedura. Se il ricorrente si basa su motivi generali e astratti, senza evocare fatti specifici e/o materiali che possono portare legittimamente a dubitare dell'imparzialità del giudice, la sua domanda può essere definita abusiva. In tal caso, il fatto che sia il giudice in questione a decidere sulla domanda non fa sorgere dubbi legittimi sulla sua

imparzialità. Inoltre, si deve tenere conto di altri elementi, in particolare della questione se i motivi della domanda di ricsuzione siano adeguati e se una giurisdizione superiore abbia posto rimedio al vizio di procedura (*Pastörs c. Germania*, §§ 57 e 62-63; *Mikhail Mironov c. Russia*, § 36).

117. Per quanto riguarda la procedura di ricsuzione per mancanza di imparzialità, la Corte ha dichiarato, in particolare, che la partecipazione di giudici a una decisione di ricsuzione di un loro collega poteva pregiudicare l'imparzialità di ciascuno di essi se erano essi stessi oggetto di tale procedura. Essa ha tuttavia ritenuto che una tale procedura non avesse compromesso l'imparzialità dei giudici interessati alla luce delle circostanze particolari della causa, in cui il ricorrente aveva basato la sua domanda su motivi apparentemente identici, di ordine generale e astratto, senza menzionare elementi concreti e particolari che avrebbero potuto indicare l'esistenza di un'animosità o di un'ostilità personali nei suoi confronti. La Corte ha osservato che escludere tutti i giudici in causa dalle decisioni relative alle ricsuzioni avrebbe paralizzato l'intero sistema disciplinare in questione (*A.K. c. Liechtenstein*, § 68; si veda *Kolesnikova c. Russia*, § 55, nella quale non vi era alcun rischio di paralisi del sistema).

118. Al contrario, l'omesso esame da parte del giudice nazionale di una doglianza relativa a una mancanza di imparzialità che a prima vista non sembra manifestamente infondata può comportare una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, tenuto conto della fiducia che i tribunali di una società democratica devono ispirare alle persone sottoposte alla loro giurisdizione (*Remli c. Francia*, § 48). Perciò, per esempio, nella sentenza *Danilov c. Russia*, §§ 97-102, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 6 in quanto i giudici interni non avevano adottato misure sufficienti per verificare che l'organo giudicante fosse stato costituito come tribunale imparziale quando le era stata sottoposta la doglianza del ricorrente relativa a una mancanza di imparzialità di giurati titolari di autorizzazioni di sicurezza accordate dallo stesso servizio di sicurezza che era all'origine del procedimento penale contro il ricorrente.

119. Peraltro, è possibile che, in alcune circostanze, una giurisdizione superiore o suprema sani dei vizi sopraggiunti in prima istanza. Tuttavia, non si può considerare che tale giurisdizione abbia sanato il vizio in questione se la stessa si astiene dall'annullare la decisione di una giurisdizione inferiore che manchi di imparzialità e conferma la condanna e la pena (*Kyprianou c. Cipro* [GC], § 134; *De Cubber c. Belgio*, § 33; *Findlay c. Regno Unito*, §§ 78-79).

120. Infine, quando la partecipazione di un magistrato a un procedimento porta a dubitare dell'imparzialità di un tribunale, il fatto che tale magistrato fosse parte di una formazione allargata non è di per sé determinante rispetto alla questione della imparzialità oggettiva dal punto di vista dell'articolo 6 § 1 della Convenzione. Poiché le deliberazioni sono segrete, sarà forse impossibile determinare l'influenza reale del magistrato nel processo decisionale e l'imparzialità del tribunale può far sorgere dei seri dubbi (*Morice c. Francia* [GC], § 89; *Otegi Mondragon c. Spagna*, § 67; *Škrlić c. Croazia*, § 46; *Sigríður Elín Sigfúsdóttir c. Islanda*, § 57; *Karrar c. Belgio*, § 36, relativa al presidente di una corte d'assise).

b. Situazioni in cui si può porre la questione di una mancanza di imparzialità giudiziaria

121. Vi sono due possibili situazioni nelle quali si pone la questione della mancanza di imparzialità giudiziaria (*Kyprianou c. Cipro* [GC], § 121):

- i. la prima è *funzionale per natura* e riguarda, ad esempio, l'esercizio di varie funzioni da parte della stessa persona nell'ambito del processo giudiziario o dei rapporti gerarchici o di altro tipo tra la stessa e un'altra persona in tale processo;
- ii. la seconda è di *carattere personale* e deriva dal *comportamento di un giudice* in una determinata causa.

122. Inoltre, si porrà a volte una mancanza di imparzialità strutturale di un determinato tribunale nel complesso. Ciò è avvenuto nella causa *Boyan Gospodinov c. Bulgaria*, §§ 54-60, nella quale il tribunale penale dinanzi al quale il ricorrente era giudicato era nel contempo parte convenuta in un distinto processo civile di risarcimento intentato dal ricorrente.

i. Situazioni di natura funzionale

α. L'esercizio di diverse funzioni giudiziarie

123. Il semplice fatto che un giudice abbia già preso decisioni prima del processo, riguardanti in particolare la custodia cautelare, non può essere considerato tale da giustificare, di per sé, dei timori circa la sua imparzialità; sono fondamentali la portata e la natura di tali decisioni (*Fey c. Austria*, § 30; *Sainte-Marie c. Francia*, § 32; *Nortier c. Paesi Bassi*, § 33). Quando una decisione di mantenimento in detenzione richiede «un elevato livello di chiarezza» per quanto riguarda la colpevolezza, l'imparzialità dei tribunali può essere messa in dubbio e i timori del ricorrente al riguardo possono sembrare oggettivamente giustificati (*Hauschildt c. Danimarca*, §§ 49-52). In ogni causa, le questioni che si pongono sono la portata del controllo da parte del giudice delle circostanze del caso di specie e la responsabilità del ricorrente quando viene disposta la custodia cautelare di quest'ultimo (*Jasiński c. Polonia*, §§ 54-58, nella quale la Corte ha concluso che non vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, e *Romenskiy c. Russia*, §§ 28-30, nella quale ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione).

124. Quando la precedente partecipazione di un magistrato al procedimento mette in dubbio la sua imparzialità, un intervallo di tempo di quasi due anni dalla sua ultima partecipazione allo stesso procedimento non è di per sé una garanzia sufficiente contro la parzialità (*Dāvidsons e Savins c. Lettonia*, § 57).

125. Il fatto che un giudice abbia svolto in passato le funzioni di pubblico ministero non costituisce un motivo per temere una mancanza di imparzialità (*Paunović c. Serbia*, §§ 38-43). Tuttavia, se un magistrato, dopo aver ricoperto in procura un incarico che lo porta a esaminare un certo fascicolo nell'ambito delle sue attribuzioni, viene investito della stessa causa in qualità di giudice, le persone sottoposte alla giustizia possono legittimamente temere che egli non offra sufficienti garanzie di imparzialità (*Piersack c. Belgio*, § 30 b) e d)).

126. Il fatto che la stessa persona abbia esercitato le funzioni di giudice istruttore e, successivamente, di giudice del dibattimento nell'ambito della stessa causa ha portato inoltre la Corte a concludere che l'imparzialità di quest'ultimo potesse risultare poco attendibile per il ricorrente (*De Cubber c. Belgio*, §§ 27-30).

127. Tuttavia, quando la partecipazione del giudice del dibattimento all'istruzione della causa è stata limitata nel tempo ed è consistita nell'interrogare dei testimoni senza valutare le prove né trarre la minima conclusione, la Corte ha dichiarato che il timore del ricorrente che il giudice nazionale competente mancasse di imparzialità non poteva essere considerato oggettivamente giustificato (*Bulut c. Austria*, §§ 33-34). Perciò, è sempre necessario tenere conto delle circostanze particolari di ciascun caso di specie per determinare la portata dell'intervento di un giudice istruttore nella causa (*Borg c. Malta*, § 89).

128. L'assenza di un procuratore nel corso del processo penale, in seguito alla quale il giudice può trovarsi nella situazione dell'autorità procedente quando conduce l'interrogatorio e produce gli elementi a carico, solleva un'altra questione di imparzialità. A questo proposito, la Corte ha affermato che il giudice è il garante ultimo del processo e che, in linea di principio, spetta a un'autorità dello Stato, nell'ambito di un'azione penale, presentare il fascicolo accusatorio e fornire gli elementi a sostegno nell'ottica di un dibattito in contraddittorio con le altre parti. Pertanto, la confusione dei due ruoli nel processo rischia di nuocere all'esigenza di imparzialità derivante dall'articolo 6 § 1 della Convenzione (*Karelin c. Russia*, §§ 51-85).

129. Analogamente, la Corte ha esaminato la questione del rispetto del principio dell'imparzialità in un certo numero di cause in materia di oltraggio a un tribunale, nelle quali lo stesso giudice aveva deciso di avviare l'azione penale, deliberato sulle questioni sollevate dal comportamento del ricorrente e sulla colpevolezza di quest'ultimo, e poi pronunciato la pena. Essa ha affermato che, in tal caso, la confusione dei ruoli tra denunciante, testimone, procuratore e giudice poteva chiaramente far sorgere dei timori oggettivamente giustificati sulla conformità del procedimento al principio consolidato per il quale nessuno può essere giudice nella propria causa e, di conseguenza, sull'imparzialità del tribunale (*Kyprianou c. Cipro* [GC], §§ 126-128; *Śtomka c. Polonia*, §§ 44-51; *Deli c. Repubblica di Moldavia*, § 43).

130. Non si pone alcun problema in ordine a una mancanza di imparzialità giudiziaria quando il giudice ha già reso delle decisioni formali e procedurali in altre fasi del procedimento (*George-Lavinu Ghiurău c. Romania*, § 67); il problema si può porre invece se, in altre fasi del procedimento, il giudice si è già pronunciato sulla colpevolezza dell'imputato (*Gómez de Liaño y Botella c. Spagna*, §§ 67-72).

131. Il solo fatto che un giudice si sia già pronunciato su accuse penali simili ma non in rapporto tra loro o che abbia già giudicato un coimputato in un procedimento penale distinto non basta di per sé a sollevare dubbi sulla sua imparzialità in una causa successiva (*Kriegisch c. Germania* (dec.); *Khodorkovskiy e Lebedev c. Russia*, § 544). Tuttavia, lo stesso non può dirsi se le sentenze precedenti comportano delle conclusioni che pregiudicano effettivamente la questione della colpevolezza di un imputato giudicato successivamente (*Poppe c. Paesi Bassi*, § 26; *Schwarzenberger c. Germania*, § 42; *Ferrantelli e Santangelo c. Italia*, § 59). Da questo punto di vista, la questione dell'imparzialità di un tribunale ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione può essere analizzata alla luce del diritto alla presunzione d'innocenza ai sensi dell'articolo 6 § 2 (*Mucha c. Slovacchia*, §§ 48 e 66).

132. Ad esempio, nella sentenza *Meng c. Germania*, §§ 53-65, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 a causa di dubbi oggettivamente giustificati per quanto riguarda l'imparzialità della giurisdizione che aveva riconosciuto la ricorrente colpevole di omicidio, e che era presieduta da un giudice che aveva partecipato in precedenza a un procedimento distinto che riguardava soltanto il suo coimputato, e nell'ambito del quale erano state esposte ampie constatazioni di fatti e importanti conclusioni giuridiche che anticipavano la colpevolezza della ricorrente.

133. Inoltre, si può porre una questione dal punto di vista dell'equità generale quando il tribunale giunge a determinate conclusioni basandosi su prove che erano state esaminate nell'ambito di vari procedimenti ai quali il ricorrente non aveva preso parte (*Khodorkovskiy e Lebedev c. Russia (n. 2)*, § 522).

134. Quando era stato precedentemente constatato che il presidente di un collegio giudicante aveva nutrito un partito preso contro il ricorrente in un processo penale anteriore riguardante delle accuse simili, può legittimamente sorgere in quest'ultimo e nei suoi coimputati un timore oggettivo di mancanza di imparzialità (*Otegi Mondragon c. Spagna*, §§ 58-69; si veda, a contrario, *Alexandru Marian Iancu c. Romania*, § 72).

135. Il dovere di imparzialità non può essere interpretato nel senso di imporre a tutti i giudici di appello che annullano una decisione amministrativa o giudiziaria l'obbligo di rinviare la causa ad un'altra autorità giudiziaria o ad un altro organo diversamente costituito di tale autorità (*Marguš c. Croazia* [GC], §§ 85-89); *Thomann c. Svizzera*, § 33; *Stow e Gai c. Portogallo* (dec.)). In altri termini, il semplice fatto che lo stesso giudice abbia esercitato due volte la stessa funzione nello stesso procedimento penale non è sufficiente per dimostrare una mancanza di imparzialità (*Teslya c. Ucraina*). Tuttavia, se il diritto interno prevede un obbligo per le giurisdizioni superiori che annullano una decisione giudiziaria di rinviare la causa dinanzi ad altri giudici, si pone la questione di stabilire se un tribunale sia stato costituito per legge (*Lavents c. Lettonia*, § 115).

136. Il fatto che un ricorrente sia stato giudicato da un magistrato che aveva espresso dei dubbi sulla propria imparzialità nel processo può sollevare un problema dal punto di vista della parvenza di un

processo equo (*Rudnichenko c. Ucraina*, § 118; *Paixão Moreira Sá Fernandes c. Portogallo*, §§ 90-94; *George-Lavinu Ghiurău c. Romania*, § 65). Tuttavia, questo non è sufficiente per constatare una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione. In ogni causa, i dubbi del ricorrente per quanto riguarda l'imparzialità del giudice devono essere oggettivamente giustificati (*Dragojević c. Croazia*, §§ 116-123; *Alexandru Marian Iancu c. Romania*, § 69).

β. Legami gerarchici o di altro tipo con altre parti al procedimento

• Legami gerarchici

137. In linea di principio non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 6 che i giudici militari siano chiamati a pronunciarsi su accuse in materia penale a carico di altri militari (*Cooper c. Regno Unito* [GC], § 110). Tuttavia, quando i componenti della Corte marziale sono tutti gerarchicamente subordinati all'ufficiale convocatore e sono sottoposti ai suoi ordini, i dubbi manifestati dal ricorrente per quanto riguarda l'indipendenza e l'imparzialità del tribunale possono sembrare oggettivamente giustificati (*Findlay c. Regno Unito*, § 76; *Miller e altri c. Regno Unito*, §§ 30-31). Analogamente, quando un ufficiale dell'esercito sottoposto alla disciplina militare e nominato dai suoi superiori gerarchici senza godere delle stesse garanzie costituzionali accordate ai magistrati fa parte di un tribunale militare, tale tribunale non può essere considerato indipendente e imparziale nel senso dell'articolo 6 della Convenzione (*Gürkan c. Turchia*, §§ 13-20).

138. Far giudicare dei civili da un tribunale composto da membri delle forze armate può legittimamente far temere che tale tribunale si lasci indebitamente guidare da considerazioni di parte (*Incal c. Turchia*, § 72; *İbrahim Öztürk c. Turchia*, § 26). Nemmeno quando un giudice militare, in un procedimento a carico di un civile, ha adottato soltanto una sentenza interlocutoria che resta in vigore, l'intero procedimento sembra essere stato condotto da un tribunale indipendente e imparziale (*Öcalan c. Turchia* [GC], § 115).

139. Le situazioni nelle quali un tribunale militare è giurisdizionalmente competente, rispetto a un civile, per atti rivolti contro le forze armate, possono far sorgere dei dubbi ragionevoli per quanto riguarda l'imparzialità oggettiva di tale tribunale. Un sistema giudiziario nell'ambito del quale una giurisdizione militare è chiamata a giudicare una persona che non fa parte dell'esercito può facilmente essere percepito come un sistema che annulla la distanza necessaria tra la giurisdizione e le parti in un procedimento penale, anche se esistono misure di protezione sufficienti per garantire l'indipendenza di tale giurisdizione (*Ergin c. Turchia (n. 6)*, § 49).

140. Il fatto che dei tribunali militari si pronuncino su accuse in materia penale formulate nei confronti di civili, non può essere ritenuto conforme all'articolo 6 se non in circostanze del tutto eccezionali (*Martin c. Regno Unito*, § 44; si veda anche *Mustafa c. Bulgaria*, §§ 28-37).

• Altri legami

141. L'esistenza di dubbi oggettivamente giustificati circa l'imparzialità della presidente di un organo giudicante è stata dedotta dal fatto che il marito della stessa dirigeva la squadra investigativa incaricata di istruire la causa dei ricorrenti (*Dorozhko e Pozharskiy c. Estonia*, §§ 56-58). Analogamente, la questione dell'imparzialità oggettiva si pone quando il figlio del giudice adito era membro della squadra incaricata di indagare sul ricorrente (*Jhangiryan c. Armenia*, §§ 97-103).

142. Un legame di parentela tra giudici che deliberano nell'ambito di una causa in diversi gradi di giudizio può portare a dubitare della loro imparzialità. Tuttavia, nella causa *Pastörs c. Germania*, §§ 58-70, nella quale due magistrati che avevano giudicato il ricorrente nel primo e nel terzo grado di giudizio erano marito e moglie, la Corte ha concluso che non vi era stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione in quanto la domanda di riconsuazione che il ricorrente aveva formulato era stata sottoposta al controllo successivo di un organo giudiziario dotato di poteri sufficienti e che offriva le garanzie richieste dall'articolo 6 della Convenzione. La Corte ha inoltre osservato che il ricorrente non

aveva proposto alcun argomento concreto che spiegasse per quale motivo un magistrato professionista – sposato con un altro magistrato professionista – sarebbe inevitabilmente parziale se decidesse sulla stessa causa in un diverso grado di giudizio nell'ambito del quale, peraltro, la decisione del coniuge non era direttamente esaminata.

143. Inoltre, dei legami familiari con una delle parti possono far dubitare dell'imparzialità di un giudice. La Corte ritiene tuttavia che tali dubbi debbano essere oggettivamente giustificati. La giustificazione oggettiva di questi dubbi dipende in larga misura dalle circostanze di ogni singola fattispecie e si deve tenere conto di un certo numero di fattori a questo proposito. Tra questi vi è, in particolare, la questione se il familiare del giudice sia implicato nella causa in questione, la posizione del familiare del giudice all'interno dello studio legale che rappresenta la parte avversa, le dimensioni e l'organizzazione interna di tale studio, l'importanza della causa a livello economico per lo studio, nonché gli interessi economici o i benefici potenziali (e l'importanza di questi ultimi) per il familiare (*Nicholas c. Cipro*, § 62, per quanto riguarda il profilo civile). Nelle piccole giurisdizioni, in cui sorgono spesso problemi di legami familiari, si dovrebbero segnalare le situazioni di questo tipo fin da quando viene avviato il procedimento, e decidere sulla questione tenendo conto dei diversi fattori in causa allo scopo di determinare se sia davvero necessaria la riconsiderazione nel caso di specie (*ibidem*, § 64).

144. Il fatto che un componente del tribunale conosca personalmente uno dei testimoni in una determinata causa non implica necessariamente che egli sia ben disposto verso la testimonianza di tale persona. Bisogna decidere in ciascuna fattispecie se la natura e il grado del rapporto in questione siano tali da denotare una mancanza di imparzialità da parte del tribunale (*Pullar c. Regno Unito*, § 38, riguardante la presenza all'interno della giuria di un dipendente di uno dei due testimoni fondamentali dell'accusa; *Hanif e Khan c. Regno Unito*, § 141, riguardante la presenza di un agente di polizia all'interno di una giuria; e, *a contrario*, *Peter Armstrong c. Regno Unito*, §§ 39-45).

145. Il processo penale del ricorrente dinanzi a un tribunale in cui la madre della vittima svolgeva le funzioni di magistrato è stato giudicato contrario all'esigenza di imparzialità derivante dall'articolo 6 § 1 (*Mitrov c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia*, §§ 49-56).

ii. Situazioni di natura personale

146. Alle autorità giudiziarie è richiesta la massima discrezione, quando sono investite di funzioni giudicanti, allo scopo di garantire la loro immagine di giudici imparziali. Tale discrezione deve portarle a non utilizzare la stampa, nemmeno per rispondere a provocazioni. Si tratta di un dovere imposto dalla superiore esigenza di giustizia e dalla elevata natura della funzione giudiziaria (*Lavents c. Lettonia*, § 118; *Buscemi c. Italia*, § 67).

147. Così, quando il presidente del tribunale ha utilizzato pubblicamente espressioni che sottintendevano una valutazione negativa della causa del ricorrente prima di presiedere l'organo giudiziario chiamato a esaminare il caso, le sue dichiarazioni erano tali da giustificare oggettivamente i timori del ricorrente circa la sua imparzialità (*ibidem*, § 68; si veda anche *Lavents c. Lettonia*, § 119, in cui un giudice aveva formulato delle critiche pubbliche nei confronti della difesa e si era pubblicamente detto sorpreso che l'imputato non si fosse dichiarato non colpevole).

148. Non è stata constatata alcuna violazione dell'articolo 6 per dichiarazioni fatte alla stampa da alcuni membri della magistratura nazionale e per un articolo pubblicato dall'Associazione nazionale magistrati in cui venivano criticati il clima politico in cui si era svolto il processo, le riforme legislative proposte dal governo e la strategia della difesa, ma senza pronunciarsi sulla colpevolezza del ricorrente. Inoltre, le autorità giudiziarie chiamate a esaminare la causa del ricorrente erano interamente composte da magistrati di carriera che godono di un'esperienza e di una formazione che permettono loro di evitare qualsiasi influenza esterna al processo (*Previti c. Italia* (dec.), § 253).

149. La Corte non ha concluso che vi sia stata mancanza di imparzialità nemmeno in una causa nella quale un giurato aveva fatto dei commenti sul processo in una intervista a un giornale dopo la

condanna (*Bodet c. Belgio* (dec.), §§ 24-38; *Haarde c. Islanda*, § 105). Al contrario, nella causa *Kristiansen c. Norvegia* (§§ 56-61) la presenza all'interno della giuria di una persona che conosceva la vittima e aveva fatto, in merito alla personalità di quest'ultima, delle affermazioni che si potevano considerare come un commento o una reazione alla sua deposizione orale, costituiva una violazione del principio di imparzialità derivante dall'articolo 6 § 1. La Corte ha constatato una violazione dell'articolo 6 § 1 anche nella causa *Tikhonov e Khasis c. Russia*, §§ 44-53, relative al rifiuto da parte dei giudici interni di esaminare debitamente la situazione e di escludere i giurati che avevano letto degli articoli online riguardanti il processo, e che ne avevano discusso con una persona che non partecipava all'esame del caso.

150. Il sostegno espresso in pubblico da un giudice di una sezione della Corte di cassazione al giudice che aveva condotto il processo del ricorrente ha comportato una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione (*Morice c. Francia* [GC], §§ 79-92).

151. Il fatto di avere precedentemente aderito a un partito politico non basta per mettere in dubbio l'imparzialità di un giudice, in particolare quando non vi sono elementi che indicano che tale adesione abbia avuto un qualsiasi rapporto o nesso con il merito della causa (*Otegi Mondragon c. Spagna*, §§ 25-29).

V. Garanzie di ordine generale: esigenze di ordine procedurale

A. Equità

Articolo 6 § 1 della Convenzione

«1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (...) da un tribunale (...) il quale sia chiamato a pronunciarsi (...) sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. (...)»

Parole chiave HUDOC

Processo equo (6-1); Procedimento in contraddittorio (6-1); Parità delle armi (6-1); Assistenza giudiziaria (6-1)

1. Partecipazione effettiva al procedimento

152. Visto nel complesso, l'articolo 6 della Convenzione sancisce il diritto per ogni imputato di partecipare in maniera effettiva al proprio processo (*Murtazaliyeva c. Russia* [GC], § 91), il che include, tra l'altro, il diritto non soltanto di assistervi, ma anche di sentire e seguire il dibattimento. Questi diritti, insiti nella nozione stessa di procedimento in contraddittorio, possono anche essere dedotti dalle garanzie offerte dai commi c), d) ed e) del paragrafo 3 dell'articolo 6 (*Stanford c. Regno Unito*, § 26). Pertanto, una cattiva acustica nell'aula e delle difficoltà di audizione possono porre un problema dal punto di vista dell'articolo 6 (§ 29).

153. La Corte ritiene inoltre che la partecipazione effettiva dell'imputato al proprio processo penale includa anche il diritto di redigere delle note in modo tale da agevolare la conduzione della sua difesa (*Pullicino c. Malta* (dec.); *Moiseyev c. Russia*, § 214), e questo a prescindere dal fatto che lo stesso sia o meno rappresentato da un avvocato. Infatti, gli interessi della difesa dell'imputato saranno forse meglio serviti dal contributo che quest'ultimo apporta al modo in cui il suo avvocato tratta il fascicolo

prima che l'imputato sia chiamato a testimoniare. Il dialogo tra l'avvocato e il suo cliente non deve essere ostacolato privando quest'ultimo di elementi che gli permettano di farsi un'idea propria delle forze e delle debolezze dei mezzi di prova prodotti dall'accusa. Tuttavia, si può tenere conto di varie considerazioni quando l'imputato desidera concretamente utilizzare delle note durante il suo interrogatorio o il contro-interrogatorio. La credibilità dell'imputato può essere analizzata sulla base della sua reazione alle domande nel banco dei testimoni. Pertanto, una giurisdizione interna può avere motivi fondati per impedire all'imputato di basarsi su riassunti scritti di fatti o di dare lettura di note in modo tale da far apparire che la sua audizione era stata preparata in anticipo (*Pullicino c. Malta* (dec.)). Analogamente, la Corte ha affermato che l'articolo 6 della Convenzione non conferiva un diritto assoluto di avvalersi di tutti i mezzi difensivi, in particolare se questi ultimi sono assimilabili alla diffamazione (*Miljević c. Croazia*, §§ 55 e 64-66, che verteva sulla libertà di espressione dell'imputato sancita dall'articolo 10 della Convenzione).

154. Anche il fatto che le autorità nazionali non tengano conto delle necessità degli imputati vulnerabili sottoposti a giudizio può porre un problema di mancata partecipazione effettiva al procedimento (*Hasáliková c. Slovacchia*, § 69, relativa a un'imputata affetta da deficit intellettivi). Perciò, nel caso di imputati minorenni sottoposti a giudizio, la Corte ritiene che il procedimento penale debba essere organizzato in modo tale da rispettare il principio dell'interesse superiore del minore. È fondamentale trattare un minore accusato di un reato in un modo che tenga pienamente conto della sua età, della sua maturità e delle sue capacità sul piano intellettuale ed emotivo, e adottare misure tali da favorire la sua comprensione del procedimento e la sua partecipazione allo stesso (*V. c. Regno Unito* [GC], §§ 85-86). Il diritto per un imputato minorenne di prendere effettivamente parte al suo processo penale esige che le autorità trattino l'interessato tenendo debitamente conto della sua vulnerabilità e delle sue capacità fin dalle prime fasi della sua partecipazione a un'inchiesta penale, in particolare fin dal suo interrogatorio da parte della polizia. Le autorità sono tenute ad adottare delle misure affinché il minore si senta il meno possibile intimidito e inibito e a vigilare affinché comprenda complessivamente la natura e la posta in gioco, per lui, del processo, soprattutto la portata della pena che può essergli inflitta e i suoi diritti, in particolare quello di rimanere in silenzio (*Blokhin c. Russia* [GC], § 195).

155. Anche una misura di trattenimento nell'aula del tribunale può inficiare l'equità del processo ostacolando il diritto dell'imputato di poter effettivamente partecipare al procedimento (*Svinarenko e Slyadnev c. Russia* [GC], § 134). Il trattamento degradante di un imputato durante il suo processo, derivante dal fatto di essere rinchiuso in uno spazio ristretto, in un box di vetro in violazione dell'articolo 3 della Convenzione non è in alcun modo conciliabile con la nozione di processo equo, tenuto conto dell'importanza della parità delle armi, della presunzione di innocenza e della fiducia che i tribunali devono ispirare ai cittadini, e in primo luogo agli imputati, in una società democratica (*Yaroslav Belousov c. Russia*, § 147).

156. Tuttavia, gli imperativi di sicurezza all'interno di una giurisdizione penale possono imporre, soprattutto in una causa delicata o di grande ampiezza, delle misure speciali come l'uso di una cabina di vetro. Nonostante ciò, tenuto conto del peso attribuito ai diritti della difesa, qualsiasi misura che limiti la partecipazione dell'imputato al procedimento o la sua comunicazione con i suoi avvocati dovrà essere imposta solo se necessaria, e dovrà essere proporzionata ai rischi propri della causa (*ibidem*, § 150). Nella sentenza *Yaroslav Belousov c. Russia* (§§ 151-154), la Corte ha visto una violazione dell'articolo 6 § 1 nell'impossibilità per il ricorrente di iniziare un colloquio riservato con il suo avvocato durante la fase del giudizio, in quanto era stato posto in un box di vetro, e nel rifiuto da parte dell'autorità giudicante di riconoscere l'incidenza di tale dispositivo sui diritti della difesa.

157. Analogamente, per quanto riguarda l'utilizzo della videoconferenza durante il processo, la Corte ha dichiarato che questa forma di partecipazione al procedimento non è, di per sé, incompatibile con la nozione di processo equo e dibattito pubblico. Tuttavia, il ricorso a questa misura in una determinata causa deve perseguire uno scopo legittimo e le modalità di utilizzo di tale processo devono essere compatibili con le garanzie giudiziarie previste dall'articolo 6. In particolare, il

ricorrente deve essere messo in condizione di seguire il processo e di essere sentito senza difficoltà tecniche, e deve avere la possibilità di comunicare in maniera effettiva e riservata con un avvocato (*Marcello Viola c. Italia*, §§ 63-67; *Asciutto c. Italia*, §§ 62-73; *Saknovskiy c. Russia* [GC], § 98).

2. Parità delle armi e procedimento in contraddittorio

158. La parità delle armi è uno degli elementi intrinseci nella nozione di processo equo. In base a questo principio a ciascuna parte deve essere offerta una possibilità ragionevole di esporre la propria causa in condizioni che non la pongano in una situazione di svantaggio rispetto alla parte avversa (*Öcalan c. Turchia* [GC], § 140; *Foucher c. Francia*, § 34; *Bulut c. Austria*; *Faig Mammadov c. Azerbaijan*, § 19). La parità delle armi esige che sia garantito un giusto equilibrio tra le parti, e si applica sia in materia civile che penale.

159. Il diritto a un processo in contraddittorio comporta in linea di principio la possibilità per le parti di conoscere e di commentare tutti gli elementi di prova prodotti e tutte le osservazioni presentate in modo da orientare la decisione del tribunale (*Brandstetter c. Austria*, § 67). Come regola generale, dal punto di vista del principio del contraddittorio, la Corte non ha bisogno di determinare se l'assenza di comunicazione del documento pertinente abbia recato un qualsivoglia pregiudizio al ricorrente: l'esistenza di una violazione è concepibile anche in assenza di pregiudizio. Spetta infatti al ricorrente decidere se un documento richieda o meno delle osservazioni da parte sua (*Bajić c. Macedonia del Nord*, § 59). Il diritto a un processo in contraddittorio è strettamente legato al principio della parità delle armi e, del resto, la Corte ha talvolta concluso che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 esaminandoli congiuntamente.

160. La giurisprudenza della Corte ha conosciuto una evoluzione notevole, in particolare per quanto riguarda l'importanza attribuita alle apparenze e alla maggiore sensibilità del pubblico rispetto alla buona amministrazione della giustizia (*Borgers c. Belgio*, § 24).

161. In materia penale, le previsioni dell'articolo 6 § 1 coincidono con le garanzie specifiche dell'articolo 6 § 3, pur non essendo limitate ai diritti minimi in quest'ultimo enunciati. Del resto, le garanzie di cui all'articolo 6 § 3 sono elementi che rientrano nella nozione di processo equo ai sensi dell'articolo 6 § 1 (*Ibrahim e altri c. Regno Unito* [GC], § 251). La Corte ha trattato le questioni della parità delle armi e del processo in contraddittorio in molte cause diverse, che spesso riguardavano anche i diritti della difesa sanciti dall'articolo 6 § 3 della Convenzione.

a. Parità delle armi

162. Una restrizione dei diritti della difesa è stata constatata nella causa *Borgers c. Belgio*, nella quale al ricorrente era stato impedito di rispondere alle conclusioni dell'avvocato generale presso la Corte di cassazione, delle quali peraltro non aveva ricevuto copia in tempo utile. La disparità era aggravata dalla partecipazione dell'avvocato generale, in veste di consulente, alle delibere dell'alta giurisdizione. Delle circostanze simili hanno condotto a una constatazione di violazione dell'articolo 6 § 1 per mancata comunicazione alla difesa delle osservazioni del procuratore superiore in appello (*Zahirović c. Croazia*, §§ 44-50).

163. La Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 in combinato disposto con l'articolo 6 § 3 in un processo penale in cui l'avvocato della difesa aveva dovuto attendere 15 ore prima di poter finalmente perorare la sua causa nelle primissime ore del mattino seguente (*Makhfi c. Francia*). Analogamente, ha constatato una violazione del principio della parità delle armi dinanzi a una corte suprema che giudicava in materia penale: il ricorrente, che era stato condannato in appello e aveva chiesto di essere presente, era stato escluso da un'udienza preliminare tenuta a porte chiuse (*Zhuk c. Ucraina*, § 35). La conclusione è stata la stessa quando il ricorrente non era stato autorizzato ad assistere a un'udienza dinanzi alla giurisdizione di appello, contrariamente all'avvocato dell'accusa (*Eftimov c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia*, § 41).

164. Un motivo di ricorso relativo ad una disparità delle armi è stato invece dichiarato irricevibile in quanto manifestamente infondato in un caso in cui il ricorrente lamentava che il procuratore si era mantenuto su un piano di superiorità rispetto alle parti. L'imputato non si era trovato in una situazione svantaggiosa per quanto riguarda la difesa dei suoi interessi (*Diriöz c. Turchia*, § 25).

165. Non prevedere alcune norme di procedura penale nella legislazione può compromettere la parità delle armi in quanto tali norme mirano a proteggere l'imputato da qualsiasi abuso di potere ed è pertanto la difesa che rischia maggiormente di subire gli effetti di omissioni e di una mancanza di chiarezza in tali norme (*Coëme e altri c. Belgio*, § 102).

166. I testimoni dell'accusa e i testimoni della difesa devono essere messi sullo stesso piano: tuttavia, per constatare una violazione bisogna stabilire se il testimone abbia esercitato di fatto un ruolo privilegiato (*Bonisch c. Austria*, § 32; si veda, a contrario, *Brandstetter c. Austria*, § 45). Nella sentenza *Thiam c. Francia*, §§ 63-68, la Corte non ha visto nella partecipazione del Presidente della Repubblica in qualità di vittima e di parte civile nel procedimento una violazione del principio della parità delle armi, anche se la Costituzione gli vietava di essere interrogato in qualità di testimone. Essa ha sottolineato che un tale divieto costituzionale non era di per sé contrario all'articolo 6, e ha inoltre osservato, in particolare, che, per condannare il ricorrente, i giudici nazionali non hanno fatto riferimento ad alcuna prova a carico determinante che la parte civile avrebbe potuto produrre e di cui sarebbe stato necessario verificare la credibilità e l'attendibilità procedendo all'audizione del Presidente. Essa ha aggiunto che la natura della causa, le prove disponibili e le versioni non contrastanti del ricorrente e della parte civile non imponevano in ogni caso l'audizione di quest'ultima. Infine, essa ha affermato che da nessun elemento del fascicolo risultava che l'intervento del Presidente nel corso del procedimento avesse incoraggiato il pubblico ministero a compiere dei raggiri aventi lo scopo o l'effetto di influenzare indebitamente il giudice penale o di impedire al ricorrente di difendersi efficacemente.

167. Il rifiuto di interrogare qualsiasi testimone della difesa o di esaminare le prove a discarico pur avendo sentito alcuni testimoni dell'accusa ed esaminato alcune prove a carico può porre un problema dal punto di vista della parità delle armi (*Borisova c. Bulgaria*, §§ 47-48; *Topić c. Croazia*, § 48). Lo stesso vale se il giudice si rifiuta di sentire dei testimoni della difesa allo scopo di chiarire una situazione incerta alla base delle accuse (*Kasparov e altri c. Russia*, §§ 64-65). Così, in tutti i casi di questo tipo, la Corte dovrà pronunciarsi sull'equità del processo applicando i criteri pertinenti tratti dalla sentenza *Murtazaliyeva*, che sono volti a stabilire (1) se la richiesta di audizione di un testimone sia sufficientemente motivata e pertinente rispetto all'oggetto dell'accusa; (2) se i giudici nazionali abbiano esaminato la pertinenza di tale audizione e giustificato con motivi sufficienti la loro decisione di non accordarla; e (3) se il rifiuto dei giudici nazionali di ascoltare un testimone abbia influito negativamente sull'equità del processo nel suo complesso (*Abdullayev c. Azerbaijan*, §§ 59-60).³

168. Il principio della parità delle armi interviene anche nella nomina di periti nel corso del procedimento (*Khodorkovskiy e Lebedev c. Russia (n.2)*, § 499). Il semplice fatto che il perito in questione sia assunto da una delle parti non rende, di per sé, il procedimento iniquo. La Corte ritiene che, se questo fatto può mettere in dubbio la neutralità dei periti, questi ultimi, pur avendo una certa importanza, non sono determinanti. È invece determinante la posizione occupata dai periti nel corso del procedimento, il modo in cui hanno svolto la loro funzione e il modo in cui il giudice ha valutato il loro parere. La Corte analizza la posizione e il ruolo dei periti nel procedimento tenendo conto del fatto che il parere formulato da un perito nominato da un tribunale avrà probabilmente un peso significativo nella valutazione da parte del giudice delle questioni di competenza del perito (*Shulepova c. Russia*, § 62; *Poletan e Azirovik c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia*, § 94).

169. La Corte ritiene che, se un atto d'accusa si basa sul rapporto di un perito nominato dal procuratore durante la fase istruttoria, la nomina di questa stessa persona in qualità di perito da parte

³. Si veda la sezione Esame dei testimoni (articolo 6 § 3 d)).

della giurisdizione di giudizio rischia di violare il principio della parità delle armi, il che può, tuttavia, essere compensato da garanzie procedurali particolari (*J.M. e altri c. Austria*, § 121).

170. A questo proposito, l'esigenza di equità del processo non pone l'obbligo per la giurisdizione di giudizio di disporre una perizia o un'altra misura istruttoria solo perché una delle parti ne ha fatto domanda. Quando la difesa insiste affinché un testimone sia sentito o un documento sia esaminato (ad esempio un rapporto di perizia) durante il processo, spetta al giudice nazionale decidere se sia necessario o auspicabile farlo. Il giudice nazionale è libero, purché la Convenzione sia rispettata, di rifiutarsi di convocare i testimoni richiesti dalla difesa (*Huseyn e altri c. Azerbaijan*, § 196; *Khodorkovskiy e Lebedev c. Russia*, §§ 718 e 721; *Poletan e Azirovik c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia*, § 95).

171. Analogamente, dal punto di vista dell'articolo 6 la Corte non ha, in linea di principio, il compito di pronunciarsi sull'attendibilità di una determinata perizia disposta dal giudice nazionale. Quest'ultimo gode normalmente di un ampio margine di manovra per scegliere, tra perizie divergenti, quella che gli sembri coerente e attendibile. Tuttavia, le norme in materia di ammissibilità della prova non devono privare la difesa della possibilità di contestare effettivamente le conclusioni di un perito, in particolare producendo o ottenendo pareri e rapporti diversi. In alcuni casi, il rifiuto di autorizzare un ulteriore esame di prove materiali da parte di un perito può portare a una violazione dell'articolo 6 § 1 (*Stoimenov c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia*, § 38; *Matytsina c. Russia*, § 169) in quanto sarà forse difficile contestare il rapporto di un perito senza l'ausilio di un altro perito nell'ambito in questione (*Khodorkovskiy e Lebedev c. Russia*, § 187). Inoltre, la mancata comunicazione da parte dell'accusa degli elementi tecnici sui quali si basa un rapporto peritale può compromettere la possibilità per la difesa di contestare tale rapporto, e porre perciò un problema rispetto alla parità delle armi dal punto di vista dell'articolo 6 § 1 (*Kartoyev e altri c. Russia*, §§ 71-73).

172. Può esservi un'inosservanza del principio della parità delle armi anche quando, per motivi di interesse pubblico, l'accusato ha un accesso limitato al proprio fascicolo o ad altri documenti (*Matyjek c. Polonia*, § 65; *Moiseyev c. Russia*, § 217).

173. Secondo la Corte, il libero accesso agli atti del fascicolo e il libero utilizzo di qualsiasi nota, compresa, all'occorrenza, la possibilità di ottenere copia dei documenti pertinenti, sono importanti garanzie di un processo equo. Il fatto che tale accesso e tale utilizzo siano stati negati porta a concludere che vi è stata una violazione del principio della parità delle armi (*Beraru c. Romania*, § 70). In queste condizioni, si deve attribuire importanza alle apparenze e alla maggiore sensibilità alle garanzie di una buona giustizia. Il rispetto dei diritti della difesa esige che la limitazione dell'accesso di un imputato e/o del suo avvocato al fascicolo della giurisdizione adita non deve in alcun modo impedire che gli elementi di prova siano sottoposti all'imputato prima del dibattimento in contestazione e che quest'ultimo possa, per il tramite del suo avvocato, formulare delle osservazioni in merito agli stessi nella sua arringa (*Öcalan c. Turchia* [GC], § 140). Tuttavia, in alcuni casi, l'accusato sarà forse tenuto a giustificare con motivi specifici la sua domanda di accesso a un particolare documento del fascicolo (*Matanović c. Croazia*, § 177).

174. La mancata trasmissione di elementi di prova alla difesa può pregiudicare la parità delle armi (così come il diritto a un processo in contraddittorio) (*Kuopila c. Finlandia*, § 38, in cui la difesa non aveva avuto la possibilità di commentare un rapporto di polizia complementare).

b. Processo in contraddittorio (comunicazione degli elementi di prova)

175. In linea di principio, l'articolo 6 § 1 esige che le autorità procedenti comunichino alla difesa tutte le prove pertinenti in loro possesso, sia a carico che a discarico (*Rowe e Davis c. Regno Unito* [GC], § 60). In tal senso, dei principi pertinenti possono essere ricavati dall'articolo 6 § 3 b), che garantisce

al ricorrente «del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa» (*Leas c. Estonia*, § 80).⁴

176. Può sorgere un problema di accesso a delle prove dal punto di vista dell'articolo 6 quando tali prove sono pertinenti nel processo del ricorrente, in particolare quando hanno un peso importante sulle accuse formulate a suo carico. Ciò si verificherà se le prove sono state utilizzate e invocate allo scopo di decidere sulla colpevolezza del ricorrente o se contengono elementi che gli avrebbero permesso di discolarsi o di attenuare la pena. Le prove pertinenti in materia sono non soltanto quelle che si riferiscono direttamente ai fatti di causa, ma anche quelle che possono riferirsi alla loro ammissibilità, attendibilità e completezza (*Rowe e Davis c. Regno Unito* [GC], § 66; *Mirilashvili c. Russia*, § 200; *Leas c. Estonia*, § 81; *Matanović c. Croazia*, § 161).

177. L'accusato, tuttavia, sarà in alcuni casi tenuto a giustificare con motivi specifici la propria richiesta di accesso alle prove, e il giudice interno avrà il diritto di esaminare la validità di tali motivi (*C.G.P. c. Paesi Bassi*, decisione della Commissione; *Janatuinen c. Finlandia*, § 45; *Leas c. Estonia*, § 81; *Matanović c. Croazia*, § 157). In ogni caso, nei sistemi in cui la legge impone all'accusa di prendere in considerazione sia gli elementi a carico che gli elementi a discarico, una procedura con la quale essa cerca di esaminare ciò che è o non è pertinente per la causa, senza la minima garanzia procedurale per i diritti della difesa, non può essere conforme alle esigenze dell'articolo 6 § 1 (*Natunen c. Finlandia*, §§ 47-49; *Matanović c. Croazia*, §§ 158, 181-182).

178. Ciò premesso, il diritto a una divulgazione delle prove pertinenti non è assoluto. In un determinato procedimento penale, vi possono essere interessi concomitanti – come la sicurezza nazionale o la necessità di proteggere dei testimoni che rischiano ritorsioni o di mantenere confidenziali alcuni metodi usati dalla polizia per indagare sui reati – che devono essere bilanciati con i diritti dell'imputato. In alcuni casi, può essere necessario occultare delle prove alla difesa in modo da preservare i diritti fondamentali di un altro individuo o di salvaguardare un interesse pubblico importante. Tuttavia, sono legittime rispetto all'articolo 6 § 1 soltanto le misure che limitano i diritti della difesa che siano assolutamente necessarie (*Van Mechelen e altri c. Paesi Bassi*, § 58; *Paci c. Belgio*, § 85). Per di più, se si vuole garantire un processo equo all'imputato, tutte le difficoltà causate alla difesa da una limitazione dei suoi diritti devono essere sufficientemente compensate dalla procedura seguita dinanzi alle autorità giudiziarie (*Rowe e Davis c. Regno Unito* [GC], § 61; *Doorson c. Paesi Bassi*, § 72)

179. In molte cause nelle quali le prove in questione non sono mai state rivelate, non sarebbe possibile per la Corte cercare di bilanciare l'interesse pubblico alla non-divulgazione degli elementi in contestazione e l'interesse dell'accusato a riceverne la comunicazione. Essa deve pertanto verificare se il processo decisionale abbia soddisfatto per quanto possibile le esigenze del contraddittorio e della parità delle armi, e se siano state incluse garanzie idonee a proteggere gli interessi dell'imputato (*Dowsett c. Regno Unito*, §§ 42-43; *Leas c. Estonia*, § 78).

180. La Corte esamina le garanzie procedurali pertinenti tenendo conto dell'importanza degli elementi non divulgati e dell'utilizzo che ne viene fatto al processo (*Jasper c. Regno Unito* [GC], §§ 54-55; *M c. Paesi Bassi*, § 69, in cui gli elementi non comunicati non sarebbero stati di per sé di alcun aiuto per la difesa). In particolare, essa deve essere convinta che il procedimento interno permettesse di valutare alla luce di argomenti dettagliati e pertinenti presentati dalla difesa l'impatto dei nuovi elementi sulla solidità della condanna (*Rowe e Davis c. Regno Unito* [GC], § 66).

181. Per esempio, nella sentenza *Rowe e Davis c. Regno Unito* [GC], la Corte ha concluso che vi è stata una violazione dell'articolo 6 § 1 in quanto l'accusa non ha comunicato gli elementi di prova in questione alla giurisdizione di giudizio e non ha permesso a quest'ultima di decidere sulla questione della loro produzione, privando in tal modo i ricorrenti di un processo equo. Tuttavia, nella sentenza *Jasper c. Regno Unito* [GC] (§ 58), la Corte ha concluso che non vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1

⁴. Si veda la sezione Preparazione della difesa (articolo 6 § 3 b)).

in quanto gli elementi non comunicati non erano stati inseriti nel fascicolo dell'accusa e non erano mai stati prodotti dinanzi alla giuria. Nella causa *Edwards e Lewis c. Regno Unito* [GC], ai ricorrenti è stato negato l'accesso alle prove, e dunque non è stato possibile per la difesa illustrare pienamente dinanzi al giudice la tesi della provocazione. La Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 in quanto la procedura seguita per esaminare le questioni della divulgazione delle prove e della provocazione non ha rispettato le condizioni necessarie per garantire il carattere contraddittorio del procedimento e la parità delle armi, e non ha offerto garanzie che permettessero di proteggere adeguatamente gli interessi degli imputati.

182. Per quanto riguarda la produzione delle prove, possono sorgere questioni complesse quando si tratta della comunicazione di dati elettronici, che possono costituire una certa massa di informazioni per l'accusa. In tali casi, una delle garanzie importanti nel processo di selezione consisterà nel verificare che la difesa abbia la possibilità di essere coinvolta nella definizione dei criteri in base ai quali determinare ciò che dovrebbe essere prodotto (*Sigurður Einarsson e altri c. Islanda*, § 90; si veda anche *Rook c. Germania*, §§ 67 e 72). Inoltre, nel caso di dati selezionati o etichettati, l'eventuale rifiuto di autorizzare l'imputato a fare una ricerca fra tali dati solleva problemi di principio per quanto riguarda le facilitazioni necessarie di cui deve disporre per la preparazione della sua difesa (*Sigurður Einarsson e altri c. Islanda*, § 91).

183. Una violazione del diritto a un processo in contraddittorio è stata constatata anche quando le parti, contrariamente all'avvocato generale, non avevano ricevuto il rapporto del consigliere relatore, né potuto rispondere alle conclusioni di quest'ultimo (*Reinhardt e Slimane-Kaïd c. Francia*, §§ 105-106).

3. Motivazione delle decisioni giudiziarie

184. Secondo la sua giurisprudenza consolidata, che rispecchia un principio legato alla buona amministrazione della giustizia, le decisioni giudiziarie devono riportare in maniera sufficiente i motivi sui quali sono fondate (*Moreira Ferreira c. Portogallo (n. 2)* [GC], § 84; *Papon c. Francia* (dec.)).

185. La motivazione serve a dimostrare alle parti che i loro argomenti sono stati presi in esame e, in tal modo, contribuisce a una migliore accettazione della decisione da parte loro. Inoltre, essa obbliga il giudice a basare il proprio ragionamento su argomenti oggettivi e salvaguarda i diritti della difesa. Affinché l'imputato possa esercitare effettivamente il diritto di ricorso di cui dispone, le giurisdizioni nazionali devono esporre con sufficiente chiarezza i motivi sui quali si basano (*ibidem*; *Hadjianastassiou c. Grecia*, § 33). Tuttavia, la portata dell'obbligo di motivazione può variare a seconda della natura della decisione e deve essere analizzata alla luce delle circostanze del caso di specie (*Ruiz Torija c. Spagna*, § 29).

186. Anche se un tribunale non è tenuto a fornire una risposta dettagliata a ciascuno dei motivi di ricorso invocati (*Van de Hurk c. Paesi Bassi*, § 61), dalla decisione deve in ogni caso emergere chiaramente che le questioni fondamentali sollevate nel caso di specie sono state esaminate (*Boldea c. Romania*, § 30; *Lobzhanidze e Peradze c. Georgia*, § 66) e che è stata data una risposta specifica ed esplicita ai mezzi decisivi per l'esito del procedimento in questione (*Moreira Ferreira c. Portogallo (n. 2)* [GC], § 84; *S.C. IMH Suceava S.R.L. c. Romania*, § 40, in cui vi erano contraddizioni per quanto riguarda l'esame delle prove; *Karimov e altri c. Azerbaijan*, § 29, riguardante delle doglianze relative a detenzione per debiti).

187. Inoltre, nelle cause aventi ad oggetto delle ingerenze nei diritti tutelati dalla Convenzione, la Corte verifica se la motivazione delle decisioni rese dai giudici nazionali fosse automatica o stereotipata (*Moreira Ferreira c. Portogallo (n. 2)* [GC], § 84). In definitiva, si porrà un problema di insufficienza di motivazione di una decisione giudiziaria dal punto di vista dell'articolo 6 § 1 della Convenzione ogni volta che le giurisdizioni interne non avranno tenuto minimamente conto di un punto specifico, pertinente e importante sollevato dal ricorrente (*Nechiporuk e Yonkalo c. Ucraina*, § 280; si vedano, in tal senso, *Rostomashvili c. Georgia*, § 59; *Zhang c. Ucraina*, § 73).

188. Per quanto riguarda il modo in cui deve essere esposta la motivazione delle decisioni giudiziarie, si porrà una questione diversa quando una decisione giudiziaria interna può essere definita «arbitraria» a tal punto da compromettere l'equità del processo solo quando sia priva di motivazione o se la sua motivazione sia fondata su un errore di fatto o di diritto evidente commesso dal giudice nazionale che porti a un «diniego di giustizia» (*Moreira Ferreira c. Portogallo (n. 2)* [GC], § 85; *Navalnyy e Ofitserov c. Russia*, § 119, riguardante un'azione penale e una condanna motivate da secondi fini politici; e *Navalnyy c. Russia* [GC], § 83; *Paixão Moreira Sá Fernandes c. Portogallo*, § 72).

Motivi delle decisioni di una giuria

189. Come ha osservato la Corte, vari Stati membri del Consiglio d'Europa hanno un sistema di giuria popolare, che deriva dalla volontà legittima di coinvolgere i cittadini nell'azione giudiziaria, soprattutto rispetto ai reati più gravi. Tuttavia, l'articolo 6 § 1 della Convenzione non conferisce il diritto di essere giudicati da una giuria (*Twomey, Cameron e Guthrie c. Regno Unito* (dec.), § 30). Le giurie in materia penale emettono raramente verdetti motivati e, in un certo numero di cause, la Commissione e poi la Corte ne hanno esaminato l'incidenza sulla questione dell'equità del processo.

190. La Convenzione non richiede che i giurati forniscano i motivi della loro decisione e l'articolo 6 non si oppone a che un imputato venga giudicato da una giuria popolare anche se il suo verdetto non è motivato (*Saric c. Danimarca* (dec.)). Resta comunque il fatto che, affinché le esigenze di un processo equo siano rispettate, il pubblico e, primo fra tutti, l'imputato deve essere in grado di comprendere il verdetto che è stato emesso. Si tratta di una garanzia fondamentale contro l'arbitrarietà (*Taxquet c. Belgio* [GC], § 92; *Legillon c. Francia*, § 53).

191. Dinanzi alle corti d'assise con partecipazione di una giuria popolare, è necessario adattarsi alle particolarità della procedura nella quale, nella maggior parte dei casi, i giurati non sono tenuti – o non possono – motivare la loro convinzione. In questo caso, l'articolo 6 esige che si verifichi se l'imputato abbia potuto beneficiare di garanzie che gli permettano di escludere qualsiasi rischio di arbitrarietà e di comprendere i motivi della sua condanna (*Lhermitte c. Belgio* [GC], § 68). Tali garanzie procedurali possono consistere, ad esempio, in istruzioni o chiarimenti forniti dal presidente della Corte d'assise ai giurati per quanto riguarda i problemi giuridici sollevati o gli elementi di prova prodotti, e in quesiti precisi, non equivoci, da lui sottoposti alla giuria e tali da formare un quadro che possa servire da base per il verdetto o compensare adeguatamente il fatto che le risposte della giuria non siano motivate (*R. c. Belgio*, decisione della Commissione; *Zarouali c. Belgio*, decisione della Commissione; *Planka c. Austria*, decisione della Commissione; *Papon c. Francia* (dec.)). La Corte ha constatato una violazione dell'articolo 6 § 1 quando una Corte d'assise ha rifiutato di porre delle domande distinte a ciascuno degli accusati circa l'esistenza di circostanze aggravanti, impedendo in tal modo alla giuria di determinare la responsabilità penale individuale del ricorrente (*Goktepe c. Belgio*, § 28).

192. Nella causa *Bellerin Lagares c. Spagna* (dec.), la Corte ha constatato che la sentenza contestata – alla quale era allegato un verbale delle deliberazioni della giuria – elencava i fatti che la giuria era tenuta ad accertare per stabilire la colpevolezza del ricorrente, conteneva un'analisi giuridica di tali fatti e, allo scopo di determinare la pena, faceva riferimento alle circostanze che si riteneva potessero incidere sul grado di responsabilità del ricorrente nel caso di specie. La Corte ha pertanto concluso che la decisione in questione era sufficientemente motivata ai fini dell'articolo 6 § 1 della Convenzione. Nella causa *Matis c. Francia* (dec.), la Corte ha dichiarato che è conforme all'esigenza di motivazione sufficiente il foglio di motivazione, nel quale i motivi della sentenza sono esposti indicando i principali capi d'accusa oggetto del dibattimento, approfonditi nel corso delle deliberazioni e che hanno infine costituito la base del verdetto di colpevolezza.

193. Si deve tenere conto di tutte le vie di ricorso esperibili dall'imputato (*Taxquet c. Belgio* [GC], § 92). In tale causa, sono stati posti solo quattro quesiti per quanto riguarda il ricorrente, espressi in termini identici a quelli che si riferivano agli altri co-imputati, il che gli ha impedito di comprendere su

quali basi fattuali o legali fosse stato condannato. Questa incapacità di capire per quale motivo fosse stato riconosciuto colpevole ha dunque portato a un processo iniquo (*ibidem*, § 100).

194. Nella causa *Judge c. Regno Unito* (dec.), la Corte ha stabilito che le circostanze in cui è stata resa la decisione non motivata di una giuria scozzese bastavano all'imputato per comprendere il verdetto emesso nei suoi confronti. Inoltre, essa era convinta che la facoltà di interporre appello nel diritto scozzese sarebbe bastata a rimediare a qualsiasi irregolarità nel verdetto della giuria. In virtù della legislazione applicabile, la Corte d'appello godeva di ampi poteri di controllo ed era autorizzata ad annullare ogni condanna che portasse a un errore giudiziario.

195. Nella sentenza *Lhermitte c. Belgio* [GC] (§§ 75-85), la Corte ha concluso che non vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 sulla base dei seguenti fattori: le garanzie procedurali esistenti nel corso del processo (in particolare la partecipazione effettiva del ricorrente all'esame delle prove e il fatto che le domande poste dal presidente alla giuria fossero state lette ad alta voce e che le parti ne avessero ricevuto copia), l'impatto combinato dei fatti esposti nell'atto d'accusa e la natura delle domande poste alla giuria, la pronuncia adeguata della sentenza di condanna e le conseguenze limitate delle opinioni di esperti contrari alle conclusioni della giuria.

196. Analogamente, nella causa *Ramda c. Francia* (§§ 59-71), che riguardava il ragionamento di una Corte d'assise specializzata nella lotta contro il terrorismo, la Corte ha concluso che non vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 alla luce dell'esame congiunto dei tre provvedimenti di rinvio a giudizio accuratamente motivati, del dibattimento sia nel corso delle udienze di primo grado che in appello, nonché delle domande, numerose e precise, poste alla Corte d'assise, il che aveva permesso al ricorrente di comprendere il verdetto di colpevolezza pronunciato nei suoi confronti.

Motivazione delle decisioni di una giurisdizione superiore

197. Per rigettare un ricorso, una giurisdizione di appello può, in linea di principio, limitarsi a confermare i motivi esposti nella decisione emessa dalla giurisdizione di grado inferiore (*García Ruiz c. Spagna* [GC], § 26; *Stepanyan c. Armenia*, § 35). Per quanto riguarda la decisione di una giurisdizione di appello che autorizza o meno a proporre appello dinanzi ad essa, la Corte considera che l'articolo 6 § 1 non possa essere interpretato nel senso che esige che il rifiuto di accordare tale autorizzazione sia obbligatoriamente motivato in maniera dettagliata (*Sawoniuk c. Regno Unito* (dec.)).

198. Tuttavia, quando si pone la questione dell'assenza di una base fattuale e/o legale della decisione della giurisdizione di grado inferiore, è importante che la giurisdizione superiore giustifichi la propria decisione con motivi adeguati che le siano propri (*Tatishvili c. Russia*, § 62, riguardante il profilo civile). Inoltre, se viene espressamente sostenuto che una prova non è ammissibile, la giurisdizione superiore non può basarsi su tale prova senza rispondere a questo motivo di ricorso (*Shabelnik c. Ucraina (n. 2)*, §§ 50-55, in cui erano state prese in considerazione delle affermazioni fatte dall'imputato nell'ambito di un esame psichiatrico).

199. Nella causa *Baydar c. Paesi Bassi*, §§ 45-53, relativa al rifiuto da parte di una giurisdizione superiore di adire la Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE) in via pregiudiziale (i principi pertinenti sono esposti, seppure sotto il profilo civile, nella sentenza *Dhahbi c. Italia*, § 31), la Corte ha tenuto conto del principio secondo il quale le giurisdizioni soddisfano il proprio obbligo di motivazione sufficiente quando rinviando i ricorsi per cassazione che non hanno possibilità di esito positivo sulla base di una specifica disposizione di legge, senza ulteriori ragionamenti (*Talmane c. Lettonia*, § 29). Essa ha ritenuto questa giurisprudenza conforme ai principi enunciati nella sentenza *Dhahbi c. Italia*, e ha concluso che un riferimento da parte della giurisdizione superiore alla disposizione di legge in causa, indicando che non era necessario proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale in quanto la causa non sollevava alcuna questione di diritto che richiedesse una decisione, permetteva di riconoscere implicitamente che adire la CGUE non poteva portare a un esito diverso nel caso di specie. Per la Corte, l'esigenza di motivazione sufficiente derivante dall'articolo 6 § 1 era stata in tal modo soddisfatta.

4. Diritto di non rispondere e di non contribuire alla propria incriminazione

a. Affermazione e campo di applicazione

200. Tutti gli imputati hanno il diritto di non rispondere e di non contribuire alla propria incriminazione (*O'Halloran e Francis c. Regno Unito* [GC], § 45; *Funke c. Francia*, § 44). In effetti, anche se l'articolo 6 non ne fa espressamente menzione, il diritto di non rispondere e il diritto di non contribuire alla propria incriminazione sono norme internazionali generalmente riconosciute che sono al centro della nozione di processo equo sancita dall'articolo 6. Mettendo l'imputato al riparo da coercizioni abusive da parte delle autorità, tali immunità contribuiscono a evitare errori giudiziari e ad assicurare il raggiungimento degli scopi perseguiti dall'articolo 6 (*John Murray c. Regno Unito* [GC], § 45; *Bykov c. Russia* [GC], § 92).

201. Il diritto di non contribuire alla propria incriminazione si applica ai procedimenti penali riguardanti tutti i tipi di reato, dal più semplice al più complesso (*Saunders c. Regno Unito* [GC], § 74).

202. Il diritto di non rispondere è applicabile a partire dalla fase dell'interrogatorio di polizia (*John Murray c. Regno Unito* [GC], § 45). In particolare, ogni «accusato», nel senso dell'articolo 6, ha il diritto di essere informato del proprio diritto di non testimoniare contro se stesso (*Ibrahim e altri c. Regno Unito* [GC], § 272).

b. Ambito di applicazione

203. Il diritto di non contribuire alla propria incriminazione presuppone che, in una determinata causa penale, l'accusa cerchi di fondare le proprie argomentazioni senza ricorrere ad elementi di prova ottenuti con la costrizione o le pressioni, indipendentemente dalla volontà dell'imputato (*Saunders c. Regno Unito* [GC], § 68; *Bykov c. Russia* [GC], § 92).

204. Il diritto di non autoincriminarsi costituisce una protezione non contro le affermazioni incriminatrici di per sé ma contro il fatto di ottenere prove con la coercizione o l'oppressione. È l'esistenza di una costrizione che può portare a dubitare del rispetto di tale diritto. Per questo motivo, la Corte deve anzitutto esaminare la natura e il grado della costrizione utilizzata per ottenere le prove (*Ibrahim e altri c. regno Unito* [GC], § 267).

205. Nella sua giurisprudenza, la Corte ha distinto almeno tre tipi di situazioni tali da far temere l'esistenza di una costrizione abusiva contraria all'articolo 6. La prima situazione è quella di una persona sospettata che, minacciata di subire delle sanzioni se non testimonia, o testimonia (*Saunders c. Regno Unito* [GC]; *Brusco c. Francia*) oppure è punita per essersi rifiutata di farlo (*Heaney e McGuinness c. Irlanda*; *Weh c. Austria*). La seconda situazione è quella in cui delle pressioni fisiche o psicologiche, spesso sotto forma di trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione, sono esercitate per ottenere confessioni o elementi materiali (*Jalloh c. Germania* [GC]; *Gäffgen c. Germania* [GC]). La terza situazione è il ricorso da parte delle autorità a un sotterfugio per estorcere informazioni che le stesse non sono riuscite a ottenere con un interrogatorio (*Allan c. Regno Unito*; a contrario *Bykov c. Russia* [GC], §§ 101-102).

206. Una testimonianza ottenuta con la costrizione che sembra inizialmente priva di carattere incriminante – come delle osservazioni che scagionano il loro autore o semplici informazioni su questioni di fatto – può successivamente essere utilizzata in un procedimento penale a sostegno della tesi dell'accusa, ad esempio per contraddire o screditare altre dichiarazioni dell'accusato o la sua testimonianza nella fase del giudizio, o anche per compromettere la sua attendibilità. Il diritto di non autoincriminarsi non può ragionevolmente limitarsi alle dichiarazioni che incriminano chi le ha rese (*Ibrahim e altri c. Regno Unito* [GC], § 268).

207. Tuttavia, il diritto di non autoincriminarsi non può essere opposto per contestare l'utilizzo, in un determinato procedimento penale, di dati che si possono ottenere dall'accusato ricorrendo a poteri

coercitivi ma che esistono indipendentemente dalla sua volontà, ad esempio i documenti ottenuti in virtù di un mandato, gli alcoltest, i prelievi di sangue e di urine nonché di tessuti corporei ai fini di un'analisi del DNA (*Saunders c. Regno Unito* [GC], § 69; *O'Halloran e Francis c. Regno Unito* [GC], § 47; tuttavia, si veda *Bajić c. Macedonia del Nord*, §§ 69-70, per quanto riguarda una dedotta violazione del diritto di non autoincriminarsi derivante dall'utilizzo, nel corso del processo, di prove documentali ottenute dal ricorrente durante il suo interrogatorio in qualità di testimone). Inoltre, opporre all'imputato, durante il suo processo penale, affermazioni che egli ha fatto nel corso di una procedura di asilo, non è assimilabile all'uso di affermazioni estorte con la costrizione in violazione dell'articolo 6 § 1 (*H. e J. c. Paesi Bassi* (dec.)).

208. L'accesso a un avvocato in tempi rapidi fa parte delle garanzie procedurali alle quali la Corte presta una particolare attenzione quando esamina se una procedura abbia o meno annientato nella sua sostanza il diritto di non contribuire alla propria incriminazione. Affinché il diritto a un processo equo sancito dall'articolo 6 § 1 rimanga sufficientemente «concreto ed effettivo», è necessario, come regola generale, che l'accesso a un avvocato sia consentito fin dal primo interrogatorio della persona sospettata da parte della polizia, salvo a dimostrare, alla luce delle circostanze particolari del caso di specie, che esistono motivi imperiosi per limitare tale diritto (*Salduz c. Turchia* [GC], §§ 54-55; *Ibrahim e altri c. Regno Unito* [GC], § 256).

209. Una persona sottoposta a fermo beneficia, da una parte, del diritto di non contribuire alla propria incriminazione e di non rispondere e, dall'altro, del diritto di essere assistita da un avvocato durante tutti gli interrogatori, ossia quando è oggetto di una «accusa in materia penale» (*Ibrahim e altri c. Regno Unito* [GC], § 272). Si tratta perciò di diritti distinti: di conseguenza, un'eventuale rinuncia a uno di essi non comporta la rinuncia all'altro. Inoltre, tali diritti sono comunque complementari, poiché la persona sottoposta a fermo deve *a fortiori* beneficiare dell'assistenza di un avvocato qualora non sia stata preventivamente informata da parte delle autorità che ha il diritto di non rispondere (*Brusco c. Francia*, § 54; *Navone e altri c. Monaco*, § 74). L'importanza della notifica del diritto di non rispondere è tale che, anche nell'ipotesi in cui una persona acconsenta deliberatamente a fare delle dichiarazioni agli agenti di polizia dopo essere stata informata che le sue affermazioni potrebbero essere utilizzate come prova contro di lei, la sua scelta non può essere considerata totalmente consapevole laddove non le sia stato espressamente notificato il suo diritto di non rispondere e la stessa abbia preso la decisione senza l'assistenza di un avvocato (*ibidem*; *Stojkovic c. Francia e Belgio*, § 54).

210. Il diritto di non rispondere e di non contribuire alla propria incriminazione serve in linea di principio a proteggere la libertà di un sospettato di scegliere di parlare o di rimanere in silenzio quando viene interrogato dalla polizia. Questa libertà di scelta è in realtà compromessa quando, avendo il sospettato scelto di rimanere in silenzio durante l'interrogatorio, le autorità si avvalgono di un sotterfugio per carpirgli confessioni o altre dichiarazioni che lo incriminano e che non è stato possibile ottenere nel corso dell'interrogatorio (nel caso di specie, delle confessioni fatte a un co-detenuto informatore della polizia) e quando le confessioni o le dichiarazioni così raccolte vengono prodotte come prove al processo (*Allan c. Regno Unito*, § 50).

211. Al contrario, nella sentenza *Bykov c. Russia* [GC] (§§ 102-103), non erano state esercitate pressioni o costrizioni sul ricorrente, che non era detenuto ed era libero di vedere l'informatore della polizia e di parlargli, o di rifiutarsi di farlo. Inoltre, il tribunale non ha considerato la registrazione della conversazione come una confessione pura e semplice che potesse costituire la base essenziale di una constatazione di colpevolezza; tale reperto ha rivestito un'importanza limitata in un insieme complesso di elementi valutati dal tribunale.

c. Un diritto relativo

212. Il diritto di non rispondere non è assoluto (*John Murray c. Regno Unito* [GC], § 47; *Ibrahim e altri c. Regno Unito* [GC], § 269).

213. Per verificare se una determinata procedura abbia privato della sua stessa sostanza il diritto di non contribuire alla propria incriminazione, la Corte deve esaminare in particolare i seguenti elementi:

- la natura e il grado della coercizione;
- l'esistenza di garanzie appropriate nella procedura;
- l'utilizzo che viene fatto degli elementi così ottenuti (*Jalloh c. Germania* [GC], § 101; *O'Halloran e Francis c. Regno Unito* [GC], § 55; *Bykov c. Russia* [GC], § 104; *Ibrahim e altri c. Regno Unito* [GC], § 269).

214. Da un lato, una condanna non deve essere fondata esclusivamente o principalmente sul silenzio dell'imputato o sul suo rifiuto di rispondere ad alcune domande o di deporre. Dall'altro, il diritto di non rispondere non impedisce che si tenga conto del silenzio dell'interessato, in situazioni che richiedono sicuramente una spiegazione da parte sua, per valutare la forza degli elementi a suo carico. Pertanto, non si può affermare che la decisione di un imputato di non rispondere per tutta la durata del procedimento penale debba necessariamente essere priva di conseguenze (*John Murray c. Regno Unito* [GC], § 47).

215. Per verificare se il fatto di trarre dal silenzio dell'imputato delle conclusioni a lui sfavorevoli violi l'articolo 6, si deve tenere conto di tutte le circostanze, considerando in particolare il peso che i giudici nazionali hanno attribuito alle stesse nel valutare gli elementi di prova e il grado di coercizione inerente alla situazione (*ibidem*, § 47). In pratica, devono essere messe a punto delle garanzie adeguate in modo tale che non vi sia alcuna conclusione negativa che vada oltre quanto consente l'articolo 6. Nel processo dinanzi alla giuria, le istruzioni impartite a quest'ultima dal giudice per quanto riguarda le conclusioni negative sono particolarmente pertinenti a questo proposito (*O'Donnell c. Regno Unito*, § 51).

216. Peraltro, il peso dell'interesse pubblico al perseguimento del reato in questione e alla sanzione del suo autore può essere preso in considerazione e commisurato all'interesse dell'individuo ad una regolare acquisizione delle prove a carico. In ogni caso, le preoccupazioni di interesse generale non possono giustificare misure che privino della loro stessa sostanza i diritti della difesa di un ricorrente, compreso quello di non contribuire alla propria incriminazione (*Jalloh c. Germania* [GC], § 97). L'interesse pubblico non può giustificare il fatto che vengano utilizzate risposte ottenute con la forza in una inchiesta non giudiziaria per incriminare l'imputato nel corso del procedimento penale (*Heaney e McGuinness c. Irlanda*, § 57).

5. Utilizzo delle prove

217. L'articolo 6 garantisce il diritto a un processo equo, ma non per questo disciplina l'ammissibilità delle prove in quanto tale, materia che rientra in primo luogo nel campo del diritto interno ed è di competenza dei giudici nazionali (*Schenk c. Svizzera*, §§ 45-46; *Moreira Ferreira c. Portogallo (n. 2)* [GC], § 83; *Heglas c. Repubblica ceca*, § 84).

218. Non spetta dunque alla Corte pronunciarsi, in linea di principio, sull'ammissibilità di alcune prove, ad esempio quelle ottenute in maniera contraria alla legislazione nazionale. Si deve esaminare se la procedura, compreso il modo in cui le prove sono state raccolte, sia stata nel complesso equa (*Ayetullah Ay c. Turchia*, §§ 123-130), il che implica l'esame della dedotta illegalità e, nel caso in cui venga contestata la violazione di un altro diritto protetto dalla Convenzione, della natura di tale violazione (*Khan c. Regno Unito*, § 34; *P.G. e J.H. c. Regno Unito*, § 76; *Allan c. Regno Unito*, § 42).

219. Per determinare se il procedimento sia stato nel complesso equo, è inoltre necessario valutare se i diritti della difesa siano stati rispettati. In particolare, si deve verificare se al ricorrente sia stata offerta la possibilità di rimettere in discussione l'autenticità dell'elemento di prova e di opporsi al suo utilizzo. È altresì necessario tenere conto della qualità dell'elemento di prova, verificando se le circostanze in cui è stato ottenuto portino a dubitare della sua affidabilità o della sua esattezza. Anche se non si pone necessariamente un problema di equità quando la prova ottenuta non è confermata

da altri elementi, a maggior ragione si deve osservare che, quando essa è molto solida e non viene messa in dubbio, la necessità di altri elementi a sostegno diventa minima (*Bykov c. Russia* [GC], § 89; *Jalloh c. Germania* [GC], § 96). A questo proposito, la Corte considera che sia importante anche stabilire se l'elemento di prova in questione fosse o meno determinante per l'esito del processo penale (*Gäfgen c. Germania* [GC], § 164).

220. In riferimento alla natura della dedotta irregolarità in questione, il criterio sopra esposto è stato applicato in cause nelle quali si lamentava l'utilizzo durante la procedura di prove ottenute in violazione dei diritti della difesa. Si trattava, ad esempio, dell'utilizzo di prove raccolte per mezzo di un confronto all'americana (*Laska e Lika c. Albania*), di campioni prelevati irregolarmente su una persona sospetta ai fini di un'analisi scientifica (*Horvatić c. Croazia*), di pressioni esercitate su un co-imputato, compreso il suo interrogatorio in assenza del suo avvocato (*Erkapić c. Croazia*; *Dominka c. Slovacchia* (dec.); *Stephens c. Malta* (n. 3), §§ 64-67; *Tonkov c. Belgio*, §§ 64-68); dell'utilizzo contro l'accusato di elementi di prova che gli erano stati messi addosso (*Layijov c. Azerbaijan*, § 64; *Sakit Zahidov c. Azerbaijan*, §§ 46-49; *Kobiashvili c. Georgia*, §§ 56-58); o dell'utilizzo iniquo contro l'accusato di altre deposizioni e prove materiali a carico (*Ilgar Mammadov c. Azerbaijan* (n. 2); *Ayetullah Ay c. Turchia*); dell'utilizzo di affermazioni auto-incriminanti nel corso del procedimento (*Belugin c. Russia*, § 68-80); nonché dell'uso delle perizie fatto nel processo (*Erduran e Em Export Diş Tic A.Ş. c. Turchia*, §§ 107-112; si veda anche *Avagyan c. Armenia*, § 41, e *Gülağacı c. Turchia* (dec.), §§ 35-40).

221. Lo stesso criterio è stato applicato in cause in cui si poneva la questione se il fatto di utilizzare come prove elementi ottenuti contravvenendo all'articolo 8 della Convenzione avesse privato il processo nel suo insieme del carattere equo richiesto dall'articolo 6. Si trattava ad esempio di cause relative all'utilizzo di prove raccolte con misure illegali di sorveglianza segreta (*Bykov c. Russia* [GC], §§ 69-83; *Khan c. Regno Unito*, § 34; *Dragojević c. Croazia*, §§ 127-135; *Nițulescu c. Romania*; *Dragoș Ioan Rusu c. Romania*, §§ 47-50; *Falzarano c. Italia* (dec.), §§ 43-48; *Lysyuk c. Ucraina*, §§ 67-76), o di perquisizione e di sequestro (*Khodorkovskiy e Lebedev c. Russia*, §§ 699-705; *Prade c. Germania*; *Tortladze c. Georgia*, §§ 69, 72-76, relativamente alla perquisizione dei locali di un console onorario; *Budak c. Turchia*, §§ 68-73 e 84-86, riguardante, in particolare, l'importanza che assume l'esame delle questioni che si riferiscono all'assenza di testimoni strumentali).

222. Tuttavia, delle considerazioni diverse devono essere fatte per quanto riguarda l'utilizzo, in un processo penale, di elementi raccolti per mezzo di una misura dichiarata contraria all'articolo 3. L'utilizzo di tali elementi, raccolti commettendo una violazione di uno dei diritti assoluti che costituiscono il nucleo centrale della Convenzione, fa sempre sorgere gravi dubbi per quanto riguarda l'equità della procedura, anche quando il fatto di avere ammesso questi elementi come prove non è stato decisivo per la condanna del sospettato (*Jalloh c. Germania* [GC], §§ 99 e 105; *Haroutyunian c. Armenia*, § 63; si veda, *a contrario*, *Mehmet Ali Eser c. Turchia*, § 41, nella quale nessuna delle deposizioni raccolte con la coercizione era in realtà servita a condannare il ricorrente).

223. Pertanto, l'utilizzo in un processo penale di deposizioni ottenute a seguito di una violazione dell'articolo 3 – che si tratti di atti qualificati come tortura, trattamento inumano o trattamento degradante – priva automaticamente di equità l'intera procedura e viola l'articolo 6 (*Gäfgen c. Germania* [GC], § 166; *Ibrahim e altri c. Regno Unito* [GC], § 254; *El Haski c. Belgio*, § 85; *Cēsnieks c. Lettonia*, §§ 67-70). Gli stessi principi si applicano all'utilizzo in un processo penale di dichiarazioni ottenute per mezzo di maltrattamenti commessi da privati (*Ćwik c. Polonia*).

224. Lo stesso vale per l'utilizzo di prove materiali direttamente raccolte per mezzo di atti di tortura (*Gäfgen c. Germania* [GC], § 167; *Jalloh c. Germania* [GC], § 105). L'utilizzo di tali prove ottenute per mezzo di un trattamento contrario all'articolo 3 ma non costitutivo di tortura contravviene invece all'articolo 6 solo quando è dimostrato che la violazione dell'articolo 3 ha influito sull'esito della procedura, ossia ha avuto un impatto sul verdetto di colpevolezza o sulla pena (*Gäfgen c. Germania* [GC], § 178; *El Haski c. Belgio*, § 85; *Zličić c. Serbia*, § 119).

225. Questi principi valgono non solo quando la vittima del trattamento contrario all'articolo 3 è l'accusato stesso, ma anche quando si tratta di un terzo (*ibidem*, § 85; *Urazbayev c. Russia*, § 73). In particolare la Corte ha dichiarato che l'utilizzo, in un processo, di prove ottenute mediante la tortura è costitutivo di un diniego di giustizia flagrante anche quando la persona alla quale le prove sono state estorte in questo modo non è l'accusato (*Othman (Abu Qatada) c. Regno Unito*, §§ 263 e 267; *Kaçiu e Kotorri c. Albania*, § 128; *Kormev c. Bulgaria*, §§ 89-90)).

226. Su questo punto, la Corte ha dichiarato che l'assenza di doglianze ricevibili relative a violazioni dell'articolo 3 non le impedisce, in linea di principio, di prendere in considerazione le deduzioni del ricorrente secondo le quali le sue dichiarazioni dinanzi alla polizia sono state raccolte utilizzando mezzi di coercizione o di oppressione e la sua tesi secondo la quale la loro ammissione al fascicolo sulla base del quale la giurisdizione di giudizio ha adottato la sua decisione costituisce dunque una violazione delle garanzie di equità del processo derivanti dall'articolo 6 (*Mehmet Duman c. Turchia*, § 42). Lo stesso vale quando un ricorrente denuncia l'utilizzo di prove che sarebbero state ottenute per mezzo di maltrattamenti di cui la Corte non può stabilire l'esistenza alla luce del fascicolo (nessuna violazione materiale dell'articolo 3 della Convenzione). In tal caso, poiché il ricorrente ha apportato un inizio di prova del fatto che gli elementi sono stati ottenuti per mezzo di maltrattamenti, il giudice interno è tenuto a far luce sulle circostanze della causa, e in caso contrario vi potrà essere violazione dell'articolo 6 (*Bokhonko c. Georgia*, § 96).

227. Nella sentenza *Sassi e Benchellali c. Francia*, §§ 89-102, la Corte ha esaminato la doglianza con la quale i ricorrenti hanno denunciato una mancanza di equità del procedimento penale a loro carico in Francia, che sarebbe derivata dall'utilizzo di dichiarazioni che essi avevano fatto dinanzi ad alcune autorità francesi in una base americana a Guantánamo. Anche se la Corte aveva precedentemente preso atto delle accuse di maltrattamenti e di violenze inflitti a persone sospettate di terrorismo detenute dalle autorità americane in questo ambito, essa ha dichiarato irricevibile l'accusa di violazione dell'articolo 3 presentata nel caso di specie dai ricorrenti contro gli agenti francesi. La Corte, in ogni caso, ha ritenuto di dover verificare, sotto il profilo dell'articolo 6 della Convenzione, se e in quale misura i giudici interni avessero preso in considerazione le denunce di maltrattamenti formulate dai ricorrenti, sebbene tali maltrattamenti fossero stati subiti fuori dallo Stato del foro, nonché la loro eventuale ripercussione sull'equità del procedimento. In particolare, essa ha dovuto esaminare se i giudici interni avessero risposto in maniera adeguata alle obiezioni sollevate dai ricorrenti per quanto riguarda la credibilità e il valore probante delle loro dichiarazioni, e se avessero dato loro una possibilità effettiva di contestarne l'ammissibilità e di opporsi effettivamente al loro utilizzo. Alla luce del fascicolo, essa ha concluso che era così. Constatando anche che le dichiarazioni in questione non erano servite come base né per l'azione intentata contro i ricorrenti, né per la loro condanna, essa ha concluso che non vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

228. Un problema relativo all'utilizzo delle prove nel corso di un processo si può porre anche quando sono ammessi elementi raccolti grazie a testimoni che collaborano con l'accusa. A questo proposito, la Corte ritiene che l'utilizzo di dichiarazioni fatte da testimoni in cambio di una immunità o di altri vantaggi possa far dubitare del carattere equo del processo dell'imputato e sollevare questioni delicate in quanto, per la loro natura, tali dichiarazioni possono essere il risultato di manipolazioni, perseguire unicamente lo scopo di ottenere un beneficio o riguardare vendette personali. Tuttavia, l'uso di dichiarazioni di questo tipo non è di per sé sufficiente per rendere il processo iniquo (*Verhoek c. Paesi Bassi* (dec.); *Cornelis c. Paesi Bassi* (dec.)). La Corte analizza ogni singolo caso esaminando il procedimento nel suo insieme, tenendo conto dei diritti della difesa ma anche dell'interesse per il pubblico e le vittime alla effettiva repressione del reato in questione e, ove necessario, dei diritti dei testimoni (*Habran e Dalem c. Belgio*, § 96).

229. Nella causa *Adamčo c. Slovacchia*, §§ 56-71, riguardante una condanna che si fondava in maniera determinante sulle dichiarazioni fatte da un complice nell'ambito di una transazione penale, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 6 della Convenzione basandosi sugli elementi seguenti: le dichiarazioni costituivano gli unici elementi a carico, o almeno degli elementi

determinanti; i giudici interni non avevano esaminato il contesto più ampio nel quale la procura aveva offerto delle contropartite al testimone; la transazione penale con la procura era stata conclusa senza l'intervento del giudice; e i giudici interni non avevano giustificato con motivi pertinenti la loro risposta alle argomentazioni del ricorrente.

230. *A contrario*, nella sentenza *Kadagishvili c. Georgia*, §§ 156-157, la Corte ha dichiarato che l'utilizzo di deposizioni di testimoni che avevano concluso delle transazioni penali con l'accusa non aveva reso il processo iniquo nel suo complesso. Essa ha evidenziato il fatto che la procedura di transazione penale presentava garanzie giudiziarie adeguate. Inoltre, i testimoni in questione sono stati sentiti dall'organo giudicante durante il processo dei ricorrenti, e questi ultimi hanno avuto la possibilità di controinterrogarli. Secondo la Corte, era inoltre importante che nessuna constatazione di fatto operata nel corso della procedura di transazione fosse stata acquisita al processo dei ricorrenti senza che questi ultimi l'avessero interamente e adeguatamente esaminata.

231. Si deve infine osservare che, in alcuni casi, le autorità possono avere l'obbligo positivo di indagare e raccogliere prove in favore dell'accusato. Nella causa *V.C.L. e A.N. c. Regno Unito*, §§ 195-200, che riguardava una tratta di esseri umani le cui vittime erano perseguite per reati in materia di stupefacenti (commessi in occasione di tale tratta), la Corte ha sottolineato che gli elementi di prova relativi alla situazione dell'imputato in quanto vittima di una tratta di esseri umani dovevano essere considerate come un «aspetto fondamentale» della difesa che egli avrebbe dovuto poter raccogliere senza alcuna limitazione. A tale riguardo, essa ha fatto riferimento all'obbligo positivo, che l'articolo 4 della Convenzione impone allo Stato, di indagare su eventuali casi di tratta.⁵ Nel caso di specie, essa ha dichiarato che il fatto di non aver preso adeguatamente in considerazione la situazione dei ricorrenti in quanto vittime di una tratta di esseri umani aveva impedito alle autorità di raccogliere prove che avrebbero potuto costituire un aspetto fondamentale della loro difesa.

6. Provocazione

a. Considerazioni di ordine generale

232. La Corte riconosce la necessità, per le autorità, di ricorrere a metodi di indagini speciali, in particolare nelle cause in materia di crimine organizzato e di corruzione. Essa ha dichiarato, al riguardo, che il ricorso a questi metodi – e in particolare alle tecniche di infiltrazione – non può di per sé comportare una violazione del diritto a un processo equo. Tuttavia, poiché tali tecniche comportano il rischio di provocazioni da parte della polizia, è fondamentale che il loro utilizzo sia circoscritto entro limiti ben definiti (*Ramanauskas c. Lituania* [GC], § 51).

233. Se lo sviluppo della delinquenza organizzata impone l'adozione di misure adeguate, rimane comunque il fatto che il diritto a un processo equo, dal quale deriva l'esigenza di una buona amministrazione della giustizia, si applica a qualsiasi forma di criminalità, dalla più semplice alla più complessa. In effetti, in una società democratica, il diritto a una buona amministrazione della giustizia occupa un posto così importante da non poter essere sacrificato in nome dell'opportunità (*ibidem*, § 53). A questo riguardo, la Corte ha sottolineato che, anche se può agire in segreto, la polizia non può comunque provocare la perpetrazione di un reato (*Khoudobine c. Russia*, § 128).

234. Inoltre, anche se la Convenzione non impedisce di basarsi, nella fase dell'istruzione preparatoria e quando la natura del reato può giustificarlo, su fonti quali indicatori occulti, il loro successivo utilizzo da parte del giudice di merito per giustificare una condanna solleva un problema diverso (*Teixeira de Castro c. Portogallo*, § 35). Il ricorso a tali fonti è accettabile soltanto in presenza di garanzie adeguate e sufficienti contro gli abusi, e in particolare di una procedura chiara e prevedibile per autorizzare, eseguire e controllare le misure di indagine in questione (*Ramanauskas c. Lituania* [GC], § 51). Per quanto riguarda l'autorità di controllo delle operazioni di infiltrazione, la Corte ha ritenuto che, anche

⁵. Si veda anche la *Guida sull'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo*.

se un controllo da parte del giudice sarebbe il mezzo più indicato, ve ne sono altri che possono essere utilizzati purché esistano una procedura e delle garanzie adeguate, ad esempio un controllo da parte del procuratore (*Bannikova c. Russia*, § 50; *Tchokhanelidze c. Georgia*, § 51).

235. Anche se l'intervento di agenti infiltrati può essere tollerabile nella misura in cui sia chiaramente circoscritto e in presenza di determinate garanzie, l'interesse pubblico non può giustificare l'utilizzo di elementi raccolti a seguito di una provocazione della polizia. Tale modo di procedere può privare *ab initio* e definitivamente l'accusato di un processo equo (*Ramanauskas c. Lituania* [GC], § 54). In questo contesto, gli agenti infiltrati possono essere degli agenti dello Stato o dei privati che agiscono su istruzioni e sotto il controllo dei primi. Tuttavia, una doglianza relativa all'istigazione di un privato – che non agiva su istruzioni o sotto il controllo delle autorità – a perpetrare un reato deve essere esaminata sulla base delle norme generali in materia di acquisizione della prova e non dal punto di vista della provocazione (*Shannon c. Regno Unito* (dec.)).

236. Il divieto della provocazione riguarda anche il ricorso a tecniche di operazioni come quella che consiste nel condurre molteplici transazioni illecite con una persona sospetta da parte delle autorità pubbliche. Secondo la Corte, tali tecniche costituiscono dei mezzi riconosciuti e permissibili di indagare su un reato quando l'attività delittuosa non è un incidente specifico e isolato ma un'impresa illecita continua. Tuttavia, per rispettare il divieto generale della provocazione, gli agenti infiltrati devono cercare di indagare su attività delittuose in corso in una maniera essenzialmente passiva e non esercitare alcuna influenza di natura tale da istigare la perpetrazione di un reato più grave di quello che l'interessato progettava già di commettere in assenza di istigazione. Pertanto, quando le autorità ricorrono a una tecnica di operazione che implica che vengano condotte molteplici transazioni illecite con una persona sospetta, l'infiltrazione e la partecipazione di un agente a ciascuna di tali transazioni non deve ampliare il ruolo della polizia e fare degli agenti infiltrati degli agenti provocatori. Inoltre, qualsiasi ampliamento dell'inchiesta deve essere fondato su motivi seri, ad esempio la necessità di raccogliere prove sufficienti per ottenere una condanna, per comprendere meglio la natura e la portata dell'attività delittuosa della persona sospetta, o per scoprire un circolo criminale più ampio. In assenza di tali motivi, si può concludere che le autorità pubbliche si sono dedicate ad attività che hanno illecitamente aumentato l'ampiezza o la portata del reato (*Grba c. Croazia*, §§ 99-101).

237. In particolare, in seguito a un comportamento illecito da parte di agenti infiltrati in una o più transazioni illecite multiple o alla loro implicazione in attività che aumentano l'estensione o la portata del reato, le autorità pubbliche potrebbero ingiustamente rendere l'imputato passibile di pene più severe sia per quanto riguarda le pene edittali che la valutazione delle circostanze aggravanti del reato. Se si accerta che è stato così, devono essere tratte delle conclusioni in riferimento alla Convenzione sia con riguardo alla particolare transazione illecita eseguita in conseguenza del comportamento abusivo delle autorità pubbliche, sia per quanto riguarda l'esecuzione, nella sua globalità, di molteplici transazioni illecite. Per scrupolo di equità, la pena inflitta deve corrispondere al reato che l'imputato progettava di commettere. Pertanto, non sarebbe ingiusto riconoscere l'interessato colpevole, ma sarebbe ingiusto sanzionarlo per la parte dell'attività delittuosa risultante dal comportamento illecito delle autorità pubbliche (*ibidem*, §§ 102-103).

238. La giurisprudenza della Corte in materia di provocazione riguarda anche i casi di provocazione indiretta, ossia le situazioni nelle quali una persona non è direttamente in contatto con degli agenti di polizia infiltrati, ma partecipa a un reato commesso da un complice dopo essere stato direttamente incitato a farlo dalla polizia. Su questo punto, la Corte ha stabilito i criteri seguenti da seguire nella sua analisi: (a) era prevedibile per la polizia che la persona direttamente incitata a commettere il reato avrebbe verosimilmente contattato altre persone per farle partecipare al reato stesso? (b) le attività di tale persona erano anch'esse determinate dalla condotta degli agenti di polizia? e (c) i giudici interni hanno ritenuto che le persone implicate fossero complici del reato? (*Akbay e altri v. Germania*, § 117).

239. Nella sua giurisprudenza in materia di provocazione, la Corte ha stabilito dei criteri che permettono di distinguere la provocazione contraria all'articolo 6 § 1 della Convenzione da una

condotta permessa quando sono utilizzate tecniche di infiltrazione legittime nelle indagini penali. Essa ha spiegato che, anche se non è possibile ridurre la varietà delle situazioni che si possono produrre in materia a un semplice elenco di criteri semplificati, l'esame da parte sua delle dedotte provocazioni si basa su due criteri: il criterio materiale e il criterio procedurale di provocazione (*Matanović c. Croazia*, § 122; *Ramanauskas c. Lituania (n. 2)*, § 55).

b. Il criterio materiale di provocazione

240. La Corte definisce la provocazione⁶ come una situazione in cui gli agenti coinvolti – membri delle forze dell'ordine o persone che intervengono su loro richiesta – non si limitano a esaminare in un modo puramente passivo l'attività delittuosa, ma esercitano sulla persona che ne è oggetto una influenza di natura tale da istigarla a commettere un reato che altrimenti non avrebbe commesso, per renderne possibile l'accertamento, ossia fornire la prova della sua esistenza e perseguirne l'autore (*Ramanauskas c. Lituania* [GC], § 55).

241. Per determinare se l'inchiesta fosse «puramente passiva», la Corte esamina i motivi che hanno giustificato l'operazione di infiltrazione e la condotta delle autorità che l'hanno esercitata. In particolare, essa esamina se il ricorrente potesse essere oggettivamente sospettato di avere partecipato ad attività criminali o se fosse predisposto a commettere un reato (*Bannikova c. Russia*, § 38).

242. Nell'ambito di questo esame, la Corte tiene conto di un certo numero di fattori. Ad esempio, nella vecchia sentenza di principio *Teixeira de Castro c. Portogallo* (§§ 37-38), essa ha tenuto conto soprattutto del fatto che il casellario giudiziale del ricorrente era vergine, che non era stata avviata alcuna inchiesta a suo carico, che gli agenti di polizia non lo conoscevano, che non erano stati trovati stupefacenti al suo domicilio e che la quantità di stupefacenti in suo possesso al momento dell'arresto non era superiore a quella richiesta dagli agenti infiltrati. La Corte ha perciò concluso che gli agenti di polizia avevano affidato a questi ultimi degli incarichi che oltrepassavano quelli dei semplici agenti infiltrati, in quanto gli stessi avevano istigato a commettere il reato, e non vi erano elementi che permettessero di affermare che il reato in questione sarebbe stato commesso anche senza il loro intervento.

243. Un precedente delittuoso non è di per sé indicativo di una predisposizione a commettere un reato (*Constantin e Stoian c. Romania*, § 55). Tuttavia, la conoscenza da parte del ricorrente delle modalità del reato (*Virgil Dan Vasile c. Romania*, § 53), nonché il fatto che egli non abbia rinunciato alla transazione pur avendone avuto più volte la possibilità, sono stati considerati dalla Corte come elementi indicativi di una attività o di una intenzione delittuosa preesistente (*Gorgievski c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia*, § 53; *Matanović c. Croazia*, §§ 142-143).

244. Un altro elemento da tenere in considerazione è se il ricorrente sia stato spinto a commettere il reato. Prendere l'iniziativa di contattare il ricorrente anche se non vi sono sospetti oggettivi che egli sia implicato in attività delittuose o predisposto a perpetrare un reato (*Burak Hun c. Turchia*, § 44; *Sepil c. Turchia*, § 34), rinnovare l'offerta malgrado il suo iniziale rifiuto, insistere facendo pressione (*Ramanauskas c. Lituania* [GC], § 67; *a contrario Ramanauskas c. Lituania (n. 2)*, § 68, in cui il ricorrente aveva chiesto egli stesso di essere contattato), aumentare il prezzo sopra la media (*Malininas c. Lituania*, § 37) o fare appello alla compassione del ricorrente manifestando sintomi di astinenza (*Vanyan c. Russia*, §§ 11 e 49) sono per la Corte dei comportamenti che si possono considerare aver istigato il ricorrente a commettere il reato in questione, sia quando l'agente appartiene alle forze di sicurezza, che quando si tratta di una persona che agisce su richiesta di queste ultime.

⁶ Le parole provocazione, istigazione da parte della polizia e agente provocatore sono utilizzate in maniera intercambiabile nella giurisprudenza della Corte.

245. Un'altra questione importante è stabilire se gli agenti dello Stato possano sembrare aver «aderito» all'attività delittuosa o essersi «infiltrati» nella stessa piuttosto che averla iniziata. Nel primo caso, l'azione in questione rimane entro i limiti del lavoro sotto copertura. Nella sentenza *Miliniénė c. Lituania*, (§§ 37-38), la Corte ha ritenuto che, benché la polizia avesse influenzato il corso degli eventi, in particolare consegnando del materiale tecnico a un privato per la registrazione delle conversazioni e per provare che al ricorrente erano stati offerti alcuni incentivi economici, essa si era «unita» alle attività delittuose invece di averle iniziate, in quanto all'origine di queste vi era un privato. Quest'ultimo aveva denunciato alla polizia che il ricorrente avrebbe preteso una tangente per ottenere che la sua causa avesse un esito favorevole, e soltanto una volta depositata la denuncia il viceprocuratore generale aveva autorizzato l'operazione, che mirava a verificare la fondatezza della denuncia stessa; per un ragionamento simile, si vedano *Sequeira c. Portogallo* (dec.); e *Eurofinacom c. Francia* (dec.).

246. Per determinare se il ricorrente sia stato vittima di una provocazione si deve tenere conto del modo in cui l'operazione di polizia sotto copertura è stata avviata ed eseguita. L'assenza di procedure chiare e prevedibili di autorizzazione, attuazione e controllo della misura di istruzione in questione fanno propendere per una qualificazione dei fatti denunciati come provocazione (si vedano, ad esempio, *Teixeira de Castro c. Portogallo* (§ 38), in cui la Corte ha osservato che l'intervento degli agenti infiltrati non rientrava nell'ambito dell'operazione ufficiale di lotta contro il traffico di stupefacenti controllata da un giudice (§ 38); *Ramanauskas c. Lituania* [GC], § 64, in cui non vi erano elementi che permettessero di dire per quale ragione o quale motivo personale l'agente infiltrato avesse contattato il ricorrente di propria iniziativa senza riferire ai suoi superiori; e *Tchokhnelidze c. Georgia*, § 51, in cui non vi erano né autorizzazione né controllo formali dell'operazione sotto copertura in questione).

247. Nella causa *Vanyan c. Russia*, §§ 46-47, la Corte ha constatato che l'operazione di polizia era stata autorizzata con una semplice decisione amministrativa dell'organo che ha successivamente condotto l'operazione, che la decisione non conteneva alcuna informazione circa i motivi e gli obiettivi dell'acquisto di prova previsto e che l'operazione non era sottoposta ad alcun controllo da parte del giudice o di altro organo indipendente. Al riguardo, la tecnica dell'«acquisto di prova» utilizzata dalle autorità russe è stata minuziosamente esaminata nella sentenza *Veselov e altri c. Russia* (§ 127), in cui la Corte ha dichiarato che la procedura in questione era lacunosa, aveva esposto i ricorrenti all'azione arbitraria della polizia e aveva compromesso l'equità del procedimento penale a loro carico. Essa ha constatato, inoltre, che i tribunali nazionali non avevano esaminato adeguatamente nemmeno la tesi difensiva della provocazione, proposta dai ricorrenti, e che, in particolare, gli stessi non avevano analizzato i motivi dell'acquisto di prova né la condotta della polizia e dei loro informatori nei confronti dei ricorrenti (si veda anche *Kuzmina e altri c. Russia*, nella quale la Corte ha esaminato le lacune strutturali nell'ordinamento giuridico interno russo in materia di provocazione).

c. Il controllo del giudice sul mezzo difensivo relativo a una provocazione

248. Nelle cause in cui viene denunciata una provocazione, l'articolo 6 della Convenzione si considera rispettato soltanto se il ricorrente, nel corso del suo processo, ha potuto utilmente dedurre una provocazione, tramite eccezione o in altro modo. Non è quindi sufficiente che vengano rispettate alcune garanzie di carattere generale quali la parità delle armi o i diritti della difesa (*Ramanauskas c. Lituania* [GC], § 69). In tali casi, la Corte ha dichiarato che la prova che non vi è stata provocazione è a carico dell'accusa purché le affermazioni dell'imputato non siano del tutto inverosimili.

249. Se la provocazione è invocata e corroborata da alcuni indizi, spetta alle autorità giudiziarie procedere a un esame dei fatti di causa e adottare le misure necessarie per scoprire la verità al fine di stabilire se vi sia stata o meno provocazione. In caso affermativo, spetta loro trarne delle conseguenze conformi alla Convenzione (*ibidem*, § 70). Il semplice fatto che il ricorrente si sia dichiarato colpevole delle accuse ascrittegli non esonera gli organi giudicanti dall'obbligo di esaminare quanto dedotto in merito alla provocazione (*ibidem*, § 72). In effetti, secondo la Corte, la tesi della provocazione

presuppone necessariamente che l'accusato ammetta di aver commesso i fatti a lui ascritti, ma affermi di essere stato illegalmente incitato a farlo dalla polizia (*Berlizev c. Ucraina*, § 46; si veda, *a contrario*, *Yakhymovych c. Ucraina*, § 46, nella quale, nel caso di un dedotto omicidio commissionato, il ricorrente ha negato le accuse ma ha difeso, implicitamente o esplicitamente, la tesi della provocazione durante tutto il procedimento).

250. A tale riguardo, la Corte verifica se una doglianza basata *a priori* sulla provocazione costituisca sul piano sostanziale un mezzo difensivo nel diritto interno, permetta di escludere prove o comportamenti conseguenze simili (*Bannikova c. Russia*, § 54). Benché sia compito delle autorità interne decidere quale procedura è indicata quando viene dedotta la provocazione, la Corte esige che la procedura in questione sia in contraddittorio, minuziosa, completa e concludente sulla questione della provocazione (*ibidem*, § 57). Inoltre, in caso di mancata divulgazione di informazioni da parte delle autorità investigative, la Corte attribuisce un peso particolare al rispetto dei principi del contraddittorio e della parità delle armi (*ibidem*, § 58).

251. Quando l'imputato sostiene di essere stato indotto a commettere un reato, i giudici penali devono esaminare attentamente la documentazione contenuta nel fascicolo, dal momento che, affinché un processo sia equo ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, deve essere esclusa qualsiasi prova ottenuta per mezzo di una provocazione da parte della polizia, o deve essere applicata una procedura che preveda conseguenze simili (*Akbay e altri c. Germania*, §§ 123-124). Ciò è ancora più vero quando l'operazione della polizia si è svolta in assenza di un quadro legale e di garanzie sufficienti (*Ramanauskas c. Lituania* [GC], § 60). In un sistema come questo, l'esame da parte del giudice del mezzo difensivo relativo ad una provocazione costituisce l'unico mezzo efficace per controllare la validità dei motivi delle operazioni sotto copertura e per determinare se gli agenti siano rimasti «puramente passivi» durante tali operazioni (*Lagutin e altri c. Russia*, § 119). È inoltre imperativo che le decisioni con le quali le giurisdizioni interne respingono tale mezzo siano sufficientemente motivate (*Sandu c. Repubblica di Moldavia*, § 38; *Tchokhoniidze c. Georgia*, § 52).

252. Se la Corte, visto il fascicolo, non può concludere che il ricorrente sia stato oggetto di una provocazione, diventa determinante un controllo giudiziario su tale questione, secondo il metodo che la Corte ha applicato nella sua analisi delle cause in materia di provocazione (*Edwards e Lewis c. Regno Unito* [GC], § 46; *Ali c. Romania*, § 101; si vedano anche *Khoudobine c. Russia*, in cui le autorità interne non hanno analizzato gli elementi di fatto e di diritto pertinenti per distinguere la provocazione dalle forme legittime dell'attività di indagine; *V. c. Finlandia*, in cui è stato impossibile per il ricorrente addurre la provocazione come mezzo difensivo).

d. Metodologia della Corte nella sua analisi delle cause in materia di provocazione

253. La Corte applica il criterio materiale e il criterio procedurale della provocazione verificando anzitutto se la situazione esaminata rientri *a priori* nella categoria delle «cause di provocazione». Se è convinta che la doglianza del ricorrente faccia parte di questa categoria, essa inizierà la sua analisi dal punto di vista del criterio materiale della provocazione. Se, con riguardo a tale criterio e alla luce del fascicolo, la Corte può dichiarare con un grado di certezza sufficiente che le autorità nazionali hanno indagato sulle attività del ricorrente in maniera puramente passiva e non lo hanno istigato a commettere un reato, questo sarà normalmente sufficiente per concludere che l'utilizzo successivo, nel corso del processo penale del ricorrente, di prove ottenute per mezzo di tale misura sotto copertura non pone problemi dal punto di vista dell'articolo 6 § 1.

254. Tuttavia, se le constatazioni della Corte sul piano del criterio materiale non permettono di trarre conclusioni a causa dell'insufficienza dei documenti del fascicolo, della mancata comunicazione di elementi o di contraddizioni nell'interpretazione fatta dalle parti dei fatti di causa, o se la Corte ritiene, con riguardo al criterio materiale, che il ricorrente sia stato oggetto di una istigazione contraria all'articolo 6 § 1, essa dovrà poi, e si tratta della seconda fase, esaminare la causa dal punto di vista del criterio procedurale di provocazione. Essa applica tale criterio allo scopo di determinare se le

giurisdizioni nazionali abbiano adottato le misure necessarie per fare luce sulle circostanze che caratterizzano la doglianza difendibile della istigazione, e se, anche a voler supporre che si fosse concluso che non vi era stata istigazione o che l'accusa non ne avesse accertato l'esistenza, le conclusioni pertinenti siano state tratte conformemente alla Convenzione. Il processo del ricorrente perde il carattere equo richiesto dall'articolo 6 della Convenzione quando alcune azioni delle autorità pubbliche hanno prodotto l'effetto di istigare quest'ultimo a commettere il reato di cui è stato riconosciuto colpevole, e le giurisdizioni interne non hanno correttamente esaminato le dedotte istigazioni (*Matanović c. Croazia*, §§ 131-135; *Ramanauskas c. Lituania (n. 2)*, § 62; *Virgil Dan Vasile c. Romania*, §§ 47-50; *Akbay e altri c. Germania*, §§ 111-124).

7. Il principio di immediatezza

255. La Corte ritiene che uno degli altri elementi importanti di un processo penale equo sia la possibilità per l'imputato di essere messo a confronto con i testimoni in presenza del giudice che prende la decisione finale. Tale principio di immediatezza è una garanzia importante del processo penale in quanto le osservazioni fatte dal giudice in merito al comportamento e all'attendibilità di un testimone possono avere conseguenze pesanti per l'imputato. Pertanto, un cambiamento nella composizione della giurisdizione di giudizio dopo l'audizione di un testimone importante deve, in linea di principio, comportare una nuova audizione di quest'ultimo (*P.K. c. Finlandia* (dec.)).

256. Tuttavia, il principio di immediatezza non può essere visto nel senso che si contrappone a qualsiasi cambiamento nella composizione di un tribunale durante lo svolgimento di un processo. Dei problemi amministrativi o procedurali particolarmente evidenti possono sorgere e rendere impossibile la partecipazione continua di un giudice al processo. Possono essere adottate delle misure affinché i giudici che riprendono la causa ne comprendano bene gli elementi e gli argomenti, ad esempio consegnando loro i verbali quando l'attendibilità del testimone in questione non è messa in discussione, oppure organizzando nuove arringhe o una nuova audizione di testimoni importanti dinanzi al tribunale nella nuova composizione (*Cutean c. Romania*, § 61).

257. Nella causa *P.K. c. Finlandia*, la Corte ha ritenuto che l'inosservanza del principio di immediatezza non potesse, di per sé, comportare una violazione del diritto a un processo equo. Essa ha tenuto conto del fatto che, sebbene il presidente del collegio giudicante fosse cambiato, i tre giudici assessori erano rimasti gli stessi nel corso del processo, e ha osservato inoltre che l'attendibilità del testimone in questione non era stata messa in discussione in nessun momento, e che nessun elemento del fascicolo faceva sorgere dubbi sulla sua attendibilità. In queste condizioni, il fatto che il nuovo presidente del collegio avesse avuto a sua disposizione il verbale della seduta durante la quale era stato sentito il testimone compensava ampiamente l'assenza di immediatezza del processo. La Corte ha aggiunto che la condanna del ricorrente non era soltanto fondata sulla deposizione del testimone in questione, e che nulla indicava che il presidente fosse stato sostituito affinché l'esito del processo fosse diverso o per altri motivi illeciti. Delle considerazioni simili l'hanno portata a concludere che non vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 nelle cause *Graviano c. Italia* (§§ 39-40) e *Škaro c. Croazia* (§§ 22-31).

258. Al contrario, nella causa *Cutean c. Romania*, §§ 60-73, la Corte ha constatato che vi era violazione dell'articolo 6 quando nessuno dei giudici della formazione iniziale, che avevano sentito il ricorrente e i testimoni in primo grado, era rimasto per proseguire l'esame della causa. Ha anche notato che le deposizioni del ricorrente e dei testimoni costituivano elementi che erano pertinenti per la condanna e di cui il giudice non aveva avuto conoscenza diretta. In queste condizioni, la Corte ha ritenuto che la disponibilità dei verbali d'udienza non potesse compensare la mancanza di immediatezza nel processo (si veda anche *Beraru c. Romania*, § 66).

259. Nella causa *Cerovšek e Božičnik c. Slovenia*, §§ 37-48, la Corte ha riscontrato una violazione dell'articolo 6 per il fatto che i verdetti contro i ricorrenti, vale a dire il riconoscimento della loro colpevolezza e le pene inflitte, erano stati emessi non dal giudice unico che li aveva pronunciati, ma da altri giudici che non avevano partecipato al dibattimento (si veda anche *Svanidze c. Georgia*, §§ 34-

38, riguardante la sostituzione di un giudice con un supplente che non aveva partecipato all'esame delle prove).

260. Analogamente, nella sentenza *Iancu c. Romania*, §§ 52-60, sebbene non si sia pronunciata sulla questione della pertinenza del principio dell'immediatezza, la Corte ha esaminato alla luce di questo principio la questione della firma di una sentenza da parte del presidente di una giurisdizione per conto di un giudice che aveva partecipato all'esame della causa ma si era ritirato prima della pronuncia della sentenza. La Corte ha constatato l'assenza di violazione dell'articolo 6 § 1 sottolineando, in particolare, i seguenti elementi: la sentenza era stata adottata dalla formazione giudiziaria che aveva esaminato la causa e che aveva proceduto a un'analisi diretta degli elementi di prova; la sentenza era stata redatta, conformemente al diritto interno, da un magistrato assistente che aveva partecipato alle udienze e alle delibere e che aveva esposto, in nome della formazione giudicante, i motivi sui quali era basato il verdetto di condanna; il giudice che si era ritirato si era trovato nell'impossibilità oggettiva di firmare la sentenza; la firma delle decisioni giudiziarie da parte di tutti i membri non è uno standard comune a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa; il legislatore nazionale aveva limitato l'ammissibilità di questa soluzione ai soli casi in cui il giudice titolare si trovava nell'impossibilità di firmare la decisione; e il presidente della giurisdizione aveva firmato la sentenza per conto del giudice ritirato e non in nome proprio.

261. Per quanto riguarda il principio dell'immediatezza, può sorgere un problema anche quando un giudice di appello annulla un'assoluzione senza riesaminare le prove, in particolare le testimonianze (*Hanu c. Romania*, § 40; *Lazu c. Repubblica di Moldavia*, § 43). Analogamente, il principio dell'immediatezza entra in gioco nel caso di un cambiamento nella composizione del collegio giudicante quando la causa è nuovamente giudicata. Inoltre, in tal caso, sono importanti i principi che derivano dalla giurisprudenza della Corte relativa al diritto di interrogare i testimoni a carico (*Famulyak c. Ucraina* (dec.), §§ 36-38; *Chernika c. Ucraina*, §§ 40-46 e 54).⁷

8. Certezza del diritto e giurisprudenza divergente

262. Il principio della certezza del diritto impone alle autorità nazionali di rispettare il carattere vincolante di una decisione giudiziaria definitiva. La protezione contro la ripetizione del procedimento penale è una delle garanzie specifiche derivanti dal principio generale di equità del processo in materia penale di cui all'articolo 6 (*Bratyakin c. Russia* (dec.)).

263. Nondimeno, l'esigenza della certezza del diritto non è assoluta. In materia penale, essa va valutata, ad esempio, alla luce dell'articolo 4 § 2 del Protocollo n. 7, che autorizza espressamente lo Stato a riaprire il processo se fatti nuovi o la scoperta di un vizio fondamentale nella procedura antecedente possono inficiare la sentenza intervenuta. La semplice compatibilità dell'applicazione al caso in esame di una procedura di revisione con l'articolo 4 del Protocollo n. 7 non è tuttavia sufficiente per stabilire la conformità di quest'ultima con l'articolo 6 (*Nikitine c. Russia*, § 56).

264. Tuttavia, alla luce delle circostanze particolari di una determinata causa, può risultare che il modo in cui la procedura di riesame di una decisione definitiva è stata utilizzata concretamente abbia minato la sostanza stessa del processo equo. In particolare, la Corte deve esaminare, in ciascun caso di specie, se le autorità si sono avvalse del loro potere di avviare e di condurre una procedura di revisione assicurando, per quanto possibile, un giusto equilibrio tra gli interessi dell'individuo e la necessità di garantire l'efficacia della giustizia penale (*ibidem*, § 57).

265. Il principio della certezza del diritto tende anche a garantire una certa stabilità delle situazioni giuridiche e a favorire la fiducia dei cittadini nella giustizia. Invece, la persistenza di una giurisprudenza divergente rischia di generare uno stato di incertezza giuridica tale da ridurre la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario, quando invece tale fiducia è una delle componenti fondamentali dello Stato di diritto. Tuttavia, le esigenze della certezza del diritto e della tutela della fiducia legittima delle persone

⁷. Si veda la sezione Diritto di esaminare i testimoni.

sottoposte a giudizio non sanciscono un diritto acquisito a una giurisprudenza costante, e un'evoluzione della giurisprudenza non è di per sé contraria ad una corretta amministrazione della giustizia in quanto l'assenza di un approccio dinamico ed evolutivo potrebbe ostacolare qualsiasi cambiamento o miglioramento (*Borg c. Malta*, § 107).

266. La Corte determina se una divergenza nella giurisprudenza delle corti supreme sia in contrasto con l'esigenza del processo equo che deriva dall'articolo 6 § 1 applicando il criterio enunciato in primo luogo in materia civile (*Nejdet Şahin e Perihan Şahin c. Turchia* [GC], § 53), che consiste nel dire se vi siano «divergenze profonde e persistenti» nella giurisprudenza di un giudice supremo, se la legislazione nazionale preveda meccanismi che permettono di eliminare queste incoerenze, se tali meccanismi siano stati applicati e quali siano stati, eventualmente, gli effetti della loro applicazione (*Borg c. Malta*, § 108).

267. Infine, una questione di certezza del diritto si può porre anche nel caso di un intervento legislativo durante il procedimento penale in corso. Nella causa *Chim e Przywieczerski c. Polonia*, §§ 199-207, basandosi sulla propria giurisprudenza relativa all'articolo 7 della Convenzione,⁸ la Corte ha dichiarato che non vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 in riferimento ad alcuni emendamenti legislativi che estendevano i termini di prescrizione alle cause dei ricorrenti.

9. Pubblicità pregiudizievole

268. La Corte ritiene che una campagna stampa virulenta possa minare l'equità del processo influenzando l'opinione pubblica e, di conseguenza, i giurati chiamati a pronunciarsi sulla colpevolezza dell'imputato (*Akay c. Turchia* (dec.); *Craxi c. Italia (n. 1)*, § 98; *Beggs c. Regno Unito* (dec.), § 123). Quindi, una campagna stampa virulenta potrebbe avere un impatto sull'imparzialità del tribunale rispetto all'articolo 6 § 1, nonché sulla presunzione di innocenza sancita dall'articolo 6 § 2 (*Ninn-Hansen c. Danimarca* (dec.); *Anguelov c. Bulgaria* (dec.)).⁹

269. Al contrario, i resoconti della stampa sull'attualità fanno parte dell'esercizio della libertà di espressione garantita dall'articolo 10 della Convenzione (*Bédat c. Svizzera* [GC], § 51). Se un processo è oggetto di una campagna stampa virulenta, l'elemento determinante non è il timore soggettivo dell'indagato – per quanto comprensibile – circa l'assenza di pregiudizi di cui devono dare prova i giudici del processo, ma stabilire se, alla luce delle particolari circostanze del caso di specie, questi timori potessero essere oggettivamente giustificati (*Włoch c. Polonia* (dec.); *Daktaras c. Lituania* (dec.); *Priebke c. Italia* (dec.); *Butkevičius c. Lituania* (dec.); *G.C.P. c. Romania*, § 46; *Mustafa (Abu Hamza) c. Regno Unito* (dec.), §§ 37-40).

270. Tra gli elementi tenuti in considerazione nella giurisprudenza della Corte per quanto riguarda l'analisi dell'impatto di una campagna di questo tipo sull'equità del processo vi sono: il tempo trascorso tra la campagna stampa e l'apertura del processo, e in particolare la scelta della composizione del collegio giudicante; se le pubblicazioni in questione sono attribuibili alle autorità o se queste ultime ne sono state all'origine; se le pubblicazioni hanno influenzato i giudici o la giuria e hanno in tal modo pregiudicato l'esito del processo (*Beggs c. Regno Unito* (dec.), § 124; *Abdulla Ali c. Regno Unito*, §§ 87-91; *Paulikas c. Lituania*, § 59).

271. Inoltre, quando il processo si svolge davanti a una giuria, è rilevante anche il contenuto delle eventuali istruzioni impartite alla giuria (*Beggs c. Regno Unito* (dec.), § 124). Le autorità giudiziarie nazionali composte interamente da giudici professionisti, a differenza dei membri di una giuria, hanno in genere sufficiente esperienza e formazione per poter resistere a qualsiasi influenza esterna (*Craxi c. Italia (n. 1)*, § 104; *Mircea c. Romania*, § 75).

⁸. Si veda anche la *Guida sull'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo*.

⁹. Si veda la sezione Campagna stampa negativa.

10. Transazione penale

272. La Corte ritiene che la possibilità per un imputato di ottenere un'attenuazione delle accuse o una riduzione della pena a condizione che riconosca la propria colpevolezza, o che rinunci prima del processo a contestare i fatti o che collabori pienamente con le autorità inquirenti, è comune nei sistemi di giustizia penale degli Stati europei (*Natsvlshvili e Togonidze c. Georgia*, § 90). Non è di per sé deplorabile transigere su un capo d'accusa o su una pena (*ibidem*), né indurre qualcuno ad accettare una definizione preliminare della causa dicendogli che sarebbe stato obbligato a comparire all'udienza (*Deweert c. Belgio*, § 51). Per la Corte, la transazione penale non solo presenta l'importante vantaggio di consentire una rapida soluzione delle cause penali e di ridurre il carico di lavoro dei tribunali, delle procure e degli avvocati, ma è anche, se correttamente utilizzata, uno strumento efficace nella lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata e un fattore di riduzione del numero di pene inflitte e, di conseguenza, del numero di detenuti (*Natsvlshvili e Togonidze c. Georgia*, § 90).

273. La Corte ritiene inoltre che una procedura di transazione penale che porta ad una decisione su un'accusa penale all'esito di un esame giudiziario semplificato implichi sostanzialmente una rinuncia a taluni diritti procedurali (*Navalnyy e Ofitserov c. Russia*, § 100). Questo non pone di per sé alcun problema, poiché né la lettera né lo spirito dell'articolo 6 impediscono all'interessato di rinunciare volontariamente a tali garanzie.¹⁰ Pertanto, in applicazione dei principi relativi alla validità delle rinunce, l'accettazione della transazione da parte del ricorrente deve soddisfare le seguenti condizioni: a) deve avvenire su base realmente volontaria e con piena conoscenza dei fatti di causa, nonché degli effetti giuridici connessi a questo tipo di transazione, e b) il contenuto della transazione e l'equità della procedura che hanno portato alla sua conclusione ad opera delle parti devono essere oggetto di un controllo giudiziario sufficiente (*Natsvlshvili e Togonidze c. Georgia*, §§ 91-92).

274. Nella causa *V.C.L. e A.N. c. Regno Unito*, §§ 195-200, che riguardava una tratta di esseri umani le cui vittime erano state processate per reati in materia di stupefacenti (commessi in occasione di tale tratta), le quali avevano accettato una transazione dichiarandosi colpevoli dei capi di imputazione in questione, la Corte ha dichiarato in particolare che, in assenza di un esame, da parte delle autorità, della questione se i ricorrenti fossero stati oggetto di tratta e, in caso affermativo, se tale elemento avesse potuto avere una qualsiasi incidenza sulla loro colpevolezza, tali transazioni non sono state fatte «con piena cognizione di causa». Inoltre, in queste condizioni, qualsiasi rinuncia da parte dei ricorrenti ai loro diritti era contraria all'imperativo dell'interesse pubblico di lotta contro la tratta e di protezione delle vittime di quest'ultima. La Corte ha dunque ritenuto che le transazioni penali concluse dai ricorrenti non costituissero una rinuncia ai loro diritti derivanti dall'articolo 6 della Convenzione.

¹⁰ Si veda la sezione Considerazioni generali sul profilo penale dell'articolo 6.

B. Pubblicità del processo

Articolo 6 § 1 della Convenzione

«1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (...) pubblicamente (...) da un tribunale (...) il quale sia chiamato a pronunciarsi (...) sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.»

Parole chiave HUDOC

Udienza pubblica (6-1): Tenuta di un'udienza (6-1); Accesso vietato alla stampa (6-1); Accesso vietato al pubblico (6-1)

Necessario in una società democratica (6-1); Protezione della morale (6-1); Protezione dell'ordine pubblico (6-1); Sicurezza nazionale (6-1); Protezione dei minori (6-1); Protezione della vita privata delle parti (6-1); Misura giudicata strettamente necessaria (6-1); Pregiudizio agli interessi della giustizia (6-1)

Sentenza resa pubblicamente (6-1)

1. Il principio della pubblicità

275. La pubblicità della procedura tutela le persone sottoposte a giudizio da una giustizia segreta che si sottragga al controllo dei cittadini; la pubblicità è anche uno dei mezzi che contribuiscono a preservare la fiducia nelle corti e nei tribunali e, rendendo trasparente l'amministrazione della giustizia, concorre a realizzare lo scopo dell'articolo 6 § 1: il processo equo, la cui garanzia è fra i principi fondamentali di ogni società democratica nel senso della Convenzione (*Riepan c. Austria*, § 27; *Krestovskiy c. Russia*, § 24; *Sutter c. Svizzera*, § 26).

276. Sebbene l'equità complessiva del procedimento sia il principio fondamentale che deriva dall'articolo 6 della Convenzione, la questione della violazione o dell'assenza di violazione del diritto dell'imputato a un processo pubblico quando il pubblico e la stampa ne sono esclusi non indica necessariamente l'esistenza di un pregiudizio reale per l'esercizio da parte dell'imputato degli altri suoi diritti procedurali, compresi quelli protetti dal paragrafo 3 dell'articolo 6. Perciò, anche se al ricorrente viene offerta una possibilità adeguata di presentare un mezzo difensivo tenendo debitamente conto del suo diritto a un'udienza, nonché dei principi della parità delle armi e del contraddittorio, le autorità devono dimostrare che la decisione di tenere un'udienza a porte chiuse è strettamente necessaria alla luce delle circostanze del caso (*Kilin c. Russia*, §§ 111-112).

277. Il principio di pubblicità della procedura degli organi giudiziari sottende due diversi aspetti: lo svolgimento di dibattimenti pubblici e la pronuncia pubblica di sentenze e decisioni (*ibidem*, § 27; *Tierce e altri c. San Marino*, § 93).

2. Il diritto a un processo pubblico e alla presenza in udienza

a. Diritto a un processo pubblico

278. Il diritto a un «processo pubblico» sancito dall'articolo 6 § 1 implica necessariamente il diritto a un'«udienza» (*Döry c. Svezia*, § 37).

279. Tuttavia, l'obbligo di tenere un'udienza pubblica non è assoluto in tutte le cause che rientrano nel profilo penale dell'articolo 6. Vista l'estensione della nozione di «accusa penale» alle cause che non appartengono alle tradizionali categorie del diritto penale (ad esempio, le contravvenzioni amministrative, le infrazioni doganali e le maggiorazioni di imposta), le «accuse penali» non hanno tutte lo stesso peso. Mentre le esigenze di un processo equo sono le più rigorose all'interno del diritto penale, le garanzie offerte dal profilo penale dell'articolo 6 non necessariamente devono essere applicate con tutto il loro rigore alle altre categorie di cause che rientrano in questo profilo e non hanno alcun carattere particolarmente infamante (*Jussila c. Finlandia* [GC], §§ 41-43).

280. In ogni caso, il rifiuto di tenere un processo pubblico può essere giustificato solo in circostanze eccezionali (*Grande Stevens e altri c. Italia*, §§ 121-122). Le circostanze eccezionali che possono giustificare la decisione di non tenere un'udienza dipendono essenzialmente dalla natura delle questioni sottoposte ai tribunali nazionali, soprattutto se queste ultime sollevano punti di fatto o di diritto che non possono essere adeguatamente definiti su base documentale. Lo svolgimento di un'udienza non è richiesto quando le cause non sollevano questioni di credibilità o non vi sono fatti contestati che richiedano una presentazione orale degli elementi di prova o un'audizione in contraddittorio dei testimoni, e quando l'accusato ha avuto un'adeguata possibilità di difendere la sua causa per iscritto e di contestare gli elementi a suo carico. A tale riguardo, è legittimo che le autorità nazionali possano tener conto di imperativi di efficacia e di economia (*Jussila c. Finlandia* [GC], §§ 41-43 e 47-48, riguardante un procedimento di maggiorazione d'imposta; *Suhadolc c. Slovenia* (dec.), riguardante un processo sommario per infrazioni al codice della strada; *Sancaklı c. Turchia*, § 45, in cui era stata inflitta una sanzione amministrativa al proprietario di un hotel che aveva utilizzato dei locali a fini di prostituzione). Tuttavia, se il reato in questione è stato accertato da un pubblico ufficiale, un'udienza pubblica può essere essenziale per tutelare gli interessi dell'accusato, in quanto consente di contestare la credibilità degli accertamenti di detto ufficiale (*Produkcija Plus Storitveno podjetje d.o.o. c. Slovenia*, § 54).

281. Inoltre, in alcuni casi, anche quando l'oggetto della causa riguarda una questione di natura teorica, che di norma potrebbe essere definita senza udienza, le circostanze del caso possono giustificare, in un'ottica di equità del processo, lo svolgimento di un processo pubblico (*Özmutur İnşaat Elektrik Nakliyat Temizlik San. ve Tic. Ltd. Şti. c. Turchia*, § 37).

282. In ogni caso, qualsiasi giurisdizione interna che decida di non tenere un'udienza in una determinata causa deve giustificarlo con motivi sufficienti (*Mtchedlishvili c. Georgia*, § 39, per quanto riguarda l'assenza di udienza in appello malgrado alcune questioni che, dal punto di vista dell'equità del processo, richiedevano un esame diretto delle deposizioni rilasciate dagli interessati).

b. Presenza in udienza

283. Il principio della pubblicità del processo assume un'importanza particolare in materia penale, nella quale, in linea di principio, l'accusato deve poter comparire in primo grado (*Jussila c. Finlandia* [GC], § 40; *Tierce e altri c. San Marino*, § 94; *Igor Pascari c. Repubblica di Moldavia*, § 27, in cui il ricorrente era stato escluso dal procedimento di accertamento della sua responsabilità in un incidente stradale).

284. Non si comprende come un imputato possa esercitare i diritti che l'articolo 6 § 3 c), d) ed e) gli garantisce espressamente, ossia il diritto di «difendersi personalmente», «esaminare o far esaminare i testimoni» e «farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza», se tale imputato non è presente al suo processo. L'obbligo di garantire all'imputato il diritto di essere presente nell'aula d'udienza è uno degli elementi essenziali dell'articolo 6 (*Hermi c. Italia* [GC], §§ 58-59; *Sejdovic c. Italia* [GC], §§ 81 e 84; *Arps c. Croazia*, § 28).

285. Inoltre, il diritto di essere presente in udienza permette all'imputato di verificare l'esattezza dei suoi mezzi difensivi e di confrontarli con le dichiarazioni delle vittime e dei testimoni (*Medenica c. Svizzera*, § 54). Le autorità giudiziarie nazionali devono dare prova della dovuta diligenza nel

garantire la presenza dell'accusato convocandolo debitamente (*Colozza c. Italia*, § 32; *M.T.B. c. Turchia*, §§ 49-53) e devono adottare misure per evitare la sua assenza ingiustificata in udienza (*Medenica c. Svizzera*, § 54).

286. Anche se l'articolo 6 § 1 non può essere interpretato nel senso che conferisce al ricorrente il diritto di ottenere una determinata forma di notificazione di un atto giudiziario, ad esempio una lettera raccomandata, è nell'interesse dell'amministrazione della giustizia che egli venga informato dello svolgimento di un'udienza di modo che non solo abbia conoscenza della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà l'udienza, ma abbia anche tempo sufficiente per preparare la sua difesa e recarsi in aula (*Vyacheslav Korchagin c. Russia*, § 65).

287. Un'udienza può essere tenuta in assenza dell'accusato se costui ha rinunciato al suo diritto di parteciparvi. Tale rinuncia può essere espressa o tacita a seconda del comportamento dell'accusato, ad esempio se cerca di sottrarsi alla giustizia (*Lena Atanasova c. Bulgaria*, § 52; si veda, per esempio, *Chong Coronado c. Andorra*, §§ 42-45). Tuttavia, qualsiasi rinuncia a una garanzia dell'articolo 6 deve soddisfare il criterio della rinuncia «consapevole e informata», tratto dalla giurisprudenza della Corte (*Sejdovic c. Italia* [GC], §§ 86-87).¹¹

288. A questo proposito, se all'imputato non vengono notificate personalmente le accuse a suo carico, la rinuncia a comparire e a difendersi non può essere dedotta dalla semplice qualità di «latitante», fondata su una presunzione priva di sufficiente base fattuale. Inoltre, non spetta all'accusato provare che non intendeva sottrarsi alla giustizia, né che la sua assenza era dovuta a cause di forza maggiore. Tuttavia, le autorità nazionali hanno la possibilità di valutare se le motivazioni addotte dall'accusato per giustificare la sua assenza fossero valide o se gli elementi versati agli atti permettessero di concludere che la sua assenza era indipendente dalla sua volontà (*ibidem*, § 87).

289. L'impossibilità di tenere un processo in contumacia rischia di paralizzare l'esercizio dell'azione pubblica comportando, ad esempio, l'alterazione delle prove, la prescrizione del reato o un diniego di giustizia (*Colozza c. Italia*, § 29). Pertanto, tenere un'udienza senza la presenza dell'accusato non è di per sé in contrasto con l'articolo 6. Tuttavia, qualora il diritto interno consenta di svolgere un processo nonostante l'«accusato» non sia presente, quest'ultimo, una volta venuto a conoscenza del procedimento, deve poter ottenere, dal tribunale che lo ha giudicato, una nuova decisione sul merito delle accuse (*Sanader c. Croazia*, §§ 77-78).

290. Anche se un procedimento che si svolge in assenza dell'imputato non è di per sé incompatibile con l'articolo 6 della Convenzione, rimane tuttavia il fatto che vi è diniego di giustizia quando una persona condannata *in absentia* non può ottenere successivamente che un giudice, dopo averla sentita, si pronunci nuovamente sulla fondatezza dell'accusa in fatto e in diritto, sebbene non vi sia la prova che costui abbia rinunciato al suo diritto di comparire e difendersi o che abbia avuto l'intenzione di sottrarsi alla giustizia (*Sejdovic c. Italia* [GC], § 82). In effetti, l'obbligo di garantire il diritto per l'accusato di essere presente in aula – durante il procedimento iniziale o in un nuovo processo – è tra i requisiti essenziali dell'articolo 6 (*Stoichkov c. Bulgaria*, § 56).

291. Nella sentenza *Sanader c. Croazia* (§§ 87-88), la Corte ha dichiarato che era sproporzionato l'obbligo per un accusato processato *in absentia*, che non era a conoscenza del procedimento aperto a suo carico e dei capi di imputazione, o che aveva cercato di sottrarsi alla giustizia o aveva inequivocabilmente rinunciato al suo diritto di comparire in aula, di presentarsi dinanzi alle autorità interne e di comunicare un indirizzo di residenza durante il procedimento penale per poter chiedere un nuovo processo. In particolare, una volta nelle mani delle autorità nazionali, l'accusato verrebbe privato della libertà sulla base della sua condanna *in absentia*. A tale riguardo, la Corte sottolinea che è fuori questione imporre a un accusato di recarsi dalla polizia per esercitare il diritto di essere nuovamente giudicato in condizioni conformi all'articolo 6 della Convenzione. Tuttavia, ciò non impedisce che, nel contesto del nuovo processo, la sua presenza in udienza sia garantita dal fatto che

¹¹. Si veda la sezione Considerazioni generali sul profilo penale dell'articolo 6.

è sottoposto a custodia cautelare o che gli sono applicate altre misure previste dal diritto interno pertinente. Tali misure, se applicabili, dovranno avere una base giuridica diversa - l'esistenza di motivi plausibili per sospettare che il ricorrente abbia commesso il reato in questione e l'esistenza di «motivi pertinenti e sufficienti» che giustifichino la sua detenzione (si veda, *a contrario*, [Chong Coronado c. Andorra](#), §§ 38-40, in cui la detenzione non era necessaria nell'ambito di un nuovo processo).

292. Infine, un problema rispetto all'esigenza della presenza in udienza può sorgere quando all'accusato viene impedito di partecipare al suo processo per cattiva condotta ([Idalov c. Russia](#) [GC], § 175; [Marguš c. Croazia](#) [GC], § 90; [Ananyev c. Russia](#), § 43).

293. A tale riguardo, per una buona amministrazione della giustizia è essenziale che la dignità, l'ordine e le buone maniere siano osservati in aula in quanto tratti distintivi dei procedimenti giudiziari. La flagrante inosservanza da parte di un imputato delle regole elementari di buona condotta non può e non deve essere tollerata. Tuttavia, quando il ricorrente ha avuto un comportamento tale da giustificare la sua espulsione e la prosecuzione del suo processo in sua assenza, spetta al presidente del collegio giudicante assicurarsi, prima di ordinare la sua espulsione dall'aula di udienza, che il ricorrente potesse ragionevolmente rendersi conto delle conseguenze che il perseverare nel suo comportamento poteva comportare ([Idalov c. Russia](#) [GC], §§ 176-177). Inoltre, la questione rilevante è se l'avvocato del ricorrente abbia potuto esercitare i diritti della difesa in assenza di quest'ultimo ([Marguš c. Croazia](#) [GC], § 90) e se ogni irregolarità sia stata esaminata e, eventualmente, sanata in appello ([Idalov c. Russia](#) [GC], § 179).

c. Presenza all'udienza di appello

294. Dal principio della pubblicità del dibattimento deriva il diritto dell'accusato di essere sentito personalmente dal giudice di appello. Da questo punto di vista, il principio della pubblicità del dibattimento persegue l'obiettivo di garantire all'accusato i suoi diritti di difesa ([Tierce e altri c. San Marino](#), § 95). Pertanto, se l'accusato fornisce una giustificazione per la sua assenza all'udienza d'appello, i giudici interni devono esaminare tale giustificazione e pronunciarsi con una decisione sufficientemente motivata ([Henri Rivière e altri c. Francia](#), § 33).

295. La comparizione personale dell'imputato in appello non ha tuttavia la stessa importanza decisiva che ha in primo grado. Le modalità di applicazione dell'articolo 6 della Convenzione in appello dipendono dalle particolarità del procedimento stesso; occorre prendere in considerazione l'intero processo condotto nell'ordinamento giuridico interno e il ruolo svolto dal giudice d'appello in tale ambito ([Hermi c. Italia](#) [GC], § 60).

296. Le procedure che autorizzano l'appello, o dedicate esclusivamente ai punti di diritto e non di fatto, possono soddisfare le condizioni dell'articolo 6 anche se la giurisdizione di appello o di cassazione non ha dato al ricorrente la facoltà di esprimersi personalmente dinanzi ad essa, purché in primo grado sia stata tenuta un'udienza pubblica ([Monnell e Morris c. Regno Unito](#), § 58, sulla questione delle autorizzazioni all'appello, e [Sutter c. Svizzera](#), § 30, per quanto riguarda i ricorsi per cassazione).

297. Anche nell'ipotesi di una corte d'appello dotata di piena giurisdizione, l'articolo 6 non sempre implica il diritto a un'udienza pubblica né, *a fortiori*, il diritto di comparire personalmente ([Fejde c. Svezia](#), § 31). In materia, occorre tenere conto delle particolarità della procedura in causa e della maniera in cui gli interessi della difesa sono stati esposti e protetti dinanzi alla giurisdizione d'appello, considerate in particolare le questioni che questa doveva esaminare ([Seliwiak c. Polonia](#), § 54; [Sibgatullin c. Russia](#), § 36).

298. Al contrario, quando il giudice di appello è competente per modificare, anche aumentandola, la pena pronunciata dal giudice di grado inferiore, e il procedimento di appello può sollevare questioni che implicano una valutazione della personalità e del carattere dell'accusato, nonché delle sue condizioni psicologiche nel momento in cui è stato commesso il reato, e dunque tale procedimento

assume un'importanza fondamentale per lui, è essenziale ai fini dell'equità del processo che l'accusato possa essere presente all'udienza e parteciparvi (*Dondarini c. San Marino*, § 27; *Popovici c. Moldavia*, § 68; *Lacadena Calero c. Spagna*, § 38; *X c. Paesi Bassi*, § 45). Questo avviene, in particolare, quando il giudice d'appello è chiamato a valutare se la pena del ricorrente debba essere aumentata (*Zahirović c. Croazia*, § 57; *Hokkeling c. Paesi Bassi*, § 58). A tale riguardo, quando le questioni che si pongono durante il processo necessitano della presenza personale del ricorrente, quest'ultimo dovrà forse essere invitato a comparire all'udienza sebbene non lo abbia richiesto specificamente (*Mirčetić c. Croazia*, § 24).

299. In linea di principio, il giudice di appello che annulli un'assoluzione pronunciata in prima istanza deve adottare misure positive per garantire che l'imputato abbia la possibilità di essere sentito (*Botten c. Norvegia*, § 53; *Dănilă c. Romania*, § 41; *Gómez Olmeda c. Spagna*, § 32). Se così non è, il giudice d'appello deve limitarsi ad annullare l'assoluzione pronunciata dal giudice di grado inferiore e rinviare la causa affinché venga giudicata nuovamente (*Július Þór Sigurbórsson c. Islanda*, § 38). A questo proposito, si pone anche una questione strettamente legata alla presenza di un imputato al processo: la necessità di riesaminare le prove a carico (*ibidem*, § 42; si vedano, *a contrario*, *Marilena-Carmen Popa c. Romania*, §§ 45-47, e *Zirnīte c. Lettonia*, § 54, in cui l'annullamento dell'assoluzione della ricorrente non era basato su un riesame della credibilità delle deposizioni dei testimoni; si veda anche *Ignat c. Romania*, §§ 56-57, riguardante un disaccordo tra le giurisdizioni di primo grado e di ultimo grado sul modo di valutare la pertinenza di deposizioni di testimoni alla luce delle prove documentali, che a dire il vero non sollevavano questioni di attendibilità e di credibilità dei testimoni). Ciò può riguardare, se del caso, la necessità di interrogare dei testimoni (*Dan c. repubblica di Moldavia (n. 2)*).

300. Tuttavia, l'imputato può rinunciare al suo diritto di partecipare o di essere ascoltato durante il dibattimento in appello, sia espressamente che con la sua condotta (*Kashlev c. Estonia*, §§ 45-46; *Hernández Royo c. Spagna*, § 39; *Bivolaru c. Romania (n. 2)*, §§ 138-146). In ogni caso, una rinuncia al diritto di partecipare al procedimento non può, di per sé, essere assimilata alla rinuncia al diritto di essere sentiti nell'ambito del procedimento (*Maestri e altri c. Italia*, §§ 56-58). È importante stabilire in ciascun caso se il tribunale competente abbia fatto tutto ciò che era ragionevolmente tenuto a fare per permettere al ricorrente di partecipare al procedimento. L'interrogatorio in collegamento video può essere una misura che permette la partecipazione effettiva al procedimento (*Bivolaru c. Romania (n. 2)*, §§ 138-139, 144-145).

301. La giurisprudenza della Corte in materia sembra stabilire una distinzione tra due situazioni: da un lato, quando un giudice d'appello che ha annullato un'assoluzione senza aver esso stesso sentito i testimoni la cui deposizione aveva permesso di fondare l'assoluzione non solo era competente per esaminare i punti di fatto e di diritto, ma ha effettivamente riesaminato i fatti; dall'altro, quando il giudice d'appello si è limitato a dissociarsi dal giudice di grado inferiore per quanto riguarda l'interpretazione del diritto e/o la sua applicazione ai fatti accertati, pur essendo competente anche sui punti di fatto. Ad esempio, nella causa *Igual Coll c. Spagna*, § 36, la Corte ha ritenuto che il giudice d'appello non avesse semplicemente fornito una diversa interpretazione giuridica o un'altra interpretazione del diritto ai fatti già accertati in primo grado, ma avesse anche effettuato una nuova analisi dei fatti al di là di qualsiasi considerazione puramente giuridica (si vedano anche *Spînu c. Romania*, §§ 55-59; *Andreescu c. Romania*, §§ 65-70; *Almenara Alvarez c. Spagna*). Analogamente, nella causa *Marcos Barrios c. Spagna* (§§ 40-41), la Corte ha ritenuto che il giudice d'appello si fosse espresso su una questione di fatto, ossia la credibilità di un testimone, modificando così i fatti accertati in primo grado e prendendo una nuova posizione su degli elementi decisivi riguardanti la decisione sulla colpevolezza del ricorrente (si veda anche *García Hernández c. Spagna*, §§ 33-34).

302. Per contro, nella causa *Bazo González c. Spagna*, la Corte non ha riscontrato alcuna violazione dell'articolo 6 § 1 in quanto i punti che il giudice d'appello era stato chiamato ad esaminare per decidere sulla colpevolezza del ricorrente erano prevalentemente di natura giuridica, e la sua decisione precisava espressamente che non doveva riesaminare le prove. Il giudice d'appello aveva piuttosto adottato un'interpretazione giuridica diversa da quella del giudice di primo grado (si veda

anche *Lamatic c. Romania*). Analogamente, nella causa *Ignat c. Romania*, §§ 47-59, nella quale il giudice di primo grado e il giudice di ultimo grado non erano d'accordo sul modo di valutare le prove documentali disponibili, la Corte non ha ritenuto che il giudice di ultimo grado fosse tenuto a sentire direttamente i testimoni.

303. Tuttavia, come ha affermato la Corte nella sentenza *Suuripää c. Finlandia*, § 44, occorre tener conto che l'accertamento dei fatti e l'interpretazione giuridica possono essere talmente intrecciati che può essere difficile separare l'uno dall'altra.

3. Eccezioni al principio della pubblicità

304. Un processo soddisfa la condizione di pubblicità se il pubblico è in grado di ottenere informazioni sulla data e sul luogo in cui dovrebbe svolgersi, e se il luogo in questione è facilmente accessibile al pubblico (*Riepan c. Austria*, § 29).

305. L'obbligo di pubblicità del dibattimento è soggetto ad alcune eccezioni. Questo è quanto risulta dal testo stesso dell'articolo 6 § 1, che formula la riserva per la quale «l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo (...) quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia». Affinché l'udienza possa essere tenuta parzialmente o totalmente a porte chiuse, devono sussistere circostanze che lo impongono nel caso di specie (*Welke e Biatek c. Polonia*, § 74; *Martinie c. Francia* [GC], § 40).

306. Quando sono applicabili una o più eccezioni, le autorità hanno non l'obbligo ma il diritto di ordinare che l'udienza si svolga a porte chiuse se ritengono che tale restrizione sia giustificata (*Toeva c. Bulgaria* (dec.)). Inoltre, nella pratica, la Corte, nella sua interpretazione del diritto a un'udienza pubblica, ha applicato il criterio della stretta necessità quale che sia la giustificazione addotta per la mancanza di pubblicità (*Yam c. Regno Unito*, § 54).

307. Anche se nel contesto penale la pubblicità è data per scontata, talvolta può essere necessario riguardo all'articolo 6 limitare la trasparenza e la pubblicità del procedimento, per esempio per proteggere un testimone o la sua vita privata, o per promuovere il libero scambio di informazioni e di opinioni nell'interesse della giustizia (*B. e P. c. Regno Unito*, § 37; si veda anche *Frâncu c. Romania*, sotto il profilo dell'articolo 8).

308. I problemi di sicurezza sono frequenti nei processi penali, ma le cause nelle quali essi giustificano l'esclusione della presenza del pubblico al processo sono piuttosto rare (*Riepan c. Austria*, § 34). Le misure di sicurezza devono essere rigorosamente inquadrate e devono rispettare il principio della necessità. Le autorità giudiziarie devono prevedere tutte le soluzioni possibili per garantire la sicurezza in aula, e preferire una misura meno severa rispetto ad un'altra più severa quando si può raggiungere lo stesso obiettivo (*Krestovskiy c. Russia*, § 29). Perciò, ad esempio, la semplice presunta eventualità che alcuni membri di un gruppo armato illegale non siano stati arrestati non può giustificare l'esclusione del pubblico dall'intero procedimento per motivi di sicurezza (*Kartoyev e altri c. Russia*, § 60).

309. Imperativi di ordine pubblico e problemi di sicurezza possono giustificare l'esclusione del pubblico nei procedimenti disciplinari riguardanti dei detenuti condannati (*Campbell e Fell c. Regno Unito*, § 87).

310. Lo svolgimento di un processo all'interno del carcere nell'ambito di un procedimento penale di diritto comune non necessariamente significa assenza di pubblicità. Tuttavia, per eliminare gli ostacoli connessi all'organizzazione di un processo al di fuori di una normale aula di tribunale, lo Stato ha l'obbligo di adottare delle misure compensative per garantire che il pubblico e i media siano debitamente informati del luogo in cui si svolge il processo e possano effettivamente avervi accesso (*Riepan c. Austria*, §§ 28-29).

311. La sola presenza di informazioni segretate nel fascicolo non sempre implica che il processo dovrà essere tenuto a porte chiuse, senza aver bilanciato trasparenza e imperativi di sicurezza nazionale. Prima di escludere il pubblico da un processo penale, il giudice deve espressamente pronunciarsi sulla necessità di tale misura ai fini della tutela di un interesse imperativo dello Stato e limitare la riservatezza nella misura necessaria alla salvaguardia di tale interesse (*Belashev c. Russia*, § 83; *Welke e Biatek c. Polonia*, § 77). Inoltre, la possibilità teorica che delle informazioni segretate siano esaminate in un determinato momento del procedimento non può giustificare l'esclusione del pubblico dal procedimento (*Kartoyev e altri c. Russia*, § 59).

312. L'approccio consueto della Corte in tali casi consiste nell'analizzare i motivi della decisione di tenere un'audizione a porte chiuse e valutare, alla luce dei fatti del caso, se tali motivi sembrano giustificati. Tuttavia, l'applicazione rigorosa del criterio di necessità può essere particolarmente problematica quando i motivi addotti per tenere un processo a porte chiuse sono inerenti alla sicurezza nazionale. Per la natura delicata delle questioni in materia di sicurezza nazionale, le stesse ragioni invocate per escludere il pubblico possono essere soggette ad accordi di riservatezza e i governi convenuti possono essere riluttanti a divulgarne i dettagli alla Corte. La natura delicata di tali questioni è, in linea di principio, legittima, e la Corte è disposta ad adottare le misure necessarie per proteggere le informazioni segrete divulgate dalle parti nel contesto di un procedimento dinanzi ad essa. Ma in alcuni casi anche queste garanzie di riservatezza possono essere considerate insufficienti per mitigare il rischio di grave pregiudizio per gli interessi nazionali fondamentali in caso di divulgazione di informazioni. Pertanto, come nel caso di specie, è possibile chiedere alla Corte di valutare se l'esclusione del pubblico e della stampa fosse conforme al rigoroso criterio di necessità senza che essa abbia accesso al materiale sul quale tale valutazione è stata effettuata a livello nazionale (*Yam c. Regno Unito*, § 55).

313. A questo proposito, la Corte non possiede gli strumenti necessari per contestare l'affermazione delle autorità nazionali secondo cui si pongono considerazioni di sicurezza nazionale. Tuttavia, anche quando è in gioco la sicurezza nazionale, le misure che incidono sui diritti umani fondamentali devono essere soggette a qualche forma di procedimento in contraddittorio dinanzi a un organo indipendente competente per riesaminare i motivi della decisione. Pertanto, nei casi in cui la Corte non abbia preso visione del materiale, inerente alla sicurezza nazionale, su cui si basano le decisioni che limitano i diritti umani, essa esaminerà il processo decisionale nazionale per assicurarsi che fossero previste delle garanzie adeguate a tutela degli interessi della persona in causa. Nel determinare se una decisione di tenere un procedimento penale a porte chiuse fosse compatibile con il diritto a un'udienza pubblica ai sensi dell'articolo 6, occorre stabilire se le considerazioni di interesse pubblico siano state bilanciate con la necessità di pubblicità, se tutte le prove fossero a disposizione della difesa e se il procedimento nel suo insieme sia stato equo (*ibidem*, §§ 56-57).

314. Infine, quando dispone che il procedimento debba tenersi a porte chiuse, il giudice nazionale deve giustificare la sua decisione con motivi sufficienti dimostrando che questa misura è strettamente necessaria ai sensi dell'articolo 6 § 1 (*Chaushev e altri c. Russia*, § 24).

4. Sentenze rese pubblicamente

315. La Corte non si considera tenuta a optare per una interpretazione letterale delle parole «resa pubblicamente» (*Sutter c. Svizzera*, § 33; *Campbell e Fell c. Regno Unito*, § 91).

316. Nonostante la formulazione lasci intendere che è necessaria una lettura ad alta voce in pubblica udienza, per rendere pubblica una sentenza vi sono altri modi che possono essere compatibili con l'articolo 6 § 1. In linea di principio occorre valutare la forma di pubblicità della «sentenza» prevista dal diritto interno dello Stato in causa alla luce delle particolarità del procedimento in questione e in funzione dello scopo dell'articolo 6 in tale contesto: consentire il controllo del potere giudiziario da parte del pubblico per assicurare il diritto ad un processo equo. In questa valutazione, occorre tener conto del procedimento nel suo complesso (*Welke e Biatek c. Polonia*, § 83, nella quale si è ritenuto

che pronunciare pubblicamente il solo dispositivo di sentenze emesse all'esito di processi svoltisi a porte chiuse non fosse contrario all'articolo 6). Pertanto, il deposito della sentenza nella cancelleria del tribunale e la sua pubblicazione nelle raccolte ufficiali possono soddisfare il requisito della pubblicità della pronuncia (*Sutter c. Svizzera*, § 34).

317. Occultare completamente al pubblico la totalità di una decisione giudiziaria non può essere giustificato. Gli imperativi legittimi di sicurezza possono essere soddisfatti utilizzando determinate tecniche, ad esempio la classificazione delle sole parti di queste decisioni la cui divulgazione avrebbe compromesso la sicurezza nazionale o la sicurezza altrui (*Raza c. Bulgaria*, § 53; *Fazliyski c. Bulgaria*, §§ 67-68).

318. Il diritto a un'udienza pubblica e il diritto a che la sentenza sia resa pubblicamente sono due diritti distinti sul piano dell'articolo 6. Il fatto che uno di essi non sia stato violato non esclude che non possa essere stato violato l'altro. Ad esempio, la sentenza resa pubblicamente non può porre rimedio alla ingiustificata tenuta di un'udienza a porte chiuse (*Artemov c. Russia*, § 109).

C. Termine ragionevole

Articolo 6 § 1 della Convenzione

«1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (...) entro un termine ragionevole da un tribunale (...) il quale sia chiamato a pronunciarsi (...) sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti (...).»

Parole chiave HUDOC

Termine ragionevole (6-1)

1. La determinazione della durata del procedimento

319. L'articolo 6 § 1, conferendo ad ogni persona il diritto a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole, si prefigge, in materia penale, di ottenere che gli imputati non rimangano troppo a lungo sotto accusa e che si decida sulla fondatezza di quest'ultima (*Wemhoff c. Germania*, § 18; *Kart c. Turchia* [GC], § 68).

a. La data da cui inizia a decorrere il termine

320. Il periodo da prendere in considerazione inizia il giorno in cui una persona viene formalmente accusata (*Neumeister c. Austria*, § 18).

321. È possibile che il termine ragionevole inizi a decorrere in una data anteriore al rinvio all'autorità giudicante (*Deweert c. Belgio*, § 42), come ad esempio il momento dell'arresto (*Wemhoff c. Germania*, § 19), dell'imputazione (*Neumeister c. Austria*, § 18), dell'avvio delle indagini preliminari (*Ringeisen c. Austria*, § 110; *Šubinski c. Slovenia*, §§ 65-68), o dell'esame del ricorrente in qualità di testimone sospettato di aver commesso un reato (*Kalēja c. Lettonia*, § 40). In ogni caso, il momento da prendere in considerazione è quello a partire dal quale il ricorrente viene informato dell'accusa o quello in cui le misure adottate nell'ambito di un'inchiesta o di un procedimento penale hanno inciso in maniera sostanziale sulla sua situazione (*Mamič c. Slovenia (n. 2)*, §§ 23-24; *Liblik e altri c. Estonia*, § 94).

322. L'«accusa», sotto questo profilo, è intesa nel senso autonomo dato dall'articolo 6 § 1 (*McFarlane c. Irlanda* [GC], § 143).¹²

¹². Si veda la sezione L'esistenza di un'«accusa».

b. La fine del periodo da prendere in considerazione

323. La Corte ha stabilito che in materia penale il periodo di applicazione dell'articolo 6 copre l'intero procedimento in questione (*König c. Germania*, § 98), compresi i procedimenti di ricorso (*Delcourt c. Belgio*, §§ 25-26; *König c. Germania*, § 98; *V. c. Regno Unito* [GC], § 109; tuttavia, si veda *Nechay c. Ucraina*, § 64, nella quale un intervallo dovuto alla procedura di internamento psichiatrico del ricorrente era stato detratto dalla durata complessiva del procedimento penale intentato contro di lui). In effetti, l'articolo 6 § 1 indica come termine finale la sentenza che decide sulla fondatezza dell'accusa; quest'ultima può essere costituita da una decisione resa da una giurisdizione di ricorso quando quest'ultima si pronuncia sulla fondatezza dell'accusa (*Neumeister c. Austria*, § 19).

324. Il periodo da prendere in considerazione si estende almeno fino alla decisione di proscioglimento o di condanna, anche se resa in appello. Per giunta, non vi è alcuna ragione per smettere di tutelare gli interessati dalle lentezze giudiziarie a partire dall'udienza con la quale si apre il processo: rinvii ingiustificati o ritardi eccessivi sono da temere anche da parte degli organi giudicanti (*Wemhoff c. Germania*, § 18).

325. In caso di condanna, non vi è una «decisione» sulla «fondatezza di un'accusa in materia penale» nel senso dell'articolo 6 § 1, fino a quando la pena non sia determinata in via definitiva (*Eckle c. Germania*, § 77; *Ringeisen c. Austria*, § 110; *V. c. Regno Unito* [GC], § 109).

326. L'esecuzione di una sentenza, qualunque sia la giurisdizione che la emette, deve essere considerata come parte integrante del processo nel senso dell'articolo 6 (*Assanidzé c. Georgia* [GC], § 181). Le garanzie sancite dall'articolo 6 della Convenzione sarebbero illusorie se l'ordinamento giuridico o amministrativo interno di uno Stato contraente permettesse che una sentenza di assoluzione, ossia una sentenza giudiziaria definitiva e obbligatoria, resti inoperante a danno della persona assolta. Il procedimento penale costituisce un tutt'uno e la protezione dell'articolo 6 non si esaurisce con la sentenza di assoluzione (*ibidem*, § 182). Se le autorità amministrative di uno Stato potessero rifiutarsi o omettere di far eseguire una sentenza di assoluzione, o ancora ritardare o non riuscire a farlo, le garanzie dell'articolo 6 di cui la persona assolta ha precedentemente beneficiato durante la fase giudiziaria del procedimento diverrebbero parzialmente illusorie (*ibidem*, § 183).

327. Infine, si deve osservare che, quando un procedimento penale viene archiviato, seppure con una possibilità di ripresa in una fase successiva, il periodo che segue non viene computato nel calcolo della durata del procedimento penale. In effetti, in caso di archiviazione, l'interessato cessa di essere tale e l'incertezza che la garanzia in questione cerca di limitare non lo riguarda più (*Nakhmanovich c. Russia*, § 89). Tuttavia, l'interessato smette di essere parte al procedimento solo a partire dal momento in cui gli viene comunicata la decisione (*Borzhonov c. Russia*, § 38; *Niedermeier c. Germania* (dec.)) o quando l'incertezza sulla sua situazione viene dissipata con altri mezzi (*Gröning v. Germany* (dec.)).

2. La valutazione del termine ragionevole

a. Principi

328. Il carattere ragionevole della durata di un procedimento viene stabilito in base alle circostanze del caso di specie, che richiedono una valutazione globale (*Boddaert c. Belgio*, § 36). Quand'anche alcune fasi del procedimento si fossero svolte con un ritmo accettabile, la durata complessiva dell'azione penale può tuttavia superare un «termine ragionevole» (*Dobbertin c. Francia*, § 44).

329. L'articolo 6 prescrive la celerità dei procedimenti giudiziari, ma sancisce anche il principio, più generale, di una buona amministrazione della giustizia. È opportuno trovare un giusto equilibrio tra i vari aspetti di questa esigenza fondamentale (*Boddaert c. Belgio*, § 39).

b. Criteri

330. Nel determinare se la durata di un processo penale sia stata ragionevole, la Corte prende in considerazione soprattutto la complessità della causa, il comportamento del ricorrente e quello delle autorità amministrative e giudiziarie competenti (*König c. Germania*, § 99; *Neumeister c. Austria*, § 21; *Ringeisen c. Austria*, § 110; *Pélissier e Sassi c. Francia* [GC], § 67; *Pedersen e Baadsgaard c. Danimarca*, § 45; *Chiarello c. Germania*, § 45; *Liblik e altri c. Estonia*, § 91).

331. La *complessità di una causa*: può dipendere ad esempio dal numero dei capi d'accusa e delle persone coinvolte nel procedimento, come gli imputati e i testimoni, o dalla dimensione internazionale della controversia (*Neumeister c. Austria*, § 20, nella quale le transazioni oggetto della controversia avevano ramificazioni in diversi paesi, richiedevano l'assistenza dell'Interpol e l'applicazione di trattati di assistenza giudiziaria per condurre delle indagini all'estero, e il coinvolgimento di 22 persone, alcune delle quali si erano stabilite all'estero). Una causa può essere molto complessa anche quando i sospetti ricadono sui «colletti bianchi», ad esempio quando si tratta di frode su vasta scala che coinvolge più società o di transazioni complesse aventi lo scopo di sfuggire al controllo delle autorità investigative, e che richiedono una notevole competenza contabile e finanziaria (*C.P. e altri c. Francia*, § 30). Analogamente, un caso riguardante delle accuse di riciclaggio di denaro internazionale, che aveva condotto a delle indagini in vari paesi, è stato considerato particolarmente complesso (*Arewa c. Lituania*, § 52).

332. Quand'anche una causa presenti una certa complessità, la Corte non può ritenere «ragionevoli» lunghi e inspiegabili periodi di stagnazione della procedura (*Adiletta e altri c. Italia*, § 17, dove c'è stato un periodo complessivo di tredici anni e cinque mesi, e in particolare un intervallo di cinque anni tra il rinvio al giudice istruttore e l'interrogatorio degli imputati e dei testimoni, e un periodo di un anno e nove mesi tra il momento in cui fascicolo è stato restituito al giudice istruttore e il nuovo rinvio a giudizio degli interessati). Inoltre, anche se la complessità di una causa può giustificare un certo ritardo, essa può non essere di per sé sufficiente a giustificare l'intera durata del procedimento (*Rutkowski e altri c. Polonia*, § 137).

333. Il *comportamento del ricorrente*: l'articolo 6 non richiede che il ricorrente collabori attivamente con le autorità giudiziarie. Non si può neanche contestargli di essersi avvalso di tutte le vie di ricorso che poteva esperire nel diritto interno. Tuttavia, il suo comportamento costituisce un fatto oggettivo, non imputabile allo Stato convenuto e da prendere in considerazione per stabilire se la durata del procedimento abbia o meno oltrepassato il termine ragionevole (*Eckle c. Germania*, § 82, nella quale i ricorrenti moltiplicarono gli incidenti - in particolare l'uso sistematico delle rikusazioni - in modo da ritardare la procedura, e alcune di queste azioni potevano anche far pensare ad un ostruzionismo deliberato; *Sociedade de Construções Martins & Vieira, Lda., e altri c. Portogallo*, § 48).

334. Pertanto, ad esempio, deve essere presa in considerazione la volontà del ricorrente, che traspare dal fascicolo, di ritardare l'istruzione (*J.A. c. Francia*, § 121, nella quale il ricorrente attese in particolare di essere avvisato dell'imminente trasmissione del fascicolo al procuratore della Repubblica prima di richiedere delle misure istruttorie supplementari).

335. Il ricorrente non può invocare il periodo durante il quale era latitante e cercava di sottrarsi alla giustizia del suo paese. Quando un accusato fugge da uno Stato che aderisce al principio della preminenza del diritto, si deve presumere che egli non possa lamentare la durata irragionevole del procedimento per il periodo successivo alla sua fuga, a meno che non fornisca motivi sufficienti per far escludere questa presunzione (*Vayıç c. Turchia*, § 44).

336. Il *comportamento delle autorità competenti*: l'articolo 6 § 1 obbliga gli Stati contraenti a organizzare il loro sistema giudiziario in modo tale che le corti e i tribunali possano soddisfare ciascuna delle sue esigenze (*Abdoella c. Paesi Bassi*, § 24; *Dobbertin c. Francia*, § 44). Questo principio generale si applica anche nel contesto di profonde riforme della Giustizia e quando ne risultano dei ritardi comprensibili (*Bara e Kola c. Albania*, § 94).

337. Anche se un temporaneo intasamento del ruolo non implica la responsabilità delle autorità qualora queste adottino, con la dovuta tempestività, misure idonee a superare tale situazione eccezionale (*Milasi c. Italia*, § 18; *Baggetta c. Italia*, § 23), il sovraccarico di lavoro invocato dalle autorità e le diverse misure adottate per rimediare alla situazione raramente hanno un peso decisivo per la Corte (*Eckle c. Germania*, § 92).

338. Analogamente, le autorità giudiziarie nazionali possono essere responsabili della mancata comparizione di partecipanti importanti (ad esempio testimoni, coimputati e rappresentanti), con conseguente rinvio del procedimento (*Tychko c. Russia*, § 68). Tuttavia, non possono essere accusate di sostanziali ritardi nel procedimento causati dallo stato di salute del ricorrente (*Yaikov c. Russia*, § 76).

339. La posta in gioco per il ricorrente è rilevante per valutare la ragionevolezza della durata di un procedimento. Ad esempio, la detenzione di una persona in custodia cautelare è un elemento da prendere in considerazione per stabilire se sia stata presa una decisione sulla fondatezza dell'accusa entro un termine ragionevole (*Abdoella c. Paesi Bassi*, § 24, nella quale, dei 52 mesi necessari per la definizione della causa, ci vollero più di 21 mesi per trasmettere, per due volte, il fascicolo alla suprema corte; *Starokadomskiy c. Russia (n. 2)*, §§ 70-71). Tuttavia, il semplice fatto che il ricorrente sia una personalità pubblica e che la causa sia mediatica non implica, di per sé, che la causa meriti un trattamento prioritario (*Liblik e altri c. Estonia*, § 103).

3. Qualche esempio

a. Superamento del termine ragionevole

- 9 anni e 7 mesi, senza altre particolari complessità se non per il numero di persone coinvolte (35), nonostante le misure adottate dalle autorità per rimediare all'eccezionale sovraccarico del tribunale conseguente a un periodo di agitazione (*Milasi c. Italia*, §§ 14-20).
- 13 anni e 4 mesi, instabilità politica nella regione e sovraccarico di lavoro degli uffici giudiziari, sforzi dello Stato per migliorare le condizioni di lavoro degli stessi iniziati soltanto qualche anno dopo (*Baggetta c. Italia*, §§ 20-25).
- 5 anni, 5 mesi e 18 giorni, dei quali 33 mesi tra la pronuncia della sentenza e la sua redazione integrale da parte del magistrato competente, in assenza di adeguate sanzioni disciplinari (*B. c. Austria*, §§ 48-55).
- 5 anni e 11 mesi, complessità dovuta al numero di persone da interrogare e al tecnicismo dei documenti da esaminare in una causa per appropriazione indebita aggravata, che comunque non poteva giustificare una istruzione di cinque anni e due mesi, e alcuni periodi di inattività imputabili alle autorità. Così, anche se la fase del giudizio appariva ragionevole, non si poteva dire che quella dell'istruzione fosse stata condotta con diligenza (*Rouille c. Francia*, § 29).
- 12 anni, 7 mesi e 10 giorni, senza particolare complessità né iniziative del ricorrente volte a ritardare il procedimento, ma due anni e più di nove mesi tra la presentazione del ricorso dinanzi al tribunale amministrativo e la ricezione della prima memoria difensiva dell'amministrazione fiscale (*Clinique Mozart SARL c. Francia*, §§ 34-36).

b. Mancato superamento del termine ragionevole

- 5 anni e 2 mesi, complessità di cause connesse per truffa e bancarotta fraudolenta e numerose istanze e ricorsi del ricorrente volti non soltanto alla sua scarcerazione, ma anche alla ricusazione della maggior parte dei magistrati competenti e al rinvio della causa ad altre giurisdizioni (*Ringeisen c. Austria*, § 110).
- 7 anni e 4 mesi; erano trascorsi più di sette anni dall'imputazione del ricorrente e ancora non era stato deciso sulla fondatezza dell'accusa con una sentenza di condanna o di assoluzione:

tale durata eccezionale dovrà, nella maggior parte dei casi, essere considerata come eccedente il termine ragionevole, tanto più che, per 15 mesi, il giudice non interrogò nessuno dei numerosi coimputati e nessun testimone, né espletò altri atti propri della sua funzione: tuttavia la causa presentava una complessità particolare (numero dei capi di imputazione e delle persone coinvolte, dimensione internazionale che, in particolare, comportava delle difficoltà all'estero per ottenere l'esecuzione di numerose commissioni rogatorie, ecc.) (*Neumeister c. Austria*, § 21).

- Poco meno di 4 anni e 10 mesi per due gradi di giudizio in riferimento a dei procedimenti di ricorso costituzionale nei quali venivano sollevate questioni complesse e nuove con un elemento internazionale (*Shorazova c. Malta*, §§ 136-139).

VI. Garanzie specifiche

A. La presunzione di innocenza (articolo 6 § 2)

Articolo 6 § 2 della Convenzione

«2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.»

Parole chiave HUDOC

Accusato di un reato (6 -2) - Presunzione di innocenza (6 - 2) - Colpevolezza legalmente accertata (6 -2)

1. La portata dell'articolo 6 § 2

a. In materia penale

340. Il paragrafo 2 dell'articolo 6 sancisce il principio della presunzione di innocenza. Esso esige, tra l'altro: 1) che, nell'esercizio delle loro funzioni, i componenti del tribunale non partano dall'idea preconcepita che l'imputato abbia commesso l'atto illecito; 2) che l'onere della prova ricada sull'accusa; e 3) che il dubbio vada a beneficio dell'imputato (*Barberà, Messegué e Jabardo c. Spagna*, § 77).

341. La presunzione di innocenza, considerata una garanzia procedurale nel contesto del procedimento penale stesso, impone condizioni riguardanti, in particolare, l'onere della prova (*Telfner c. Austria*, § 15); le presunzioni di fatto e di diritto (*Salabiaku c. Francia*, § 28; *Radio France e altri c. Francia*, § 24); il diritto di non contribuire alla propria incriminazione (*Saunders c. Regno Unito*, § 68); la pubblicità che può essere data alla causa prima dello svolgimento del processo (*G.C.P. c. Romania*, § 46); e la formulazione da parte del giudice del merito o di qualsiasi altra autorità pubblica di dichiarazioni premature sulla colpevolezza dell'accusato (*Allenet de Ribemont*, §§ 35-36, *Nešťák c. Slovacchia*, § 88).

342. L'articolo 6 § 2 disciplina i procedimenti penali nel loro complesso, indipendentemente dall'esito dell'azione penale, e non soltanto l'esame della fondatezza dell'accusa (*Poncelet c. Belgio*, § 50; *Minelli c. Svizzera*, § 30; *Garycki c. Polonia*, § 68). Pertanto, la presunzione di innocenza si applica ai motivi enunciati in una sentenza che assolve l'accusato nel suo dispositivo, dal quale non può essere dissociato il ragionamento, e può essere violata se il ragionamento riflette l'opinione che l'imputato sia effettivamente colpevole (*Cleve c. Germania*, § 41).

343. Tuttavia, la presunzione di innocenza di norma non si applica se nei confronti della persona interessata non vi è alcuna accusa penale, ad esempio se a suo carico sono applicate misure prima dell'imputazione (*Gogitidze e altri c. Georgia*, §§ 125-126; *Larrañaga Arando e altri c. Spagna* (dec.), §§ 45-46; *Khodorkovskiy e Lebedev c. Russia (n. 2)*, § 543; si veda, *a contrario*, *Batiashvili c. Georgia*, § 79, nella quale l'articolo 6 § 2 era eccezionalmente applicabile a una causa in materia di manipolazione delle prove al fine di far credere all'esistenza di un reato, prima ancora che fosse formulata un'imputazione formale, che era stata rivolta contro il ricorrente poco dopo la suddetta manipolazione; si veda *Farzaliyev c. Azerbaijan*, § 48). Per contro, una volta applicata, la presunzione d'innocenza non può non essere applicata in appello per il solo fatto che il procedimento di primo grado ha portato alla condanna dell'interessato, qualora l'istanza prosegua in appello (*Konstas c. Grecia*, § 36).

344. Dopo che sia stato debitamente provato che l'accusato è colpevole del reato in causa, non è possibile applicare l'articolo 6 § 2 relativamente a quanto dichiarato in merito alla personalità e al comportamento dell'interessato nell'ambito della procedura di condanna (*Bikas c. Germania*, § 57), a meno che le dichiarazioni in questione non siano di natura e livello tali da poter costituire una nuova «accusa» nel senso autonomo che questa nozione ha nel quadro della Convenzione (*Böhmer c. Germania*, § 55; *Geerings c. Paesi Bassi*, § 43; *Phillips c. Regno Unito*, § 35).

345. Ciò premesso, il diritto di ogni accusato di essere presunto innocente e di porre a carico dell'accusa l'onere di provare gli addebiti formulati contro di lui rientra nella nozione generale di processo equo nel senso dell'articolo 6 § 1, che si applica alla procedura di determinazione della pena (*ibidem*, §§ 39-40; *Grayson e Barnham c. Regno Unito*, §§ 37 e 39).

346. La norma fondamentale di diritto penale secondo la quale la responsabilità penale non sopravvive all'autore di fatti delittuosi è una garanzia della presunzione di innocenza sancita dall'articolo 6 § 2 della Convenzione. Pertanto, si avrà violazione dell'articolo 6 § 2 se il ricorrente non è comparso al suo processo ed è stato condannato a titolo postumo (*Magnitskiy e altri c. Russia*, § 284, con altri riferimenti).

b. Procedimenti paralleli

347. L'articolo 6 § 2 può essere applicato a una decisione giudiziaria pronunciata al termine di un procedimento che non era rivolto direttamente contro il ricorrente in qualità di «accusato», ma che, tuttavia, riguardava un processo penale in corso ed era a quest'ultimo connesso, e comportava una prematura valutazione della sua colpevolezza (*Böhmer c. Germania*, § 67; *Diamantides c. Grecia (n. 2)*, § 35). Così, ad esempio, la presunzione di innocenza può essere applicata a una decisione giudiziaria in una procedura di estradizione a carico del ricorrente se esiste uno stretto collegamento nella legislazione, nella prassi o nei fatti tra le dichiarazioni controverse rese nell'ambito di tale procedura e il processo penale del ricorrente sul territorio dello Stato che ha chiesto l'extradizione (*Eshonkulov c. Russia*, §§ 74-75).

348. Inoltre, la Corte ha ritenuto l'articolo 6 § 2 applicabile a delle affermazioni fatte nell'ambito di un procedimento penale parallelo contro alcuni coimputati il cui esito non era vincolante per il ricorrente, in quanto esisteva un nesso diretto tra il processo del ricorrente e questo procedimento parallelo. La Corte ha spiegato che, anche se quanto era stato detto nel corso del procedimento parallelo non era vincolante per il ricorrente, potevano tuttavia esserci delle conseguenze pregiudizievoli per il suo processo così come l'espressione prematura della sua colpevolezza da parte di un'altra autorità pubblica in stretta connessione con il processo penale in corso (*Karaman c. Germania* § 43; *Bauras c. Lituania*, § 52).

349. Nei procedimenti paralleli di questo tipo, i giudici sono tenuti ad astenersi dal fare affermazioni che possano avere conseguenze pregiudizievoli sul processo in corso, anche se non sono vincolanti per il ricorrente. A tale riguardo, anche se la natura delle accuse rende inevitabile l'accertamento del coinvolgimento di un terzo nel corso di una istanza e la conclusione ha delle conseguenze sulla

valutazione della responsabilità giuridica di terzi giudicati separatamente, vi saranno seri ostacoli alla separazione delle istanze. Qualsiasi decisione di esaminare in procedimenti penali separati casi che hanno strette connessioni fattuali deve basarsi su una valutazione di tutti gli interessi concomitanti in gioco, e il coimputato deve avere la possibilità di opporsi a questo esame separato (*Navalnyy e Ofitserov c. Russia*, § 104).

350. La Corte ha anche ritenuto l'articolo 6 § 2 applicabile a un procedimento di revoca della sospensione condizionale della pena detentiva con messa in prova, durante il quale era stato fatto riferimento al nuovo procedimento di indagine penale a carico del ricorrente (*El Kaada c. Germania*, § 37).

351. La Corte ha inoltre affermato che l'articolo 6 § 2 si applicava a delle dichiarazioni rese nell'ambito di un procedimento disciplinare parallelo riguardante il ricorrente quando ciascuno dei procedimenti, uno penale e l'altro disciplinare, era stato avviato per il fatto che egli era sospettato di aver commesso dei reati e l'organo disciplinare aveva a lungo esaminato se il ricorrente avesse effettivamente commesso i reati di cui era accusato nel suo processo penale (*Kemal Coşkun c. Turchia*, § 44; si veda anche *Istrate c. Romania*, §§ 63-66).

352. Analogamente, l'articolo 6 § 2 si applica quando nei confronti del ricorrente vengono condotti due procedimenti penali paralleli. In tal caso, la presunzione di innocenza osta a un verdetto di colpevolezza per un qualsiasi reato esterno al processo penale dinanzi al giudice del rinvio competente, indipendentemente dalle garanzie procedurali nell'ambito del procedimento parallelo e nonostante le considerazioni generali di opportunità. Pertanto, dichiarare, nell'ambito di uno dei procedimenti, che il ricorrente ha perpetrato l'altro reato che è oggetto del procedimento parallelo, è contrario al suo diritto di essere presunto innocente per quanto riguarda tale reato (*Kangers c. Lettonia*, §§ 60-61).

353. Infine, la Corte ha ritenuto che l'articolo 6 si applicasse ad un procedimento di indagine parlamentare condotto parallelamente al processo penale del ricorrente ed ha dichiarato che, in tale tipologia di casi, le autorità responsabili dell'avvio della procedura parlamentare d'inchiesta e dell'adozione di decisioni erano vincolate dall'obbligo di rispettare il principio della presunzione d'innocenza (*Rywin c. Polonia*, § 208).

c. Procedimenti successivi

354. La presunzione di innocenza impedisce anche che le persone che abbiano beneficiato di un'assoluzione o di un'archiviazione dell'azione penale siano trattate dagli agenti o dalle autorità pubbliche come se fossero di fatto colpevoli del reato che era stato loro ascritto. Senza la protezione destinata a far rispettare in ogni procedimento successivo il proscioglimento o l'archiviazione dell'azione penale, le garanzie dell'articolo 6 § 2 rischierebbero di divenire teoriche e illusorie. Una volta concluso il procedimento penale, è in gioco anche la reputazione dell'interessato e la maniera in cui quest'ultimo è percepito dal pubblico (*Allen c. Regno Unito* [GC], § 94). In una certa misura, la protezione offerta dall'articolo 6 § 2 a tale riguardo può sovrapporsi a quella accordata dall'articolo 8 (*G.I.E.M. S.R.L. e altri c. Italia* (merito) [GC], § 314).

355. Ogni qualvolta si ponga la questione dell'applicabilità dell'articolo 6 § 2 nell'ambito di un procedimento successivo, il ricorrente deve dimostrare l'esistenza di un nesso tra il procedimento penale concluso e l'azione successiva. Tale nesso può essere presente, ad esempio, qualora l'azione successiva richieda l'esame dell'esito del procedimento penale e, in particolare, qualora obblighi la giurisdizione interessata ad analizzare la sentenza penale, ad impegnarsi nello studio o nella valutazione degli elementi di prova versati al fascicolo penale, a fare una valutazione sulla partecipazione del ricorrente a uno o a tutti gli eventi che hanno portato all'imputazione, o a formulare commenti sulle indicazioni che continuano a suggerire una eventuale colpevolezza dell'interessato (*Allen c. Regno Unito* [GC], § 104; si veda anche la causa *Martinez Agirre e altri*

c. Spagna (dec.), §§ 46-52, nella quale non era stato accertato alcun nesso tra la successiva azione di risarcimento e le indagini penali precedenti).

356. La Corte ha già preso in esame l'applicabilità dell'articolo 6 § 2 ad alcune decisioni giudiziarie emesse dopo la conclusione di un procedimento penale, riguardanti in particolare (*Allen c. Regno Unito* [GC], § 98, con altri riferimenti):

- l'obbligo imposto ad un ex accusato di farsi carico delle spese giudiziarie e delle spese relative all'inchiesta;
- una richiesta di indennizzo formulata da un ex imputato per una custodia cautelare o per un altro evento pregiudizievole del procedimento penale, fermo restando che l'articolo 6 § 2 non garantisce alcun diritto al risarcimento per la custodia cautelare in caso di archiviazione del procedimento o di assoluzione, e che il semplice fatto che la sua richiesta di risarcimento sia respinta non pone di per sé un problema dal punto di vista della presunzione di innocenza (*Cheema c. Belgio*, § 23);
- una richiesta formulata da un ex accusato per il rimborso delle spese relative alla sua difesa (si veda anche *Lutz c. Germania*, § 59, nella quale la Corte ha dichiarato che né l'articolo 6 § 2 né altre disposizioni della Convenzione conferivano a un imputato il diritto al rimborso delle spese da lui sostenute in caso di archiviazione dell'azione penale avviata nei suoi confronti);
- una richiesta di indennizzo formulata da un ex accusato per il pregiudizio causato da una indagine o da una procedura irregolari o abusive;
- l'obbligo civile di indennizzare la vittima;
- il rigetto di un'azione civile avviata dal ricorrente contro una compagnia di assicurazioni;
- il mantenimento in vigore dell'ordinanza di affidamento di un minore anche dopo la decisione della procura della Repubblica di non accusare il genitore per sevizie su minori;
- delle questioni disciplinari o di licenziamento (*Teodor c. Romania*, §§ 42-46, riguardante una causa civile per licenziamento);
- la revoca del diritto del ricorrente ad un alloggio sociale;
- una domanda di liberazione condizionale (*Müller c. Germania*, § 35);
- una procedura per la riapertura di un processo penale, a seguito della constatazione da parte della Corte di una violazione della Convenzione in un caso precedente in cui i ricorrenti erano stati trattati come persone condannate e l'iscrizione della condanna iniziale era stata mantenuta sul loro casellario giudiziale (*Dicle e Sadak c. Turchia*, §§ 61-66);
- la confisca di un terreno appartenente al ricorrente anche se l'azione penale a suo carico si era estinta per prescrizione (*G.I.E.M. S.R.L. e altri c. Italia* (merito) [GC], §§ 314-318);
- la condanna in un successivo procedimento amministrativo (qualificato come «penale» nel senso autonomo dato dalla Convenzione) a seguito dell'assoluzione del ricorrente per gli stessi fatti nel suo processo penale (*Kapetanios e altri c. Grecia*, § 88);
- il rigetto, da parte dei giudici nazionali, del ricorso del ricorrente proposto avverso una decisione del procuratore che lo riteneva colpevole dei reati di cui era accusato, anche se il procedimento penale avviato nei suoi confronti era estinto per effetto della prescrizione (*Caraian c. Romania*, §§ 74-77).

357. La Corte ha inoltre dichiarato che l'articolo 6 § 2 era applicabile quando l'innocenza dei ricorrenti era stata messa in dubbio dall'adozione di una legge sull'amnistia e dall'estinzione, per effetto di tale legge, dei procedimenti penali avviati nei loro confronti. Tuttavia, alla luce del fascicolo, la Corte ha concluso che non vi era stata violazione dell'articolo 6 § 2, in quanto nessuna disposizione della legge sull'amnistia collegava specificamente i ricorrenti stessi al reato che vi era menzionato, e che non vi

erano altre circostanze che mettessero in dubbio la loro innocenza (*Béres e altri c. Ungheria*, §§ 27-34).

2. Dichiarazioni pregiudizievoli

358. L'articolo 6 § 2 non costituisce soltanto una garanzia procedurale, ma è volto anche a impedire che il diritto a un processo penale equo sia violato per mezzo di dichiarazioni pregiudizievoli strettamente collegate a tale processo (si veda *Kasatkin c. Russia* (dec.), § 22, in merito alla questione delle vie di ricorso contro affermazioni pregiudizievoli).

359. Tuttavia, quando non è pendente o non è stato avviato alcun procedimento penale, le dichiarazioni che attribuiscono ad altri la responsabilità di un reato o di un'altra condotta riprensibile rientrano piuttosto nell'ambito della tutela contro la diffamazione e del diritto di adire il tribunale per sottoporgli una contestazione sui diritti di carattere civile, e sollevano potenziali problemi dal punto di vista degli articoli 8 e 6 della Convenzione (*Zollmann c. Regno Unito* (dec.); *Ismoilov e altri c. Russia*, § 160; *Mikolajová c. Slovacchia*, §§ 42-48; *Larrañaga Agrando e altri c. Spagna* (dec.), § 40). Inoltre, le affermazioni pregiudizievoli devono riguardare gli stessi illeciti penali per i quali viene richiesta la protezione offerta dalla presunzione di innocenza nell'ambito dell'ultimo procedimento (*ibidem*, § 48).

360. Quando le affermazioni in questione sono fatte da istituzioni private (ad esempio da giornali) e non riprendono parola per parola degli elementi qualsiasi delle informazioni ufficiali prodotte dalle autorità oppure non le citano direttamente, si può porre un problema dal punto di vista non dell'articolo 6 § 2, ma dell'articolo 8 della Convenzione (*Mityanin e Leonov c. Russia*, §§ 102 e 105).

361. Esiste una differenza fondamentale tra l'affermazione che qualcuno è semplicemente sospettato di aver commesso un reato e la dichiarazione giudiziaria esplicita, senza condanna definitiva, che l'interessato ha commesso il reato in questione (*Ismoilov e altri c. Russia*, § 166; *Nešťák c. Slovacchia*, § 89). La seconda lede la presunzione di innocenza, mentre la prima non può costituire un motivo di ricorso dinanzi alla Corte, come quest'ultima ha dichiarato in vari casi a lei sottoposti (*Garycki c. Polonia*, § 67).

362. La questione se le dichiarazioni di un giudice o di un'altra autorità pubblica ledano il principio della presunzione di innocenza deve essere definita tenendo conto delle particolari circostanze in cui sono state rese le dichiarazioni denunciate (*Daktaras c. Lituania*, § 42; *A.L. c. Germania*, § 31).

363. Le dichiarazioni dei giudici sono oggetto di un controllo più rigoroso rispetto a quelle rese dalle autorità investigative (*Pandy c. Belgio*, § 43). Per quanto riguarda le dichiarazioni delle autorità investigative, il ricorrente può presentare un reclamo durante il procedimento o in appello contro la decisione del tribunale di primo grado nella misura in cui ritenga che tali dichiarazioni abbiano avuto un effetto negativo sull'equità del suo processo (*Czajkowski c. Polonia* (dec.)).

364. È concepibile esprimere dubbi in merito all'innocenza dell'imputato fintanto che il procedimento penale non si sia concluso con una decisione sul merito favorevole all'accusa (*Sekanina c. Austria*, § 30). Tuttavia, una volta che l'assoluzione è divenuta definitiva, l'espressione di tali sospetti di colpevolezza diviene incompatibile con la presunzione di innocenza (*Rushiti c. Austria*, § 31; *O. c. Norvegia*, § 39; *Geerings c. Paesi Bassi*, § 49; *Paraponiaris c. Grecia*, § 32; *Marinoni c. Italia*, §§ 48 e 59). In ogni caso quando, in questo ambito, sono state utilizzate delle formulazioni inopportune, la Corte ritiene necessario esaminare il contesto del procedimento nel complesso e le sue caratteristiche particolari. Queste ultime diventano fattori determinanti nell'analisi della questione se le affermazioni abbiano comportato una violazione dell'articolo 6 § 2 della Convenzione. La Corte considera che questi elementi siano applicabili anche quando il linguaggio utilizzato in una sentenza può essere capito male ma non può, se si analizza correttamente il diritto interno, tradursi in una dichiarazione di colpevolezza (*Fleischner c. Germania*, § 65, e *Milachikj c. Macedonia del Nord*, §§ 38-40; a contrario, *Pasquini c. San Marino (n. 2)*, nella quale le dichiarazioni in questione costituivano una incriminazione inequivocabile

che non si poteva giustificare con il particolare contesto interno; si veda anche *Felix Guțu c. Repubblica di Moldavia*).

a. Dichiarazioni delle autorità giudiziarie

365. La presunzione di innocenza non viene rispettata quando, senza aver previamente accertato la colpevolezza di un imputato, una decisione giudiziaria che lo riguardi rifletta l'impressione che egli sia colpevole. In tal senso, l'assenza di intenzione di violare il diritto alla presunzione di innocenza non può escludere una violazione dell'articolo 6 § 2 della Convenzione (*Avaz Zeynalov c. Azerbaijan*, § 69). Lo stesso può accadere anche in assenza di una constatazione formale; è sufficiente una motivazione che induca a pensare che il giudice considera l'interessato colpevole (si vedano, come giurisprudenza di principio *Minelli c. Svizzera*, § 37, e, più recentemente, *Nerattini c. Grecia*, § 23; *Didu c. Romania*, § 41; *Gutsanovi c. Bulgaria*, §§ 202-203). L'espressione prematura di una opinione simile da parte del tribunale stesso contrasta in maniera evidente con la presunzione di innocenza (*Nešťák c. Slovacchia*, § 88; *Garycki c. Polonia*, § 66). Così, l'espressione «ferma convinzione che il ricorrente è recidivo», utilizzata nel corso di un procedimento relativo alla concessione della sospensione condizionale di una pena detentiva con messa in prova, era in contrasto con l'articolo 6 § 2 (*El Kaada c. Germania*, §§ 61-63).

366. Tuttavia, quando il dispositivo di una decisione giudiziaria, considerato separatamente, non è di per sé problematico rispetto all'articolo 6 § 2, ma lo sono i motivi su cui esso si basa, la Corte riconosce che la decisione deve essere esaminata alla luce di quella dell'altro giudice che l'ha esaminata successivamente. Quando da questa lettura risulta che non vi erano più dubbi sull'innocenza dell'interessato, il processo interno può essere considerato concluso senza il minimo verdetto di colpevolezza e non è necessario tenere un'udienza o esaminare il fascicolo affinché il procedimento interno possa essere considerato conforme all'articolo 6 § 2 (*Adolf c. Austria*, § 40; *A. c. Norvegia* (dec.), § 40).

367. Ciò che conta ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 § 2 non è la forma letterale delle dichiarazioni in questione, ma il loro reale significato (*Lavents c. Lettonia*, § 126). Data la natura e il contesto del procedimento in questione, anche il deplorabile uso di termini infelici non deve essere determinante (*Allen c. Regno Unito* [GC], § 126; *Lähteenmäki c. Estonia*, § 45). Pertanto, delle dichiarazioni potenzialmente dannose riprese da una perizia non violano la presunzione di innocenza in una procedura di liberazione condizionale quando un'attenta lettura della decisione giudiziaria esclude qualsiasi interpretazione che possa danneggiare la reputazione del ricorrente e il modo in cui quest'ultimo è percepito dal pubblico. Tuttavia, la Corte ritiene che sarebbe più prudente per il giudice nazionale prendere chiaramente le distanze dalle dichiarazioni dell'esperto che possono essere snaturate, o consigliare a quest'ultimo di astenersi da qualsiasi dichiarazione non richiesta sulla responsabilità penale del ricorrente al fine di evitare l'idea errata che le questioni di colpevolezza e di innocenza possano avere una qualche rilevanza nel procedimento in questione (*Müller c. Germania*, §§ 51-52).

368. Il fatto che il ricorrente sia stato infine dichiarato colpevole non preclude il suo diritto iniziale di essere presunto innocente fino a quando non sia stata dimostrata la sua colpevolezza conformemente alla legge (*Matijašević c. Serbia*, § 49; *Nešťák c. Slovacchia*, § 90, riguardante delle decisioni di mantenimento in detenzione dei ricorrenti; si veda anche *Vardan Martirosyan c. Armenia*, §§ 88-89, nella quale la Corte ha sottolineato che la giurisdizione superiore competente non aveva cercato di rettificare le affermazioni pregiudizievole). Tuttavia, una giurisdizione superiore può rettificare delle affermazioni contestabili utilizzate dai giudici di grado inferiore correggendole in maniera da escludere qualsiasi indicazione pregiudizievole di colpevolezza (*Benghezal c. Francia*, § 36).

b. Dichiarazioni dei pubblici ufficiali

369. La presunzione di innocenza può essere ignorata non soltanto da un giudice o da un tribunale, ma anche da altre autorità pubbliche (*Alenet de Ribemont c. Francia*, § 36; *Daktaras c. Lituania*, § 42; *Petyo Petkov c. Bulgaria*, § 91). Si tratta ad esempio dei responsabili delle forze dell'ordine (*Alenet de Ribemont c. Francia*, §§ 37 e 41); del Presidente della Repubblica (*Peša c. Croazia*, § 149); del Primo Ministro o del Ministro dell'Interno (*Gutsanovi c. Bulgaria*, §§ 194-198); del Ministro della Giustizia (*Konstas c. Grecia*, §§ 43 e 45); del Presidente del Parlamento (*Butkevičius c. Lituania*, § 53); del procuratore (*Daktaras c. Lituania*, § 42) o di altri funzionari della procura, ad esempio un inquirente (*Khuzhin e altri c. Russia*, § 96).

370. Tuttavia, delle affermazioni fatte dal presidente di un partito politico giuridicamente e finanziariamente indipendente dallo Stato in un contesto politico teso non possono essere considerate come affermazioni fatte da un pubblico ufficiale che agisce nell'interesse generale rispetto all'articolo 6 § 2 (*Mulosmani c. Albania*, § 141).

371. L'articolo 6 § 2 vieta qualsiasi dichiarazione da parte di un pubblico ufficiale su delle indagini penali in corso che incoraggi il pubblico a credere che l'indagato sia colpevole e pregiudichi la valutazione dei fatti eseguita dall'autorità giudiziaria competente (*Ismoilov e altri c. Russia*, § 161; *Butkevičius c. Lituania*, § 53).

372. Tuttavia, l'articolo 6 § 2 non può impedire alle autorità di informare il pubblico sulle inchieste penali in corso, ma richiede che queste lo facciano con tutta la discrezione e tutto il riserbo che la presunzione di innocenza richiede (*Fatullayev c. Azerbaijan*, § 159; *Alenet de Ribemont c. Francia*, § 38; *Garycki c. Polonia*, § 69).

373. La Corte insiste sull'importanza della scelta delle parole utilizzate dai pubblici ufficiali nelle loro dichiarazioni relative a una persona che non è stata ancora giudicata e riconosciuta colpevole di un determinato reato (*Daktaras c. Lituania*, § 41; *Arrigo e Vella c. Malta* (dec.); *Khoujine e altri c. Russia*, § 94). Ad esempio, nella causa *Gutsanovi c. Bulgaria*, (§§ 195-201), la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni fatte dal Ministro dell'Interno dopo l'arresto del ricorrente, ma prima che costui fosse portato dinanzi a un giudice, pubblicate su un giornale, con le quali il Ministro aveva sottolineato che ciò che il ricorrente aveva fatto era il risultato di una macchinazione elaborata nel corso di vari anni, erano contrarie alla presunzione di innocenza garantita dall'articolo 6 § 2. Al contrario, delle dichiarazioni spontanee fatte dal Primo Ministro in un programma televisivo sull'applicazione della custodia cautelare al ricorrente non avevano leso la presunzione di innocenza di quest'ultimo.

374. Analogamente, nella sentenza *Filat c. Repubblica di Moldavia*, §§ 45-51, la Corte ha ritenuto che, nell'ambito di una procedura parlamentare di revoca dell'immunità, le dichiarazioni del procuratore generale e del presidente del Parlamento, che rinviavano agli elementi presentati a sostegno della domanda di revoca dell'immunità del ricorrente, non avevano violato l'articolo 6 § 2 della Convenzione.

375. Dei commenti negativi fatti da un procuratore pongono di per sé un problema sul piano dell'articolo 6 § 2 indipendentemente da altre considerazioni che riguardano l'articolo 6 § 1, ad esempio quella relativa alla pubblicità pregiudizievole prima del processo (*Turyev c. Russia*, § 21).

3. Campagna stampa negativa

376. In una società democratica, i commenti severi della stampa sono talvolta inevitabili nelle cause che sono di interesse per il pubblico (*VioREL Burzo c. Romania*, § 160; *Akay c. Turchia* (dec.)).

377. Una campagna stampa virulenta può tuttavia nuocere all'equità di un processo influenzando l'opinione pubblica e ledendo la presunzione di innocenza del ricorrente.¹³

¹³. Si veda la sezione Pubblicità pregiudizievole.

378. A tale riguardo, la Corte ha affermato che la stampa non deve superare certi limiti, soprattutto per quanto riguarda la tutela del diritto alla vita privata dell'accusato durante il processo penale e la presunzione di innocenza (*Bédat c. Svizzera* [GC], § 51). Il fatto che l'articolo 6 § 2 della Convenzione conferisca ad ogni accusato il diritto di essere presunto innocente fino a quando non sia stata accertata la sua colpevolezza deve essere preso in considerazione ai fini della ponderazione degli interessi concomitanti cui la Corte deve procedere dal punto di vista dell'articolo 10 (*Axel Springer SE e RTL Television GmbH c. Germania*, § 40, riguardante il divieto di pubblicazione di immagini che permettono di identificare l'accusato). A questo proposito, il fatto che l'accusato abbia confessato il reato non lo priva di per sé della tutela della presunzione di innocenza (*ibidem*, § 51).

379. La pubblicazione di fotografie delle persone sospettate non lede di per sé la presunzione di innocenza (*Y.B. e altri c. Turchia*, § 47), e neanche le fotografie scattate dalla polizia pongono problemi a tale riguardo (*Mergen e altri c. Turchia*, § 68). Tuttavia, la diffusione di immagini della persona sospettata alla televisione può, in talune circostanze, porre problemi sul piano dell'articolo 6 § 2 (*Rupa c. Romania (n. 1)*, § 232).

4. Sanzioni per mancata comunicazione di informazioni

380. La presunzione di innocenza è strettamente legata al diritto di non autoincriminarsi (*Heaney e McGuinness c. Irlanda*, § 40).

381. L'obbligo, per i proprietari di veicoli, di indicare chi era alla guida nel momento in cui è stata commessa una infrazione al codice della strada non è incompatibile con l'articolo 6 della Convenzione (*O'Halloran e Francis c. Regno Unito* [GC]).

382. Costringere i conducenti a sottoporsi al test con l'etilometro o ad un esame del sangue non è contrario al principio della presunzione di innocenza (*Tirado Ortiz e Lozano Martin c. Spagna* (dec.)).

5. Onere della prova

383. Le esigenze in materia di onere della prova rispetto al principio della presunzione di innocenza prevedono, in particolare, che spetti all'accusa indicare all'interessato quali sono gli oneri a suo carico – al fine di offrirgli l'opportunità di preparare e presentare la propria difesa in maniera adeguata – e di offrire delle prove sufficienti per dare fondamento a una dichiarazione di colpevolezza (*Barberà, Messegué e Jabardo c. Spagna*, § 77; *Janosevic c. Svezia*, § 97).

384. La presunzione di innocenza sarà violata quando l'onere della prova sarà stato invertito dall'accusa alla difesa (*Telfner c. Austria*, § 15). Tuttavia, la difesa può essere tenuta a fornire una spiegazione una volta che l'accusa abbia presentato elementi sufficienti contro l'accusato (*ibidem*, § 18; *Poletan e Azirovik c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia*, §§ 62-67). Perciò, trarre delle conclusioni negative da affermazioni che l'imputato ha fatto e che si rivelano essere non veritiere non pone alcun problema dal punto di vista dell'articolo 6 § 2 (*Kok c. Paesi Bassi* (dec.)).

385. La Corte ritiene, inoltre, che il principio *in dubio pro reo* (nel dubbio si giudichi a favore dell'accusato) sia un'espressione specifica della presunzione di innocenza (*Barberà, Messegué e Jabardo c. Spagna*, § 77; *Tsalkitzis c. Grecia (n. 2)*, § 60). Un problema dal punto di vista di questo principio può sorgere se le decisioni dei tribunali nazionali che dichiarano la colpevolezza del ricorrente non sono sufficientemente motivate (*Melich e Beck c. Repubblica ceca*, §§ 49-55; *Ajdarić c. Croazia*, § 51) o se sul ricorrente grava un onere della prova estremo e impossibile da soddisfare, cosicché la sua difesa non ha nemmeno la minima possibilità di successo (*Nemtsov c. Russia*, § 92; *Topić c. Croazia*, § 45; *Frumkin c. Russia*, § 166; si veda anche *Navalnyy e Gunko c. Russia*, §§ 68-69, sotto il profilo dell'articolo 6 § 1).

386. L'onere della prova non può essere invertito nell'ambito di una procedura di risarcimento avviata a seguito di una decisione definitiva di non luogo a procedere (*Capeau c. Belgio*, § 25) L'esonero dalla responsabilità penale non osta all'accertamento della responsabilità civile ai fini di una condanna al

risarcimento danni per gli stessi fatti sulla base di un criterio di prova meno rigoroso (*Ringvold c. Norvegia*, § 38; *Y c. Norvegia*, § 41; *Lundkvist c. Svezia* (dec.)).

6. Presunzioni di fatto e di diritto

387. Il diritto di ogni accusato in materia penale di essere presunto innocente e di far gravare sull'accusa l'onere di provare le contestazioni a suo carico non è assoluto, in quanto ogni sistema giuridico conosce delle presunzioni di fatto o di diritto, alle quali la Convenzione non pone ostacolo in linea di principio (*Falk c. Paesi Bassi* (dec.)), relativa all'imposizione di una ammenda al proprietario registrato di un'autovettura che non era il conducente effettivo nel momento in cui sono state commesse le infrazioni stradali in questione). In particolare, gli Stati contraenti possono, a determinate condizioni, rendere punibile un fatto materiale o oggettivo considerato di per sé, che sia o no il risultato di un intento delittuoso o di una negligenza (*Salabiaku c. Francia*, § 27, riguardante una presunzione di responsabilità penale per traffico derivante dal possesso di stupefacenti; *Janosevic c. Svezia*, § 100, riguardante l'imposizione di maggiorazioni d'imposta per ragioni oggettive e la loro applicazione prima della decisione del giudice; *Busuttil c. Malta*, § 46, riguardante la presunta responsabilità di un dirigente per qualsiasi atto che, secondo la legge, la sua società doveva compiere).

388. Ciò premesso, l'articolo 6 § 2 impone agli Stati membri di confinare queste presunzioni entro limiti ragionevoli che tengano conto della gravità della questione e preservino i diritti della difesa (*Salabiaku c. Francia*, § 28; *Radio France e altri c. Francia*, § 24, riguardante la presunzione della responsabilità penale di un direttore editoriale per affermazioni diffamatorie fatte in programmi radiofonici; *Västberga Taxi Aktiebolag e Vulic c. Svezia*, § 113, riguardante la responsabilità oggettiva per maggiorazioni di imposta; *Klouvi c. Francia*, 41, riguardante l'impossibilità di difendersi da una denuncia calunniosa in ragione di una presunzione legale di falsità di un'accusa contro un imputato assolto per mancanza di prove; *Isir c. Belgio*, § 30, riguardante delle presunzioni materiali sulla partecipazione di un coimputato a un reato; *Zschüschen c. Belgio* (dec.), § 22, riguardante un processo per riciclaggio di denaro).

389. Gli Stati contraenti che utilizzano presunzioni nel diritto penale sono tenuti a trovare un equilibrio tra l'importanza della posta in gioco e i diritti della difesa; in altre parole, i mezzi impiegati devono essere ragionevolmente proporzionati allo scopo legittimo perseguito (*Janosevic c. Svezia*, § 101; *Falk c. Paesi Bassi* (dec.)).

B. I diritti della difesa (articolo 6 § 3)

Articolo 6 § 3 della Convenzione

«3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:

- (a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;
- (b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
- (c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
- (d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
- (e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.»

Parole chiave HUDOC

Accusato di un reato (6-3) – Diritti della difesa (6-3)

- (a) Informazione sulla natura e la causa dell'accusa (6-3-a) – Informazione nel più breve tempo possibile (6-3-a) – Informazione in una lingua comprensibile (6-3-a) – Informazione dettagliata (6-3-a)
- (b) Preparazione della difesa (6-3-b) – Tempo necessario (6-3-b) – Facilitazioni necessarie (6-3-b) – Accesso al fascicolo (6-3-b)
- (c) Difendersi personalmente (6-3-c) – Difendersi con l'assistenza di un difensore (6-3-c) – Assistenza di un difensore di propria scelta (6-3-c) – Mezzi insufficienti (6-3-c) – Assistenza gratuita di un avvocato d'ufficio (6-3-c) – Richiesto dagli interessi della giustizia (6-3-c)
- (d) Testimoni (6-3-d) – Esame dei testimoni (6-3-d) – Ottenere la convocazione di testimoni (6-3-d) – Stesse condizioni (6-3-d)
- (e) Assistenza gratuita di un interprete (6-3-e)

390. Le esigenze del paragrafo 3 dell'articolo 6 rappresentano degli aspetti particolari del diritto ad un processo equo garantito dal paragrafo 1 (*Gäfgen c. Germania* [GC], § 169; *Sakhnovski c. Russia* [GC], § 94).

391. Le garanzie espressamente enunciate nell'articolo 6 § 3 costituiscono delle esplicazioni della nozione di processo equo in alcune situazioni procedurali tipiche che si ritrovano in materia penale, ma il loro scopo intrinseco è sempre quello di garantire, o di contribuire a garantire, il carattere equo del processo penale nel suo complesso. Pertanto, esse non costituiscono di per sé un fine e devono essere interpretate alla luce delle loro funzioni nel contesto generale della procedura (*Ibrahim e altri c. Regno Unito* [GC], § 251; *Mayzit c. Russia*, § 77; *Can c. Austria*, rapporto della Commissione, § 48).

1. Informazioni sulla natura e la causa dell'accusa (articolo 6 § 3 a))

Articolo 6 § 3 a) della Convenzione

«3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:

(a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;»

Parole chiave HUDOC

Accusato di un reato (6-3) – Diritti della difesa (6-3)

Informazione sulla natura e la causa dell'accusa (6-3-a) – Informazione nel più breve tempo possibile (6-3-a) – Informazione in una lingua comprensibile (6-3-a) – Informazione dettagliata (6-3-a)

a. Considerazioni generali

392. La portata dell'articolo 6 § 3 a) deve essere valutata soprattutto alla luce del diritto più generale a un processo equo garantito dall'articolo 6 § 1 della Convenzione. In materia penale, una informazione precisa e completa su ciò che viene contestato all'accusato, e dunque la qualificazione giuridica che la giurisdizione può ritenere a suo carico, è una condizione essenziale dell'equità del procedimento (*Pélissier e Sassi c. Francia* [GC], § 52; *Sejdovic c. Italia* [GC], § 90; *Varela Geis c. Spagna*, § 42).

393. Esiste un collegamento tra i commi a) e b) dell'articolo 6 § 3 e il diritto di essere informato sulla natura e i motivi dell'accusa deve essere considerato alla luce del diritto dell'accusato di preparare la sua difesa (*Pélissier e Sassi c. Francia* [GC], § 54 ; *Dallos c. Ungheria*, § 47).

b. Informazioni sull'accusa

394. L'articolo 6 § 3 a) mostra la necessità di porre un'estrema cura nel notificare l'«accusa» all'interessato. L'atto d'accusa svolge un ruolo determinante nell'azione penale: dal momento della sua notificazione, la persona indagata è avvisata ufficialmente della base giuridica e fattuale delle accuse formulate a suo carico (*Pélissier e Sassi c. Francia* [GC], § 51; *Kamasinski c. Austria*, § 79).

395. L'articolo 6 § 3 a) della Convenzione riconosce all'accusato il diritto di essere informato non soltanto dei «motivi» dell'accusa, ossia dei fatti materiali posti a suo carico e sui quali si fonda l'accusa, ma anche della «natura» dell'accusa, ossia della qualificazione giuridica data a questi fatti (*Mattoccia c. Italia*, § 59; *Penev c. Bulgaria*, §§ 33 e 42).

396. Queste informazioni non devono obbligatoriamente menzionare le prove sulle quali è fondata l'accusa (*X. c. Belgio*, decisione della Commissione; *Collozza e Rubinat c. Italia*, rapporto della Commissione).

397. L'articolo 6 § 3 a) non impone alcuna forma particolare in merito alla modalità con la quale l'accusato deve essere informato della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico (*Pélissier e Sassi c. Francia* [GC], § 53; *Drassich c. Italia*, § 34; *Giosakis c. Grecia (n. 3)*, § 29). A tale riguardo, l'atto d'accusa svolge un ruolo determinante nell'azione penale: dal momento della sua notificazione, l'imputato è avvisato ufficialmente per iscritto della base giuridica e fattuale delle accuse formulate a suo carico (*Kamasinski c. Austria*, § 79).

398. L'obbligo di informare l'accusato spetta interamente all'accusa e non può essere rispettato passivamente fornendo delle informazioni senza darne avviso alla difesa (*Mattoccia c. Italia*, § 65; *Chichlian e Ekindjian c. Francia*, rapporto della Commissione, § 71).

399. L'informazione deve essere realmente ricevuta dall'accusato; una presunzione legale di ricezione non è sufficiente (*C. c. Italia*, decisione della Commissione).

400. Se la situazione denunciata è imputabile proprio al comportamento dell'accusato, quest'ultimo non ha la possibilità di lamentare una violazione dei diritti della difesa (*Erdogan c. Turchia*, decisione della Commissione; *Campbell e Fell c. Regno Unito*, § 96).

401. Se l'interessato è una persona che soffre di disturbi mentali, le autorità sono tenute ad adottare misure supplementari affinché egli possa essere dettagliatamente informato della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico (*Vaudelle c. Francia*, § 65).

c. Riqualficazione dei fatti

402. L'accusato deve essere debitamente e pienamente informato delle modifiche dell'accusa, ivi comprese quelle che riguardano la sua «causa» e deve disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per reagire e organizzare la sua difesa sulla base di ogni nuova informazione o accusa (*Mattoccia c. Italia*, § 61; *Bäckström e Andersson c. Svezia* (dec.); *Varela Geis c. Spagna*, § 54).

403. L'informazione sulle accuse formulate, compresa quella sulla qualificazione giuridica che potrebbe essere applicata dal tribunale in materia, deve essere fatta o prima del processo nell'atto di accusa o, quanto meno, nel corso del processo, con altri mezzi quali una estensione formale o implicita dell'imputazione. La sola menzione della possibilità teorica che il tribunale giunga ad una conclusione diversa da quella della procura in merito alla qualificazione del reato chiaramente non è sufficiente (*I.H. e altri c. Austria*, § 34).

404. Una riqualficazione del reato può essere considerata sufficientemente prevedibile dall'accusato qualora verta su un elemento intrinseco all'accusa (*De Salvador Torres c. Spagna*, § 33; *Sadak e altri c. Turchia (n. 1)*, §§ 52 e 56; *Juha Nuutinen c. Finlandia*, § 32). La questione se gli elementi del reato riqualficato siano stati dibattuti nel corso del procedimento è un'ulteriore considerazione rilevante (*Penev c. Bulgaria*, § 41).

405. Nel caso in cui i fatti vengano riqualficati nel corso del processo, all'accusato deve essere accordata la possibilità di esercitare i suoi diritti di difesa in maniera pratica ed effettiva, e a tempo debito (*Pélissier e Sassi c. Francia* [GC], § 62; *Block c. Ungheria*, § 24; *Haxhia c. Albania*, §§ 137-138; *Pereira Cruz e altri c. Portogallo*, § 198).

406. Eventuali vizi nella notificazione dell'accusa possono essere corretti in appello se l'imputato ha la possibilità di far valere i suoi mezzi difensivi rispetto all'accusa riformulata e di contestare la sua condanna su tutti i punti di diritto e di fatto pertinenti (*Dallos c. Ungheria*, §§ 49-52; *Sipavičius c. Lituania*, §§ 30-33; *Zhupnik c. Ucraina*, §§ 39-43; *I.H. e altri c. Austria*, §§ 36-38; *Gelenidze c. Georgia*, § 30).

d. Dettagli

407. L'adeguatezza delle informazioni deve essere valutata in relazione all'articolo 6 § 3 b), che riconosce a ogni persona il diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa, e alla luce del più generale diritto a un processo equo sancito dall'articolo 6 § 1 (*Mattoccia c. Italia*, § 60; *Bäckström e Andersson c. Svezia* (dec.)).

408. Certamente, l'ampiezza dell'informazione «dettagliata» prevista da questa disposizione varia secondo le circostanze particolari della causa; tuttavia, l'accusato deve comunque disporre di elementi sufficienti per comprendere pienamente le imputazioni formulate a suo carico al fine di preparare adeguatamente la sua difesa (*Mattoccia c. Italia*, § 60). Ad esempio, vi saranno abbastanza elementi se i reati di cui l'interessato è accusato sono sufficientemente elencati; se sono indicati il luogo e la data del reato; se si fa riferimento agli articoli pertinenti del codice penale; e se è menzionato il nome della vittima (*Brozicek c. Italia*, § 42).

409. Alcuni particolari elementi relativi al reato sono desumibili non solo dall'atto di accusa, ma anche da altri documenti redatti dal procuratore ai fini della causa o da altri documenti del fascicolo (*Previti c. Italia* (dec.), § 208). Inoltre, alcuni elementi di fatto relativi al reato possono essere chiariti e precisati nel corso del procedimento (*Sampech c. Italia* (dec.), § 110; *Pereira Cruz e altri c. Portogallo*, § 198).

e. Celerità

410. L'informazione deve essere comunicata all'accusato a tempo debito in modo che costui possa preparare la sua difesa, il che costituisce lo scopo principale implicito dell'articolo 6 § 3 a) (*C. c. Italia*, decisione della Commissione, dove la notificazione dell'accusa al ricorrente quattro mesi prima del suo processo è stata giudicata accettabile; si veda, *a contrario*, *Borisova c. Bulgaria*, §§ 43-45, dove la ricorrente disponeva soltanto di due ore per preparare la sua difesa senza un avvocato).

411. Quando esamina la questione del rispetto dell'articolo 6 § 3 a), la Corte tiene conto del senso autonomo delle parole «accusato» e «accusa penale», che devono essere interpretate in riferimento a una situazione materiale e non formale (*Padin Gestoso c. Spagna* (dec.); *Casse c. Lussemburgo*, § 71).

f. Lingua

412. Se è dimostrato o vi è motivo di ritenere che l'accusato non abbia una sufficiente conoscenza della lingua in cui le informazioni sono comunicate, le autorità devono fornirgli una traduzione (*Brozicek c. Italia*, § 41; *Tabaï c. Francia* (dec.)).

413. Anche se l'articolo 6 § 3 a) non specifica che occorre fornire o tradurre per iscritto a un imputato straniero le informazioni pertinenti, un accusato cui non sia familiare la lingua utilizzata dal tribunale può in pratica trovarsi svantaggiato se non gli viene consegnata anche una traduzione dell'atto di accusa in un idioma che egli comprenda (*Hermi c. Italia* [GC], § 68; *Kamasinski c. Austria*, § 79).

414. Tuttavia, anche una traduzione orale dell'atto di accusa può dare sufficienti informazioni sugli addebiti se permette all'accusato di preparare la sua difesa (*ibidem*, § 81; *Husain c. Italia* (dec.)).

415. L'articolo 6 § 3 a) non prevede per l'accusato il diritto di ottenere una traduzione completa del fascicolo (*X. c. Austria*, decisione della Commissione).

416. Le spese sostenute per la traduzione dell'accusa sono a carico dello Stato conformemente all'articolo 6 § 3 e), che garantisce il diritto all'assistenza gratuita di un interprete (*Luedicke, Belkacem e Koç c. Germania*, § 45).

2. Preparazione della difesa (articolo 6 § 3 b))

Articolo 6 § 3 b) della Convenzione

«3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:

...

(b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;»

Parole chiave HUDOC

Accusato di un reato (6-3) – Diritti della difesa (6-3)

Preparazione della difesa (6-3-b) – Tempo necessario (6-3-b) – Facilitazioni necessarie (6-3-b) – Accesso al fascicolo (6-3-b)

a. Considerazioni generali

417. I «diritti della difesa», che l'articolo 6 § 3 elenca in modo non limitativo, sono stati creati soprattutto per stabilire, per quanto possibile, l'uguaglianza tra l'accusa e la difesa. Le facilitazioni da concedere all'accusato si limitano a quelle che contribuiscono o possono contribuire alla sua difesa (*Mayzit c. Russia*, § 79).

418. L'articolo 6 § 3 b) della Convenzione riguarda due elementi di una difesa effettiva, ossia la questione delle facilitazioni e quella del tempo. Questa disposizione implica che le attività che attengono alla sostanza della difesa dell'accusato possono comprendere tutto ciò che è «necessario» alla preparazione del processo. L'accusato deve poter organizzare la sua difesa in maniera appropriata e senza limitazioni per quanto riguarda la possibilità di avvalersi di qualsiasi mezzo difensivo al processo e di influenzare di conseguenza l'esito della procedura (*Can c. Austria*, rapporto della Commissione, § 53; *Gregačević c. Croazia*, § 51).

419. La questione dell'adeguatezza delle facilitazioni e del tempo accordati ad un accusato si valuta alla luce delle circostanze di ciascuna fattispecie (*Iglin c. Ucraina*, § 65; *Galstyan c. Armenia*, § 84).

b. Tempo adeguato

420. Quando si deve stabilire se l'accusato abbia avuto a disposizione un tempo adeguato per preparare la sua difesa, occorre in particolare tener conto della natura del processo nonché della complessità della causa e della fase della procedura (*Gregačević c. Croazia*, § 51).

421. L'articolo 6 § 3 b) protegge l'accusato da un processo affrettato (*Kröcher e Möller c. Svizzera*, decisione della Commissione; *Bonzi c. Svizzera*, decisione della Commissione; *Borisova c. Bulgaria*, § 40; *Malofeyeva c. Russia*, § 115; *Gafgaz Mammadov c. Azerbaijan*, § 76-82). Benché sia importante che la procedura si svolga entro un termine adeguato, occorre che non ne risentano i diritti procedurali di una delle parti (*OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russia*, § 540).

422. Per determinare se l'articolo 6 § 3 b) sia stato rispettato, occorre anche tener conto del carico di lavoro abituale di un avvocato, non potendo certamente aspettarsi che quest'ultimo sconvolga tutto il suo programma per dedicare la totalità del suo tempo ad una singola causa (*Mattick c. Germania* (dec.)). A tale riguardo, in una causa in cui il ricorrente e il suo avvocato avevano avuto cinque giorni di tempo per studiare un fascicolo di sei volumi di circa 1.500 pagine, la Corte ha ritenuto che il tempo assegnato alla difesa a tale scopo non fosse tale da privare della sua sostanza il diritto garantito dall'articolo 6 §§ 1 e 3 b). La Corte ha tenuto conto del fatto che, in appello, il ricorrente aveva esaminato in dettaglio i documenti del fascicolo, che dinanzi ai giudici di appello era stato rappresentato da due avvocati che avevano confermato di aver avuto sufficiente tempo per studiare il fascicolo, e che il numero e la durata dei colloqui tra il ricorrente e i suoi avvocati non erano stati limitati (*Lambin c. Russia*, §§ 43-48).

423. L'articolo 6 § 3 b) della Convenzione non richiede che la preparazione di un processo di una certa durata sia terminata anteriormente alla prima udienza. Lo svolgimento di un processo non può essere completamente pianificato in anticipo: può accadere che nel corso del processo sopraggiungano elementi nuovi e che le parti abbiano dunque bisogno di un termine di preparazione supplementare (*Mattick c. Germania* (dec.)).

424. Può sorgere un problema per quanto riguarda la condizione del «tempo necessario» ai sensi dell'articolo 6 § 3 b) se il tempo concesso per studiare un fascicolo è limitato (*Huseyn e altri c. Azerbaijan*, § 174-178; *Iglin c. Ucraina*, §§ 70-73; si veda *Nevzlin c. Russia*, §§ 144-150, nella quale la difesa aveva disposto di due settimane, compresi i weekend e i festivi, per esaminare le 19.000 pagine di un fascicolo i cui capi di accusa comprendevano vari fatti di omicidio e di tentato omicidio), o se il tempo tra la notifica delle accuse e lo svolgimento dell'udienza è breve (*Vyarentsov c. Ucraina*, §§ 75-77). Peraltro, occorre dare più tempo alla difesa dopo taluni atti procedurali di modo che abbia la possibilità di adeguare la propria posizione, preparare una domanda, presentare un ricorso, ecc.

(*Miminoshvili c. Russia*, § 141). Questi «atti» includono, ad esempio, la modifica dell'atto d'accusa (*Pélissier e Sassi c. Francia* [GC], § 62), l'inserimento di nuovi documenti da parte della procura (*G.B. c. Francia*, §§ 60-62) o un cambiamento improvviso e radicale dell'opinione di un perito durante il processo (*ibidem*, §§ 69-70).

425. L'accusato può chiedere di aggiornare o rinviare l'udienza se riscontra un problema entro il termine fissato (*Campbell e Fell c. Regno Unito*, § 98; *Bäckström e Andersson c. Svezia* (dec.); *Craxi c. Italia (n. 1)*, § 72) a meno che non vi siano circostanze eccezionali (*Goddi c. Italia*, § 31) o non esista per questo alcun fondamento nel diritto e nella prassi interni (*Galstyan c. Armenia*, § 85).

426. In alcune circostanze, il giudice può essere tenuto a rinviare il processo d'ufficio in modo da dare un tempo sufficiente alla difesa (*Sadak e altri c. Turchia (n. 1)*, § 57; *Sakhnovski c. Russia* [GC], §§ 103 e 106).

427. I giudici interni devono esporre con sufficiente chiarezza i motivi sui quali si fondano affinché l'accusato possa esercitare effettivamente il diritto di ricorso di cui dispone (*Hadjianastassiou c. Grecia*, § 33). In assenza di una sentenza pienamente motivata prima della scadenza del termine per proporre ricorso, l'accusato deve disporre di informazioni sufficienti per poter formare un ricorso con piena cognizione di causa (*Zoon c. Paesi Bassi*, §§ 40-50; *Baucher c. Francia*, §§ 46-51).

428. Lo Stato deve vigilare affinché ogni accusato benefici delle garanzie previste dall'articolo 6 § 3; il fatto di porre a carico della persona penalmente condannata l'obbligo di informarsi sul momento in cui inizia a decorrere un termine o sulla sua scadenza non è compatibile con la «diligenza» che gli Stati contraenti devono mostrare per assicurare che l'accusato possa esercitare in maniera effettiva i diritti garantiti dall'articolo 6 (*Vacher c. Francia*, § 28).

c. Facilitazioni necessarie

429. Tra le facilitazioni di cui deve disporre ogni accusato, vi è la possibilità di prendere visione, ai fini della preparazione della propria difesa, dei risultati delle inchieste condotte nel corso del procedimento (*Huseyn e altri c. Azerbaijan*, § 175; *AO Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russia*, § 538).

430. L'obbligo che l'articolo 6 § 3 b) impone allo Stato di garantire il diritto per l'imputato di assicurare la sua difesa in materia penale include l'obbligo di organizzare il procedimento in modo tale da non nuocere alla capacità di quest'ultimo di concentrarsi e di seguire il dibattimento per difendere la sua posizione. Quando l'imputato è detenuto, le condizioni della sua detenzione, del suo trasporto, della sua alimentazione, ecc., sono elementi pertinenti di cui tenere conto a questo riguardo (*Razvozhayev c. Russia e Ucraina e Udaltsov c. Russia*, § 252).

431. In particolare, quando l'accusato è sottoposto a custodia cautelare in carcere, la nozione di «facilitazioni» può includere delle condizioni di detenzione che gli permettano di leggere e scrivere con sufficiente concentrazione (*Mayzit c. Russia*, § 81; *Moiseyev c. Russia*, § 221). È fondamentale che l'accusato, come pure il suo avvocato, possano partecipare alla procedura e fare osservazioni senza provare eccessiva fatica (*Barberà, Messegué e Jabardo c. Spagna*, § 70; *Makhfi c. Francia*, § 40; *Fakailo (Safoka) e altri c. Francia*, § 50). Perciò, nella sentenza *Razvozhayev c. Russia e Ucraina e Udaltsov c. Russia*, §§ 253-254, la Corte ha ritenuto che l'effetto cumulativo dello stress causato da lunghi trasferimenti dal carcere – in cattive condizioni e con meno di otto ore di riposo al giorno, quattro giorni a settimana per più di quattro mesi – avesse gravemente compromesso la capacità del ricorrente di seguire il dibattimento, presentare argomentazioni, prendere appunti e istruire i suoi avvocati. In queste circostanze, e dato che non erano state tenute sufficientemente in considerazione le domande del ricorrente volte a ottenere un alleggerimento del calendario delle udienze, la Corte ha ritenuto che quest'ultimo non avesse beneficiato delle facilitazioni sufficienti per preparare la sua difesa, con conseguente inosservanza delle esigenze di un processo equo e della parità delle armi, contrariamente alle prescrizioni dell'articolo 6 §§ 1 e 3 b) della Convenzione.

432. Le facilitazioni di cui deve poter disporre l'accusato si limitano a quelle che lo aiutano o possono aiutarlo a preparare la sua difesa (*Padin Gestoso c. Spagna* (dec.); *Mayzit c. Russia*, § 79).

433. Le garanzie di cui all'articolo 6 § 3 b) sono pertinenti anche per quanto riguarda l'accesso dell'accusato al fascicolo e la comunicazione dei documenti e in questo possono sovrapporsi al principio della parità delle armi e del contraddittorio che discendono dall'articolo 6 § 1 (*Rowe e Davis c. Regno Unito* [GC], § 59; *Leas c. Estonia*, § 76).¹⁴ L'accusato non deve obbligatoriamente aver accesso personalmente al fascicolo ed è sufficiente che prenda conoscenza degli elementi contenuti nel fascicolo tramite i suoi rappresentanti (*Kremzow c. Austria*, § 52). Tuttavia, la limitazione dell'accesso di un accusato al fascicolo giudiziario non deve in alcun modo impedire che gli elementi di prova gli siano sottoposti prima della discussione della causa e che egli possa, tramite il suo avvocato, formulare nella sua arringa delle osservazioni in merito a tali elementi (*Öcalan c. Turchia* [GC], § 140).

434. Qualora l'accusato sia stato autorizzato a difendersi personalmente, negargli l'accesso al fascicolo costituisce una violazione dei diritti della difesa (*Foucher c. Francia*, §§ 33-36).

435. Per facilitare il lavoro della difesa, all'accusato non deve essere impedito di ottenere copia dei documenti pertinenti del fascicolo né di prendere e utilizzare qualsiasi sua annotazione (*Rasmussen c. Polonia*, §§ 48-49; *Moiseyev c. Russia*, §§ 213-218; *Matyjek c. Polonia*, § 59; *Seleznev c. Russia*, §§ 64-69).

436. Tra le «facilitazioni» di cui deve disporre l'accusato, vi sono le consultazioni con il proprio avvocato (*Campbell e Fell c. Regno Unito*, § 99; *Goddi c. Italia*, § 31). La possibilità per l'accusato di incontrare l'avvocato che cura la sua difesa è essenziale per la preparazione di quest'ultima (*Bonzi c. Svizzera*, decisione della Commissione; *Can c. Austria*, rapporto della Commissione, § 52). Pertanto può sorgere un problema rispetto all'articolo 6 § 3 b) qualora il collocamento dell'accusato in un box di vetro impedisca a quest'ultimo di incontrare effettivamente il suo avvocato (*Yaroslav Belousov c. Russia*, §§ 148-153).

437. L'articolo 6 § 3 b) coincide con il diritto all'assistenza di un difensore enunciato nell'articolo 6 § 3 c) della Convenzione (*Lanz c. Austria*, §§ 50-53; *Öcalan c. Turchia* [GC], § 148; *Trepashkin c. Russia* (n. 2), §§ 159-168).¹⁵

3. Diritto di difendersi personalmente o tramite avvocato (articolo 6 § 3 c))

Articolo 6 § 3 c) della Convenzione

«3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:

...

(c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;»

Parole chiave HUDOC

Accusato di un reato (6-3) – Diritti della difesa (6-3)

Difendersi personalmente (6-3-c) – Difendersi con l'assistenza di un difensore (6-3-c) – Assistenza di un difensore di propria scelta (6-3-c) – Mezzi insufficienti (6-3-c) – Assistenza gratuita di un avvocato d'ufficio (6-3-c) – Richiesto dagli interessi della giustizia (6-3-c)

¹⁴. Si vedano le sezioni Partecipazione effettiva al procedimento e Parità delle armi e procedimento in contraddittorio.

¹⁵. Si veda la sezione Diritto di difendersi personalmente o tramite avvocato (articolo 6 § 3 c)).

438. Il paragrafo 3 lettera c) dell'articolo 6 rappresenta degli aspetti particolari del diritto a un processo equo sancito dal paragrafo 1 (*Dvorski c. Croazia* [GC], § 76; *Correia de Matos c. Portogallo* (dec.); *Foucher c. Francia*, § 30). Esso garantisce che la procedura a carico dell'accusato non si svolgerà senza che costui sia adeguatamente rappresentato ai fini della sua difesa (*Pakelli c. Germania*, rapporto della Commissione, § 84). Il suddetto paragrafo enuncia tre diritti distinti: quello di difendersi personalmente, quello di avere l'assistenza di un difensore di fiducia e quello di essere assistito gratuitamente da un avvocato (*Pakelli c. Germania*, § 31).

a. Ambito di applicazione

439. Ogni accusato è tutelato dall'articolo 6 § 3 c) in qualsiasi fase del procedimento (*Imbrioscia c. Svizzera*, § 37). Questa protezione può essere necessaria anche prima del rinvio del fascicolo per il giudizio e non appena l'equità del processo rischi di essere gravemente lesa dal mancato rispetto di questa disposizione (*Öcalan c. Turchia* [GC], § 131; *Ibrahim e altri c. Regno Unito* [GC], § 253; *Magee c. Regno Unito*, § 41).

440. Anche se l'articolo 6 § 3 b) si ricollega a considerazioni che attengono alla preparazione del processo, l'articolo 6 § 3 c) conferisce all'accusato un diritto più generale all'assistenza e al sostegno di un avvocato durante tutto il procedimento (*Can c. Austria*, rapporto della Commissione, § 54). Tuttavia, le modalità dell'applicazione dell'articolo 6 § 3 c) durante la fase che precede il processo, ad esempio durante le indagini preliminari, dipendono dalle caratteristiche del procedimento e dalle circostanze della causa (*Ibrahim e altri c. Regno Unito* [GC], § 253; *Brennan c. Regno Unito*, § 45; *Berliński c. Polonia*, § 75).

441. Analogamente, le modalità di applicazione dell'articolo 6 § 3 c) dinanzi ai giudici d'appello o di cassazione dipendono dalle particolari circostanze della procedura in causa (*Meftah e altri c. Francia* [GC], § 41). Occorre tener conto di tutta la procedura condotta nel sistema giudiziario interno e del ruolo, in seno a quest'ultimo, dei giudici d'appello o di cassazione (*ibidem*; *Monnell e Morris c. Regno Unito*, § 56). Vanno affrontate questioni quali la natura della procedura di autorizzazione all'appello e la sua importanza nel quadro complessivo del processo penale, l'estensione dei poteri dei giudici d'appello e la maniera con cui gli interessi dei due ricorrenti sono stati realmente esposti e protetti dinanzi alla corte d'appello (*ibidem*).

b. Diritto di difendersi personalmente

442. La facoltà per l'accusato di prendere parte all'udienza deriva dall'oggetto e dallo scopo dell'articolo 6 della Convenzione nella sua globalità (*Zana c. Turchia* [GC], § 68; *Monnell e Morris c. Regno Unito*, § 58).¹⁶ Strettamente collegato a tale diritto, l'articolo 6 § 3 c) permette all'accusato di difendersi personalmente. Non sarà dunque contrario, in linea di principio, alle prescrizioni dell'articolo 6 che l'accusato si rappresenti da sé volontariamente, a meno che, nell'interesse della giustizia, non vi siano esigenze diverse (*Galstyan c. Armenia*, § 91).

443. L'articolo 6 §§ 1 e 3 c) non necessariamente conferisce all'accusato il diritto di decidere personalmente il modo in cui debba essere assicurata la sua difesa (*Correia de Matos c. Portogallo* (dec.)). La scelta tra le due opzioni di cui all'articolo 6 § 3 c), vale a dire, da un lato, il diritto della persona interessata di difendersi personalmente e, dall'altro, il suo diritto di essere rappresentata da un avvocato, liberamente scelto o, se del caso, nominato dal tribunale, dipende dalla legislazione applicabile o dalle norme di procedura del tribunale interessato. A tale riguardo gli Stati membri godono di un margine di discrezionalità, anche se limitato (*Correia de Matos c. Portogallo* [GC], § 122).

444. Alla luce di questi principi, la Corte esamina in primo luogo se siano state addotte ragioni pertinenti e sufficienti a sostegno della scelta legislativa applicata al caso di specie. In una seconda fase, e anche se ragioni di questo tipo sono state presentate, resta necessario esaminare, nell'ambito

¹⁶. Si veda la sezione Il diritto a un processo pubblico e alla presenza in udienza.

della valutazione globale dell'equità del procedimento penale, se i giudici nazionali, nell'applicare la norma controversa, abbiano fornito anche motivazioni pertinenti e sufficienti a sostegno delle loro decisioni. Su quest'ultimo punto, è necessario verificare se all'imputato sia stata data la possibilità concreta di partecipare in maniera effettiva al suo processo (*ibidem*, § 143).

445. Nella causa *Correia de Matos c. Portogallo* [GC], §§ 144-169, la Corte ha tenuto conto dell'intero contesto procedurale nel quale l'obbligo di rappresentanza era stato applicato, in particolare della questione se all'accusato fosse stata sempre garantita una possibilità di intervenire personalmente nel procedimento. Essa ha inoltre preso in considerazione il margine di apprezzamento dello Stato, prima di dichiarare che le ragioni addotte per giustificare la scelta in causa del legislatore erano pertinenti e sufficienti. Inoltre, poiché non vi erano elementi che permettessero di concludere che il procedimento penale a carico del ricorrente era iniquo, la Corte ha ritenuto che non vi fosse stata violazione dell'articolo 6 §§ 1 e 3 c) della Convenzione.

446. Inoltre, ogni accusato che sceglie di difendersi personalmente rinuncia deliberatamente al diritto di essere assistito da un avvocato e deve lui stesso dare prova di diligenza nella maniera in cui conduce la propria difesa (*Melin c. Francia*, § 25). Si estenderebbe oltremisura la nozione di diritti della difesa se si ammettesse che un accusato non venga perseguito penalmente quando, nell'esercizio di tali diritti, genera intenzionalmente falsi sospetti su un comportamento biasimevole a carico di un testimone o di un'altra persona che partecipa alla procedura (*Brandstetter c. Austria*, § 52). La semplice possibilità che un imputato sia successivamente perseguito per le affermazioni formulate ai fini della sua difesa non può essere considerata lesiva dei diritti garantiti dall'articolo 6 § 3 c). La situazione potrebbe essere diversa se, a causa di una eccessiva rigidità della legislazione o della prassi nazionali in materia, il rischio di una successiva azione penale fosse elevato a tal punto da inibire l'accusato dall'esercitare liberamente i suoi diritti (*ibidem*, § 53).

c. Assistenza di un avvocato

i. Accesso a un avvocato

α. Ambito di applicazione del diritto

447. Il diritto di ciascun accusato di essere effettivamente difeso da un avvocato è uno degli elementi fondamentali del processo equo (*Salduz c. Turchia* [GC], § 51; *Ibrahim e altri c. Regno Unito* [GC], § 255; *Simeonovi c. Bulgaria* [GC], § 112; *Beuze c. Belgio* [GC], § 123). In linea di principio, ogni persona indiziata dovrebbe aver accesso ad un avvocato non appena è oggetto di una «accusa in materia penale» nel senso autonomo che la Convenzione attribuisce a questa nozione (*Simeonovi c. Bulgaria* [GC], § 110).¹⁷ A questo riguardo la Corte ha sottolineato che una persona acquisisce la qualità di indiziato che comporta l'applicazione delle garanzie dell'articolo 6 non a partire dal momento in cui questa qualità le viene formalmente attribuita, ma dal momento in cui le autorità interne hanno ragioni plausibili per sospettare che tale persona abbia partecipato a un reato (*Truten c. Ucraina*, § 66; *Knox c. Italia*, § 152; *a contrario Bandaletov c. Ucraina*, §§ 61-66, riguardante delle dichiarazioni spontanee rese dal ricorrente in qualità di testimone; e *Sršen c. Croazia* (dec.), §§ 43-45, riguardante il prelievo automatico di informazioni, in particolare di campioni sanguigni, da persone implicate in un incidente stradale).

448. Pertanto, ad esempio, il diritto di accesso a un avvocato sorge quando l'interessato è fermato o interrogato dalla polizia (*Simeonovi c. Bulgaria* [GC], § 111; *Sîrghi c. Romania*, § 44) o quando non è privato della libertà ma convocato per essere interrogato dalla polizia in quanto è sospettato di essere coinvolto in un reato (*Dubois c. Francia*,* §§ 45-46 e 69-75). Inoltre, tale diritto può entrare in gioco nel contesto di altre misure procedurali quali, ad esempio le procedure di identificazione, le ricostruzioni dei fatti e le ispezioni in loco (*Ibrahim Öztürk c. Turchia*, §§ 48-49; *Türk c. Turchia*, § 47;

¹⁷. Si veda la sezione Principi generali.

Mehmet Duman c. Turchia, § 41) e le operazioni di sequestro e di perquisizione (*Ayetullah Ay c. Turchia*, §§ 135 e 163). Inoltre, il diritto dell'accusato di partecipare effettivamente al suo processo penale include generalmente non solo il diritto di essere presente, ma anche il diritto di essere assistito da un avvocato se necessario (*Lagerblom c. Svezia*, § 49; *Galstyan c. Armenia*, § 89). Allo stesso modo, la mera presenza dell'avvocato dell'accusato non può compensare l'assenza di quest'ultimo (*Zana c. Turchia* [GC], § 72).

449. Nella sentenza *Beuze c. Belgio* [GC] (§§ 125-130) la Corte, sulla base della sua precedente giurisprudenza, ha spiegato che il diritto di accesso a un avvocato si proponeva: di prevenire gli errori giudiziari e, soprattutto, di realizzare gli scopi perseguiti dall'articolo 6, in particolare la parità delle armi tra l'accusato e le autorità investigative o giudiziarie; di controbilanciare la vulnerabilità degli indagati fermati dalla polizia; di costituire una protezione essenziale contro la coercizione e i maltrattamenti degli indagati nelle mani della polizia; e di garantire il rispetto del diritto di ogni imputato di non autoincriminarsi e di rimanere in silenzio, che può essere garantito – così come lo stesso diritto di accesso a un avvocato – solo se l'imputato è debitamente informato di questi diritti. Su questo punto, l'accesso immediato a un avvocato in grado di fornire informazioni sui diritti processuali è verosimilmente di natura tale da prevenire qualsiasi mancanza di equità derivante dalla omessa notifica ufficiale di questi diritti.

450. Nella sentenza *Beuze* (§§ 133-134), la Corte ha anche esteso il contenuto del diritto di accesso a un avvocato facendo una distinzione tra le due esigenze minime seguenti: 1) il diritto di contattare e di consultare l'avvocato prima dell'interrogatorio, che include il diritto di parlare con lui in privato, e 2) la presenza fisica dell'avvocato durante l'interrogatorio di polizia iniziale e durante tutti i successivi interrogatori prima del processo. Tale presenza deve consentire un'assistenza legale effettiva e concreta.

451. Per quanto riguarda quest'ultima esigenza minima, va notato che, nella sentenza *Soytemiz c. Turchia* (§§ 44-46, 27), la Corte ha sottolineato che il diritto di essere assistito da un avvocato richiede non solo che quest'ultimo possa essere presente, ma anche che gli sia consentito di assistere effettivamente l'indagato, in particolare durante l'interrogatorio di polizia, e di intervenire per garantire il rispetto dei diritti di quest'ultimo. Il diritto all'assistenza di un avvocato si applica per tutta la durata dell'interrogatorio di polizia fino alla fine dello stesso, in particolare quando le dichiarazioni raccolte vengono lette e l'indagato è invitato a confermarle e a firmarle, in quanto tale tipo di assistenza è estremamente importante in questa fase dell'interrogatorio. Pertanto, la polizia ha in linea di principio l'obbligo di rinunciare o rinviare l'interrogatorio di un indagato che ha invocato il diritto di essere assistito da un avvocato durante il suo interrogatorio, fino a quando l'avvocato non sia presente e in grado di assistere l'indagato. Lo stesso vale quando l'avvocato deve – o è pregato di – andarsene prima della fine dell'interrogatorio di polizia e prima della lettura e della firma della deposizione raccolta.

452. Nella causa *Doyle c. Irlanda*, il ricorrente era stato autorizzato a essere rappresentato da un avvocato, ma quest'ultimo non era stato autorizzato ad assistere all'interrogatorio di polizia a causa della prassi che la polizia seguiva all'epoca. La Corte ha concluso che non vi è stata violazione dell'articolo 6 §§ 1 e 3 c) della Convenzione, ritenendo che, nonostante la restrizione contestata al diritto di accesso del ricorrente a un avvocato durante il suo interrogatorio da parte della polizia, l'equità complessiva del processo non fosse stata compromessa in maniera irrimediabile. In particolare, la Corte ha evidenziato i seguenti fatti: il ricorrente aveva potuto consultare il suo avvocato; non si trovava in una situazione particolarmente vulnerabile; aveva potuto contestare l'ammissibilità delle prove e opporsi al loro utilizzo; i giudici interni avevano esaminato dettagliatamente le circostanze del caso di specie; la condanna del ricorrente si basava su un numero importante di altre prove; il giudice aveva dato buone istruzioni alla giuria; l'azione penale nei confronti del ricorrente era giustificata da solide considerazioni di interesse pubblico; e vi erano importanti garanzie procedurali, ossia tutti gli interrogatori da parte della polizia erano stati registrati in video, le registrazioni erano state comunicate ai giudici e alla giuria, e anche se non era fisicamente

presente agli interrogatori, l'avvocato del ricorrente aveva avuto la possibilità – di cui si era avvalso – di interromperli per parlare di più con il suo cliente.

453. Inoltre, nella sentenza *Beuze c. Belgio* [GC], (§ 135) la Corte ha affermato a titolo di esempio che, a seconda delle circostanze specifiche di ciascun caso e del sistema giuridico interessato, le seguenti restrizioni potevano compromettere l'equità del procedimento: 1) la mancanza o le difficoltà di accesso da parte dell'avvocato al fascicolo penale nelle fasi di apertura del procedimento penale, di indagine e di istruzione; e 2) l'assenza di un avvocato durante gli atti investigativi, quali un confronto all'americana o una ricostruzione dei fatti.

454. La Corte ha aggiunto che, nel valutare l'equità globale del procedimento, occorre tener conto, caso per caso, di tutta la gamma di interventi specifici dell'avvocato: discussione della causa, organizzazione della difesa, ricerca delle prove favorevoli all'imputato, preparazione degli interrogatori, sostegno all'accusato in difficoltà e controllo delle condizioni di detenzione (*ibidem*, § 136).

455. Il diritto di essere assistito da un avvocato non dipende dalla presenza dell'accusato (*Van Geyseghem c. Belgio* [GC], § 34; *Campbell e Fell c. Regno Unito*, § 99; *Poitrimol c. Francia*, § 34). La mancata comparizione di un accusato debitamente convocato non può – anche in assenza di giustificazione – privarlo del suo diritto di essere difeso da un avvocato (*Van Geyseghem c. Belgio* [GC], § 34; *Pelladoah c. Paesi Bassi*, § 40; *Krombach c. Francia*, § 89; *Galstyan c. Armenia*, § 89). Anche se il legislatore deve poter scoraggiare le astensioni ingiustificate, tuttavia non può sanzionarle in deroga al diritto all'assistenza di un difensore. Le legittime esigenze della presenza degli imputati al dibattimento possono essere assicurate con mezzi diversi dalla perdita del diritto alla difesa (*Tolmachev c. Estonia*, § 48). Di conseguenza, può sorgere un problema rispetto all'articolo 6 § 3 c) se l'avvocato del ricorrente accusato non è in grado di assicurare la difesa quando quest'ultimo non è presente all'udienza che si svolge dinanzi al tribunale competente, anche in appello (*Lala c. Paesi Bassi*, §§ 30-35; *Tolmachev c. Estonia*, §§ 51-57).

456. Affinché il diritto all'assistenza di un avvocato sia pratico ed effettivo, e non puramente teorico, il suo esercizio non deve essere subordinato al rispetto di condizioni eccessivamente formalistiche: spetta ai giudici assicurare l'equità di un processo e dunque fare in modo che un avvocato, che naturalmente si occupa di difendere il proprio cliente in assenza di costui, abbia l'opportunità di farlo (*Van Geyseghem c. Belgio* [GC], § 33; *Pelladoah c. Paesi Bassi*, § 41).

β. Restrizioni all'accesso a un avvocato in tempi rapidi

457. L'accesso tempestivo a un avvocato costituisce un importante contrappeso alla vulnerabilità delle persone sospettate fermate dalla polizia, offre una protezione essenziale contro la coercizione e i maltrattamenti di cui le stesse possono essere oggetto da parte della polizia, e contribuisce alla prevenzione di errori giudiziari e al conseguimento degli scopi perseguiti dall'articolo 6, soprattutto la parità delle armi tra l'accusato e le autorità investigative o giudiziarie (*Salduz c. Turchia* [GC], §§ 53-54; *Ibrahim e altri c. Regno Unito* [GC], § 255; *Simeonovi c. Bulgaria* [GC], § 112).

458. Tuttavia, l'accesso a un avvocato può eccezionalmente essere ritardato. La compatibilità di una restrizione dell'accesso a un avvocato con il diritto a un processo equo si basa su due criteri. La Corte deve anzitutto esaminare se la restrizione in questione fosse giustificata da motivi imperiosi. In secondo luogo, deve valutare il pregiudizio che tale restrizione può aver causato ai diritti della difesa. In altre parole, deve esaminare l'incidenza della restrizione sull'equità globale del procedimento e dire se quest'ultimo sia stato equo nel suo complesso (*Ibrahim e altri c. Regno Unito* [GC], § 257).

459. Il criterio dei «motivi imperiosi» è rigoroso. In considerazione della natura fondamentale e dell'importanza di un accesso tempestivo degli indagati all'assistenza legale, in particolare durante il loro primo interrogatorio, le restrizioni a questo accesso sono consentite solo in alcuni casi eccezionali, devono avere natura temporanea ed essere basate su una valutazione individuale delle circostanze

particolari del caso di specie. Al fine di determinare se sia stata dimostrata l'esistenza di motivi imperiosi, è importante verificare se la decisione di limitare l'assistenza legale avesse un fondamento nel diritto interno e se la portata e il contenuto di tutte le restrizioni a questo accesso fossero sufficientemente disciplinati dalla legge in modo da aiutare le persone incaricate della loro applicazione concreta a prendere decisioni (*Ibrahim e altri c. Regno Unito* [GC], § 258).

460. Motivi imperiosi di questo tipo esistono, ad esempio, se si dimostra in modo convincente che vi era l'urgente necessità di prevenire una seria minaccia alla vita, alla libertà o all'integrità fisica in un determinato caso. In tali circostanze, le autorità devono imperativamente tutelare i diritti garantiti alle vittime o alle potenziali vittime in particolare dagli articoli 2, 3 e 5 § 1 della Convenzione (*ibidem*, § 259; *Simeonovi c. Bulgaria* [GC], § 117). D'altro canto, un rischio generale di fuga non può costituire un motivo imperioso che giustifichi la limitazione dell'accesso a un avvocato (*Ibrahim e altri c. Regno Unito* [GC], § 259), come pure la restrizione dell'accesso a un avvocato che trae origine da una prassi amministrativa delle autorità (*Simeonovi c. Bulgaria* [GC], § 130). Spetta al governo dimostrare l'esistenza di motivi imperiosi. La Corte non è tenuta a esaminare d'ufficio se esistano motivi imperiosi in un determinato caso (*Rodionov c. Russia*, § 161).

461. Nella sentenza *Beuze c. Belgio* [GC] (§§ 142-144 e 160-165), la Corte ha spiegato che l'esistenza di una restrizione al diritto di accesso a un avvocato di portata generale e obbligatoria (in questo caso di origine legale) durante il primo interrogatorio non poteva costituire un motivo imperioso: questa restrizione non poteva esonerare le autorità nazionali dall'effettuare una valutazione individuale e dettagliata di eventuali ragioni imperiose. In ogni caso, spetta al governo dimostrare l'esistenza di motivi imperiosi per limitare l'accesso a un avvocato.

462. Tuttavia, l'assenza di motivi imperiosi non costituisce di per sé una violazione dell'articolo 6 della Convenzione. Occorre valutare se vi sia o meno una violazione del diritto a un processo equo tenendo conto della procedura nel suo complesso e considerando che i diritti di cui all'articolo 6 § 3 non sono fine a se stessi, ma costituiscono degli aspetti particolari del diritto generale a un processo equo (*Ibrahim e altri c. Regno Unito* [GC], § 262; *Simeonovi c. Bulgaria* [GC], § 118).

463. In particolare, una volta accertata l'esistenza di motivi imperiosi, deve essere effettuato un esame globale dell'intera procedura al fine di determinare se essa sia stata «equa» nel senso dell'articolo 6 § 1. Al contrario, se non vi erano motivi imperiosi per limitare l'assistenza legale, la Corte valuta l'equità del processo effettuando un controllo molto rigoroso. L'incapacità del governo convenuto di stabilire l'esistenza di motivi imperiosi è un fattore determinante per valutare l'equità del processo nel suo complesso e può far propendere a favore di una constatazione di violazione dell'articolo 6 §§ 1 e 3 c). Spetta quindi al governo convenuto spiegare in modo convincente perché, in via eccezionale e viste le particolari circostanze del caso di specie, la restrizione dell'accesso all'assistenza legale non ha irrimediabilmente compromesso l'equità generale del processo (*Ibrahim e altri c. Regno Unito* [GC], §§ 264-265; *Dimitar Mitev c. Bulgaria*, § 71). A tale riguardo, la Corte tiene conto in modo particolare dell'esistenza o meno di un'analisi, da parte delle giurisdizioni interne, della restrizione all'accesso del ricorrente a un avvocato, e ne trae le necessarie conclusioni (*Bjarki H. Diego c. Islanda*, §§ 59 *in fine* e 60).

464. A tale riguardo, la Corte tiene anche conto del diritto di non autoincriminarsi e dell'obbligo delle autorità di informarne il ricorrente (*Ibrahim e altri c. Regno Unito* [GC], §§ 266-273).¹⁸ Nel caso in cui l'accesso a un avvocato sia ritardato e non siano state fornite le informazioni relative al diritto di accesso a un avvocato e al diritto di non autoincriminarsi e di rimanere in silenzio, sarà ancora più difficile per il governo dimostrare che il processo è stato equo (*Beuze c. Belgio* [GC], § 146). Va aggiunto che una questione dal punto di vista del diritto di non autoincriminarsi potrebbe sorgere non solo in relazione alle confessioni in senso stretto o alle osservazioni che coinvolgono direttamente l'accusato, ma anche in relazione alle dichiarazioni che possono «influenzare sostanzialmente» la

¹⁸. Si veda la parte Diritto di non rispondere e di non contribuire alla propria incriminazione.

posizione di quest'ultimo (*ibidem*, § 178). Ciò è particolarmente vero per quanto riguarda i reati complessi, ad esempio di natura finanziaria, nell'ambito dei quali il carattere propriamente incriminante delle dichiarazioni non può essere stabilito con precisione (*Bjarki H. Diego c. Islanda*,* § 57).

465. Nella sentenza *Beuze c. Belgio* [GC] (§§ 144 e 160-165), la Corte ha confermato che l'analisi in due fasi tratta dalla giurisprudenza *Ibrahim e altri* si applica anche alle restrizioni generali e obbligatorie (in questo caso di origine legale). In tale ipotesi, tuttavia, essa valuta l'equità della procedura effettuando un controllo molto rigoroso e l'assenza di motivi imperiosi grava pesantemente sulla bilancia e può far propendere la Corte per una violazione dell'articolo 6 § 1 e 3 c) della Convenzione.

466. L'equità globale del processo deve essere esaminata tenendo conto, se del caso, dei fattori elencati non esaustivamente qui di seguito (*Ibrahim e altri c. Regno Unito* [GC], § 274; *Beuze c. Belgio* [GC], § 150; *Sitnevskiy e Chaykovskiy c. Ucraina*, §§ 78-80):

- la particolare vulnerabilità del ricorrente, ad esempio a causa della sua età o delle sue capacità mentali;
- il quadro giuridico che disciplina la procedura che precede la fase processuale e l'ammissibilità delle prove durante questa fase, nonché il rispetto o meno di tale quadro, fermo restando che, quando si applica una regola detta di esclusione, è molto improbabile che la procedura nel suo complesso sia considerata iniqua;
- la possibilità per il ricorrente di contestare o meno l'autenticità delle prove raccolte e di opporsi alla loro produzione;
- la qualità delle prove e l'esistenza o meno di dubbi sulla loro affidabilità o accuratezza, tenendo conto delle circostanze in cui sono state ottenute e del grado e della natura dell'eventuale coercizione esercitata;
- se le prove sono state raccolte illegalmente, l'illegalità in questione e, qualora essa derivi dalla violazione di un altro articolo della Convenzione, la natura della violazione constatata;
- se si tratta di una deposizione, la natura della stessa, e se sia stata prontamente ritrattata o rettificata;
- l'uso che è stato fatto delle prove, e in particolare se queste ultime costituiscano parte integrante o importante dei documenti a carico sui quali è stata fondata la condanna, nonché la forza degli altri elementi del fascicolo (si veda anche il caso *Brus c. Belgio*, §§ 34-36, nel quale la Corte ha dichiarato che giustificare la condanna affermando che le prove erano sufficienti nel complesso non poteva sostituire l'esame dell'equità globale del procedimento relativo a una restrizione ingiustificata del diritto di accedere tempestivamente a un avvocato);
- se la colpevolezza sia stata valutata da magistrati di carriera o da giurati e, in quest'ultimo caso, il contenuto delle istruzioni che sarebbero state date alla giuria;
- l'importanza dell'interesse pubblico a indagare sul reato particolare in questione e a sanzionarne l'autore;
- l'esistenza nel diritto e nella prassi nazionali di altre garanzie procedurali.

467. Nell'esaminare l'equità, il governo deve [sic!]

χ. Rinuncia al diritto di accesso a un avvocato

468. Qualsiasi presunta rinuncia al diritto di accesso a un avvocato deve soddisfare il criterio della «rinuncia consapevole e informata» che deriva dalla giurisprudenza della Corte (*Ibrahim e altri c. Regno Unito* [GC], § 272; *Pishchalnikov c. Russia*, § 77).¹⁹ Quando viene applicato questo criterio, va

¹⁹. Si veda la sezione Considerazioni generali sul profilo penale dell'articolo 6.

da sé che gli indagati devono avere conoscenza dei loro diritti, ivi compreso il diritto di accesso a un avvocato (*Ibrahim e altri c. Regno Unito* [GC], § 272; *Rodionov c. Russia*, § 151). Ulteriori garanzie sono necessarie quando l'accusato richiede un avvocato, poiché se l'accusato non ha un avvocato, ha meno possibilità di essere informato dei suoi diritti e quindi di farli rispettare (*Pishchalnikov c. Russia*, § 78).

469. Non si può ritenere che un indagato abbia rinunciato al suo diritto all'assistenza di un legale se non è stato prontamente informato di tale diritto dopo il suo arresto (*Simeonovi c. Bulgaria* [GC], § 118). Analogamente, nel caso di una misura procedurale adottata senza garanzie procedurali degne di questo nome, la rinuncia al diritto ad un avvocato mediante firma apposta accanto all'espressione stampata «nessun avvocato richiesto» non ha alcun valore per dimostrare la natura inequivocabile della rinuncia in questione (*Bozkaya c. Turchia*, § 48; *Rodionov c. Russia*, § 155; a contrario *Sklyar c. Russia*, §§ 22-25, nella quale il ricorrente aveva chiaramente comunicato la rinuncia al suo diritto a un avvocato). Una rinuncia che poteva essere valida se data in precedenza non sarà più considerata valida se il suo autore ha successivamente presentato una esplicita richiesta di accesso a un avvocato (*Artur Parkhomenko c. Ucraina*, § 81). Inoltre, se un ricorrente è stato sottoposto a un trattamento inumano e degradante da parte della polizia, non sarà possibile ritenere che, in queste circostanze, egli abbia validamente rinunciato al suo diritto di accesso a un avvocato (*Turbylev c. Russia*, § 96).

470. Più in generale, la Corte ha affermato che teneva conto del valore probante dei documenti firmati durante il fermo di polizia, sottolineando tuttavia che, come altre garanzie derivanti dall'articolo 6 della Convenzione, la firma di tali documenti non era fine a se stessa e doveva essere valutata alla luce di tutte le circostanze del caso di specie. Inoltre, il ricorso a una formula di rinuncia dattiloscritta può porre un problema per quanto riguarda la questione se il testo esprima realmente la volontà libera e informata del ricorrente di rinunciare al suo diritto all'assistenza di un avvocato (*Akdağ c. Turchia*, § 54).

471. In ogni caso, spetta in primo luogo all'autorità giudiziaria stabilire in modo convincente se le confessioni del ricorrente e le sue rinunce all'assistenza di un avvocato fossero o meno volontarie. Qualsiasi vizio che si riferisca a queste confessioni e rinunce deve essere corretto affinché la procedura nel suo complesso possa essere considerata equa. L'omesso esame delle circostanze relative alla rinuncia in questione potrebbe equivalere a privare il ricorrente della possibilità di porre rimedio ad una situazione, in violazione delle esigenze della Convenzione (*Türk c. Turchia*, §§ 53-54; *Rodionov c. Russia*, § 167).

472. Tuttavia, se la rinuncia al diritto di accesso a un avvocato soddisfa il criterio della «rinuncia consapevole e informata» tratto dalla giurisprudenza della Corte, non vi è motivo di dubitare dell'equità complessiva del processo penale del ricorrente (*Šarkienė c. Lituania* (dec.), § 38; *Sklyar c. Russia*, § 26).

ii. Diritto all'avvocato di fiducia

473. Sin dalle prime fasi del procedimento, l'imputato che non desidera difendersi personalmente deve poter ricorrere all'assistenza di un avvocato di sua scelta. È quanto deriva dalla formulazione stessa dell'articolo 6 § 3 c), che garantisce a «ogni accusato il diritto di difendersi con l'assistenza di un difensore di sua scelta (...)» e si tratta di una norma internazionale generalmente riconosciuta in materia di diritti umani che permette di assicurare all'accusato una difesa effettiva. (*Dvorski c. Croazia* [GC], § 78; *Martin c. Estonia*, §§ 90-93). Inoltre, tale diritto si applica anche nella fase del processo (*Elif Nazan Şeker c. Turchia*, § 50).

474. Il diritto per ogni accusato di essere difeso da un avvocato di fiducia non è tuttavia assoluto (*Meftah e altri c. Francia* [GC], § 45; *Dvorski c. Croazia* [GC], § 79). Benché, per principio, la scelta di un avvocato da parte dell'accusato debba essere rispettata (*Lagerblom c. Svezia*, § 54), i giudici nazionali possono sorvolare su tale scelta se esistono dei motivi pertinenti e sufficienti per ritenere che ciò sia necessario nell'interesse della giustizia (*Meftah e altri c. Francia* [GC], § 45; *Dvorski c. Croazia* [GC], § 79; *Croissant c. Germania*, § 29). Ad esempio, la specificità della procedura,

considerata nel suo complesso, può giustificare il fatto di riservare ai soli avvocati specializzati la possibilità di prendere la parola (*Meftah e altri c. Francia* [GC], § 47). D'altra parte, il fatto che il procedimento si tenga *in absentia* non giustifica di per sé la nomina di un avvocato d'ufficio invece di assicurare il diritto all'assistenza di un avvocato di propria scelta (*Lobzhanidze e Peradze c. Georgia*, §§ 83-91).

475. A questo proposito, la Corte ha affermato che, a differenza dei casi di diniego di accesso a un avvocato nei quali si applica il criterio dei «motivi imperiosi», il criterio meno rigoroso dei motivi «pertinenti e sufficienti» si applica quando sorge il problema meno grave del «rifiuto di scelta». In tali casi, la Corte ha il compito di determinare se, alla luce del procedimento nel suo complesso, i diritti della difesa siano stati «lesi» al punto tale da nuocere globalmente all'equità del processo (*Dvorski c. Croazia* [GC], § 81; *Atristain Gorosabel c. Spagna*, §§ 44-45).

476. In particolare, la Corte deve innanzitutto determinare se sia stata o meno dimostrata l'esistenza di motivi pertinenti e sufficienti per ignorare o ostacolare il desiderio dell'accusato per quanto riguarda la sua rappresentanza legale. Nel caso non vi siano motivi, essa deve poi valutare se il procedimento penale nel suo complesso sia stato equo. A tal fine, la Corte potrà tener conto di vari fattori quali la natura del procedimento e l'applicazione di determinate condizioni professionali; le circostanze relative alla nomina del legale e l'esistenza di mezzi che consentano di opporvisi; l'effettività dell'assistenza fornita dal legale; il rispetto del diritto dell'accusato di non contribuire alla propria incriminazione; l'età dell'accusato; l'uso da parte del tribunale di qualsiasi dichiarazione fatta dall'accusato all'epoca considerata; la possibilità per l'accusato di rimettere in discussione l'autenticità degli elementi di prova e di opporsi al loro uso; e inoltre se le sue dichiarazioni costituissero un elemento importante sul quale si basava la condanna e se le altre prove nel caso di specie fossero solide (*Dvorski c. Croazia* [GC], § 82; tuttavia, si veda *Stevan Petrović c. Serbia*, §§ 171-172, nella quale il ricorrente non aveva presentato elementi di prova a sostegno della sua doglianza relativa alle conseguenze che avrebbe avuto la restrizione del suo accesso ai difensori di fiducia sull'equità globale del processo).

d. Assistenza giudiziaria gratuita

477. Il terzo e ultimo diritto enunciato dall'articolo 6 § 3 c), il diritto all'assistenza giudiziaria gratuita, è sottoposto a due condizioni che occorre considerare cumulativamente (*Quaranta c. Svizzera*, § 27).

478. Prima di tutto l'accusato deve provare la sua indigenza (*Caresana c. Regno Unito* (dec.)). Tuttavia, egli non deve farlo «al di là di ogni ragionevole dubbio»: è sufficiente che esistano «alcuni indizi» in tal senso o, in altre parole, che possa essere provata una «mancanza di indicazioni nette in senso contrario» (*Pakelli c. Germania*, rapporto della Commissione, § 34; *Tsonyo Tsonev c. Bulgaria* (n. 2), § 39). In ogni caso, la Corte non può sostituirsi ai giudici nazionali nel valutare la situazione economica del ricorrente all'epoca dei fatti; tuttavia, essa deve verificare se i giudici, nell'esaminare le prove, abbiano fatto un uso conforme all'articolo 6 § 1 del loro potere discrezionale (*R.D. c. Polonia*, § 45).

479. In secondo luogo, gli Stati contraenti sono tenuti a fornire un'assistenza giudiziaria gratuita soltanto «se gli interessi della giustizia lo richiedono» (*Quaranta c. Svizzera*, § 27), e questi ultimi devono essere valutati tenendo conto dei fatti del caso di specie nel complesso: non soltanto della situazione che regnava all'epoca della decisione sulla richiesta di assistenza giudiziaria gratuita, ma anche di quella esistente nel momento in cui il giudice nazionale ha deciso sul merito (*Granger c. Regno Unito*, § 46).

480. Quando valuta se gli interessi della giustizia richiedono che l'accusato sia assistito gratuitamente da un avvocato, la Corte tiene conto di diversi criteri, in particolare della gravità del reato e della pena comminabile. In linea di principio, quando è in gioco una misura privativa della libertà, gli interessi della giustizia richiedono l'assistenza giudiziaria gratuita (*Benham c. Regno Unito* [GC], § 61; *Quaranta c. Svizzera*, § 33; *Zdravko Stanev c. Bulgaria*, § 38).

481. Come requisito ulteriore degli «interessi della giustizia», la Corte prende in considerazione la complessità della causa (*Quaranta c. Svizzera*, § 34; *Pham Hoang c. Francia*, § 40; *Twalib c. Grecia*, § 53) nonché la situazione personale dell'accusato (*Zdravko Stanev c. Bulgaria*, § 38). Quest'ultima condizione è rilevante soprattutto nel valutare la capacità di un determinato accusato di difendere la sua causa – ad esempio in ragione di una mancanza di familiarità con la lingua utilizzata dinanzi a un tribunale e/o del particolare sistema di diritto – se non beneficiasse dell'assistenza giudiziaria gratuita (*Quaranta c. Svizzera*, § 35; *Twalib c. Grecia*, § 53).

482. Nel far prevalere l'esigenza degli interessi della giustizia, il criterio non è quello di stabilire se la mancanza di assistenza giudiziaria gratuita abbia «realmente leso» la presentazione della difesa ma un altro, meno rigoroso, che è quello di stabilire se «nel caso di specie appaia plausibile l'ipotesi» che sarebbe stato utile un avvocato (*Artico c. Italia*, §§ 34-35; *Alimena c. Italia*, § 20).

483. Il diritto all'assistenza legale è rilevante anche in appello (*Shekhov c. Russia*, § 46; *Volkov e Adamskiy c. Russia*, §§ 56-61). A tale riguardo, nel determinare se l'assistenza legale fosse necessaria, la Corte tiene conto in particolare di tre elementi: a) l'ampiezza dei poteri del giudice d'appello; b) la gravità delle accuse a carico del ricorrente; e c) la severità della pena di cui è passibile (*Mikhaylova c. Russia*, § 80).

484. Indipendentemente dall'importanza del rapporto di fiducia tra un avvocato e il suo cliente, il diritto di essere difeso da un avvocato «di propria scelta» è necessariamente soggetto ad alcune restrizioni nel caso dell'assistenza giudiziaria gratuita. Ad esempio, quando nominano un avvocato d'ufficio per la difesa, i giudici devono tener conto della volontà dell'accusato, ma possono ignorarla se vi sono ragioni pertinenti e sufficienti per ritenere che siano in gioco gli interessi della giustizia (*Croissant c. Germania*, § 29; *Lagerblom c. Svezia*, § 54). Analogamente, l'articolo 6 § 3 c) non può essere interpretato nel senso di garantire il diritto alla sostituzione di un avvocato nominato d'ufficio (*ibidem*, § 55). Peraltro, gli interessi della giustizia non possono arrivare fino al punto di imporre di concedere automaticamente l'assistenza giudiziaria tutte le volte che un condannato, la cui causa non ha alcuna oggettiva possibilità di concludersi con esito positivo, desidera proporre appello dopo aver ottenuto in primo grado un processo equo conformemente all'articolo 6 (*Monnell e Morris c. Regno Unito*, § 67).

e. Assistenza giudiziaria gratuita concreta ed effettiva

i. Comunicazione riservata con l'avvocato

485. Il diritto all'assistenza giudiziaria gratuita effettiva comprende in particolare il diritto per l'accusato di parlare in privato con il suo avvocato. Soltanto in circostanze eccezionali lo Stato può limitare le comunicazioni riservate di una persona detenuta con il suo avvocato (*Sakhnovski c. Russia* [GC], § 102). Se un avvocato non potesse conferire con il suo cliente senza sorveglianza e ricevere da quest'ultimo istruzioni riservate, l'assistenza perderebbe gran parte della sua utilità (*S. c. Svizzera*, § 48; *Brennan c. Regno Unito*, § 58). Nessuna limitazione imposta ai rapporti tra i clienti e i loro avvocati, che sia implicita o espressa, deve ostacolare l'assistenza effettiva di un difensore alla quale ha diritto l'accusato (*Sakhnovski c. Russia* [GC], § 102).

486. Esempi di tali restrizioni sono le intercettazioni telefoniche delle conversazioni tra un accusato e il suo avvocato (*Zagaria c. Italia*, § 36), la limitazione ossessiva del numero e della durata delle visite all'accusato da parte dei suoi avvocati (*Öcalan c. Turchia* [GC], § 135), la mancanza di riservatezza di una videoconferenza (*Sakhnovski c. Russia* [GC], § 104; *Gorbunov e Gorbachev c. Russia*, § 37); il controllo degli interrogatori da parte della procura (*Rybacki c. Polonia*, § 58); la sorveglianza da parte del giudice istruttore dei contatti del detenuto con l'avvocato difensore (*Lanz c. Austria*, § 52); il controllo delle comunicazioni tra l'accusato e il suo avvocato nell'aula di tribunale (*Khodorkovskiy e Lebedev c. Russia*, §§ 642-647), e l'impossibilità di comunicare liberamente con un avvocato sotto pena di sanzioni (*M c. Paesi Bassi*, § 92).

487. Le comunicazioni tra un accusato e il suo avvocato senza possibilità di ascolto da parte di terzi possono essere soggette a restrizioni se vi sono dei validi motivi, a condizione che non privino l'accusato di un processo equo (*Öcalan c. Turchia* [GC], § 133). A questo titolo, un «motivo valido» è uno dei «motivi imperiosi» che giustificano questa limitazione (*Moroz c. Ucraina*, §§ 67-70). Possono esserci «motivi imperiosi» se è stato dimostrato in modo convincente che le misure che limitano il diritto alle comunicazioni riservate con l'avvocato miravano a prevenire un rischio di collusione sorto dai contatti tra quest'ultimo e il ricorrente, o quando sorgono questioni riguardo la deontologia dell'avvocato o perché quest'ultimo si comporta illecitamente (*S. c. Svizzera*, § 49; *Rybacki c. Polonia*, § 59), ad esempio nei casi di sospetti di abuso della riservatezza e di rischi per la sicurezza (*Khodorkovskiy e Lebedev c. Russia*, § 641). Per quanto riguarda le conseguenze di queste restrizioni sull'equità complessiva del processo, la durata della loro applicazione è una considerazione da tenere presente (*Rybacki c. Polonia*, 61) così come, eventualmente, la misura in cui le dichiarazioni ottenute da un accusato che non aveva beneficiato di comunicazioni riservate con un avvocato erano state utilizzate nel corso del suo processo (*Moroz c. Ucraina*, § 72).

ii. Effettività dell'assistenza giuridica

488. L'assistenza giudiziaria gratuita, il cui diritto è sancito dall'articolo 6 § 3 c), deve essere «concreta ed effettiva». Ora, la sola nomina di un avvocato d'ufficio non assicura di per sé l'effettività di questa assistenza, perché l'avvocato d'ufficio potrebbe morire, ammalarsi gravemente, avere un impedimento per un lungo periodo o sottrarsi ai suoi doveri (*Artico c. Italia*, § 33; *Vamvakas c. Grecia (n. 2)*, § 36).

489. Tuttavia, lo Stato contraente non può essere considerato responsabile delle inadempienze di un avvocato nominato d'ufficio o scelto dall'accusato (*Lagerblom c. Svezia*, § 56; *Kamasinski c. Austria*, § 65). Dall'indipendenza della professione di avvocato rispetto allo Stato consegue che la scelta della linea difensiva spetta essenzialmente all'accusato e al suo avvocato: lo Stato contraente è tenuto ad intervenire soltanto se l'inadempienza dell'avvocato d'ufficio appare evidente o se ne viene a conoscenza in altro modo (*Imbrioscia c. Svizzera*, § 41; *Daud c. Portogallo*, § 38). Lo Stato può essere chiamato a rispondere nel caso in cui un avvocato ometta semplicemente di agire per conto dall'accusato (*Artico c. Italia*, §§ 33 e 36) o non rispetti una condizione puramente formale senza che ciò possa essere assimilato ad una condotta erronea o a un mero vizio di argomentazione (*Czekalla c. Portogallo*, §§ 65 e 71).

490. Le stesse considerazioni relative all'effettività dell'assistenza legale possono eccezionalmente applicarsi nel caso di un avvocato privato. Nella sentenza *Güveç c. Turchia*, § 131, la Corte ha tenuto conto della giovane età del ricorrente (15 anni), della gravità dei reati di cui era accusato (in particolare delle attività volte alla secessione dal territorio nazionale, all'epoca punibili con la pena di morte), delle accuse apparentemente contraddittorie formulate nei suoi confronti dalla polizia e da un testimone dell'accusa, del fatto che è stato manifestamente rappresentato male dal suo avvocato (che spesso non si era presentato alle udienze) e delle numerose assenze del ricorrente in udienza. In tali circostanze, la Corte ha concluso che i giudici avrebbero dovuto reagire prontamente al fine di garantire al ricorrente una effettiva rappresentanza legale.

4. Esame dei testimoni (articolo 6 § 3 d))

Articolo 6 § 3 d) della Convenzione

«3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:

...

(d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;»

Parole chiave HUDOC

Accusato di un reato (6-3) – Diritti della difesa (6-3)

Testimoni (6-3-d) – Esame dei testimoni (6-3-d) – Ottenere la convocazione di testimoni (6-3-d) – Stesse condizioni (6-3-d)

491. Le esigenze del paragrafo 3 d) dell'articolo 6 rappresentano degli aspetti particolari del diritto a un processo equo garantito dal paragrafo 1 di questa disposizione e, a tale riguardo, la Corte deve essenzialmente determinare se il procedimento penale sia stato in complesso equo. A tal fine, essa prende in considerazione l'intero procedimento, compreso il modo in cui sono state raccolte le prove, e verifica il rispetto non solo dei diritti della difesa, ma anche dell'interesse del pubblico e delle vittime a che gli autori del reato siano debitamente perseguiti e, se necessario, dei diritti dei testimoni (*Schtschaschwili c. Germania* [GC], §§ 100-101).

a. Significato autonomo della nozione di «testimone»

492. La nozione di «testimone» assume un significato autonomo nel sistema della Convenzione, indipendentemente dalle qualifiche utilizzate nel diritto nazionale (*Damir Sibgatullin c. Russia*, § 45; *S.N. c. Svezia*, § 45). Poiché una deposizione può dare fondamento, in modo sostanziale, alla condanna dell'imputato, essa costituisce una testimonianza a carico cui possono applicarsi le garanzie previste dall'articolo 6 §§ 1 e 3 d) della Convenzione (*Kaste e Mathisen c. Norvegia*, § 53; *Lucà c. Italia*, § 41). Può trattarsi, ad esempio, della testimonianza di una persona nell'ambito di un confronto all'americana o di un confronto diretto con un indagato (*Vanfuli c. Russia*, § 110).

493. La nozione include i coimputati (*Trofimov c. Russia*, § 37; *Oddone e Pecci c. San Marino*, §§ 94-95), le vittime (*Vladimir Romanov c. Russia*, § 97), i periti (*Doorson c. Paesi Bassi*, §§ 81-82) e gli agenti di polizia (*Ürek e Ürek c. Turchia*, § 50).

494. L'articolo 6 § 3 d) può essere applicato anche alle prove documentali (*Mirilashvili c. Russia*, §§ 158-159; *Chap Ltd c. Armenia*, § 48), inclusi i verbali redatti dall'agente incaricato dell'arresto (*Butkevich c. Russia*, §§ 98-99).

b. Diritto di esaminare i testimoni**i. Principi generali**

495. Poiché l'ammissibilità delle prove è disciplinata dal diritto interno e dai giudici nazionali, l'unico compito della Corte ai sensi dell'articolo 6 §§ 1 e 3 d) della Convenzione consiste nel determinare se la procedura sia stata equa (*Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito* [GC], § 118).

496. L'articolo 6 §§ 1 e 3 d) della Convenzione contiene una presunzione contro l'uso di prove per sentito dire a carico di un accusato in un processo penale. L'esclusione di una prova di questo tipo è giustificata anche quando può essere considerata a scarico (*Thomas c. Regno Unito* (dec.)).

497. In virtù dell'articolo 6 § 3 d), prima che un accusato possa essere dichiarato colpevole, tutti gli elementi a carico devono, in linea di principio, essere prodotti dinanzi a lui, in pubblica udienza, in vista di un dibattimento in contraddittorio. Questo principio non è privo di eccezioni, ma queste possono essere accettate soltanto fatti salvi i diritti della difesa che, di norma, richiedono che venga data all'accusato una possibilità adeguata e sufficiente di contestare le testimonianze a carico e di interrogarne gli autori, al momento della loro deposizione o in una fase successiva (*Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito* [GC], § 118; *Hümmer c. Germania*, § 38; *Lucà c. Italia*, § 39; *Solakov c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia*, § 57). Questi principi sono particolarmente importanti quando si utilizzano le deposizioni di testimoni ottenute nella fase dell'indagine della polizia e dell'istruzione (*Schtschaschwili c. Germania* [GC], §§ 104-105).

498. Per quanto riguarda l'applicabilità dei sopra citati principi nei vari ordinamenti giuridici degli Stati contraenti, in particolare nei sistemi di *common law* e negli ordinamenti giuridici continentali, la Corte ritiene che, anche se è importante che essa tenga conto delle notevoli differenze che possono esistere tra i vari ordinamenti giuridici e le procedure da essi previste, in particolare per quanto riguarda l'ammissibilità delle prove nei processi penali, resta il fatto che, nell'esaminare la questione se siano stati o meno rispettati i paragrafi 1 e 3 d) dell'articolo 6 in una determinata causa, essa deve applicare gli stessi criteri di valutazione indipendentemente dall'ordinamento giuridico dal quale la causa trae origine (*Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito* [GC], § 130; *Schatschaschwili c. Germania* [GC], § 108).

ii. Mancata comparizione dei testimoni in udienza

499. Considerata l'importanza del diritto a una buona amministrazione della giustizia in una società democratica, ogni misura che limiti i diritti della difesa deve essere assolutamente necessaria. Se può essere sufficiente una misura meno restrittiva, è quest'ultima a dover essere applicata (*Van Mechelen e altri c. Paesi Bassi*, § 58). Un elemento importante di un processo equo è anche la possibilità per l'accusato di confrontarsi con il testimone in presenza di un giudice (*Tarău c. Romania*, § 74; *Graviano c. Italia*, § 38).

500. Nella sentenza *Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito* [GC], §§ 119-147, la Corte ha precisato i principi applicabili quando un testimone non si presenta all'udienza pubblica. Questi principi possono essere riassunti come segue (*Seton c. Regno Unito*, §§ 58-59; *Dimović c. Serbia*, §§ 36-40; *T.K. c. Lituania*, §§ 95-96):

(i) La Corte deve anzitutto esaminare la questione preliminare se vi fossero motivi seri per dichiarare ammissibile la deposizione di un testimone assente, tenendo presente che, in linea di principio, i testimoni devono deporre al processo e devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per assicurare la loro comparizione;

(ii) Se il testimone non è mai stato sentito nelle fasi precedenti del procedimento, l'ammissione della sua deposizione scritta in luogo della sua presenza al processo deve essere una misura di ultima istanza;

(iii) L'ammissione di deposizioni di testimoni assenti come prove rischia di porre in una posizione di svantaggio l'accusato che, in linea di principio, deve avere una reale possibilità di contestare le accuse che gli vengono rivolte. In particolare, deve poter mettere alla prova la veridicità e l'affidabilità delle deposizioni dei testimoni, facendoli interrogare oralmente in sua presenza, al momento della deposizione o in una fase successiva del procedimento;

(iv) Secondo la «regola della prova unica o determinante», se la condanna dell'accusato si basa unicamente, o in una misura determinante, su deposizioni di testimoni che egli non ha potuto interrogare in nessuna fase del procedimento, vengono lesi in misura eccessiva i diritti della difesa;

(v) Tuttavia, poiché l'articolo 6 § 3 della Convenzione deve essere interpretato nel senso che richiede un esame globale dell'equità del processo, la regola della prova unica o determinante non deve essere applicata in modo rigido;

(vi) In particolare, se ammettere come prova una testimonianza per sentito dire che costituisce l'elemento a carico unico o determinante non comporta automaticamente una violazione dell'articolo 6 § 1, quando una condanna si basa esclusivamente o in misura decisiva sulle deposizioni di testimoni assenti, la Corte deve sottoporre il procedimento ad un esame quanto più rigoroso possibile. Dati i rischi inerenti alle testimonianze per sentito dire, il carattere unico o determinante di una prova di questo tipo ammessa in una causa è un fattore molto importante da tenere in considerazione nel valutare l'equità complessiva della procedura e deve essere controbilanciato da elementi sufficienti, soprattutto da solide garanzie procedurali. In ogni causa, occorre sapere se esistano sufficienti elementi per compensare degli inconvenienti legati all'ammissione di una simile prova per consentire una valutazione corretta ed equa della sua attendibilità. L'esame di questa questione permette di

pronunciare una condanna solo se la deposizione del testimone assente è abbastanza attendibile tenuto conto della sua importanza nella causa.

501. Questi principi sono stati chiariti nella sentenza *Schatschaschwili c. Germania* [GC], (§§ 111-131), nella quale la Corte ha confermato che l'assenza di un serio motivo che giustifichi la mancata comparizione di un testimone non permette di per sé di concludere che sia mancata l'equità nel processo, benché rimanga un elemento importante visto che si tratta di valutare l'equità globale di un processo, che può far pendere la bilancia in favore di una constatazione di violazione dell'articolo 6 §§ 1 e 3 d). Inoltre, la Corte ha spiegato che, avendo il compito di determinare se la procedura nel suo complesso sia stata equa, deve verificare se vi fossero sufficienti elementi di compensazione non solo quando la deposizione del testimone assente è stata la base unica o determinante per la condanna del convenuto, ma anche quando ritiene difficile discernere se questi elementi costituissero la prova unica o determinante pur essendo comunque convinta che essi avessero un peso significativo e che la loro ammissione potesse aver causato delle difficoltà alla difesa.

α. Motivo serio che giustifica la mancata comparizione di un testimone

502. La condizione che vi siano buone ragioni per ammettere la deposizione di un testimone assente è una questione preliminare che va esaminata prima di verificare se la testimonianza di cui si parla costituisca una prova unica o determinante. Pertanto, se un testimone non si presenta di persona per deporre, l'autorità giudiziaria ha il dovere di verificare se questa assenza sia giustificata (*Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito* [GC], § 120; *Gabrielyan c. Armenia*, §§ 78 e 81-84). A questo riguardo, sebbene non rientri nelle attribuzioni della Corte esprimere un parere sulla pertinenza delle prove prodotte, la mancata giustificazione del rifiuto di esaminare o convocare un testimone può apportare ai diritti della difesa una limitazione incompatibile con le garanzie di un processo equo (*Bocos-Cuesta c. Paesi Bassi*, § 72).

503. Inoltre, il ricorrente non è tenuto a dimostrare l'importanza della comparizione personale e dell'audizione di un testimone a carico (*Süleyman c. Turchia*, § 92). In linea di principio, se l'accusa decide che una determinata persona è una fonte di informazioni pertinente e che si baserà sulla deposizione di quest'ultima in udienza, e se la giurisdizione si serve di tale deposizione per fondare il verdetto di colpevolezza, si deve presumere che la comparizione e l'audizione di tale testimone siano necessarie (*Keskin c. Paesi Bassi*, §§ 45, 55-56).

504. Tuttavia, come affermato nella sentenza *Schatschaschwili c. Germania* [GC] (§ 113), l'assenza di un serio motivo che giustifichi la mancata comparizione di un testimone non permette di per sé di concludere che sia mancata l'equità del processo, pur rimanendo un elemento importante nel valutare l'equità globale di un processo, che può far pendere la bilancia in favore di una constatazione di violazione dell'articolo 6 §§ 1 e 3 d).

505. In combinato disposto con il paragrafo 3, il paragrafo 1 dell'articolo 6 obbliga gli Stati contraenti ad adottare delle misure positive per consentire all'accusato di esaminare o di far esaminare i testimoni a carico (*Trofimov c. Russia*, § 33; *Sadak e altri c. Turchia (n. 1)*, § 67; *Cafagna c. Italia*, § 42).

506. Se è impossibile esaminare o far esaminare dei testimoni in quanto sono scomparsi, le autorità devono fare uno sforzo ragionevole per assicurare la loro comparizione (*Karpenko c. Russia*, § 62; *Damir Sibgatullin c. Russia*, §§ 51; *Pello c. Estonia*, § 35; *Bonev c. Bulgaria*, § 43; *Tseber c. Repubblica ceca*, § 48; *Lučić c. Croazia*, §§ 79-80). Non spetta alla Corte elencare le misure concrete che le autorità giudiziarie nazionali devono adottare per poter affermare che queste ultime hanno compiuto tutti gli sforzi che ci si poteva ragionevolmente attendere da esse per garantire la comparizione di un testimone che alla fine non sono riuscite a localizzare. È chiaro, tuttavia, che devono aver ricercato attivamente il testimone con l'assistenza delle autorità nazionali, soprattutto della polizia, e, in generale, aver fatto ricorso all'assistenza giudiziaria internazionale quando il testimone in questione risiedeva all'estero e tale meccanismo era disponibile. Inoltre, affinché si possa affermare che le autorità hanno compiuto tutti gli sforzi ragionevoli per garantire la comparizione di un testimone, è

altresì necessario che i giudici interni abbiano esaminato attentamente le ragioni addotte per giustificare l'incapacità del testimone di assistere al processo, tenendo conto della particolare situazione di quest'ultimo (*Schatschaschwili c. Germania* [GC], §§ 121-122).

507. Tuttavia, *impossibulum nulla est obligatio*: a meno che le autorità non possano essere accusate di aver mancato di diligenza non adoperandosi per dare all'accusato la possibilità di esaminare i testimoni in questione, l'indisponibilità di questi ultimi non richiede di per sé l'archiviazione del procedimento (*Gossa c. Polonia*, § 55; *Haas c. Germania* (dec.); *Calabrò c. Italia e Germania* (dec.); *Ubach Mortes c. Andorra* (dec.); *Gani c. Spagna*, § 39). Tuttavia, nelle cause in cui un testimone si nasconde e si sottrae alla giustizia, i tribunali nazionali si trovano di fronte a una situazione in cui, in termini pratici non hanno mezzi per localizzarlo, e sarebbe eccessivo e formalistico costringerli ad adottare misure oltre agli sforzi già compiuti dalle rispettive autorità nell'ambito di un quadro giuridico specifico per la ricerca di persone che si sottraggono alla giustizia. In tali casi il tribunale, prima di concludere che vi è una buona ragione per la mancata presenza di un testimone, deve accertarsi, in primo luogo, che il testimone si stia sottraendo alla giustizia e, in secondo luogo, che l'accusato ne sia informato in modo da dargli la possibilità di contestare le misure adottate (*Lobarev e altri c. Russia*, §§ 33-34).

508. Tale motivo deve esistere dal punto di vista del giudice di merito, cioè quest'ultimo deve avere avuto seri motivi, di fatto o di diritto, per non assicurare la comparizione del testimone al processo. Se vi era un motivo serio che giustificava la non comparizione del testimone nel senso sopra definito, vi era, di conseguenza, una ragione o una giustificazione valida perché il giudice di merito ammettesse come prova la deposizione non verificata del testimone assente (*Schatschaschwili c. Germania* [GC], § 119).

509. La mancata comparizione di un testimone a un processo può essere dovuta a vari motivi, come la paura o il decesso dell'interessato (*Mika c. Svezia* (dec.), § 37; *Ferrantelli e Santangelo c. Italia*, § 52; *Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito* [GC], §§ 120-125), l'assenza per motivi di salute (*Bobes c. Romania*, §§ 39-40; *Vronchenko c. Estonia*, § 58), o l'impossibilità di localizzare il testimone (*Schatschaschwili c. Germania* [GC], §§ 139-140; *Lučić c. Croazia*, § 80), soprattutto in quanto quest'ultimo è detenuto all'estero (*Štefančič c. Slovenia*, § 39). Tuttavia, l'assenza di un testimone dal territorio del paese in cui si svolge il procedimento non è l'unico motivo che giustifica la sua mancata comparizione (*Gabrielyan c. Armenia*, § 81). Analogamente, il fatto che il testimone abiti in un'altra parte del territorio dello stesso paese non basta di per sé per giustificare la sua mancata comparizione (*Faysal Pamuk c. Turchia*, §§ 51-58, nella quale l'organo giudicante si era avvalso della possibilità di chiedere l'audizione dei testimoni da parte delle giurisdizioni del loro luogo di residenza in quanto questi ultimi abitavano in un luogo diverso da quello in cui si svolgeva il processo).

510. Infine, altre considerazioni valgono per quanto riguarda l'interrogatorio di testimoni strumentali ad una perquisizione, quando l'accusa produce le loro deposizioni (*Murtazaliyeva c. Russia* [GC], §§ 136-137). I testimoni strumentali sono invitati dagli inquirenti ad assistere in qualità di osservatori neutrali allo svolgimento di una misura investigativa. A differenza dei testimoni materiali, essi non sono tenuti a conoscere il caso e quindi non devono testimoniare sulle circostanze della causa o sulla colpevolezza o l'innocenza degli imputati. Pertanto, la loro comparizione in udienza sarà necessaria solo in casi eccezionali, ad esempio se i giudici nazionali si basano in modo sostanziale sulle loro deposizioni o se la loro audizione al processo può in altro modo influenzare l'esito del processo penale del ricorrente (*Shumeyev e altri c. Russia* (dec.), § 37). In altre parole, l'assenza di testimoni strumentali al processo penale contrasta con le garanzie di cui all'articolo 6 §§ 1 e 3 d) della Convenzione solo se la deposizione che potrebbero rilasciare si limita allo svolgimento delle misure investigative e costituisce, in sostanza, un elemento di prova ridondante (*Murtazaliyeva c. Russia* [GC], § 136).

511. Tuttavia, quando il giudice interno fa riferimento a dichiarazioni di testimoni strumentali per condannare il ricorrente, e le fa figurare tra gli elementi di prova separatamente dai verbali di polizia

pertinenti che tali testimoni avevano certificato, è necessario esaminare la questione della mancata audizione di tali testimoni all'udienza e dell'utilizzo delle loro dichiarazioni preliminari sulla base dei principi ricavati dalle sentenze *Al-Khawaja e Tahery* e *Schatschaschwili* (*Garbuz c. Ucraina*, § 40). D'altro canto, quando la difesa intende avvalersi della deposizione dei testimoni strumentali, questi ultimi possono essere considerati «testimoni a discarico» ai sensi dell'articolo 6 § 3 d) della Convenzione (*Murtazaliyeva c. Russia* [GC], § 138).²⁰

β. L'importanza della deposizione del testimone per la condanna

512. Un problema riguardante l'ammissione come prove delle deposizioni di testimoni che non sono comparsi in udienza si pone solo se queste deposizioni costituivano la prova «unica» o «determinante» e se «avevano un certo peso» nella condanna del ricorrente (*Seton c. Regno Unito*, § 58; *Sitnevskiy e Chaykovskiy c. Ucraina*, § 125, nella quale la deposizione del testimone non aveva tale importanza).

513. La prova «unica» è quella che è la sola a pesare contro un accusato. La parola «determinante» deve essere intesa in senso stretto, come se designasse una prova la cui importanza è tale da poter da essere decisiva per l'esito della causa. Se la deposizione di un testimone che non è comparso al processo è corroborata da altri elementi, la valutazione del suo carattere determinante dipenderà dal valore probatorio di questi altri elementi: più questa sarà probante, meno la deposizione del testimone assente potrà essere considerata determinante. Una prova «ha un peso significativo» se la sua ammissione può aver causato delle difficoltà alla difesa (*Schatschaschwili c. Germania* [GC], §§ 116 e 123).

514. A questo titolo, poiché la Corte non deve erigersi a giudice di quarto grado, per decidere sull'importanza di una deposizione testimoniale per la condanna di un ricorrente essa deve partire dalle decisioni dei giudici nazionali. La Corte deve verificare la valutazione dei giudici nazionali alla luce dei criteri di apprezzamento dell'importanza delle testimonianze come prova e garantire essa stessa che la valutazione fatta dai giudici nazionali del peso della prova non fosse inaccettabile o arbitraria. Inoltre, deve effettuare una propria valutazione dell'importanza attribuita alla deposizione del testimone assente se le autorità giudiziarie nazionali non hanno indicato la loro posizione al riguardo o se quest'ultima non è chiara (*ibidem*, § 124).

χ. Fattori compensativi

515. La portata dei fattori compensativi necessari affinché il processo sia considerato equo dipenderà dall'importanza delle dichiarazioni del testimone assente. Maggiore è questa importanza, più solidi dovranno essere gli elementi compensativi affinché la procedura nel suo complesso possa essere considerata equa. Questi elementi compensativi devono consentire una valutazione corretta ed equa dell'attendibilità di tali elementi di prova (*ibidem*, § 116 e 125).

516. Nella sentenza *Schatschaschwili c. Germania* [GC] (§§ 126-131, con altri riferimenti), la Corte ha individuato alcuni elementi da prendere in considerazione in materia:

- se le giurisdizioni nazionali hanno esaminato con cautela le dichiarazioni non verificate di un testimone assente, e se hanno spiegato in dettaglio i motivi per cui considerano attendibili tali dichiarazioni, tenuto conto anche delle altre prove disponibili (*Przydział c. Polonia*, § 53; *Daştan c. Turchia*, § 31). Un altro elemento importante è costituito dalle istruzioni date alla giuria dal presidente dell'autorità giudicante in merito alla deposizione di un testimone assente (*Simon Price c. Regno Unito*, § 130);
- l'esistenza di una registrazione video dell'interrogatorio del testimone assente nella fase dell'istruzione;

²⁰. Si veda la sezione Diritto di convocare dei testimoni per la difesa.

- la produzione durante il processo di elementi di prova che corroborano la deposizione non verificata, ad esempio delle dichiarazioni rese nel corso del processo da persone alle quali il testimone assente ha riferito gli eventi immediatamente dopo che si erano verificati; prove scientifiche e perizie; similitudini tra la descrizione fatta dal testimone assente e quella fatta da un altro testimone, in particolare se quest'ultimo è controinterrogato in udienza;
- la possibilità per la difesa di porre indirettamente le proprie domande al testimone, ad esempio per iscritto, durante il processo o, se del caso, nella fase procedurale che precede il giudizio (*Paić c. Croazia*, § 47). Tuttavia la Corte ha dichiarato che i confronti condotti nella fase precedente al processo dinanzi a un organo inquirente che non soddisfaceva i requisiti di indipendenza e imparzialità, il quale aveva l'ampio potere discrezionale di bloccare le domande, durante i quali i ricorrenti non erano rappresentati, non possono sostituire l'esame dei testimoni durante il dibattimento (*Chernika c. Ucraina*, § 45);
- la possibilità per il ricorrente o l'avvocato difensore di interrogare il testimone nella fase investigativa. Queste audizioni preliminari sono una solida garanzia che permette di compensare le difficoltà causate alla difesa dall'assenza di un testimone all'udienza (*Palchik c. Ucraina*, § 50). Inoltre, la Corte ha ammesso che, in circostanze eccezionali, possono esservi dei motivi per sentire un testimone in assenza della persona contro la quale quest'ultimo testimonia a condizione che il suo avvocato sia presente all'audizione (*Šmajgl c. Slovenia*, § 63). Tuttavia, possono esistere comunque delle circostanze nelle quali la partecipazione dell'avvocato della difesa non basta di per sé per far rispettare i diritti della difesa, e nelle quali l'assenza di confronto diretto tra un testimone e l'accusato può costituire per quest'ultimo un vero e proprio svantaggio. La necessità di un confronto diretto tra il ricorrente e un testimone è una questione da esaminare tenendo presente i fatti di ciascun singolo caso su una base di criteri stabiliti dalla Corte per quanto riguarda l'esame dell'equità globale del processo dal punto di vista dell'articolo 6 § 3 (d) (*Fikret Karahan c. Turchia*, §§ 39-40);
- all'imputato deve essere data la possibilità di fornire la propria versione dei fatti e di mettere in dubbio la credibilità del testimone assente. Tuttavia, questo, di per sé, non può essere un elemento sufficiente a compensare lo svantaggio subito dalla difesa (*Palchik c. Ucraina*, § 48). Inoltre, i giudici nazionali devono fornire motivi sufficienti per respingere gli argomenti della difesa (*Präjină c. Romania*, § 58). A tale riguardo, la Corte non è disposta a dichiarare accettabile un esame puramente formale da parte delle giurisdizioni superiori interne di lacune che hanno caratterizzato l'audizione di testimoni, in quanto il loro ragionamento sembra voler convalidare il procedimento viziato invece di prevedere per il ricorrente degli elementi compensativi che pongano rimedio agli ostacoli che la difesa ha dovuto subire in quanto non aveva potuto interrogare un testimone (*Al Alo c. Slovacchia*, § 65). Inoltre, in alcuni casi, la possibilità effettiva di sollevare dei dubbi sulla credibilità della deposizione di un testimone assente dipenderà dalla questione se la difesa disponesse di tutti gli elementi del fascicolo relativi ai fatti di cui tale deposizione è oggetto (*Yakuba c. Ucraina*, §§ 49-51).

517. Tenuto conto del significato autonomo attribuito alla nozione di «testimone», i principi sopra riportati, relativi ai testimoni assenti, valgono anche per l'assenza degli esperti che devono testimoniare (*Constantinides c. Grecia*, §§ 37-52). Tuttavia, in questo ambito, la Corte ha precisato che il ruolo di un esperto può distinguersi da quello di un testimone oculare, che dovrebbe esporre in aula la sua versione personale di un fatto particolare. Essa analizza dunque la questione della necessità della comparizione personale di un esperto in un processo basandosi principalmente sui principi derivanti dalla nozione di «processo equo», ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, e in particolare sulle garanzie del «contraddittorio» e della «parità delle armi» (si veda, per esempio, *Kartoyev e altri c. Russia*, §§ 74 e 81). Tuttavia, alcuni dei principi che essa applica in materia di audizione personale dei «testimoni» ai sensi dell'articolo 6 § 3 d) possono essere applicati, *mutatis mutandis*, tenendo debitamente conto delle differenze per quanto riguarda la loro qualità e il loro ruolo (*Danilov c. Russia*, § 109).

iii. Altre restrizioni al diritto di esaminare i testimoni

518. I suddetti principi relativi all'assenza di testimoni valgono anche in altri casi in cui l'accusato non è in grado di contestare la probità e la credibilità dell'autore di una deposizione, ivi compresa la veridicità e l'attendibilità di quest'ultima, facendo sentire il testimone in sua presenza, nel momento in cui quest'ultimo fa la sua deposizione o in una fase successiva del procedimento, o quando il testimone compare dinanzi al tribunale ma, a causa di alcuni vizi formali, l'imputato non può interrogarlo (*Chernika c. Ucraina*, § 46).

519. Può trattarsi dell'ammissione come prove di deposizioni fatte da testimoni la cui piena identità è celata all'imputato (testimonianza anonima) (*Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito* [GC], § 127; *Scholer c. Germania*, § 51; *Balta e Demir c. Turchia*, §§ 36-41; *Asani c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia*, §§ 36-37; *Süleyman c. Turchia*); di testimoni – compresi i coimputati – che si rifiutano di deporre o rispondere alle domande della difesa (*Craxi c. Italia (n. 1)*, § 88; *Vidgen c. Paesi Bassi*, § 42, riguardante dei coimputati; *Sofri e altri c. Italia* (dec.); *Sievert c. Germania*, §§ 59-61, *Cabral c. Paesi Bassi*, § 33, *Breijer c. Paesi Bassi* (dec.), §§ 32-33, riguardanti dei testimoni), e altri testimoni esaminati secondo modalità particolari, ad esempio, l'impossibilità per la difesa di assistere al loro esame (*Papadakis c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia*, § 89) o di avere accesso alle fonti sulle quali il testimone basa la sua conoscenza o la sua opinione (*Donohoe c. Irlanda*, §§ 78-79).

520. Si deve notare anche che i principi che disciplinano l'ammissione in quanto prove delle dichiarazioni di testimoni assenti si applicano dunque ai casi in cui l'esito del procedimento in contestazione riguarda non la colpevolezza o l'innocenza dell'interessato, ma piuttosto le circostanze fattuali di cui si deve tenere conto per decidere in definitiva sulla severità della pena. Pertanto, quando la deposizione di un testimone poteva influenzare l'esito del processo del ricorrente per quanto riguarda la valutazione della severità della sua pena, la Corte esamina se l'impossibilità di interrogare tale testimone in qualsiasi fase del procedimento abbia compromesso la difesa del ricorrente a tal punto da rendere il processo iniquo nel suo complesso (*Dodoja c. Croazia*, 2021, §§ 33-37).

521. Tuttavia, quando nel corso di un procedimento un testimone fa una dichiarazione preliminare e poi ritorna sulla stessa o dice di non ricordare più i fatti quando viene controinterrogato al processo, non si applicano automaticamente i principi relativi ai testimoni assenti. In altre parole, un cambiamento di atteggiamento da parte di un testimone non impone di per sé delle misure di compensazione. Del resto, la Corte ha rifiutato di concludere in astratto che la deposizione di un testimone all'udienza e sotto giuramento debba essere sempre preferita rispetto a quella fatta dallo stesso testimone nel corso del procedimento penale, anche quando le stesse si contraddicono. In tal caso, essa cerca di determinare se il procedimento nel suo complesso, ivi compreso il modo in cui le deposizioni sono state fatte, sia stato equo (*Vidgen c. Paesi Bassi* (dec.), §§ 38-41; si veda anche *Makeyan e altri c. Armenia*, §§ 40-48).²¹ Inoltre, in casi di questo tipo possono divenire importanti altre garanzie procedurali, quali ad esempio il principio della parità delle armi tra l'accusa e la difesa nell'interrogatorio di un testimone che è ritornato su una deposizione di importanza decisiva per la condanna del ricorrente (*Bonder c. Ucraina*, §§ 79-81).

α. Testimoni anonimi

522. Anche se i problemi sollevati dalle deposizioni dei testimoni anonimi e da quelle dei testimoni assenti non sono identici, in linea di principio le due situazioni non differiscono dal momento che entrambe si traducono in un potenziale svantaggio per l'accusato. Il principio sotteso è che, in un processo penale, l'accusato deve avere una possibilità reale di contestare quanto a lui ascritto (*Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito* [GC], § 127; *Asani c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia*, § 33).

523. In particolare, la Corte ritiene che le specifiche limitazioni alla capacità della difesa di contestare un testimone in un processo siano diverse nei due casi (testimone anonimo e testimone assente). Il

²¹. Si veda la sezione Utilizzo delle prove.

problema con i testimoni assenti è che l'avvocato difensore non può verificare la veridicità delle loro dichiarazioni. Tuttavia, la loro identità è nota alla difesa, che può quindi individuare o analizzare eventuali motivi che gli stessi abbiano per rendere false dichiarazioni. Al contrario, i testimoni anonimi, di cui non si conoscono l'identità o i trascorsi, presentano un altro problema: la difficoltà della difesa è quella di non poter esporre al testimone, e in fin dei conti alla giuria, le ragioni per le quali egli mentirebbe. Ciò detto, in pratica, alcuni elementi che consentono un controinterrogatorio sono comunicati. La portata di queste comunicazioni ha un impatto sull'entità dello svantaggio subito dalla difesa. Pertanto, visti i problemi che si pongono in entrambi i casi, la Corte, per quanto riguarda i testimoni anonimi, ha sempre adottato un approccio simile a quello seguito nelle cause che coinvolgono testimoni assenti (*ibidem*, § 36).

524. L'uso di dichiarazioni di testimoni anonimi per fondare una condanna non è sempre incompatibile con la Convenzione (*Doorson c. Paesi Bassi*, § 69; *Van Mechelen e altri c. Paesi Bassi*, § 52; *Krasniki c. Repubblica ceca*, § 76).

525. Certamente, l'articolo 6 non richiede esplicitamente che siano presi in considerazione gli interessi dei testimoni in generale, e quelli delle vittime chiamate a deporre in particolare. Tuttavia possono essere in gioco la loro vita, la loro libertà o la loro sicurezza, come possono essere in gioco, in maniera generale, gli interessi che rientrano nell'ambito dell'articolo 8 della Convenzione. Gli Stati contraenti devono organizzare la loro procedura penale in modo che tali interessi non siano indebitamente messi in pericolo. I principi del processo equo richiedono anche che, nei casi appropriati, gli interessi della difesa siano bilanciati con quelli delle vittime o dei testimoni chiamati a deporre (*Doorson c. Paesi Bassi*, § 70; *Van Mechelen e altri c. Paesi Bassi*, § 53).

526. Le autorità nazionali devono addurre ragioni pertinenti e sufficienti per mantenere l'anonimato di alcuni testimoni (*Doorson c. Paesi Bassi*, § 71; *Visser c. Paesi Bassi*, § 47; *Sapunarescu c. Germania* (dec.); *Dzelili c. Germania* (dec.); *Scholer c. Germania*, §§ 53-56).

527. La giurisprudenza della Corte mostra che, nella maggior parte dei casi, la paura che hanno i testimoni di rendere una deposizione non è direttamente imputabile alle minacce dell'accusato o delle persone che agiscono per suo conto. In molti casi, ad esempio, ciò è dovuto alla notorietà dell'accusato o dei suoi seguaci. Non è pertanto necessario che la paura del testimone sia direttamente imputabile a delle minacce da parte dell'accusato per esonerare quest'ultimo dal comparire in udienza. Inoltre, anche la paura per la vita o l'integrità fisica di un terzo e il timore di un danno materiale sono fattori da prendere in considerazione per valutare l'opportunità di costringere un testimone a comparire. Tuttavia, qualsiasi paura soggettiva provata dal testimone non è sufficiente ad esonerarlo dal comparire. Il giudice deve condurre indagini appropriate per determinare, in primo luogo, se tale paura sia fondata su motivi oggettivi e, in secondo luogo, se tali motivi oggettivi siano basati su elementi concreti (*Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito* [GC], § 124; *Balta e Demir c. Turchia*, § 44).

528. La Corte ritiene che il bilanciamento degli interessi della difesa e degli argomenti a favore del mantenimento dell'anonimato dei testimoni sollevi problemi particolari se i testimoni in questione appartengono alle forze di polizia dello Stato. Anche se gli interessi di questi ultimi – come ovviamente quelli delle loro famiglie – meritano anch'essi la tutela della Convenzione, occorre riconoscere che la loro situazione è alquanto diversa da quella di un testimone disinteressato o di una vittima. Essi hanno un dovere generale di obbedienza nei confronti delle autorità esecutive dello Stato, e, di solito, dei legami con il pubblico ministero; già solo per questi motivi, dovrebbero essere utilizzati come testimoni anonimi solo in circostanze eccezionali. Al contrario, la Corte ha ammesso che, a condizione che siano rispettati i diritti della difesa, può essere legittimo che delle autorità di polizia desiderino preservare l'anonimato di un agente impegnato in attività segrete, non solo per garantire la sua protezione e quella della sua famiglia, ma anche per non compromettere la possibilità di utilizzarlo in operazioni future (*Van Mechelen e altri c. Paesi Bassi*, §§ 56-57; *Bátěk e altri c. Repubblica ceca*, § 46; *Van Wesenbeeck c. Belgio*, §§ 100-101).

529. Il mantenimento di questo anonimato porrà la difesa di fronte a difficoltà che normalmente non dovrebbero sorgere nell'ambito di un processo penale. In questi casi, la procedura seguita dinanzi alle autorità giudiziarie deve compensare sufficientemente gli ostacoli che ha incontrato la difesa (*Doorson c. Paesi Bassi*, § 72; *Van Mechelen e altri c. Paesi Bassi*, § 54; *Haas c. Germania* (dec.); *Asani c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia*, § 37).

β. Testimoni nelle cause in materia di abusi sessuali

530. Le vittime di reati a sfondo sessuale, soprattutto quando sono minorenni, vivono spesso il processo come un calvario, in particolare quando, loro malgrado, si trovano di fronte all'accusato. Per stabilire se l'accusato in un procedimento di questo tipo abbia o meno beneficiato di un processo equo, si deve tenere conto del diritto al rispetto della vita privata della vittima. Perciò, nelle cause penali per abusi sessuali, possono essere adottate alcune misure volte a proteggere la vittima, purché queste siano conciliabili con l'esercizio adeguato ed effettivo dei diritti della difesa. Per preservare questi ultimi, le autorità giudiziarie sono talvolta tenute ad adottare misure per controbilanciare gli ostacoli che si presentano alla difesa (*Aigner c. Austria*, § 37; *D. c. Finlandia*, § 43; *F e M c. Finlandia*, § 58; *Accardi e altri c. Italia* (dec.); *S.N. c. Svezia*, § 47; *Vronchenko c. Estonia*, § 56).

531. Tenuto conto della specificità delle caratteristiche dei procedimenti penali in materia di reati a sfondo sessuale, l'articolo 6 § 3 d) non può essere interpretato nel senso di imporre in ogni caso che le domande siano poste direttamente dall'accusato o dal suo avvocato, in un controinterrogatorio o con altre modalità (*S.N. c. Svezia*, § 52; *W.S. c. Polonia*, § 55). A tale riguardo, la Corte ritiene che, poiché un confronto diretto tra le persone accusate di violenza sessuale e le loro presunte vittime rischia di traumatizzare ulteriormente queste ultime, il controinterrogatorio personale delle vittime da parte degli accusati deve essere condotto adottando la massima cautela da parte dei giudici nazionali, soprattutto se le questioni sono intime (*Y. c. Slovenia*, § 106; si veda anche *R.B. c. Estonia*, relativa alla partecipazione a un procedimento di un bambino di quattro anni al quale un genitore avrebbe fatto subire abusi sessuali).

532. Ciò non significa, tuttavia, che le misure relative alla protezione delle vittime, in particolare la mancata comparizione di un testimone in udienza, si applicano automaticamente a qualsiasi processo penale per reati a sfondo sessuale. Le autorità nazionali possono ricorrere a tali misure solo se vi sono motivi pertinenti e, per quanto riguarda la possibilità di esonerare un testimone dal comparire perché teme di presentarsi al processo, il giudice deve essersi accertato che tutte le altre possibilità, quali l'anonimato o altre misure speciali, sarebbero inadeguate o impossibili da attuare (*Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito* [GC], § 125; *Lučić c. Croazia*, § 75).

533. L'accusato deve avere la possibilità di osservare il comportamento dei testimoni interrogati e di contestare le loro dichiarazioni e la loro credibilità (*Bocos-Cuesta c. Paesi Bassi*, § 71; *P.S. c. Germania*, § 26; *Accardi e altri c. Italia* (dec.); *S.N. c. Svezia*, § 52).

534. La visione di una registrazione video della deposizione di un testimone non può essere considerata di per sé sufficiente a tutelare i diritti della difesa se le autorità non hanno in alcun modo consentito di porre domande a coloro che deponevano (*D. c. Finlandia*, § 50; *A.L. c. Finlandia*, § 41).

χ. Testimoni che si rifiutano di deporre in udienza

535. A volte, il rifiuto del testimone di deporre o di rispondere a domande nel corso dell'udienza può essere giustificato dalla particolare natura della sua situazione nel procedimento. Sarà così, ad esempio, se un coimputato si avvale del diritto di non testimoniare contro se stesso (*Vidgen c. Paesi Bassi*, § 42). Lo stesso vale per un ex co-indagato che si rifiuta di deporre o di rispondere alle domande in udienza in qualità di testimone (*Sievert c. Germania*, §§ 59-61), o per un ex co-indagato che rischia di essere accusato di falsa testimonianza perché ha cercato di modificare la sua dichiarazione iniziale che incrimina il ricorrente (*Cabral c. Paesi Bassi*, § 34). Ciò può valere anche per un testimone che, per rifiutarsi di deporre a causa della sua relazione con uno dei coimputati, faccia valere il suo diritto di

non testimoniare (*Sofri e altri c. Italia* (dec.)) o per un testimone che si rifiuta di deporre per timore di rappresaglie (*Breijer c. Paesi Bassi* (dec.), §§ 32-33).

536. In ciascuno di questi casi, la Corte deve esaminare se il processo nel suo complesso sia stato equo e se vi sia stata l'opportunità di contestare la dichiarazione incriminante di un testimone, al fine di accertare se lo svantaggio subito dalla difesa fosse stato sanato mediante effettive misure compensative (*Sievert c. Germania*, § 67; *Cabral c. Paesi Bassi*, § 37; *Breijer c. Paesi Bassi* (dec.), § 35).

c. Diritto di convocare dei testimoni per la difesa

537. In linea di principio spetta ai giudici nazionali valutare gli elementi prodotti dinanzi ad essi e la pertinenza di quelli che gli accusati intendono presentare. Sempre in linea di principio, l'articolo 6 § 3 d) lascia a loro il compito di giudicare l'utilità di convocare i testimoni indicati dalla difesa e non richiede la convocazione e l'esame dei testimoni a discolpa: come indicano le parole «nelle stesse condizioni», il suo scopo essenziale è quello di garantire una completa parità delle armi in materia (*Perna c. Italia* [GC], § 29; *Murtazaliyeva c. Russia* [GC], § 139; *Solakov c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia*, § 57).

538. L'articolo 6 non riconosce all'accusato un diritto assoluto di ottenere la comparizione di testimoni dinanzi a un tribunale. In linea di principio spetta al giudice nazionale decidere sulla necessità o l'opportunità di citare un testimone (si veda, ad esempio, *S.N. c. Svezia*, § 44; *Accardi e altri c. Italia* (dec.)). Tuttavia, ogni autorità giudicante che accolga una richiesta di convocazione di un testimone della difesa è tenuta ad adottare misure effettive per garantire la comparizione di questo testimone in udienza (*Poloufakine e Tchernychev c. Russia*, § 207) inviandogli almeno un atto di citazione o ordinando alla polizia di costringerlo a comparire (*Murtazaliyeva c. Russia* [GC], § 147).

539. Alcune circostanze eccezionali potrebbero indurre la Corte a concludere che la mancata audizione di una persona in qualità di testimone sia incompatibile con l'articolo 6 (*Murtazaliyeva c. Russia* [GC], § 148; *Dorokhov c. Russia*, § 65; *Popov c. Russia*, § 188; *Bricmont c. Belgio*, § 89; *Pereira Cruz e altri c. Portogallo*, §§ 220-232, riguardante il rifiuto di un giudice d'appello di esaminare un testimone a discolpa che aveva ritrattato la sua dichiarazione incriminante nei confronti del ricorrente).

540. Non è sufficiente che un accusato lamenti di non aver potuto interrogare alcuni testimoni. Egli deve anche motivare la sua richiesta di audizione di testimoni precisando che è importante e necessaria per la manifestazione della verità e i diritti della difesa (*Perna c. Italia* [GC], § 29; *Băcanu e SC «R» S.A. c. Romania*, § 75). Anche se la dichiarazione del testimone che il ricorrente intende convocare non può influenzare l'esito del suo processo, il rifiuto dei giudici nazionali di citare questo testimone non solleva problemi dal punto di vista dell'articolo 6 §§ 1 e 3 d) (*Kapustyak c. Ucraina*, §§ 94-95).

541. Una volta che l'imputato ha presentato una richiesta di audizione di testimoni non illegale e sufficientemente motivata, pertinente visto l'oggetto dell'accusa e tale da rafforzare senza dubbio la posizione della difesa o addirittura portare alla sua assoluzione, le autorità nazionali possono respingerla solo se sussistono motivi pertinenti (*Vidal c. Belgio*, § 34; *Polyakov c. Russia*, §§ 34-35; *Sergey Afanasyev c. Ucraina*, § 70; *Topić c. Croazia*, § 42).

542. Alla luce delle suddette considerazioni tratte dalla sua giurisprudenza, la Corte, nella sentenza *Murtazaliyeva c. Russia* [GC] (§ 158), ha preso in considerazione il seguente criterio, separandolo in tre parti, per decidere in merito al rispetto del diritto di convocare un testimone a discolpa derivante dall'articolo 6 § 3 d): 1) la richiesta di audizione del testimone era sufficientemente motivata e pertinente rispetto all'oggetto dell'accusa; 2) i giudici nazionali hanno esaminato la pertinenza che poteva avere la deposizione e hanno motivato con sufficienti argomentazioni la loro decisione di non sentire il testimone al processo; 3) la decisione dei giudici nazionali di non sentire il testimone ha compromesso l'equità complessiva del processo?

543. Per quanto riguarda la prima parte, la Corte ha affermato che era necessario esaminare se le deposizioni dei testimoni potessero influenzare l'esito del processo o se ci si potesse ragionevolmente attendere un rafforzamento della posizione della difesa. La «sufficienza» della motivazione di una richiesta da parte della difesa volta all'audizione di testimoni dipenderà dall'esame delle circostanze del caso di specie, comprese le disposizioni di diritto interno applicabili, la fase e lo stato di avanzamento del procedimento, le argomentazioni e le strategie adottate dalle parti e la loro condotta nel corso dell'istanza (*ibidem*, §§ 160-161).

544. Per quanto riguarda la seconda parte del criterio, la Corte ha spiegato che, in generale, è dalla pertinenza della deposizione in questione e dal carattere sufficiente delle motivazioni fornite dalla difesa nelle circostanze del caso di specie che dipenderanno la portata e la completezza dell'analisi che il giudice nazionale dovrà effettuare per valutare la necessità di garantire la presenza e l'audizione del testimone. Pertanto, quanto più solide e fondate saranno le argomentazioni addotte dalla difesa, tanto più il giudice nazionale dovrà eseguire un controllo scrupoloso ed esporre un ragionamento convincente se intende respingere la richiesta della difesa di ascoltare un testimone (*ibidem*, § 166).

545. Per quanto riguarda l'analisi dell'equità complessiva quale terza parte del criterio, la Corte ha sottolineato che il rispetto delle esigenze del processo equo è valutato caso per caso, alla luce dello svolgimento del procedimento nel suo insieme e non basandosi sull'esame isolato di un determinato punto o incidente. Mentre le conclusioni tratte alla fine delle due prime parti saranno generalmente molto indicative per sapere se la procedura sia stata equa, non si può escludere che in alcuni casi, anche se eccezionali, delle considerazioni di equità possano giustificare una conclusione contraria (*ibidem*, §§ 167-168).

546. Nella causa *Kikabidze v. Georgia*, §§ 56-60, la Corte ha esaminato un caso in cui la domanda della difesa di ammettere una lista di testimoni a discarico era stata respinta per un vizio di forma, in quanto la difesa aveva prodotto la lista dopo la scadenza del termine fissato. Il risultato concreto di tale decisione fu che nel corso del processo del ricorrente dinanzi a una giuria – un sistema introdotto nell'ordinamento giuridico interno poco tempo prima –, non fu sentito alcun testimone della difesa. Essa ha ritenuto che questa situazione fosse preoccupante, tenuto conto soprattutto della natura dell'oggetto del processo penale (un omicidio aggravato commesso in carcere in presenza di circa settanta detenuti), dell'assenza di prove diverse dalle testimonianze, e del fatto che la causa era stata esaminata da una giuria. Essa ha dunque considerato che, dal punto di vista delle esigenze della Convenzione in materia di processo equo e del diritto del ricorrente di interrogare e di far interrogare i testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico, la decisione di escludere tutti i testimoni proposti dalla difesa doveva essere motivata da buone ragioni che andassero oltre la questione del rispetto da parte del ricorrente di un termine procedurale. Alla luce del fascicolo, essa ha concluso che il fatto che il presidente del collegio giudicante avesse respinto la lista dei testimoni a discarico nella sua integralità risultava da un'applicazione rigida e restrittiva del diritto interno a svantaggio del ricorrente, il che era ancora più preoccupante in quanto non esisteva alcuna prassi giudiziaria consolidata a partire dall'attuazione della grande riforma della procedura penale che era intervenuta poco prima del processo del ricorrente.

5. Interpretazione (articolo 6 § 3 e))

Articolo 6 § 3 e) della Convenzione

«3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:

...

(e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.»

Parole chiave HUDOC

Accusato di un reato (6-3) – Diritti della difesa (6-3)

Assistenza gratuita di un interprete (6-3-e)

547. Poiché le esigenze del paragrafo 3 e) dell'articolo 6 rappresentano degli aspetti particolari del diritto a un processo equo garantito dal paragrafo 1, la Corte esamina le doglianze relative alla mancanza di una effettiva interpretazione sulla base delle due disposizioni combinate (*Baytar c. Turchia*, § 48).

548. È importante che la persona sospettata sappia di avere diritto a un interprete, e quindi deve esserne informata quando nei suoi confronti è formulata una «accusa in materia penale» (*Wang c. Francia*,* §§ 73-78). L'informazione deve essere fornita in una lingua che il ricorrente comprenda (*Vizgirda c. Slovenia*, §§ 86-87).

549. Come per l'assistenza di un avvocato, l'informazione del diritto a un interprete deve essere fornita fin dalla fase investigativa, a meno che non sia dimostrato che motivi imperiosi giustificavano una limitazione di questo diritto. In assenza di un interprete, è possibile dubitare che l'accusato abbia potuto fare una scelta informata nel corso del procedimento. Pertanto, i problemi iniziali di interpretazione possono avere ripercussioni su altri diritti e possono compromettere l'equità del procedimento nel suo complesso (*Baytar c. Turchia*, §§ 50, 54-55).

a. Se l'accusato «non comprende o non parla la lingua utilizzata in udienza»

550. Il diritto all'assistenza gratuita di un interprete si applica solo quando l'accusato non è in grado di comprendere o parlare la lingua usata in udienza (*K. c. Francia*, decisione della Commissione; *Baytar c. Turchia*, § 49). Un accusato che comprenda questa lingua non può chiedere l'assistenza di un interprete per poter condurre la sua difesa in un'altra lingua, inclusa quella della minoranza etnica alla quale appartiene (*Bideault c. Francia*, decisione della Commissione; *Lagerblom c. Svezia*, § 62).

551. La conoscenza rudimentale, da parte dell'accusato, della lingua del procedimento o, eventualmente, di una terza lingua verso la quale può essere facilmente fornita l'interpretazione, non costituisce di per sé un ostacolo al fatto che la persona benefici dell'assistenza di un interprete in una lingua che comprende sufficientemente di modo che i diritti della difesa possano essere pienamente esercitati (*Vizgirda c. Slovenia*, § 83).

552. Quando l'accusato è rappresentato da un avvocato, in linea di principio non è sufficiente che quest'ultimo, e non il suo cliente, conosca la lingua usata in udienza. L'assistenza di un interprete al processo è richiesta in quanto il diritto a un processo equo, che include il diritto a partecipare all'udienza, esige che l'accusato possa comprendere il dibattito e informare il suo avvocato degli elementi cui vorrebbe fare riferimento nella sua difesa (*Kamasinski c. Austria*, § 74; *Cuscani c. Regno Unito*, § 38).

553. L'articolo 6 § 3 e) non riguarda le relazioni tra l'accusato e il suo difensore, ma soltanto quelle tra l'accusato e il giudice (*X. c. Austria*, decisione della Commissione). Tuttavia, l'impossibilità per il ricorrente di comunicare con il suo avvocato a causa di barriere linguistiche può dar luogo a problemi sul piano dell'articolo 6 §§ 1 e 3 c) ed e) della Convenzione (*Lagerblom c. Svezia*, §§ 61-64; *Pugžlys c. Polonia*, §§ 85-92).

554. È possibile rinunciare al diritto ad un interprete, ma deve trattarsi di una decisione dell'accusato e non del suo avvocato (*Kamasinski c. Austria*, § 80).

b. Elementi protetti del processo penale

555. L'articolo 6 § 3 e) garantisce all'accusato il diritto all'assistenza gratuita di un interprete che traduca o interpreti qualsiasi atto o dichiarazione del procedimento a suo carico di cui egli, per beneficiare di un processo equo, debba cogliere il senso, o far tradurre nella lingua del tribunale (*Luedicke, Belkacem e Koç c. Germania*, § 48; *Ucak c. Regno Unito* (dec.); *Hermi c. Italia* [GC], § 69; *Lagerblom c. Svezia*, § 61).

556. L'articolo 6 § 3 e) si applica non soltanto alle dichiarazioni verbali rese nel corso del processo ma anche alla documentazione e agli atti procedurali anteriori al processo (*Kamasinski c. Austria*, § 74; *Hermi c. Italia* [GC], § 70; *Baytar c. Turchia*, § 49).

557. In ogni caso l'articolo 6 § 3 e) non arriva al punto di esigere una traduzione scritta di ogni prova documentale o atto ufficiale del fascicolo (*Kamasinski c. Austria*, § 74). Ad esempio, la mancanza della traduzione scritta di una sentenza non comporta di per sé la violazione dell'articolo 6 § 3 e) (*ibidem*, § 85). Il testo di tale disposizione fa riferimento a un «interprete» e non a un «traduttore». Ciò lascia pensare che un'assistenza linguistica orale possa soddisfare le esigenze della Convenzione (*Hermi c. Italia* [GC], § 70; *Husain c. Italia* (dec.)).

558. In sostanza, l'assistenza di un interprete fornita in tal modo deve permettere all'accusato di prendere conoscenza delle accuse formulate contro di lui e di difendersi, in particolare presentando la sua versione dei fatti al tribunale (*Hermi c. Italia* [GC]; *Kamasinski c. Austria*, § 74; *Güngör c. Germania* (dec.); *Protopapa c. Turchia*, § 80; *Vizgirda c. Slovenia*, § 79).

c. Assistenza «gratuita»

559. L'obbligo di offrire un'assistenza «gratuita» non dipende dai mezzi dell'accusato: i servizi di un interprete per le necessità dell'accusato rientrano piuttosto tra le facilitazioni che ogni Stato deve avere nel suo sistema di giustizia penale. Tuttavia, le spese per l'assistenza di un interprete possono essere messe a carico di un accusato che non è comparso (*Fedele c. Germania* (dec.)).

560. Il rimborso delle spese per l'assistenza di un interprete non può essere richiesto all'accusato in un secondo tempo (*Luedicke, Belkacem e Koç c. Germania*, § 46). Ritenere che l'articolo 6 § 3 e) autorizzi i giudici interni a porre tali costi a carico del condannato equivarrebbe a limitarne nel tempo il beneficio (*ibidem*, § 42; *Isyar c. Bulgaria*, § 45; *Öztürk c. Germania*, § 58).

d. Condizioni di interpretazione

561. L'obbligo che incombe alle autorità competenti non si limita alla nomina di un interprete: se vengono segnalate delle circostanze particolari, tale obbligo può includere anche, in una certa misura, un controllo della qualità dell'interpretariato fornito. Perciò, il mancato esame, da parte delle giurisdizioni interne, di doglianze relative a prestazioni inadeguate da parte di un interprete, può comportare la violazione dell'articolo 6 § 3 e) della Convenzione (*Knox c. Italia*, §§ 182-187).

562. Non è tuttavia necessario fissare, dal punto di vista dell'articolo 6 § 3 e), condizioni dettagliate sulle modalità con le quali gli interpreti possono svolgere il loro incarico per assistere gli accusati. Un interprete non fa parte del tribunale ai sensi dell'articolo 6 § 1 e non è soggetto ad alcuna esigenza

formale di indipendenza o di imparzialità in quanto tale. I suoi servizi devono fornire all'accusato un'assistenza effettiva nella conduzione della sua difesa e il suo comportamento non deve essere di natura tale da pregiudicare l'equità del processo (*Ucak c. Regno Unito* (dec.)).

e. Obbligo di individuare le necessità in materia di interpretazione

563. Il giudice, consultando l'accusato, deve verificare se quest'ultimo abbia bisogno dei servizi di un interprete, soprattutto se è stato avvisato delle difficoltà dell'avvocato difensore nel comunicare con l'imputato. Il giudice deve assicurarsi che l'assenza di un interprete non pregiudicherebbe la piena partecipazione dell'accusato a dibattimenti di fondamentale importanza per lui (*Cuscani c. Regno Unito*, § 38).

564. Anche se la conduzione della difesa spetta essenzialmente all'accusato e al suo avvocato (*Kamasinski c. Austria*, § 65; *Stanford c. Regno Unito*, § 28), i tribunali nazionali sono i garanti ultimi dell'equità del procedimento, anche per quanto riguarda l'eventuale assenza di traduzione o interpretazione a favore di un imputato straniero (*Cuscani c. Regno Unito*, § 39; *Hermi c. Italia* [GC], § 72; *Katritsch c. Francia*, § 44).

565. La questione delle conoscenze linguistiche del ricorrente è fondamentale e il giudice deve anche esaminare la natura dei fatti addebitati a un imputato o delle comunicazioni che gli sono state indirizzate dalle autorità nazionali per valutare se siano di una complessità tale da rendere necessaria una conoscenza approfondita della lingua utilizzata in aula (*Hermi c. Italia* [GC], § 71; *Katritsch c. Francia*, § 41; *Şaman c. Turchia*, § 30; *Güngör c. Germania* (dec.)).

566. In particolare, spetta alle autorità coinvolte nel procedimento, soprattutto ai giudici nazionali, verificare se l'equità del processo richieda, o richiedesse, la nomina di un interprete per assistere l'accusato. Tale obbligo non è limitato alle situazioni in cui l'accusato straniero richiede espressamente un interprete. La Corte ritiene che, visto il posto di rilievo attribuito al diritto a un processo equo in una società democratica, l'obbligo sorga quando vi sono motivi di sospettare che l'accusato non abbia una conoscenza sufficiente della lingua del procedimento, ad esempio se non è né cittadino né residente del paese in cui si svolge il processo. L'obbligo sorge anche quando si prende in considerazione l'uso di una terza lingua per l'interpretazione. In tal caso, occorre verificare se l'imputato conosca bene la terza lingua prima di decidere di utilizzarla ai fini dell'interpretazione (*Vizgirda c. Slovenia*, § 81).

567. La Corte non è tenuta a esporre in dettaglio quali misure specifiche dovrebbero essere adottate dalle autorità nazionali per verificare le conoscenze linguistiche di un accusato che non ha una sufficiente padronanza della lingua del procedimento. In funzione di diversi fattori, quali la natura del reato e delle comunicazioni indirizzate all'accusato da parte delle autorità nazionali, potrebbe essere sufficiente porre un certo numero di domande per stabilire le esigenze linguistiche dell'accusato. Tuttavia, la Corte ritiene importante che si prenda atto di qualsiasi procedura avviata e di qualsiasi decisione presa per quanto riguarda la verifica delle esigenze di interpretazione, la notifica del diritto ad un interprete e l'assistenza fornita da quest'ultimo, ad esempio una traduzione orale o una sintesi verbale dei documenti, al fine di evitare che possano essere successivamente sollevati dubbi a tale riguardo nel corso del procedimento (*ibidem*, § 85).

568. Poiché il diritto garantito dall'articolo 6 § 3 e) è considerato pratico ed effettivo, l'obbligo delle autorità competenti non si limita alla nomina di un interprete: una volta avviate in un determinato caso, ad esse spetta anche esercitare un controllo successivo sul valore dell'interpretazione fornita (*Kamasinski c. Austria*, § 74; *Hermi c. Italia* [GC], § 70; *Protopapa c. Turchia*, § 80).

VII. Effetto extraterritoriale dell'articolo 6

569. La Convenzione non obbliga le Parti contraenti a imporre le sue regole agli Stati o ai territori terzi (*Drozdz e Janousek c. Francia e Spagna*, § 110). Le Parti Contraenti non sono tenute a verificare se un processo che si è svolto in uno stato terzo, ad esempio in seguito a una estradizione, sia compatibile con ciascuna delle condizioni dell'articolo 6.

A. Flagrante diniego di giustizia

570. Secondo la giurisprudenza della Corte, tuttavia, un provvedimento di estradizione o di espulsione può eccezionalmente sollevare un problema dal punto di vista dell'articolo 6 nel caso in cui l'interessato rischi di subire nel paese richiedente un flagrante diniego di giustizia. Questo principio è stato enunciato per la prima volta nella sentenza *Soering c. Regno Unito* (§ 113) ed è stato confermato successivamente dalla Corte in un certo numero di cause (*Mamatkoulou e Askarov c. Turchia* [GC], §§ 90-91; *Al-Saadoon e Mufdhi c. Regno Unito*, § 149; *Ahorugeze c. Svezia*, § 115; *Othman (Abu Qatada) c. Regno Unito*, § 258).

571. L'espressione «flagrante diniego di giustizia» è stata giudicata sinonimo di un processo manifestamente contrario alle disposizioni dell'articolo 6 o ai principi ivi enunciati (*Sejdovic c. Italia* [GC], § 84; *Stoichkov c. Bulgaria*, § 56; *Drozdz e Janousek c. Francia e Spagna*, § 110). Benché alla Corte non sia stato richiesto di definire questa espressione in maniera più precisa, essa ha comunque indicato che talune forme di ingiustizia possono costituire un flagrante diniego di giustizia, quali ad esempio:

- una condanna in contumacia senza possibilità di ottenere successivamente un nuovo esame sul merito dell'accusa (*Einhorn c. Francia* (dec.), § 33; *Sejdovic c. Italia* [GC], § 84; *Stoichkov c. Bulgaria*, § 56);
- un processo sommario condotto con totale inosservanza dei diritti della difesa (*Bader e Kanbor c. Svezia*, § 47);
- una detenzione senza accesso a un tribunale indipendente e imparziale per farne esaminare la legalità (*Al-Moayad c. Germania* (dec.), § 101);
- un rifiuto deliberato e sistematico di accesso a un avvocato, soprattutto se si tratta di persona detenuta all'estero (*ibidem*);
- l'utilizzo, in un processo penale, di dichiarazioni raccolte sottoponendo la persona sospettata o un'altra persona a un trattamento contrario all'articolo 3 (*Othman (Abu Qatada) c. Regno Unito*, § 267; *El Haski c. Belgio*, § 85);
- un processo dinanzi a una commissione militare che non offriva alcuna garanzia di imparzialità o indipendenza dal potere esecutivo, non aveva alcuna legittimità ai sensi del diritto nazionale e internazionale, e dinanzi alla quale era molto probabile che fossero ammesse delle prove raccolte con la tortura (*Al Nashiri c. Polonia*, §§ 565-569; *Husayn (Abu Zubaydah) c. Polonia*, §§ 555-561; *Al Nashiri c. Romania*, §§ 719-722).

572. La Corte ha impiegato più di venti anni dalla sentenza *Soering c. Regno Unito*, cioè fino alla decisione emessa nella causa *Othman (Abu Qatada) c. Regno Unito*, per concludere per la prima volta che una estradizione o una espulsione costituirebbe effettivamente una violazione dell'articolo 6. Questo lungo intervallo di tempo, così come gli esempi riportati nel paragrafo precedente, mostrano che il criterio del «flagrante diniego di giustizia» è rigoroso. Il flagrante diniego di giustizia va al di là delle semplici irregolarità o mancanze di garanzie nel corso del processo che potrebbero comportare una violazione dell'articolo 6 se si verificassero nello Stato contraente stesso. Occorre che vi sia una violazione del principio di equità del processo garantito dall'articolo 6 così grave da comportare l'annullamento o addirittura la distruzione della sostanza stessa del diritto tutelato da questo articolo (*Ahorugeze c. Svezia*, § 115; *Othman (Abu Qatada) c. Regno Unito*, § 260).

B. Il «rischio reale»: grado e onere della prova

573. Nel valutare se l'extradizione o l'espulsione costituirebbe un flagrante diniego di giustizia, la Corte applica lo stesso grado e lo stesso onere della prova previsti nelle cause di espulsione e di estradizione relative all'articolo 3. Spetta quindi al ricorrente produrre elementi atti a provare l'esistenza di fondati motivi per ritenere che, se espulso dallo Stato contraente, egli sarebbe esposto a un rischio reale di essere oggetto di un flagrante diniego di giustizia. Se lo fa, spetta al Governo dissipare ogni dubbio al riguardo (*Saadi c. Italia* [GC], § 129; *J.K. e altri c. Svezia* [GC], § 91; *Ahorugeze c. Svezia*, § 116; *Othman (Abu Qatada) c. Regno Unito*, §§ 272-280; *El Haski c. Belgio*, § 86).

574. Al fine di verificare l'esistenza di un rischio di flagrante diniego di giustizia, la Corte esamina le conseguenze prevedibili del ritorno del ricorrente nel paese di destinazione, tenendo conto della situazione generale in tale paese e delle circostanze specifiche del caso dell'interessato (*Saadi c. Italia* [GC], § 130; *Al-Saadoon e Mufdhi c. Regno Unito*, § 125). A tal fine, essa deve fare riferimento in via prioritaria alle circostanze di cui lo Stato in questione era o avrebbe dovuto essere a conoscenza al momento dell'espulsione (*Saadi c. Italia* [GC], § 133; *Al-Saadoon e Mufdhi c. Regno Unito*, § 125). Tuttavia, qualora l'espulsione o il trasferimento sia già avvenuto nel momento in cui la Corte esamina il caso, nulla osta a che essa tenga conto di informazioni successive (*Mamatkoulov e Askarov c. Turchia* [GC], § 69; *J.K. e altri c. Svezia* [GC], § 83; *Al-Saadoon e Mufdhi c. Regno Unito*, § 149).

575. Infine, nel caso di un mandato d'arresto europeo (MAE) tra due Stati membri dell'UE, la Corte ritiene che, quando lo Stato non dispone di un margine di manovra nell'applicazione del diritto dell'UE, si applica il principio della «protezione equivalente», tratto dalla sua giurisprudenza (*Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda* [GC], §§ 149-158; *Avotiņš c. Lettonia* [GC], §§ 115-116). Ciò avviene quando i meccanismi di riconoscimento reciproco obbligano il giudice a presumere un sufficiente rispetto dei diritti fondamentali da parte di un altro Stato membro. Come previsto dal regime del MAE, il giudice nazionale è quindi privato di qualsiasi libertà in materia, il che porta all'applicazione automatica della presunzione di equivalenza. Tuttavia, questa presunzione può essere confutata a seconda delle circostanze della fattispecie. Anche tenendo conto, in uno spirito di complementarità, delle modalità di funzionamento di questi meccanismi di riconoscimento reciproco e, in particolare, del loro obiettivo di efficacia, la Corte deve verificare che il principio del riconoscimento reciproco non sia applicato automaticamente e meccanicamente a scapito dei diritti fondamentali (*Pirozzi c. Belgio*, § 62).

576. In questo spirito, quando i giudici degli Stati che sono al tempo stesso parti alla Convenzione e membri dell'UE sono chiamati ad applicare un meccanismo di riconoscimento reciproco istituito dal diritto dell'UE, come il MAE, è in assenza di una manifesta insufficienza dei diritti tutelati dalla Convenzione che essi danno pieno effetto a tale meccanismo. Al contrario, se viene loro presentata una doglianza seria e motivata in cui si afferma che vi è un'evidente mancanza di tutela di un diritto garantito dalla Convenzione e che il diritto dell'UE non consente di porre rimedio a tale mancanza, essi non possono astenersi dall'esaminare la doglianza per il solo motivo che applicano il diritto dell'UE. In questo caso, devono applicare le norme del diritto dell'UE in conformità con la Convenzione (*ibidem*, §§ 63-64).

Elenco delle cause citate

La giurisprudenza citata nella presente guida rinvia a sentenze e decisioni emesse dalla Corte, nonché a decisioni e rapporti della Commissione europea dei diritti dell'uomo («la Commissione»).

Salvo particolari menzioni dopo il nome della causa, il riferimento citato è quello di una sentenza sul merito emessa da una camera della Corte. L'indicazione «(dec.)» rinvia a una decisione della Corte e l'indicazione «[GC]» significa che la causa è stata esaminata dalla Grande Camera.

Le sentenze camerale non «definitive», nel senso dell'articolo 44 della Convenzione, alla data del presente aggiornamento sono contrassegnate nel seguente elenco con un asterisco (*). L'articolo 44 § 2 della Convenzione è così formulato: «La sentenza di una Camera diviene definitiva a) quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinanzi alla Grande Camera; oppure b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinanzi alla Grande Camera; oppure c) se il collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata ai sensi dell'articolo 43». Se il collegio della Grande Camera accoglie la richiesta di rinvio, la sentenza camerale diverrà nulla e la Grande Camera emetterà successivamente una sentenza definitiva.

I collegamenti ipertestuali alle cause citate nella versione elettronica della presente guida rimandano alla banca dati HUDOC (<http://hudoc.echr.coe.int>), che consente di accedere alla giurisprudenza della Corte (sentenze e decisioni di Grande Camera, di camera e di comitato, cause comunicate, pareri consultivi e massime estratte dal Bollettino di informazione sulla giurisprudenza), nonché a quella della Commissione (decisioni e rapporti) e alle risoluzioni del Comitato dei Ministri. Alcune decisioni della Commissione non compaiono nella banca dati HUDOC e sono disponibili soltanto in versione stampata nel relativo volume dell'Annuario della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La Corte emette le sue sentenze e decisioni in inglese e/o in francese, le due lingue ufficiali. La banca dati HUDOC permette anche di accedere a traduzioni, in più di trenta lingue non ufficiali, di alcune delle principali cause della Corte. Inoltre, contiene dei link verso un centinaio di raccolte di giurisprudenza on line prodotte da terzi. Tutte le versioni linguistiche disponibili per una causa citata sono accessibili nella scheda «Versioni linguistiche» della banca dati HUDOC, che compare quando viene attivato l'hyperlink della causa interessata.

—A—

- [A. c. Austria](#), n. 16266/90, decisione della Commissione del 7 maggio 1990, Décisions et rapports 65
- [A. c. Norvegia](#) (dec.), n. 65170/14, 29 maggio 2018
- [A.K. c. Liechtenstein](#), n. 38191/12, 9 luglio 2015
- [A.L. c. Finlandia](#), n. 23220/04, 27 gennaio 2009
- [A.L. c. Germania](#), n. 72758/01, 28 aprile 2005
- [A. Menarini Diagnostics S.R.L. c. Italia](#), n. 43509/08, 27 settembre 2011
- [Abdoella c. Paesi Bassi](#), 25 novembre 1992, serie A n. 248-A
- [Abdulla Ali c. Regno Unito](#), n. 30971/12, 30 giugno 2015
- [Abdullayev c. Azerbaijan](#), n. 6005/08, 7 marzo 2019
- [Accardi e altri c. Italia](#) (dec.), n. 30598/02, CEDU 2005-II
- [Adamčo c. Slovacchia](#), n. 45084/14, 12 novembre 2019
- [Adiletta e altri c. Italia](#), 19 febbraio 1991, serie A n. 197-E
- [Adolf c. Austria](#), 26 marzo 1982, serie A n. 49
- [AGOSI c. Regno Unito](#), 24 ottobre 1986, serie A n. 108
- [Ahorugeze c. Svezia](#), n. 37075/09, 27 ottobre 2011

Aigner c. Austria, n. 28328/03, 10 maggio 2012
Air Canada c. Regno Unito, 5 maggio 1995, serie A n. 316-A
Ajdarić c. Croazia, n. 20883/09, 13 dicembre 2011
Akay c. Turchia (dec.), n. 34501/97, 19 febbraio 2002
Akbay e altri c. Germania, n. 40495/15 e altri 2, 15 ottobre 2020
Akdağ c. Turchia, n. 75460/10, 17 settembre 2019
Al Alo c. Slovacchia, n. 32084/19, 10 febbraio 2022
Albert e Le Compte c. Belgio, 10 febbraio 1983, serie A n. 58
Aleksandr Dementyev c. Russia, n. 43095/05, 28 novembre 2013
Aleksandr Zaichenko c. Russia, n. 39660/02, 18 febbraio 2010
Alexandru Marian Iancu c. Romania, n. 60858/15, 4 febbraio 2020
Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito [GC], nn. 26766/05 e 22228/06, CEDU 2011
Al-Moayad c. Germania (dec.), n. 35865/03, 20 febbraio 2007
Al Nashiri c. Polonia, n. 28761/11, 24 luglio 2014
Al Nashiri c. Romania, n. 33234/12, 31 maggio 2018
Al-Saadoon e Mufdhi c. Regno Unito, n. 61498/08, CEDU 2010
Ali c. Romania, n. 20307/02, 9 novembre 2010
Ali Riza e altri c. Turchia, nn. 30226/10 e altri 4, 28 gennaio 2020
Alimena c. Italia, 19 febbraio 1991, serie A n. 195-D
Allan c. Regno Unito, n. 48539/99, CEDU 2002-IX
Allen c. Regno Unito [GC], n. 25424/09, 12 luglio 2013
Alletet de Ribemont c. Francia, 10 febbraio 1995, serie A n. 308
Almenara Alvarez c. Spagna, n. 16096/08, 25 ottobre 2011
Ananyev c. Russia, n. 20292/04, 30 luglio 2009
Andreescu c. Romania, n. 19458/02, 8 giugno 2010
Angelov c. Bulgaria (dec.), n. 45963/99, 14 dicembre 2004
Antoine c. Regno Unito (dec.), n. 62960/00, CEDU 2003
Arewa c. Lituania, n. 16031/18, 9 marzo 2021
Arlwin c. Svezia, n. 22302/10, 1° marzo 2016
Arps c. Croazia, n. 23444/12, 25 ottobre 2016
Arrigo e Vella c. Malta (dec.), n. 6569/04, 10 maggio 2005
Artemov c. Russia, n. 14945/03, 3 aprile 2014
Artico c. Italia, 13 maggio 1980, serie A n. 37
Artur Parkhomenko c. Ucraina, n. 40464/05, 16 febbraio 2017
Asani c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia, n. 27962/10, 1° febbraio 2018
Asciutto c. Italia, n. 35795/02, 27 novembre 2007
Assanidzé c. Georgia [GC], n. 71503/01, CEDU 2004-II
Atristain Gorosabel c. Spagna, n. 15508/15, 18 gennaio 2022
Avagyan c. Armenia, n. 1837/10, 22 novembre 2018
Avaz Zeynalov c. Azerbaijan, nn. 37816/12 e 25260/14, 22 aprile 2021
Avotiņš c. Lettonia [GC], n. 17502/07, 23 maggio 2016
Axel Springer SE e RTL Television GmbH c. Germania, n. 51405/12, 21 settembre 2017
Ayetullah Ay c. Turchia, nn. 29084/07 e 1191/08, 27 ottobre 2020

—B—

B. c. Austria, 28 marzo 1990, serie A n. 175
B. e P. c. Regno Unito, nn. 36337/97 e 35974/97, CEDU 2001-III
Băcanu e SC «R» S.A. c. Romania, n. 4411/04, 3 marzo 2009
Bäckström e Andersson c. Svezia (dec.), n. 67930/01, 5 settembre 2006
Bader e Kanbor c. Svezia, n. 13284/04, CEDU 2005-XI

Baggetta c. Italia, 25 giugno 1987, serie A n. 119
Bahaettin Uzan c. Turchia, n. 30836/07, 24 novembre 2020
Bajić c. Macedonia del Nord, n. 2833/13, 10 giugno 2021
Balsyte-Lideikiene c. Lituania, n. 72596/01, 4 novembre 2008
Balta e Demir c. Turchia, n. 48628/12, 23 giugno 2015
Banca internazionale per il commercio e lo sviluppo AD e altri c. Bulgaria, n. 7031/05, 2 giugno 2016
Bandaletov c. Ucraina, n. 23180/06, 31 ottobre 2013
Bannikova c. Russia, n. 18757/06, 4 novembre 2010
Bara e Kola c. Albania, nn. 43391/18 e 17766/19, 12 ottobre 2021
Barberà, Messegue e Jabardo c. Spagna, 6 dicembre 1988, serie A n. 146
Bátěk e altri c. Repubblica ceca, n. 54146/09, 12 gennaio 2017
Batiashvili c. Georgia, n. 8284/07, 10 ottobre 2019
Batmaz c. Turchia, n. 714/08, 18 febbraio 2014
Baucher c. Francia, n. 53640/00, 24 luglio 2007
Bauras c. Lituania, n. 56795/13, 31 ottobre 2017
Baydar c. Paesi Bassi, n. 55385/14, 24 aprile 2018
Bayer c. Germania, n. 8453/04, 16 luglio 2009
Baytar c. Turchia, n. 45440/04, 14 ottobre 2014
Bazo González c. Spagna, n. 30643/04, 16 dicembre 2008
Bédat c. Svizzera [GC], n. 56925/08, 29 marzo 2016
Beggs c. Regno Unito (dec.), n. 15499/10, 16 ottobre 2012
Beghal c. Regno Unito, n. 4755/16, 28 febbraio 2019
Belashev c. Russia, n. 28617/03, 4 dicembre 2008
Belilos c. Svizzera, 29 aprile 1988, serie A n. 132
Bellerín Lagares c. Spagna (dec.), n. 31548/02, 4 novembre 2003
Belugin c. Russia, n. 2991/06, 26 novembre 2019
Bendenoun c. Francia, 24 febbraio 1994, serie A n. 284
Benghezal c. Francia,* n. 48045/15, 24 marzo 2022
Benham c. Regno Unito, 10 giugno 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III
Beraru c. Romania, n. 40107/04, 18 marzo 2014
Béres e altri c. Ungheria, nn. 59588/12 e altri 2, 17 gennaio 2017
Berliński c. Polonia, nn. 27715/95 e 30209/96, 20 giugno 2002
Berlizev c. Ucraina, n. 43571/12, 8 luglio 2021
Beuze c. Belgio [GC], n. 71409/10, 9 novembre 2018
Bideault c. Francia, n. 11261/84, decisione della Commissione del 9 dicembre 1987, Décisions et rapports 48
Bikas c. Germania, n. 76607/13, 25 gennaio 2018
Bivolaru c. Romania (n. 2), n. 66580/12, 2 ottobre 2018
Bjarki H. Diego c. Islanda, n. 30965/1715 marzo 2022
Blaj c. Romania, n. 36259/04, 8 aprile 2014
Block c. Ungheria, n. 56282/09, 25 gennaio 2011
Blokhin c. Russia [GC], n. 47152/06, 23 marzo 2016
Bobesç c. Romania, n. 29752/05, 9 luglio 2013
Bocos-Cuesta c. Paesi Bassi, n. 54789/00, 10 novembre 2005
Boddaert c. Belgio, 12 ottobre 1992, serie A n. 235-D
Bodet c. Belgio (dec.), n. 78480/13, 5 gennaio 2017
Böhmer c. Germania, n. 37568/97, 3 ottobre 2002
Bokhonko c. Georgia, n. 6739/11, 22 ottobre 2020
Boldea c. Romania, n. 19997/02, CEDU 2007-II
Bonder c. Ucraina, n. 18895/08, 16 aprile 2019
Bonev c. Bulgaria, n. 60018/00, 8 giugno 2006

Bonisch c. Austria, 6 maggio 1985, serie A n. 92

Bonzi c. Svizzera, n. 7854/77, decisione della Commissione del 12 luglio 1978, Décisions et rapports 12

Borg c. Malta, n. 37537/13, 12 gennaio 2016

Borgers c. Belgio, 30 ottobre 1991, serie A n. 214-B

Borisova c. Bulgaria, n. 56891/00, 21 dicembre 2006

Borzhonov c. Russia, n. 18274/04, 22 gennaio 2009

Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda [GC], n. 45036/98, CEDU 2005-VI

Botten c. Norvegia, 19 febbraio 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996

Boulois c. Lussemburgo [GC], n. 37575/04, CEDU 2012

Boyan Gospodinov c. Bulgaria, n. 28417/07, 5 aprile 2018

Bozkaya c. Turchia, n. 46661/09, 5 settembre 2017

Brandstetter c. Austria, 28 agosto 1991, serie A n. 211

Bratyakin c. Russia (dec.), n. 72776/01, 9 marzo 2006

Breijer c. Paesi Bassi (dec.), n. 41596/13, 3 luglio 2018

Brennan c. Regno Unito, n. 39846/98, CEDU 2001-X

Bricmont c. Belgio, 7 luglio 1989, serie A n. 158

Brozicek c. Italia, 19 dicembre 1989, serie A n. 167

Brus c. Belgio, n. 18779/15, 14 settembre 2021

Brusco c. Francia, n. 1466/07, 14 ottobre 2010

Budak c. Turchia, n. 69762/12, 16 febbraio 2021

Buijen c. Germania, n. 27804/05, 1° aprile 2010

Buliga c. Romania, n. 22003/12, 16 febbraio 2021

Bulut c. Austria, 22 febbraio 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II

Burak Hun c. Turchia, n. 17570/04, 15 dicembre 2009

Buscemi c. Italia, n. 29569/95, CEDU 1999-VI

Busuttil c. Malta, n. 48431/18, 3 giugno 2021

Butkevich c. Russia, n. 5865/07, 13 febbraio 2018

Butkevičius c. Lituania, n. 48297/99, CEDU 2002-II (estratti)

Bykov c. Russia [GC], n. 4378/02, 10 marzo 2009

—C—

C. c. Italia, n. 10889/84, decisione della Commissione dell'11 maggio 1988, Décisions et rapports 56

C.G.P. c. Paesi Bassi, n. 29835/96, decisione della Commissione del 15 gennaio 1997

C.P. e altri c. Francia, n. 36009/97, 1° agosto 2000

Cabral c. Paesi Bassi, n. 37617/10, 28 agosto 2018

Cafagna c. Italia, n. 26073/13, 12 ottobre 2017

Calabrò c. Italia e Germania (dec.), n. 59895/00, CEDU 2002-V

Caldas Ramírez de Arrellano c. Spagna (dec.), n. 68874/01, CEDU 2003-I (estratti)

Campbell e Fell c. Regno Unito, 28 giugno 1984, serie A n. 80

Can c. Austria, n. 9300/81, rapporto della Commissione del 12 luglio 1984

Capeau c. Belgio, n. 42914/98, CEDU 2005-I

Caraian c. Romania, n. 34456/07, 23 giugno 2015

Caresana c. Regno Unito (dec.), n. 31541/96, 29 agosto 2000

Carmel Saliba c. Malta, n. 24221/13, 29 novembre 2016

Carrefour France c. Francia (dec.), n. 37858/14, 1 ottobre 2019

Casse c. Lussemburgo, n. 40327/02, 27 aprile 2006

Castillo Algar c. Spagna, 28 ottobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII

Cătănciu c. Romania (dec.), n. 22717/17, 6 dicembre 2018
Célice c. Francia, n. 14166/09, 8 marzo 2012
Cerovšek e Božičnik c. Slovenia, nn. 68939/12 e 68949/12, 7 marzo 2017
Cēsniēks c. Lettonia, n. 9278/06, 11 febbraio 2014
Chap Ltd c. Armenia, n. 15485/09, 4 maggio 2017
Chaushev e altri c. Russia, nn. 37037/03 e altri 2, 25 ottobre 2016
Cheema c. Belgio, n. 60056/08, 9 febbraio 2016
Chernika c. Ucraina, n. 53791/11, 12 marzo 2020
Chiarello c. Germania, §, n. 497/17, 20 giugno 2019
Chichlian e Ekindjian c. Francia, n. 10959/84, rapporto della Commissione del 16 marzo 1989
Chim e Przywieczerski c. Polonia, nn. 36661/07 e 38433/07, 12 aprile 2018
Chong Coronado c. Andorra, n. 37368/15, 23 luglio 2020
Čivinskaitė v. Lituania, n. 21218/12, 15 settembre 2020
Clarke c. Regno Unito (dec.), n. 23695/02, 25 agosto 2005
Cleve c. Germania, n. 48144/09, 15 gennaio 2015
Clinique Mozart SARL c. Francia, n. 46098/99, 8 giugno 2004
Coëme e altri c. Belgio, nn. 32492/96 e altri 4, CEDU 2000-VII
Collozza e Rubinat c. Italia, n. 9024/80, rapporto della Commissione del 5 maggio 1983
Colozza c. Italia, 12 febbraio 1985, serie A n. 89
Constantin e Stoian c. Romania, nn. 23782/06 e 46629/06, 29 settembre 2009
Constantinides c. Grecia, n. 76438/12, 6 ottobre 2016
Cooper c. Regno Unito [GC], n. 48843/99, 16 dicembre 2003
Cornelis c. Paesi Bassi (dec.), n. 994/03, CEDU 2004-V (estratti)
Correia de Matos c. Portogallo (dec.), n. 48188/99, CEDU 2001-XII
Correia de Matos c. Portogallo [GC], n. 56402/12, 4 aprile 2018
Craxi c. Italia (n. 1), n. 34896/97, 5 dicembre 2002
Croissant c. Germania, 25 settembre 1992, serie A n. 237-B
Cuscani c. Regno Unito, n. 32771/96, 24 settembre 2002
Cutean c. Romania, n. 53150/12, 2 dicembre 2014
Ćwik c. Polonia, n. 31454/10, 5 novembre 2020
Czajkowski c. Polonia (dec.), n. 6809/03, 16 ottobre 2007
Czekalla c. Portogallo, n. 38830/97, CEDU 2002-VIII

—D—

D. c. Finlandia, n. 30542/04, § 43, 7 luglio 2009
Daktaras c. Lituania (dec.), n. 42095/98, 11 gennaio 2000
Daktaras c. Lituania, n. 42095/98, CEDU 2000-X
Dallos c. Ungheria, n. 29082/95, CEDU 2001-II
Damir Sibgatullin c. Russia, n. 1413/05, 24 aprile 2012
Dan c. Repubblica di Moldavia (n. 2), n. 57575/14, 10 novembre 2020
Dănilă c. Romania, n. 53897/00, 8 marzo 2007
Danilov c. Russia, n. 88/05, 1 dicembre 2020
Daştan c. Turchia, n. 37272/08, 10 ottobre 2017
Daud c. Portogallo, 21 aprile 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II
Dāvidsons e Savins c. Lettonia, nn. 17574/07 e 25235/07, 7 gennaio 2016
Davran c. Turchia, n. 18342/03, 3 novembre 2009
De Cubber c. Belgio, 26 ottobre 1984, serie A n. 86
De Salvador Torres c. Spagna, 24 ottobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V
De Tommaso c. Italia [GC], n. 43395/09, 23 febbraio 2017

Delcourt c. Belgio, 17 gennaio 1970, serie A n. 11
Deli c. Repubblica di Moldavia, n. 42010/06, 22 ottobre 2019
Demicoli c. Malta, 27 agosto 1991, serie A n. 210
Deweer c. Belgio, 27 febbraio 1980, serie A n. 35
Dhahbi c. Italia, n. 17120/09, 8 aprile 2014
Di Martino e Molinari c. Italia, nn. 15931/15 e 16459/15, 25 marzo 2021
Diamantides c. Grecia (n. 2), n. 71563/01, 19 maggio 2005
Dicle e Sadak c. Turchia, n. 48621/07, 16 giugno 2015
Didu c. Romania, n. 34814/02, 14 aprile 2009
Dijkhuizen c. Paesi Bassi, n. 61591/16, 8 giugno 2021
Dimitar Mitev c. Bulgaria, n. 34779/09, 8 marzo 2018
Dimović c. Serbia, n. 24463/11, 28 giugno 2016
Diriöz c. Turchia, n. 38560/04, 31 maggio 2012
Dobbertin c. Francia, 25 febbraio 1993, serie A n. 256-D
Dodoja c. Croazia, n. 53587/17, 24 giugno 2021
Dominka c. Slovacchia (dec.), n. 14630/12, 3 aprile 2018
Dondarini c. San Marino, n. 50545/99, 6 luglio 2004
Donohoe c. Irlanda, n. 19165/08, 12 dicembre 2013
Doorson c. Paesi Bassi, 26 marzo 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II
Dorado Baúlde c. Spagna (dec.), n. 23486/12, 1° settembre 2015
Dorokhov c. Russia, n. 66802/01, 14 febbraio 2008
Dorozhko e Pozharskiy c. Estonia, nn. 14659/04 e 16855/04, 24 aprile 2008
Döry c. Svezia, n. 28394/95, 12 novembre 2002
Dowsett c. Regno Unito, n. 39482/98, CEDU 2003-VII
Doyle c. Irlanda, n. 519/17, 23 maggio 2019
Dragojević c. Croazia, n. 68955/11, 15 gennaio 2015
Dragoş Ioan Rusu c. Romania, n. 22767/08, 31 ottobre 2017
Drassich c. Italia, n. 25575/04, 11 dicembre 2007
Drozd e Janousek c. Francia e Spagna, 26 giugno 1992, serie A n. 240
Dubois c. Francia,* n. 52833/19, 28 aprile 2022
Dubus S.A. c. Francia, n. 5242/04, 11 giugno 2009
Dvorski c. Croazia [GC], n. 25703/11, CEDU 2015
Dzelili c. Germania (dec.), n. 15065/05, 29 settembre 2009

—E—

Eckle c. Germania, 15 luglio 1982, serie A n. 51
Edwards e Lewis c. Regno Unito [GC], nn. 39647/98 e 40461/98, CEDU 2004-X
Eftimov c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia, n. 59974/08, 2 luglio 2015
Einhorn c. Francia (dec.), n. 71555/01, CEDU 2001-XI
El Haski c. Belgio, n. 649/08, 25 settembre 2012
El Kaada c. Germania, n. 2130/10, 12 novembre 2015
Elif Nazan Şeker c. Turchia, n. 41954/10, 8 marzo 2022
Enea c. Italia [GC], n. 74912/01, CEDU 2009
Engel e altri c. Paesi Bassi, 8 giugno 1976, serie A n. 22
Erdogan c. Turchia, n. 14723/89, decisione della Commissione del 9 luglio 1992, Décisions et rapports 73
Erduran e Em Export Diş Tic A.Ş. c. Turchia, nn. 25707/05 e 28614/06, 20 novembre 2018
Ergin c. Turchia (n. 6), n. 47533/99, CEDU 2006-VI (estratti)
Erkapić c. Croazia, n. 51198/08, 25 aprile 2013

Eshonkulov c. Russia, n. 68900/13, 15 gennaio 2015
Eurofinacom c. Francia (dec.), n. 58753/00, CEDU 2004-VII
Evangelou c. Grecia, n. 44078/07, 13 gennaio 2011
Ezeh e Connors c. Regno Unito [GC], nn. 39665/98 e 40086/98, CEDU 2003-X

—F—

F e M c. Finlandia, n. 22508/02, 17 luglio 2007
Faig Mammadov c. Azerbaijan, n. 60802/09, 26 gennaio 2017
Fakailo (Safoka) e altri c. Francia, n. 2871/11, 2 ottobre 2014
Falk c. Paesi Bassi (dec.), n. 66273/01, CEDU 2004-XI
Falzarano c. Italia (dec.), n. 73357/14, 15 giugno 2021
Famulyak c. Ucraina (dec.), n. 30180/11, 26 marzo 2019
Fariz Ahmadov c. Azerbaijan, n. 40321/07, 14 gennaio 2021
Farzaliyev c. Azerbaijan, n. 29620/07, 28 maggio 2020
Fatullayev c. Azerbaijan, n. 40984/07, 22 aprile 2010
Faysal Pamuk c. Turchia, n. 430/13, 18 gennaio 2022
Fazliyski c. Bulgaria, n. 40908/05, 16 aprile 2013
Fedele c. Germania (dec.), n. 11311/84, 9 dicembre 1987
Fejde c. Svezia, 29 ottobre 1991, serie A n. 212-C
Felix Guțu c. Repubblica di Moldavia, n. 13112/07, 20 ottobre 2020
Ferrantelli e Santangelo c. Italia, 7 agosto 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III
Ferrazzini c. Italia [GC], n. 44759/98, CEDU 2001-VII
Fey c. Austria, 24 febbraio 1993, serie A n. 255-A
Fikret Karahan c. Turchia, n. 53848/07, 16 marzo 2021
Filat c. Repubblica di Moldavia, n. 11657/16, 7 dicembre 2021
Filippini c. San Marino (dec.), n. 10526/02, 28 agosto 2003
Findlay c. Regno Unito, 25 febbraio 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I
Fischer c. Austria (dec.), n. 27569/02, CEDU 2003-VI
Fleischner c. Germania, n. 61985/12, 3 ottobre 2019
Flisar c. Slovenia, n. 3127/09, 29 settembre 2011
Foucher c. Francia, 18 marzo 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II
Frâncu c. Romania, n. 69356/13, 13 ottobre 2020
Frumkin c. Russia, n. 74568/12, 5 gennaio 2016
Fruni c. Slovacchia, n. 8014/07, 21 giugno 2011
Funke c. Francia, 25 febbraio 1993, serie A n. 256-A

—G—


G.B. c. Francia, n. 44069/98, CEDU 2001-X
G.C.P. c. Romania, n. 20899/03, 20 dicembre 2011
G.I.E.M. S.R.L. e altri c. Italia (merito) [GC], nn. 1828/06 e altri 2, 28 giugno 2018
Gabrielyan c. Armenia, n. 8088/05, 10 aprile 2012
Gäfgen c. Germania [GC], n. 22978/05, CEDU 2010
Gafgaz Mammadov c. Azerbaijan, n. 60259/11, 15 ottobre 2015
Galan c. Italia (dec.), n. 63772/16, 18 maggio 2021
Galstyan c. Armenia, n. 26986/03, 15 novembre 2007
Gani c. Spagna, n. 61800/08, 19 febbraio 2013
Garbuz c. Ucraina, n. 72681/10, 19 febbraio 2019
García Hernández c. Spagna, n. 15256/07, 16 novembre 2010
García Ruiz c. Spagna [GC], n. 30544/96, CEDU 1999-I

Garycki c. Polonia, n. 14348/02, 6 febbraio 2007
Gast e Popp c. Germania, n. 29357/95, CEDU 2000-II
Geerings c. Paesi Bassi, n. 30810/03, CEDU 2007-III
Gelenidze c. Georgia, n. 72916/10, 7 novembre 2019
George-Laviniu Ghiurău c. Romania, n. 15549/16, 16 giugno 2020
Gestur Jónsson e Ragnar Halldór Hall v. Islanda [GC], nn. 68273/14 e 68271/14, 22 dicembre 2020
Giosakis c. Grecia (n. 3), n. 5689/08, 3 maggio 2011
Goddi c. Italia, 9 aprile 1984, serie A n. 76
Gogitidze e altri c. Georgia, n. 36862/05, 12 maggio 2015
Goktepe c. Belgio, n. 50372/99, 2 giugno 2005
Gómez de Liaño y Botella c. Spagna, n. 21369/04, 22 luglio 2008
Gómez Olmeda c. Spagna, n. 61112/12, 29 marzo 2016
Gorbunov e Gorbachev c. Russia, nn. 43183/06 e 27412/07, 1° marzo 2016
Gorgievski c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia, n. 18002/02, 16 luglio 2009
Gorguiladzé c. Georgia, n. 4313/04, 20 ottobre 2009
Gossa c. Polonia, n. 47986/99, 9 gennaio 2007
Grădinar c. Moldavia, n. 7170/02, 8 aprile 2008
Gradinger c. Austria, 23 ottobre 1995, serie A n. 328-C
Grande Stevens e altri c. Italia, nn. 18640/10 e altri 4, 4 marzo 2014
Granger c. Regno Unito, 28 marzo 1990, serie A n. 174
Graviano c. Italia, n. 10075/02, 10 febbraio 2005
Grayson e Barnham c. Regno Unito, nn. 19955/05 e 15085/06, 23 settembre 2008
Grba c. Croazia, n. 47074/12, 23 novembre 2017
Gregačević c. Croazia, n. 58331/09, 10 luglio 2012
Grievess c. Regno Unito [GC], n. 57067/00, CEDU 2003-XII (estratti)
Gröning c. Germania (dec.), n. 71591/17, 20 ottobre 2020
Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda [GC], n. 26374/18, 1 dicembre 2020
Guérin c. Francia, 29 luglio 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-V
Guisset c. Francia, n. 33933/96, CEDU 2000-IX
Gülağacı c. Turchia (dec.), n. 40259/07, 13 aprile 2021
Güngör c. Germania (dec.), n. 31540/96, 24 gennaio 2002
Gurguchiani c. Spagna, n. 16012/06, 15 dicembre 2009
Gürkan c. Turchia, n. 10987/10, 3 luglio 2012
Gutsanovi c. Bulgaria, n. 34529/10, CEDU 2013 (estratti)
Güveç c. Turchia, n. 70337/01, CEDU 2009 (estratti)


—H—

H. e J. c. Paesi Bassi (dec.), nn. 978/09 e 992/09, 13 novembre 2014
Haarde c. Islanda, n. 66847/12, 23 novembre 2017
Haas c. Germania (dec.), n. 73047/01, 17 novembre 2005
Habran e Dalem c. Belgio, nn. 43000/11 e 49380/11, 17 gennaio 2017
Hadjianastassiou c. Grecia, 16 dicembre 1992, serie A n. 252
Hamer c. Belgio, n. 21861/03, CEDU 2007-V (estratti)
Hanif e Khan c. Regno Unito, nn. 52999/08 e 61779/08, 20 dicembre 2011
Hanu c. Romania, n. 10890/04, 4 giugno 2013
Harabin c. Slovacchia, n. 58688/11, 20 novembre 2012
Haroutyounian c. Armenia, n. 36549/03, CEDU 2007-III
Hasáliková c. Slovacchia, n. 39654/15, 24 giugno 2021
Hauschildt c. Danimarca, 24 maggio 1989, serie A n. 154
Haxhia c. Albania, n. 29861/03, 8 ottobre 2013

Heaney e McGuinness c. Irlanda, n. 34720/97, CEDU 2000-XII
Heglas c. Repubblica ceca, n. 5935/02, 1° marzo 2007
Henri Rivière e altri c. Francia, n. 46460/10, 25 luglio 2013
Henryk Urban e Ryszard Urban c. Polonia, n. 23614/08, 30 novembre 2010
Hermi c. Italia [GC], n. 18114/02, CEDU 2006-XII
Hernández Royo c. Spagna, n. 16033/12, 20 settembre 2016
Hokkeling c. Paesi Bassi, n. 30749/12, 14 febbraio 2017
Holm c. Svezia, 25 novembre 1993, serie A n. 279-A
Horvatić c. Croazia, n. 36044/09, 17 ottobre 2013
Hümmer c. Germania, n. 26171/07, 19 luglio 2012
Husain c. Italia (dec.), n. 18913/03, CEDU 2005-III
Husayn (Abu Zubaydah) c. Polonia, n. 7511/13, 24 luglio 2014
Hüseyin Turan c. Turchia, n. 11529/02, 4 marzo 2008
Huseyn e altri c. Azerbaijan, nn. 35485/05 e altri 3, 26 luglio 2011



I.A. c. Francia, 23 settembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII
I.H. e altri c. Austria, n. 42780/98, 20 aprile 2006
Iancu c. Romania, n. 62915/17, 23 febbraio 2021
Isir c. Belgio, n. 21614/12, 26 gennaio 2016
Ibrahim e altri c. Regno Unito [GC], nn. 50541/08 e altri 3, 13 settembre 2016
İbrahim Öztürk c. Turchia, n. 16500/04, 17 febbraio 2009
Idalov c. Russia [GC], n. 5826/03, 22 maggio 2012
Iglin c. Ucraina, n. 39908/05, 12 gennaio 2012
Ignat c. Romania, n. 17325/16, 9 novembre 2021
Igor Pascari c. Repubblica di Moldavia, n. 25555/10, 30 agosto 2016
Igual Coll c. Spagna, n. 37496/04, 10 marzo 2008
Ilgar Mammadov c. Azerbaijan (n. 2), n. 919/15, 16 novembre 2017
Imbrioscia c. Svizzera, 24 novembre 1993, serie A n. 275
Incal c. Turchia, 9 giugno 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV
Iprahim Ülger c. Turchia, n. 57250/00, 29 luglio 2004
Ismoilov e altri c. Russia, n. 2947/06, 24 aprile 2008
Istrate c. Romania, n. 44546/13, 13 aprile 2021
Isyar c. Bulgaria, n. 391/03, 20 novembre 2008



J.K. e altri c. Svezia [GC], n. 59166/12, 23 agosto 2016
J.M. e altri c. Austria, nn. 61503/14 e altri 2, 1° giugno 2017
Jalloh c. Germania [GC], n. 54810/00, CEDU 2006-IX
Janatuinen c. Finlandia, n. 28552/05, 8 dicembre 2009
Janosevic c. Svezia, n. 34619/97, CEDU 2002-VII
Jasiński c. Polonia, n. 30865/96, 20 dicembre 2005
Jasper c. Regno Unito [GC], n. 27052/95, 16 febbraio 2000
Jhangiryan c. Armenia, nn. 44841/08 e 63701/09, 8 ottobre 2020
Johansen c. Germania, n. 17914/10, 15 settembre 2016
John Murray c. Regno Unito [GC], 8 febbraio 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I
Jorgic c. Germania, n. 74613/01, CEDU 2007-III
Jossemaume c. Francia, n. 39243/10, 8 marzo 2012
Judge c. Regno Unito (dec.), n. 35863/10, 8 febbraio 2011

Juha Nuutinen c. Finlandia, n. 45830/99, 24 aprile 2007

Julius Kloiber Schlachthof GmbH e altri c. Austria, nn. 21565/07 e altri 3, 4 aprile 2013

Júlíus Þór Sigurbórsson c. Islanda, n. 38797/17, 16 luglio 2019

Jussila c. Finlandia [GC], n. 73053/01, CEDU 2006-XIV

—K—

K. c. Francia, nn. 10210/82, decisione della Commissione del 7 dicembre 1983, Décisions et rapports 35

Kaçiu e Kotorri c. Albania, nn. 33192/07 e 33194/07, 25 giugno 2013

Kadagishvili c. Georgia, n. 12391/06, 14 maggio 2020

Kalēja c. Lettonia, n. 22059/08, 5 ottobre 2017

Kamasinski c. Austria, 19 dicembre 1989, serie A n. 168

Kamenos. c. Cipro, n. 147/07, 31 ottobre 2017

Kangers c. Lettonia, n. 35726/10, 14 marzo 2019

Kapetanios e altri c. Grecia, nn. 3453/12 e altri 2, 30 aprile 2015

Kapustyak c. Ucraina, n. 26230/11, 3 marzo 2016

Karimov e altri c. Azerbaigian, nn. 24219/16 e altri 2, 22 luglio 2021

Karaman c. Germania, n. 17103/10, 27 febbraio 2014

Karelin c. Russia, n. 926/08, 20 settembre 2016

Karpenko c. Russia, nn. 5605/04, 13 marzo 2012

Karrar c. Belgio, n. 61344/16, 31 agosto 2021

Kart c. Turchia [GC], n. 8917/05, CEDU 2009 (estratti)

Kartoyev e altri c. Russia, nn. 9418/13 e altri 2, 19 ottobre 2021

Kasatkin c. Russia (dec.), n. 53672/14, 22 giugno 2021

Kashlev c. Estonia, n. 22574/08, 26 aprile 2016

Kasparov e altri c. Russia, n. 21613/07, 3 ottobre 2013

Kaste e Mathisen c. Norvegia, nn. 18885/04 e 21166/04, CEDU 2006-XIII

Katritsch c. Francia, n. 22575/08, 4 novembre 2010

Kemal Coşkun c. Turchia, n. 45028/07, 28 marzo 2017

Kereselidze c. Georgia, 39718/09, 28 marzo 2019

Kerman c. Turchia, n. 35132/05, 22 novembre 2016

Kerr c. Regno Unito (dec.), n. 63356/00, 23 settembre 2003

Keskin c. Paesi Bassi, n. 2205/16, 19 gennaio 2021

Khalifaoui c. Francia, n. 34791/97, CEDU 1999-IX

Khan c. Regno Unito, n. 35394/97, CEDU 2000-V

Khlyustov c. Russia, n. 28975/05, 11 luglio 2013

Khodorkovskiy e Lebedev c. Russia, nn. 11082/06 e 13772/05, 25 luglio 2013

Khodorkovskiy e Lebedev c. Russia (n. 2), nn. 42757/07 e 51111/07, 14 gennaio 2020

Khoudobine c. Russia, n. 59696/00, CEDU 2006-XII (estratti)

Khuzhin e altri c. Russia, n. 13470/02, 23 ottobre 2008

Kikabidze c. Georgia, n. 57642/12, 16 novembre 2021

Kilin c. Russia, n. 10271/12, 11 maggio 2021

Klimentyev c. Russia, n. 46503/99, 16 novembre 2006

Klouvi c. Francia, n. 30754/03, 30 giugno 2011

Knox c. Italia, n. 76577/13, 24 gennaio 2019

Kobiashvili c. Georgia, n. 36416/06, 14 marzo 2019

Kok c. Paesi Bassi (dec.), n. 43149/98, 4 luglio 2000

Kolesnikova c. Russia, n. 45202/14, 2 marzo 2021

König c. Germania, 28 giugno 1978, serie A n. 27

Konstas c. Grecia, n. 53466/07, 24 maggio 2011

Kontalexis c. Grecia, n. 59000/08, 31 maggio 2011
Kormev c. Bulgaria, nn. 39014/12, 5 ottobre 2017
Krasniki c. Repubblica ceca, n. 51277/99, 28 febbraio 2006
Kremzow c. Austria, 21 settembre 1993, serie A n. 268-B
Krestovskiy c. Russia, n. 14040/03, 28 ottobre 2010
Kriegisch c. Germania (dec.), n. 21698/06, 23 novembre 2010
Kristiansen c. Norvegia, n. 1176/10, 17 dicembre 2015
Kröcher e Möller c. Svizzera, n. 8463/78, decisione della Commissione del 9 luglio 1981, Décisions et rapports 26
Krombach c. Francia, n. 29731/96, CEDU 2001-II
Kulikowski c. Polonia, n. 18353/03, 19 maggio 2009
Kuopila c. Finlandia, n. 27752/95, 27 aprile 2000
Kuzmina e altri c. Russia, nn. 66152/14 e altri 8, 20 aprile 2021
Kyprianou c. Cipro [GC], n. 73797/01, CEDU 2005-XIII

—L—

Labergère c. Francia, n. 16846/02, 26 settembre 2006
Lacadena Calero c. Spagna, n. 23002/07, 22 novembre 2011
Lagerblom c. Svezia, n. 26891/95, 14 gennaio 2003
Lagutin e altri c. Russia, nn. 6228/09 e altri 4, 24 aprile 2014
Lähteenmäki c. Estonia, n. 53172/10, 21 giugno 2016
Lala c. Paesi Bassi, 22 settembre 1994, serie A n. 297-A
Lamatic c. Romania, n. 55859/15, 1 dicembre 2020
Lambin c. Russia, n. 12668/08, 21 novembre 2017
Lanz c. Austria, n. 24430/94, 31 gennaio 2002
Larrañaga Arando e altri c. Spagna (dec.), n. 73911/16 e altri 2, 25 giugno 2019
Laska e Lika c. Albania, nn. 12315/04 e 17605/04, 20 aprile 2010
Lauko c. Slovacchia, 2 settembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI
Lavents c. Lettonia, n. 58442/00, 28 novembre 2002
Layijov c. Azerbaijan, n. 22062/07, 10 aprile 2014
Lazu c. Repubblica di Moldavia, n. 46182/08, 5 luglio 2016
Leas c. Estonia, n. 59577/08, 6 marzo 2012
Legillon c. Francia, n. 53406/10, 10 gennaio 2013
Lena Atanasova c. Bulgaria, n. 52009/07, 26 gennaio 2017
Lhermitte c. Belgio [GC], n. 34238/09, 29 novembre 2016
Liblik e altri c. Estonia, nn. 173/15 e altri 5, 28 maggio 2019
Lilly c. Francia (dec.), n. 53892/00, 3 dicembre 2002
Lobarev e altri c. Russia, nn. 10355/09 e altri 5, 28 gennaio 2020
Lobzhanidze e Peradze c. Georgia, nn. 21447/11 e 35839/11, 27 febbraio 2020
Löffler c. Austria, n. 30546/96, 3 ottobre 2000
Lucà c. Italia, n. 33354/96, CEDU 2001-II
Lučić c. Croazia, n. 5699/11, 27 febbraio 2014
Luedicke, Belkacem e Koç c. Germania, 28 novembre 1978, serie A n. 29
Lundkvist c. Svezia (dec.), n. 48518/99, CEDU 2003-XI
Lutz c. Germania, 25 agosto 1987, serie A n. 123
Lysyuk c. Ucraina, n. 72531/13, 14 ottobre 2021

—M—

M c. Paesi Bassi, n. 2156/10, 25 luglio 2017

M.T.B. c. Turchia, n. 147081/06, 12 giugno 2018
Maaouia c. Francia [GC], n. 39652/98, CEDU 2000-X
Maciszewski e altri c. Polonia (dec.), nn. 65313/13 e altri, 23 giugno 2020
Maestri e altri c. Italia, nn. 20903/15 e altri 3, 8 luglio 2021
Magee c. Regno Unito, n. 28135/95, CEDU 2000-VI
Magnitskiy e altri c. Russia, nn. 32631/09 e 53799/12, 27 agosto 2019
Makeyan e altri c. Armenia, n. 59335/00, 19 ottobre 2004
Makhfi c. Francia, n. 59335/00, 19 ottobre 2004
Maktouf e Damjanović c. Bosnia Erzegovina [GC], nn. 2312/08 e 34179/08, CEDU 2013
Malige c. Francia, 23 settembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII
Malininas c. Lituania, n. 10071/04, 1° luglio 2008
Malofeyeva c. Russia, n. 36673/04, 30 maggio 2013
Mamatkoulov e Askarov c. Turchia [GC], nn. 46827/99 e 46951/99, CEDU 2005-I
Mamič c. Slovenia (n. 2), n. 75778/01, CEDU 2006-X (estratti)
Marčan c. Croazia, n. 40820/12, 10 luglio 2014
Marcello Viola c. Italia, n. 45106/04, CEDU 2006-XI (estratti)
Marcos Barrios c. Spagna, n. 17122/07, 21 settembre 2010
Maresti c. Croazia, n. 55759/07, 25 giugno 2009
Marguš c. Croazia [GC], n. 4455/10, CEDU 2014
Marilena-Carmen Popa c. Romania, n. 1814/11, 18 febbraio 2020
Marinoni c. Italia, n. 27801/12, 18 novembre 2021
Mariusz Lewandowski c. Polonia, n. 66484/09, 3 luglio 2012
Marpa Zeeland B.V. e Metal Welding B.V. c. Paesi Bassi, n. 46300/99, CEDU 2004-X (estratti)
Martin c. Estonia, n. 35985/09, 30 maggio 2013
Martin c. Regno Unito, n. 40426/98, 24 ottobre 2006
Martínez Agirre e altri c. Spagna (dec.), nn. 75529/16 e 79503/16, 25 giugno 2019
Martinie c. Francia [GC], n. 58675/00, CEDU 2006-VI
Matanović c. Croazia, n. 2742/12, 4 aprile 2017
Matijašević c. Serbia, n. 23037/04, 19 settembre 2006
Matijašić c. Croazia (dec.), n. 38771/15, 8 giugno 2021
Matis c. Francia (dec.), n. 43699/13, 6 ottobre 2015
Mattick c. Germania (dec.), n. 62116/00, CEDU 2005-VII
Mattocchia c. Italia, n. 23969/94, CEDU 2000-IX
Matyjek c. Polonia, n. 38184/03, 24 aprile 2007
Matytsina c. Russia, n. 58428/10, 27 marzo 2014
Mayzit c. Russia, n. 63378/00, 20 gennaio 2005
McFarlane c. Irlanda [GC], n. 31333/06, 10 settembre 2010
Medenica c. Svizzera, n. 20491/92, CEDU 2001-VI
Meftah e altri c. Francia [GC], nn. 32911/96 e altri 2, CEDU 2002-VII
Mehmet Ali Eser c. Turchia, n. 1399/07, 15 ottobre 2019
Mehmet Duman c. Turchia, n. 38740/09, 23 ottobre 2018
Mehmet Zeki Çelebi c. Turchia, n. 27582/07, 28 gennaio 2020
Melgarejo Martinez de Abellanosa c. Spagna, n. 11200/19, 14 dicembre 2021
Melich e Beck c. Repubblica ceca, n. 35450/04, 24 luglio 2008
Melin c. Francia, 22 giugno 1993, serie A n. 261-A
Meng c. Germania, n. 1128/17, 16 febbraio 2021
Mergen e altri c. Turchia, nn. 44062/09 e altri 4, 31 maggio 2016
Mežnarić c. Croazia, n. 71615/01, 15 luglio 2005
Micallef c. Malta [GC], n. 17056/06, CEDU 2009
Mieg de Boofzheim c. Francia (dec.), n. 52938/99, CEDU 2002-X
Mika c. Svezia (dec.), n. 31243/06, 27 gennaio 2009

Mikhail Mironov c. Russia, n. 58138/09, 6 ottobre 2020
Mikhaylova c. Russia, n. 46998/08, 19 novembre 2015
Mikolajová c. Slovacchia, n. 4479/03, 18 gennaio 2011
Milachikj c. Macedonia del Nord, n. 44773/16, 14 ottobre 2021
Milasi c. Italia, 25 giugno 1987, serie A n. 119
Miliniénė c. Lituania, n. 74355/01, 24 giugno 2008
Miljević c. Croazia, n. 68317/13, 25 giugno 2020
Miller e altri c. Regno Unito, nn. 45825/99 e altri 2, 26 ottobre 2004
Miminoshvili c. Russia, n. 20197/03, 28 giugno 2011
Minelli c. Svizzera, 5 marzo 1983, serie A n. 62
Mircea c. Romania, n. 41250/02, 29 marzo 2007
Mirilashvili c. Russia, n. 6293/04, 11 dicembre 2008
Mitrov c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia, n. 45959/09, 2 giugno 2016
Mityanin e Leonov c. Russia, nn. 11436/06 e 22912/06, 7 maggio 2019
Moiseyev c. Russia, n. 62936/00, 9 ottobre 2008
Monedero Angora c. Spagna (dec.), n. 41138/05, 7 ottobre 2008
Monnell e Morris c. Regno Unito, 2 marzo 1987, serie A n. 115
Montcornet de Caumont c. Francia (dec.), n. 59290/00, CEDU 2003-VII
Montera c. Italia (dec.), n. 64713/01, 9 luglio 2002
Moreira Ferreira c. Portogallo (n. 2) [GC], n. 19867/12, 11 luglio 2017
Morice c. Francia [GC], n. 29369/10, CEDU 2015
Moroz c. Ucraina, n. 5187/07, 2 marzo 2017
Moulet c. Francia (dec.), n. 27521/04, 13 settembre 2007
Mtchedlishvili c. Georgia, n. 894/12, 25 febbraio 2021
Mucha c. Slovacchia, n. 63703/19, 25 novembre 2021
Müller c. Germania, n. 54963/08, 27 marzo 2014
Müller-Hartburg c. Austria, n. 47195/06, 19 febbraio 2013
Mulosmani c. Albania, n. 29864/03, 8 ottobre 2013
Murtazaliyeva c. Russia [GC], n. 36658/05, 18 dicembre 2018
Mustafa c. Bulgaria, n. 1230/17, 28 novembre 2019
Mustafa (Abu Hamza) c. Regno Unito (dec.), n. 31411/07, 18 gennaio 2011
Mustafa Tunç e Fecire Tunç c. Turchia [GC], n. 24014/05, 14 aprile 2015

—N—

Nagmetov c. Russia [GC], n. 35589/08, 30 marzo 2017
Nakhmanovich c. Russia, n. 55669/00, 2 marzo 2006
Natsvlishvili e Togonidze c. Georgia, n. 9043/05, CEDU 2014 (estratti)
Natunen c. Finlandia, n. 21022/04, 31 marzo 2009
Navalnyy c. Russia [GC], nn. 29580/12 e altri 4, 15 novembre 2018
Navalnyy e Ofitserov c. Russia, nn. 46632/13 e 28671/14, 23 febbraio 2016
Navone e altri c. Monaco, nn. 62880/11 e altri 2, 24 ottobre 2013
Nechay c. Ucraina, n. 15360/10, 1 luglio 2021
Nechiporuk e Yonkalo c. Ucraina, n. 42310/04, 21 aprile 2011
Negulescu c. Romania, n. 11230/12, 16 febbraio 2021
Nejdet Şahin e Perihan Şahin c. Turchia [GC], n. 13279/05, 20 ottobre 2011
Nemtsov c. Russia, n. 1774/11, 31 luglio 2014
Nerattini c. Grecia, n. 43529/07, 18 dicembre 2008
Nešťák c. Slovacchia, n. 65559/01, 27 febbraio 2007
Neumeister c. Austria, 27 giugno 1968, serie A n. 8
Nezlin c. Russia, n. 26679/08, 18 gennaio 2022

Nicholas c. Cipro, n. 63246/10, 9 gennaio 2018
Nicoleta Gheorghe c. Romania, n. 23470/05, 3 aprile 2012
Niedermeier c. Germania (dec.), n. 37972/05, 3 febbraio 2009
Nikitine c. Russia, n. 50178/99, CEDU 2004-VIII
Ninn-Hansen c. Danimarca (dec.), n. 28972/75, CEDU 1999
Nițulescu c. Romania, n. 16184/06, 22 settembre 2015
Nortier c. Paesi Bassi, 24 agosto 1993, serie A n. 267
Nurmagomedov c. Russia, n. 30138/02, 7 giugno 2007

—O—

O. c. Norvegia, n. 29327/95, CEDU 2003-II
O'Donnell c. Regno Unito, n. 16667/10, 7 aprile 2015
O'Halloran e Francis c. Regno Unito [GC], nn. 15809/02 e 25624/02, CEDU 2007-VIII
OAo Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russia, n. 14902/04, 20 settembre 2011
Oberschlick c. Austria (n. 1), 23 maggio 1991, serie A n. 204
Öcalan c. Turchia [GC], n. 46221/99, CEDU 2005-IV
Öcalan c. Turchia (dec.), n. 5980/07, 6 luglio 2010
Oddone e Pecci c. San Marino, nn. 26581/17 e 31024/17, 17 ottobre 2019
Oleksandr Volkov c. Ucraina, n. 21722/11, CEDU 2013
Omar c. Francia [GC], 29 luglio 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-V
Otegi Mondragon c. Spagna, nn. 4184/15 e altri 4, 6 novembre 2018
Othman (Abu Qatada) c. Regno Unito, n. 8139/09, CEDU 2012
Özmutur İnşaat Elektrik Nakliyat Temizlik San. ve Tic. Ltd. Şti. c. Turchia, n. 48657/06, 28 novembre 2017
Öztürk c. Germania, 21 febbraio 1984, serie A n. 73

—P—

P.G. e J.H. c. Regno Unito, n. 44787/98, CEDU 2001-IX
P.K. c. Finlandia (dec.), n. 37442/97, 9 luglio 2002
P.S. c. Germania, n. 33900/96, 20 dicembre 2001
Paci c. Belgio, n. 45597/09, § 85, 17 aprile 2018
Padin Gestoso c. Spagna (dec.), n. 39519/98, CEDU 1999-II (estratti)
Padovani c. Italia, n. 26 febbraio 1993, serie A n. 257-B
Paić c. Croazia, n. 47082/12, 29 marzo 2016
Paixão Moreira Sá Fernandes c. Portogallo, n. 78108/14, 25 febbraio 2020
Pakelli c. Germania, n. 8398/78, rapporto della Commissione del 12 dicembre 1981
Paksas c. Lituania [GC], n. 34932/04, CEDU 2011 (estratti)
Palchik c. Ucraina, n. 16980/06, 2 marzo 2017
Pandjikidzé e altri c. Georgia, n. 30323/02, 27 ottobre 2009
Pandy c. Belgio, n. 13583/02, 21 settembre 2006
Papadakis c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia, n. 50254/07, 26 febbraio 2013
Papon c. Francia (dec.), n. 54210/00, CEDU 2001-XII
Papon c. Francia (n. 2), n. 54210/00, 25 luglio 2002
Paraponiaris c. Grecia, n. 42132/06, 25 settembre 2008
Parlov-Tkalčić c. Croazia, n. 24810/06, 22 dicembre 2009
Pasquini c. San Marino (n. 2), n. 23349/17, 20 ottobre 2020
Pastörs c. Germania, 55225/14, 3 ottobre 2019
Paulikas c. Lituania, n. 57435/09, 24 gennaio 2017

Paunović c. Serbia, n. 54574/07, 3 dicembre 2019
Pedersen e Baadsgaard c. Danimarca, n. 49017/99, 19 giugno 2003
Pélissier e Sassi c. Francia [GC], n. 25444/94, CEDU 1999-II
Pelladoah c. Paesi Bassi, 22 settembre 1994, serie A n. 297-B
Pello c. Estonia, n. 11423/03, 12 aprile 2007
Penev c. Bulgaria, n. 20494/04, 7 gennaio 2010
Peñafiel Salgado c. Spagna (dec.), n. 65964/01, 16 aprile 2002
Pereira Cruz e altri c. Portogallo, nn. 56396/12 e altri 3, 26 giugno 2018
Perez c. Francia [GC], n. 47287/99, CEDU 2004-I
Perna c. Italia [GC], n. 48898/99, CEDU 2003-V
Peša c. Croazia, n. 40523/08, 8 aprile 2010
Pescador Valero c. Spagna, n. 62435/00, CEDU 2003-VII
Peter Armstrong c. Regno Unito, n. 65282/09, 9 dicembre 2014
Petyo Petkov c. Bulgaria, n. 32130/03, 7 gennaio 2010
Pfeifer e Plankl c. Austria, 25 febbraio 1992, serie A n. 227
Pham Hoang c. Francia, 25 settembre 1992, serie A n. 243
Phillips c. Regno Unito, n. 41087/98, CEDU 2001-VII
Pierre-Bloch c. Francia, 21 ottobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI
Piersack c. Belgio, 1° ottobre 1982, serie A n. 53
Pirozzi c. Belgio, n. 21055/11, 17 aprile 2018
Pishchalnikov c. Russia, n. 7025/04, 24 settembre 2009
Pişkin c. Turchia, n. 33399/18, 15 dicembre 2020
Planka c. Austria, n. 25852/94, decisione della Commissione del 15 maggio 1996
Poitrimol c. Francia, 23 novembre 1993, serie A n. 277-A
Poletan e Azirovik c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia, n. 26711/07 e altri 2, 12 maggio 2016
Poloufakine e Tchernychev c. Russia, n. 30997/02, 25 settembre 2008
Polyakh e altri c. Ucraina, nn. 58812/15 e altri 4, 17 ottobre 2019
Polyakov c. Russia, n. 77018/01, 29 gennaio 2009
Poncelet c. Belgio, n. 44418/07, 30 marzo 2010
Popov c. Russia, n. 26853/04, 13 luglio 2006
Popovici c. Moldavia, nn. 289/04 e 41194/04, 27 novembre 2007
Poppe c. Paesi Bassi, n. 32271/04, 24 marzo 2009
Posokhov c. Russia, n. 63486/00, CEDU 2003-IV
Prade c. Germania, n. 7215/10, 3 marzo 2016
Prăjină c. Romania, n. 5592/05, 7 gennaio 2014
Previti c. Italia (dec.), n. 45291/06, 8 dicembre 2009
Priebke c. Italia (dec.), n. 48799/99, 5 aprile 2001
Prina c. Romania (dec.), n. 37697/13, 8 settembre 2020
Produkcija Plus Storitveno podjetje d.o.o. c. Slovenia, n. 47072/15, 23 ottobre 2018
Protopapa c. Turchia, n. 16084/90, 24 febbraio 2009
Przydział c. Polonia, n. 15487/08, 24 maggio 2016
Pugžlys c. Polonia, n. 446/10, 14 giugno 2016
Pullar c. Regno Unito, 10 giugno 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III
Pullicino c. Malta (dec.), n. 45441/99, 15 giugno 2000
Putz c. Austria, 22 febbraio 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I

—Q—

Quaranta c. Svizzera, 24 maggio 1991, serie A n. 205

—R—

R. c. Belgio, n. 15957/90, decisione della Commissione del 30 marzo 1992, Décisions et rapports 72
R. c. Regno Unito (dec.), n. 33506/05, 4 gennaio 2007
R.B. c. Estonia, n. 22597/16, 22 giugno 2021
R.D. c. Polonia, nn. 29692/96 e 34612/97, 18 dicembre 2001
R.S. c. Germania (dec.), n. 19600/15, 28 marzo 2017
Radio France e altri c. Francia, n. 53984/00, CEDU 2004-II
Raimondo c. Italia, 22 febbraio 1994, serie A n. 281-A
Ramanauskas c. Lituania [GC], n. 74420/01, CEDU 2008
Ramanauskas c. Lituania (n. 2), n. 55146/14, 20 febbraio 2018
Ramda c. Francia, n. 78477/11, 19 dicembre 2017
Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo [GC], nn. 55391/13 e altri 2, 6 novembre 2018
Rasmussen c. Polonia, n. 38886/05, 28 aprile 2009
Ravnsborg c. Svezia, 23 marzo 1994, serie A n. 283-B
Raza c. Bulgaria, n. 31465/08, 11 febbraio 2010
Razvozhayev c. Russia e Ucraina e Udaltsov c. Russia, nn. 41340/98 e altri 3, 3 ottobre 2000
Refah Partisi (Partito della prosperità) e altri c. Turchia (dec.), nn. 41340/98 e altri 3, 3 ottobre 2000
Reichman c. Francia, n. 50147/11, 12 luglio 2016
Reinhardt e Slimane-Kaïd c. Francia, 31 marzo 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II
Remli c. Francia, 23 aprile 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II
Richert c. Polonia, n. 54809/07, 25 ottobre 2011
Riepan c. Austria, n. 35115/97, CEDU 2000-XII
Ringeisen c. Austria, 16 luglio 1971, serie A n. 13
Ringvold c. Norvegia, n. 34964/97, CEDU 2003-II
Rodionov c. Russia, n. 9106/09, 11 dicembre 2018
Romenskiy c. Russia, n. 22875/02, 13 giugno 2013
Rook c. Germania, n. 1586/15, 25 luglio 2019
Rostomashvili c. Georgia, n. 13185/07, 8 novembre 2018
Rouille c. Francia, n. 50268/99, 6 gennaio 2004
Rowe e Davis c. Regno Unito [GC], n. 28901/95, CEDU 2000-II
Rudnichenko c. Ucraina, n. 2775/07, 11 luglio 2013
Ruiz Torija c. Spagna, 9 dicembre 1994, serie A n. 303-A
Rupa c. Romania (n. 1), n. 58478/00, 16 dicembre 2008
Rushiti c. Austria, n. 28389/95, 21 marzo 2000
Rutkowski e altri c. Polonia, nn. 72287/10 e altri 2, 7 luglio 2015
Rybacki c. Polonia, n. 52479/99, 13 gennaio 2009
Rywin c. Polonia, nn. 6091/06 e altri 2, 18 febbraio 2016

—S—

S. c. Svizzera, 28 novembre 1991, serie A n. 220
S.C. IMH Suceava S.R.L. c. Romania, n. 24935/04, 29 ottobre 2013
S.N. c. Svezia, n. 34209/96, CEDU 2002-V
Saadi c. Italia [GC], n. 37201/06, CEDU 2008
Saccoccia c. Austria (dec.), n. 69917/01, 5 luglio 2007
Sadak e altri c. Turchia (n. 1), nn. 29900/96 e altri 3, CEDU 2001-VIII
Şahiner c. Turchia, n. 29279/95, 25 settembre 2001
Sainte-Marie c. Francia, 16 dicembre 1992, serie A n. 253-A
Sakhnovskiy c. Russia [GC], n. 21272/03, 2 novembre 2010
Sakit Zahidov c. Azerbaïjan, n. 51164/07, 12 novembre 2015

Salabiaku c. Francia, 7 ottobre 1988, serie A n. 141-A
Salduz c. Turchia [GC], n. 36391/02, CEDU 2008
Şaman c. Turchia, n. 35292/05, 5 aprile 2011
Sampech c. Italia (dec.), n. 55546/09, 19 maggio 2015
Sanader c. Croazia, n. 66408/12, 12 febbraio 2015
Sancaklı c. Turchia, n. 1385/07, 15 maggio 2018
Sandu c. Repubblica di Moldavia, n. 16463/08, 11 febbraio 2014
Sapunarescu c. Germania (dec.), n. 22007/03, 11 settembre 2006
Saric c. Danimarca (dec.), n. 31913/96, 2 febbraio 1999
Šarkienė c. Lituania (dec.), n. 51760/10, 27 giugno 2017
Saunders c. Regno Unito [GC], 17 dicembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI
Sawoniuk c. Regno Unito (dec.), n. 63716/00, CEDU 2001-VI
Schatschaschwili c. Germania [GC], n. 9154/10, CEDU 2015
Schenk c. Svizzera, 12 luglio 1988, serie A n. 140
Schmautzer c. Austria, 23 ottobre 1995, serie A n. 328-A
Schmid-Laffer c. Svizzera, n. 41269/08, 16 giugno 2015
Schneider c. Francia (dec.), n. 49852/06, 30 giugno 2009
Scholer c. Germania, n. 14212/10, 18 dicembre 2014
Schwarzenberger c. Germania, n. 75737/01, 10 agosto 2006
Sejdovic c. Italia [GC], n. 56581/00, CEDU 2006-II
Sekanina c. Austria, 25 agosto 1993, serie A n. 266-A
Seleznov c. Russia, n. 15591/03, 26 giugno 2008
Seliwiak c. Polonia, n. 3818/04, 21 luglio 2009
Sepil c. Turchia, n. 17711/07, 12 novembre 2013
Sequeira c. Portogallo (dec.), nn. 73557/01, CEDU 2003-VI
Sergey Afanasyev c. Ucraina, n. 48057/06, 15 novembre 2012
Serrano Contreras c. Spagna (n. 2), n. 2236/19, 26 ottobre 2021
Seton c. Regno Unito, n. 55287/10, 31 marzo 2016
Shabelnik c. Ucraina (n. 2), n. 15685/11, 1° giugno 2017
Shannon c. Regno Unito (dec.), nn. 67537/01, CEDU 2004-IV
Shekhov c. Russia, n. 12440/04, 19 giugno 2014
Shorazova c. Malta, n. 51853/19, 3 marzo 2022
Shulepova c. Russia, n. 34449/03, 11 dicembre 2008
Shumeyev e altri c. Russia (dec.), nn. 29474/07 e altri 2, 22 settembre 2015
Sibgatullin c. Russia, nn. 32165/02, 23 aprile 2009
Sidabras e Džiautas c. Lituania (dec.), nn. 55480/00 e 59330/00, 1° luglio 2003
Sievert c. Germania, n. 29881/07, 19 luglio 2012
Sigríður Elín Sigfúsdóttir c. Islanda, n. 41382/17, 25 febbraio 2020
Sigurður Einarsson e altri c. Islanda, n. 39757/15, 4 giugno 2019
Silickienė c. Lituania, n. 20496/02, 10 aprile 2012
Simeonovi c. Bulgaria [GC], n. 21980/04, 12 maggio 2017
Simon Price c. Regno Unito, n. 15602/07, 15 settembre 2016
Şimşek, Andiç and Boğatekin c. Turchia (dec.), nn. 75845/12 e altri, 17 marzo 2020
Sipavičius c. Lituania, n. 49093/99, 21 febbraio 2002
Sîrghi c. Romania, n. 19181/09, 24 maggio 2016
Sitnevskiy e Chaykovskiy c. Ucraina, nn. 48016/06 e 7817/07, 10 novembre 2016
Škaro c. Croazia, n. 6962/13, 6 dicembre 2016
Sklyar c. Russia, n. 45498/11, 18 luglio 2017
Škrlić c. Croazia, n. 21835/06, 11 luglio 2019
Słomka c. Polonia, n. 68924/12, 6 dicembre 2018
Šmajgl c. Slovenia, n. 29187/10, 4 ottobre 2016

Sociedade de Construções Martins & Vieira, Lda., e altri c. Portogallo, nn. 56637/10 e altri 2, 30 ottobre 2014
Soering c. Regno Unito, 7 luglio 1989, serie A n. 161
Sofri e altri c. Italia (dec.), n. 37235/97, CEDU 2003-VIII
Solakov c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia, n. 47023/99, CEDU 2001-X
Soytemiz c. Turchia, n. 57837/09, 27 novembre 2018
Spînu c. Romania, n. 32030/02, 29 aprile 2008
Sršen c. Croazia (dec.), n. 30305/13, 22 gennaio 2019
Stanford c. Regno Unito, 23 febbraio 1994, serie A n. 282-A
Starokadomskiy c. Russia (n. 2), n. 27455/06, 13 marzo 2014
Štefančič c. Slovenia, n. 18027/05, 25 ottobre 2012
Steininger c. Austria, n. 21539/07, 17 aprile 2012
Stepanyan c. Armenia, n. 45081/04, 27 ottobre 2009
Stephens c. Malta (n. 3), n. 35989/14, 14 gennaio 2020
Stevan Petrović c. Serbia, nn. 6097/16 e 28999/19, 20 aprile 2021
Stirmanov c. Russia, n. 31816/08, 29 gennaio 2019
Štitić c. Croazia, n. 29660/03, 8 novembre 2007
Stoichkov c. Bulgaria, n. 9808/02, 24 marzo 2005
Stoimenov c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia, n. 17995/02, 5 aprile 2007
Stojkovic c. Francia e Belgio, n. 25303/08, 27 ottobre 2011
Stow e Gai c. Portogallo (dec.), n. 18306/04, 4 ottobre 2005
Šubinski c. Slovenia, n. 19611/04, 18 gennaio 2007
Suhadolc c. Slovenia (dec.), n. 57655/08, 17 maggio 2011
Suküt c. Turchia (dec.), n. 59773/00, 11 settembre 2007
Süleyman c. Turchia, n. 59453/10, 17 novembre 2020
Sutter c. Svizzera, 22 febbraio 1984, serie A n. 74
Suuripää c. Finlandia, n. 43151/02, 12 gennaio 2010
Svanidze c. Georgia, n. 37809/08, 25 luglio 2019
Svinarenko e Slyadnev c. Russia [GC], nn. 32541/08 e 43441/08, CEDU 2014 (estratti)
Szabó c. Svezia (dec.), n. 28578/03, 27 giugno 2006

—T—

T.K. c. Lituania, n. 114000/12, 12 giugno 2018
Tabaï c. Francia (dec.), n. 73805/01, 17 febbraio 2004
Talmane c. Lettonia, n. 47938/07, 13 ottobre 2016
Tarău c. Romania, n. 3584/02, 24 febbraio 2009
Tatishvili c. Russia, n. 1509/02, CEDU 2007-I
Taxquet c. Belgio [GC], n. 926/05, CEDU 2010
Tchokhonelidze c. Georgia, n. 31536/07, 28 giugno 2018
Teixeira de Castro c. Portogallo, n. 25829/94, CEDU 1998-IV
Telfner c. Austria, n. 33501/96, 20 marzo 2001
Tempel c. Repubblica ceca, n. 44151/12, 25 giugno 2020
Teodor c. Romania, n. 46878/06, 4 giugno 2013
Teslya c. Ucraina, n. 52095/11, 8 ottobre 2020
Thiam c. Francia, n. 80018/12, 18 ottobre 2018
Thomann c. Svizzera, 10 giugno 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III
Thomas c. Regno Unito (dec.), n. 19354/02, 10 maggio 2005
Tierce e altri c. San Marino, nn. 24954/94 e altri 2, CEDU 2000-IX
Tikhonov e Khasis c. Russia, nn. 12074/12 e 16442/12, 16 febbraio 2021

Tirado Ortiz e Lozano Martin c. Spagna (dec.), n. 43486/98, CEDU 1999-V
Toeva c. Bulgaria (dec.), n. 53329/99, 9 settembre 2004
Tolmachev c. Estonia, n. 73748/13, 9 luglio 2015
Tonkov c. Belgio, no. 41115/14, 8 marzo 2022
Topić c. Croazia, n. 51355/10, 10 ottobre 2013
Tortladze c. Georgia, n. 42371/08, 18 marzo 2021
Trepashkin c. Russia (n. 2), n. 14248/05, 16 dicembre 2010
Trofimov c. Russia, n. 1111/02, 4 dicembre 2008
Trubić c. Croazia (dec.), n. 44887/10, 2 ottobre 2012
Truten c. Ucraina, n. 18041/08, 23 giugno 2016
Tsalkitzis c. Grecia (n. 2), n. 72624/10, 19 ottobre 2017
Tseber c. Repubblica ceca, n. 46203/08, 22 novembre 2012
Tsonyo Tsonev c. Bulgaria (n. 2), n. 2376/03, 14 gennaio 2010
Turbylev c. Russia, n. 4722/09, 6 ottobre 2015
Türk c. Turchia, n. 22744/07, 5 settembre 2017
Turyev c. Russia, n. 20758/04, 11 ottobre 2016
Twalib c. Grecia, 9 giugno 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV
Twomey, Cameron e Guthrie c. Regno Unito (dec.), nn. 67318/09 e 22226/12, 28 maggio 2013
Tychko c. Russia, n. 56097/07, 11 giugno 2015

—U—

Ubach Mortes c. Andorra (dec.), n. 46253/99, CEDU 2000-V
Ucak c. Regno Unito (dec.), n. 44234/98, 24 gennaio 2002
Üçdağ c. Turchia, n. 23314/19, 31 agosto 2021
Urazbayev c. Russia, n. 13128/06, 8 ottobre 2019
Ürek e Ürek c. Turchia, n. 74845/12, 30 luglio 2019

—V—

V. c. Finlandia, n. 40412/98, 24 aprile 2007
V. c. Regno Unito [GC], n. 24888/94, CEDU 1999-IX
V.C.L. e A.N. c. Regno Unito, nn. 77587/12 e 74603/12, 16 febbraio 2021
Vacher c. Francia, n. 20368/92, CEDU 1996-VI
Valeriy Lopata c. Russia, n. 19936/04, 30 ottobre 2012
Vamvakas c. Grecia (n. 2), n. 2870/11, 9 aprile 2015
Van de Hurk c. Paesi Bassi, 19 aprile 1994, serie A n. 288
Van Geyseghem c. Belgio [GC], n. 26103/95, CEDU 1999-I
Van Mechelen e altri c. Paesi Bassi, 23 aprile 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III
Van Wesenbeeck c. Belgio, nn. 67496/10 e 52936/12, 23 maggio 2017
Vanfuli c. Russia, n. 24885/05, 3 novembre 2011
Vanyan c. Russia, n. 53203/99, 15 dicembre 2005
Vardan Martirosyan c. Armenia, n. 13610/12, 15 giugno 2021
Varela Geis c. Spagna, n. 61005/09, 5 marzo 2013
Vasenin c. Russia, n. 48023/06, 21 giugno 2016
Västberga Taxi Aktiebolag e Vulic c. Svezia, n. 36985/97, 23 luglio 2002
Vaudelle c. Francia, n. 35683/97, CEDU 2001-I
Vayıç c. Turchia, n. 18078/02, CEDU 2006-VIII (estratti)
Vera Fernández-Huidobro c. Spagna, n. 74181/01, 6 gennaio 2010
Verhoek c. Paesi Bassi (dec.), n. 54445/00, 27 gennaio 2004

Veselov e altri c. Russia, nn. 23200/10 e altri 2, 11 settembre 2012
Vidal c. Belgio, 22 aprile 1992, serie A n. 235-B
Vidgen c. Paesi Bassi, n. 29353/06, 10 luglio 2012
Vidgen c. Paesi Bassi (dec.), n. 68328/17, 8 gennaio 2019
VioREL Burzo c. Romania, nn. 75109/01 e 12639/02, 30 giugno 2009
Virgil Dan Vasile c. Romania, n. 35517/11, 15 maggio 2018
Visser c. Paesi Bassi, n. 26668/95, 14 febbraio 2002
Vizgirda c. Slovenia, n. 59868/08, 28 agosto 2018
Vladimir Romanov c. Russia, n. 41461/02, 24 luglio 2008
Volkov e Adamskiy c. Russia, nn. 7614/09 e 30863/10, 26 marzo 2015
Vronchenko c. Estonia, n. 59632/09, 18 luglio 2013
Vyacheslav Korchagin c. Russia, n. 12307/16, 28 agosto 2018
Vyerentsov c. Ucraina, n. 20372/11, 11 aprile 2013

—W—

W.S. c. Polonia, n. 21508/02, 19 giugno 2007
Wang c. Francia,* n. 83700/17, 28 aprile 2022
Walchli c. Francia, n. 35787/03, 26 luglio 2007
Weh c. Austria, n. 38544/97, 8 aprile 2004
Welke e Białek c. Polonia, n. 15924/05, 1° marzo 2011
Wemhoff c. Germania, 27 giugno 1968, serie A n. 7
Willems e Gorjon c. Belgio, nn. 74209/16 e altri 3, 21 settembre 2021
Włoch c. Polonia (dec.), n. 27785/95, 30 marzo 2000

—X—

X. c. Austria, n. 6185/73, decisione della Commissione del 29 maggio 1975, Décisions et rapports 2
X. c. Belgio, n. 7628/73, decisione della Commissione del 9 maggio 1977, Décisions et rapports 9
X c. Paesi Bassi, n. 72631/17, 27 luglio 2021
Khoxhaj c. Albania, n. 15227/19, 9 febbraio 2021

—Y—

Y c. Norvegia, n. 56568/00, CEDU 2003-II (estratti)
Y. c. Slovenia, n. 41107/10, CEDU 2015 (estratti)
Y.B. e altri c. Turchia, nn. 48173/99 e 48319/99, 28 ottobre 2004
Yaikov c. Russia, n. 39317/05, 18 giugno 2015
Yakuba c. Ucraina, n. 1452/09, 12 febbraio 2019
Yakhymovych c. Ucraina, n. 23476/15, 16 dicembre 2021
Yam c. Regno Unito, n. 31295/11, 16 gennaio 2020
Yankov e altri c. Bulgaria, n. 4570/05, 23 settembre 2010
Yaroslav Belousov c. Russia, nn. 2653/13 e 60980/14, 4 ottobre 2016

—Z—

Zagaria c. Italia, n. 58295/00, 27 novembre 2007
Zahirović c. Croazia, n. 58590/11, 25 aprile 2013

Zana c. Turchia, 25 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII
Zarouali c. Belgio, n. 20664/92, decisione della Commissione del 29 giugno 1994, Décisions et rapports 78
Zdravko Stanev c. Bulgaria, n. 32238/04, 6 novembre 2012
Zhang c. Ucraina, n. 6970/15, 13 novembre 2018
Zhuk c. Ucraina, n. 45783/05, 21 ottobre 2010
Zhupnik c. Ucraina, n. 20792/05, 9 dicembre 2010
Zirnīte c. Lettonia, n. 69019/11, 11 giugno 2020
Zličić c. Serbia, nn. 73313/17 e 20143/19, 26 gennaio 2021
Zollmann c. Regno Unito (dec.), n. 62902/00, CEDU 2003-XII
Zoon c. Paesi Bassi, n. 29202/95, CEDU 2000-XII
Zschüschen c. Belgio (dec.), n. 23572/07, 2 maggio 2017